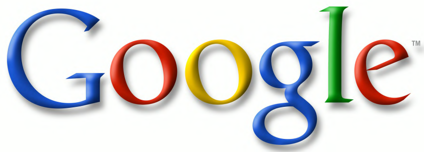
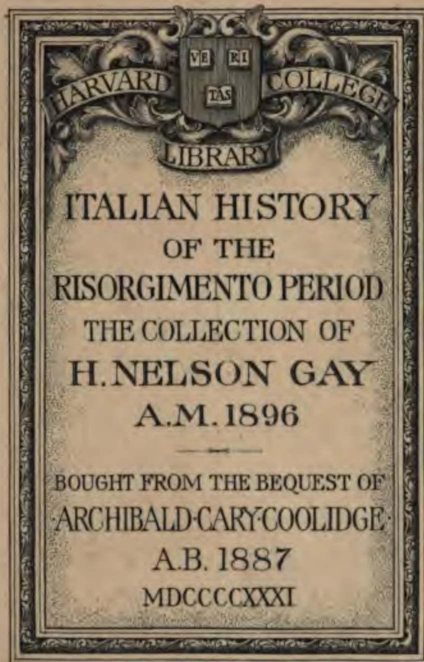





VE RI TAS
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
·ARCHIBALD·CARY·COOLIDGE·
A.B. 1887
MDCCCCXXXI

Roma '59 - '70





IL MINISTERO RICASOLI

E

LE RELAZIONI DELLA CHIESA

COLLO STATO

DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

SULL'INTERPELLANZA FERRARI

INTORNO

LA MISSIONE TONELLO A ROMA

con documenti e note

9-15 luglio 1867

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1867





IL MINISTERO RICASOLI

E

LE RELAZIONI DELLA CHIESA

COLLO STATO

DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

SULL' INTERPELLANZA FERRARI

INTORNO

LA MISSIONE TONELLO A ROMA

con documenti e note

9-15 luglio 1867

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1867

La questione formidabile della libertà della Chiesa e delle relazioni della Chiesa collo Stato venne quest'anno dal Parlamento italiano piuttosto troncata che decisa.

Se ne fece un'arma di partito, uno strumento a quella cieca demolizione prenunziata dal Crispi, e intorno cui tripudia la Sinistra colla complicità di chi meno dovrebbe.

La mira degli assalti fu la missione Tonello a Roma.

Non è nostra mente riandare la discussione che ebbe luogo su questo proposito promossa dalla interpellanza Ferrari. Chi vuole averne contezza può ricorrere agli Atti del Parlamento.

Qui si sono voluti riunire i discorsi pronunziati da alcuni onorevoli componenti il Gabinetto Ricasoli e dal Ricasoli stesso per ispiegare e giustificare nell'ordine dei principii e nell'ordine dei fatti quella missione.

Siccome la Camera, votando il 15 luglio l'ordine del giorno Mancini, non potè giudicare con piena cognizione di causa, poichè non conosceva i documenti che furono distribuiti il giorno stesso poco prima del voto, così è opportuno che questi documenti siano sottoposti al sereno ed imparziale giudizio del pubblico.

Coordinati i documenti relativi alla missione Tonello ai principii svolti e alle dichiarazioni fatte alla Camera dall'ex ministro dei culti Borgatti, e tenuto conto delle condizioni politiche che diedero occasione a quella missione si vedrà come discendano logicamente e necessariamente dai documenti stessi le seguenti conclusioni:

Che il Ministero Ricasoli in tutte le quistioni che direttamente o indirettamente si riferivano ai rapporti tra Chiesa e Stato, quindi pel richiamo dei vescovi, pel progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, per la missione Tonello, fu sempre coerente al principio della libertà da applicarsi in conformità del diritto comune;

Che nella missione Tonello il Ministero Rica-

soli, mosso non solo dalla convenienza di assecondare un desiderio espresso da Sua Santità sopra argomento meramente spirituale, ma sibbene ancora dal bisogno di rimuovere gli ostacoli che nella precedente missione del commendatore Vegezzi si erano opposti alla provvista di quelle sedi vescovili che da più tempo erano vacanti, e per le quali era maggiore e più urgente il bisogno della nomina dei titolari, e ciò al fine di togliere alla Curia romana il pretesto col quale essa veniva insinuando che l'indipendenza del Pontefice nell'esercizio delle sue attribuzioni spirituali non era compatibile col regno d'Italia e colle leggi in esso vigenti, e che, alla partenza delle truppe francesi il Santo Padre si sarebbe trovato in un isolamento pericoloso per l'adempimento dei suoi doveri di Capo della Chiesa cattolica, ricusandosi il Governo italiano di avere secolui dei rapporti ufficiosi in materie meramente ecclesiastiche;

Che da ciò deve desumersi la ragione per la quale nonostante qualche ostacolo, d'altronde lievissimo, che incontrò dapprima il commendatore Tonello, il Ministero Ricasoli persiste tuttavia nel proposito di mantenere in Roma questo suo speciale Inviato;

Che dovendo la missione Tonello mantenersi nei limiti strettamente religiosi, era logico e necessario che s'ingiungesse a lui di serbarsi, an-

che nelle apparenze, estraneo a tutto ciò che potesse attribuire alla missione sua il carattere di una formale negoziazione avente per oggetto un concordato od anche una semplice convenzione qualsiasi basata sopra reciproche concessioni. Imperocchè avendo il Ministero Ricasoli dichiarato di essersi rivolto unicamente al Capo della comunione cattolica, di non volere trattare con lui se non in omaggio di questa sua suprema autorità spirituale e religiosa e per interessi meramente spirituali e religiosi, sarebbe stata una contraddizione manifesta il parlare di correspettivi e di concessioni reciproche. Il Ministero Ricasoli in virtù del sistema da esso seguito nulla poteva chiedere dal Papa e nulla poteva offerirgli. La libertà onde si prometteva di regolare i rapporti tra la comunione cattolica e lo Stato non era una concessione che potesse attendere un correspettivo, ma la applicazione logica e necessaria di un principio egualmente applicato pei rapporti colle altre comunioni religiose;

Che, al fine di riportar su questo nuovo sistema le necessarie deliberazioni del Parlamento, il Ministero Ricasoli presentò appunto alla Camera il suo progetto di legge sulla libertà della Chiesa e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, procedendo intanto colla Santa Sede in via di espedienti e di accordi verbali per soddisfare da una

parte alle più urgenti necessità religiose onde il Pontefice si mostrava sommamente zelante e sollecito a mantenere dall'altra l'osservanza delle leggi vigenti e delle prerogative della Corona, riservando ogni questione di principii alla discussione e deliberazione del Parlamento;

Che il Ministero Ricasoli non mancò mai di richiamare a questa linea di condotta, nettamente e francamente tracciata, il suo Inviato ogni volta che nelle sue lunghe conferenze col Cardinale Antonelli correva pericolo di scostarsene, e dimandava egli stesso, colla lealtà che lo distingue, nuove istruzioni per richiamare la Santa Sede ai termini veri delle conferenze, forte ad un tempo dell'autorità propria e di quella del suo Governo;

Che in fatti le Note del Ministero in data del 25 dicembre 1866 e del 24 e 4 gennaio 1867 sono un richiamo continuo ai principii che diressero la missione Tonello fino dalla sua origine, come sono una protesta continua, una opportuna e categorica risposta alle insinuazioni di coloro, che nella missione Tonello vollero vedere disegni occulti, patti dannosi, indecorose concessioni.

Del resto le questioni di principio e di libertà non si soffocano e non si dirimono nè per volere di despoti, nè per deliberazioni di Parla-

IL MINISTERO RICASOLI

LE RELAZIONI DELLA CHIESA

COLLO STATO

DISCUSSIONE NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

SULL'INTERPELLANZA FERRARI

INTORNO

LA MISSIONE TONELLO A ROMA

con documenti e note

9-15 luglio 1867

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1867



IL MINISTERO RICASOLI

E

LE RELAZIONI DELLA CHIESA

COLLO STATO

DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

SULL' INTERPELLANZA FERRARI

INTORNO

LA MISSIONE TONELLO A ROMA

con documenti e note

9-15 luglio 1867

FIRENZE
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1867

enti e nella relativa amministrazione ed applicazione delle rendite, non già lo Stato, ma un nuovo ente ecclesiastico detto *Cassa ecclesiastica*, così prescriveva all'articolo 5:

« La *Cassa ecclesiastica* ha esistenza distinta ed *indipendente* dalle finanze dello Stato. »

Coll'articolo 6 l'amministrazione della *Cassa ecclesiastica* veniva ordinata in modo speciale ed affatto distinto dall'amministrazione dello Stato. E coll'articolo 24 si stabiliva che le rendite della *Cassa ecclesiastica* sarebbero *esclusivamente* applicate ad usi ecclesiastici.

Dunque, o signori, in questa legge noi vediamo raffermato ed applicato il sistema della separazione, dell'indipendenza, della libertà dell'ente ecclesiastico nell'esercizio di tre diritti principalissimi e sopra tre punti fondamentali: la *proprietà*, l'*amministrazione* e la *destinazione* delle rendite.

In ciascuno di questi tre punti capitali voi avete la esclusione assoluta dell'*incameramento*.

L'*incameramento* non include soltanto un concetto semplice e *disgiunto*, include un concetto generale e *complesso*, sia nell'ordine giuridico, economico, amministrativo, sia nell'ordine politico e religioso: è un intero sistema! Ammettetelo in parte, e voi dovrete, anche vostro malgrado, o presto o tardi, subirlo per intero. Dallo *incameramento* dell'asse ecclesiastico sarete tratti allo *incameramento* del patrimonio degli altri enti. Lo Stato assorbirà tutto, e, come in Francia, diventerà l'amministratore universale, così delle provincie e dei comuni, come delle opere pie e di tutti i corpi morali. Il culto diverrà un ramo di pubblico servizio, e i suoi ministri non saranno nè più nè meno di altrettanti ufficiali stipendiati dallo Stato. Avrete

quindi la cosidetta *Chiesa dello Stato*, una religione ufficiale. E mentre ora voi state combattendo, e giustamente, la confusione delle due potestà nel piccolo Stato di Roma, creerete la confusione medesima nel grande Stato d'Italia.

All'incontro il sistema iniziato dalla legge subalpina del 1855 è la esclusione recisa di tutto ciò.

Questo sistema della legge subalpina prese più larghe proporzioni, e fu predisposto ad una più ampia applicazione per gli studi profondi che vi dedicò lo spirito illuminato e liberale del ministro Pisanelli.

Egli infatti nel suo progetto di legge, presentato alla Camera nella tornata del 18 gennaio 1864, variato il nome della *Cassa ecclesiastica* in quello di *Fondo pel culto*, confermò del resto gli stessi principii della legge del 1855, allargandone l'applicazione per ciò che concerne i diritti e gl'interessi amministrativi e l'uso delle rendite.

L'amministrazione infatti del *fondo pel culto*, secondo il progetto Pisanelli, divisa in distretti economali, venne così predisposta ad essere successivamente localizzata per intiero e per intiero abbandonata agli enti interessati, in ossequio ancora al principio che l'interessato è sempre il migliore amministratore, perchè non può non porre ogni studio per amministrare bene colui che amministra la cosa propria.

Perciò il ministro Pisanelli saviamente ed opportunamente pensò di far concorrere, comechè indirettamente, alla composizione delle amministrazioni distrettuali l'elemento elettivo ed il laicato ed il clero ad un tempo.

Riguardo all'uso delle rendite, il progetto Pisanelli lo estendeva, in caso di sopravanzo, e soddisfatti gli obblighi attinenti al culto, ad opere di beneficenza e

d'istruzione, senza perciò mancare allo spirito tacito o presunto delle fondazioni, a cui il *fondo pel culto* era succeduto; imperocchè è troppo noto come la maggior parte delle corporazioni religiose abolite, al servizio del culto congiungesse quello della pubblica beneficenza ed istruzione.

Che poi l'onorevole Pisanelli nel suo progetto di legge movesse dai concetti che sono venuto fin qui accennando; che egli movesse non solo dall'intendimento di confermare i principii della legge del 1855, ma di prepararne successivamente la piena applicazione sino all'intera separazione fra Chiesa e Stato, lo provano ad evidenza i seguenti tratti della sua dotta relazione.

Così sta scritto in quella relazione: « Coloro che hanno un giusto e pieno concetto della libertà non possono non iscorgere un pericolo in quegli ordinamenti che, accentrando nello Stato tutti gl'interessi, gli conferiscono un'esuberanza di forze che spesso torna a scapito dei cittadini, ed esiziale allo Stato medesimo ed alle pubbliche libertà.

« L'incameramento porterebbe la conseguenza di ridurre il clero agli stipendi dello Stato; dappoichè, se una parte di esso fosse tenuta a ricevere dal medesimo i propri assegnamenti, si riconoscerebbe conforme a ragione ed a convenienza di fare una medesima condizione a tutto il clero.

« Ora, dal fatto d'un clero stipendiato, possono nascere due conseguenze contrarie, ma egualmente funeste: od il clero cade nell'arbitrio e nella dipendenza dello Stato, il che minaccia ad un tempo la libertà religiosa e la libertà politica; o si rende ligio di chi potrà guarentirlo contro la potenza dello Stato, il che lo degrada egualmente e crea la discordia e la guerra.

« L'incameramento, in fine, pone il maggiore degli ostacoli all'avveramento del grande concetto della separazione della Chiesa dallo Stato, onde unicamente potranno aver termine quelle acerbe controversie che tanto importa cessare, e comincieranno quei benefizi che tanto giova affrettare. Avvenne perciò che quel sommo statista e cittadino del conte di Cavour, di cui torna sempre più amara la perdita immatura, profondamente versato com'era nelle cose economiche, e singolarmente sollecito dell'avveramento del gran concetto or ora accennato, si chiarì sempre avverso al partito dell'incameramento, e non lasciò mai sfuggire occasione di farne le dichiarazioni più aperte ed efficaci. E di vero, la celebre formula *Libera Chiesa in libero Stato*, messa fuori da quell'illustre, ed accolta con plauso da tutta la nazione, richiede che nè la Chiesa sia mai di impedimento allo Stato, nè lo Stato alla Chiesa; e sotto questo secondo aspetto quella formula inchiude due concetti: il diritto individuale della piena libertà di coscienza, e il diritto collettivo della Chiesa di governarsi o di svolgersi liberamente secondo *le sue proprie istituzioni* e i suoi peculiari destini. »

Indi passando all'istituzione del *fondo pel culto*, la relazione così si esprime:

« Fu per ciò creduto più opportuno ammettere l'altro partito di disporre dei beni ecclesiastici per la creazione d'un *fondo speciale pel culto cattolico.* Ciò facendo, lo Stato non si appropria i beni, e non distrae le rendite dalla primitiva loro destinazione, ma le rivolge presso a poco agl'intenti stessi determinati da coloro che primamente assegnavano siffatti beni a cause pie e di culto, pigliando indirizzo dalle condizioni dei tempi mutati, e dai presenti bisogni civili, morali ed economici. »

E più avanti:

« Ma ciò che meglio chiarisce la convenienza della creazione del *fondo* anzidetto, si è che per mezzo di esso si comincia a recare in atto *il principio politico della separazione della Chiesa dallo Stato.*

« Il fondo pel culto, sgravato che sia di quei carichi temporanei che gli s'imporranno dalla presente legge, dovrà essere sottratto ad ogni ingerenza governativa, e l'amministrazione di esso, mercè d'un fisso e definitivo assegnamento di convenienti rendite ai vescovadi, ai capitoli, alle parrocchie, smetterà il carattere d'un'amministrazione generale e tornerà *in piena balìa di quelle istituzioni e fondazioni ecclesiastiche* a cui sarà conservata la qualità di enti morali riconosciuti dalla legge civile. »

La Commissione parlamentare, incaricata di riferire, per mezzo dell'onorevole Cortese, su questo progetto di legge, applaudì ai principii ai quali era informato; e riconoscendo anch'essa che la *Chiesa è la proprietaria del patrimonio ecclesiastico*, riproduceva, riguardo al carattere temporaneo dell'amministrazione del fondo pel culto e riguardo all'ultima applicazione del sistema, gli stessi concetti colle identiche parole della relazione ministeriale.

È noto come questo progetto fosse abbandonato, e come un altro ne venisse sostituito dai ministri Vacca e Sella nella tornata del 12 novembre 1864. Il quale, distinguendo l'asse monastico dall'asse ecclesiastico, e procedendo da principii opposti a quelli dei precedenti progetti, proponeva l'incameramento dell'asse monastico.

Portato questo progetto allo studio degli uffizi della Camera, il concetto dell'incameramento, comechè ristretto al solo asse monastico, incontrò universale

disapprovazione, e il progetto venne all'unanimità respinto.

Fu nominata una Commissione che ebbe a relatore l'onorevole Corsi. Col progetto di questa Commissione l'amministrazione del *fondo pel culto* presentava veramente quel carattere di ente temporaneo, di ufficio di liquidazione che nel progetto Pisanelli era stato soltanto accennato nella relazione. La proprietà dei beni destinati al culto cattolico era da questo progetto riconosciuta nella comunione cattolica della diocesi e della parrocchia rappresentata da una congregazione diocesana o parrocchiale eletta dall'universalità dei cattolici maschi aventi trent'anni d'età. Ma anche questo progetto fu abbandonato.

Nella tornata del 13 dicembre 1865 abbiamo un altro progetto presentato dai ministri Cortese e Sella; indi il progetto di una Commissione parlamentare che ebbe per suo relatore l'onorevole Raeli. In questi due progetti è riprodotta nel concetto fondamentale l'istituzione del *fondo pel culto*, concepita dal ministro Pisanelli; ma sono omesse talune garanzie che il ministro Pisanelli aveva introdotte coll'intendimento di allargarne in seguito l'applicazione. Cionullameno, tanto nella relazione che precede il progetto ministeriale, quanto in quella che precede il progetto della Commissione, e in quest'ultima più particolarmente, è dichiarato che l'idea fondamentale della legge è *di non essersi voluto l'incameramento dei beni ecclesiastici;* di essersi voluto la esclusione del demanio anche pel tempo transitorio, onde l'amministrazione del *fondo pel culto* eseguisse essa le operazioni di stralcio e di liquidazione secondo i veri bisogni del culto. Poscia dopo queste dichiarazioni la relazione dell'onorevole Raeli così conclude:

« Ma non si vuole che un'amministrazione temporanea del *fondo pel culto*, poichè, liquidati i beni e la rendita inscritta, e i diritti degli enti morali conservati, dei religiosi e degli odierni investiti, e i pesi sarà facile provvedere altrimenti. Giova sperare che nel frattempo le circostanze permettano di costituire le comunioni parrocchiane e diocesane, e di avere quindi la rappresentanza naturale della Chiesa, alla quale si deve affidare quanto al culto si attiene, senza che ne sia lo Stato l'amministratore. La Commissione, come vi si disse, se non ha potuto attuare fin d'ora questo concetto, dal quale dipende *la separazione della Chiesa dallo Stato*, ha voluto disporre in modo che l'attuazione *si faciliti e si affretti.* »

La legge del 7 luglio 1866 fu tratta da questo progetto, s'informò a questi principii e rimase subordinata alle dette dichiarazioni.

Avendo io avuto l'onore di dare esecuzione a quella legge, fu mio studio, nell'impianto dell'amministrazione del *fondo pel culto*, come è dichiarato nella relazione che precede il decreto reale, di imprimerle un assoluto carattere di temporaneità.

E colsi questa propizia occasione per sopprimere nel Ministero la direzione generale dei culti, coll'intendimento sempre di affrettare il giorno, in cui anche in questa parte di servizio fosse applicato il principio della separazione fra lo Stato e la Chiesa. Principio al quale contraddice l'esistenza di un ministro dei culti. Allorchè sarà cessata l'amministrazione temporanea del *fondo pel culto*, la sorveglianza che dovrà esercitare il Governo sul culto cattolico, come sugli altri culti, sarà una mera competenza dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Dunque, o signori, dalla legge del 9 aprile 1850, e

da quella del 29 maggio 1855, fino all'ultima del 7 luglio 1866, e negli studi e nei progetti intermedi, voi avete una genesi, in cui il sistema della separazione, della libertà reciproca tra la società religiosa e la società civile si svolge successivamente, aspirando sempre alle sue ultime e logiche applicazioni.

E questo sistema, per ciò che riguarda la materia in discussione, si vede più particolarmente confermato nella istituzione della *Cassa ecclesiastica* prima, e poscia in quella del *Fondo pel culto.*

Voi vedete infatti che questa istituzione è destinata ad escludere l'*incameramento* sotto qualsiasi forma; è destinata ad impedire che lo Stato rappresenti ed amministri il patrimonio degli enti aboliti perfino in via temporaria e transitoria; è destinata a compiere gli atti, a soddisfare gli obblighi inerenti alla liquidazione, e poscia ritornare alla società religiosa il patrimonio liquidato, perchè essa, mediante i singoli enti, ai quali è mantenuta la personalità giuridica, lo possegga nella forma consentita dalla legge civile e lo amministri ai fini voluti dalle proprie fondazioni, allo infuori di ogni ingerenza governativa, eccetto quella richiesta dall'ordine pubblico e dall'osservanza del diritto comune.

Questo è il sistema, o signori, al quale noi siamo legati da tutti i nostri precedenti parlamentari e legislativi, è il sistema che abbiamo in mille guise confermato e riconfermato e sempre col proposito espresso di volerlo applicare fino alle sue ultime conseguenze, fino alla compiuta separazione tra la Chiesa e lo Stato; e questo, permettete ch' io lo dica, è il sistema che si volle compiutamente applicare nella proposta di legge che dalla passata amministrazione fu presentato alla Camera nella tornata del 17 gennaio 1867.

Lasciando la difesa della parte finanziaria di quella proposta a chi è più competente di me in siffatte materie, io domando se i primi sei articoli, che più direttamente si riferiscono all'assunto mio, non siano una applicazione precisa e logica dei principii fin qui esposti. Non è infatti la Chiesa cattolica che, sottratta alle consuetudini feudali e al giure internazionale dei concordati, rivendica la sua piena libertà per esercitarla, non più in una sfera privilegiata di reciproche concessioni tra essa e lo Stato, ma nella sfera del diritto comune, come ogni altra associazione, sia nell'ordine politico e religioso, come nell'ordine economico, giuridico ed amministrativo?

Se non che il giudizio della pubblica opinione non ci fu propizio. Io m'inchino a questo giudizio, e m'inchinai tanto fin d'allora, che non appena ebbi sentore dell'opposizione che questo progetto incontrava negli uffizi della Camera e nel pubblico, rassegnai le mie dimissioni.

Permettete però che io vi dica che ritornando alla vita privata portai meco una convinzione che mi accompagnerà fino alla tomba. Io dichiaro che a questo riguardo morrò impenitente. Io non risponderò a talune insinuazioni che sono state fatte fuori di qui. Ho l'orgoglio di credere che qui nessuno abbia potuto fare insinuazioni malevoli; che nessuno abbia potuto attribuirci secondi fini, recondite intenzioni. Dunque con franchezza io farò qualche breve risposta, anzi qualche osservazione a quegli appunti principali, che d'altronde, secondo me, possono avere una facile risposta.

Si è detto: con questa proposta di legge voi, o signori, illudendovi grandemente sulle disposizioni della curia romana, avete creduto di conseguire la conciliazione.

Io domando prima di tutto di qual conciliazione si intenda parlare. Se si parla della conciliazione morale, che deriva logicamente dai principii fin qui espressi, rispondo di sì; abbiamo avuto questo intendimento; abbiamo avuta la convinzione, e l'abbiamo ancora, che solo dalla libertà, sinceramente e largamente applicata, possa derivare la conciliazione tra la Chiesa e lo Stato.

Ma se voi avete voluto fare allusione alla conciliazione politica, io vi rispondo francamente di no. La conciliazione politica non solo non l'ho mai creduta possibile, ma non l'ho mai desiderata; nè col nostro progetto poteva essa conseguirsi, perchè non è la libertà che si vuole dalla Curia romana, ma il privilegio; e perciò essa preferisce e preferirà sempre un concordato alla libertà soggetta al diritto comune.

Basta leggere i primi articoli della proposta di legge per convincersi che l'intendimento nostro fu di fare alla Chiesa cattolica la stessa parte fatta dal diritto comune alle altre associazioni religiose.

E ciò deve bastare per convincere ognuno che l'intendimento nostro non fu e non potè essere quello di favorire una conciliazione politica. La Curia romana non ammette la concorrenza degli altri culti col culto cattolico; e per ciò non dimanda la libertà, ma il privilegio; e per ciò col nostro progetto non si potè avere in mira la conciliazione politica, quella che ammette essenzialmente nella Santa Sede una podestà pubblica; che per ciò ammette il *diritto pubblico ecclesiastico*, anzichè il *diritto comune* da noi enunciato come base fondamentale del nostro sistema. Si legga per intero la relazione che precede il nostro progetto, e poi si dica, se lo si può, che noi volevamo la conciliazione politica con Roma.

Si è affermato ancora che con questo progetto di legge noi restringevamo la libertà alla sola società cattolica, escludendone le altre comunità religiose. Ma basta scorrere la relazione per convincersi del contrario. Le altre comunioni religiose sono già rientrate nel diritto comune e godono di tutta la libertà da esso consentita. La sola Chiesa cattolica non vi è rientrata, perchè essa pretende al privilegio. E come ora noi non riconosciamo più i concordati, nè quel giure speciale che regolò fin qui i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato; così si rende necessaria una legge che sostituisca il diritto comune al giure speciale e ai concordati, e tolga l'anormalità in cui ora si trova la Chiesa romana verso lo Stato.

In qual altro modo vorreste voi regolarne i rapporti? Forse con un nuovo concordato? Ma lo credete voi possibile? Accettereste voi le condizioni che la Curia romana non può non mettere innanzi e sostenere?

Si è detto inoltre che pel nostro progetto di legge la proprietà dell'asse ecclesiastico era riconosciuta nella Chiesa universale, la quale si estende oltre il territorio del regno, ed ha sua sede in Roma, e non nei singoli istituti ecclesiastici compresi nel territorio del regno e soggetti alla legge civile; e che in altri modi erano da noi stati violati i diritti che le nostre leggi vogliono conservati alla podestà civile.

Ma basta leggere gli articoli 4, 5 e 6, e le pagine 6, 7 ed 8 della relazione, per toccar con mano che anche in questa parte della nostra proposta sono stati rigorosamente osservati i principii ricevuti dalla giurisprudenza dei precedenti progetti, sono state rispettate le disposizioni delle nostre leggi per ciò che concerne i diritti inerenti alla proprietà dell'asse ecclesiastico, che

si esercitano, non dalla Chiesa universale, ma dai singoli enti, ai quali è dallo Stato conservata la personalità giuridica.

Io non voglio abusare della indulgenza della Camera, leggendo qui io stesso gli articoli anzidetti e la relazione; ma lo potrà fare ognuno a suo piacimento, ove lo stimi necessario.

Si è detto (e questo è l'argomento più comunemente opposto al nostro progetto) che noi volevamo creare il monopolio dei vescovi, mettere nelle loro mani il patrimonio dei singoli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, la sussistenza del clero inferiore.

Io vi prego, o signori, di rileggere gli articoli del progetto che risguardano questa parte che il progetto stesso attribuisce ai vescovi. Vi prego di rileggere senza prevenzione alcuna ciò che nella relazione è affermato e ripetuto in proposito.

Voi vedrete che non si parla dei vescovi se non come rappresentanti dei singoli enti ecclesiastici delle rispettive diocesi, tenuti a render conto della loro gestione, a ripartire, tra i singoli enti, il patrimonio liquidato, ad assegnare a ciascuno di essi la rispettiva quota, in conformità del diritto canonico e civile ad un tempo: del diritto canonico, per quanto spetta ai titoli delle singole fondazioni; del diritto civile, per la personalità giuridica che a ciascuna fondazione rimane attribuita.

Ed a questo riguardo considerate, o signori, che per l'articolo 3 del progetto sarebbe sempre concessa agli investiti delle singole fondazioni la facoltà di chiamare i vescovi in giudizio, dinanzi ai tribunali civili, onde rendessero esatto conto della loro gestione, e adempissero strettamente agli obblighi contratti per la nostra legge.

Io comprendo che possano a taluni sembrare insuf-

ficienti queste cautele; ma non comprendo come si possa ragionevolmente affermare che l'intendimento nostro era di abbandonare interamente alla discrezione dei vescovi il patrimonio dei singoli enti ecclesiastici, gl'interessi del clero inferiore.

Se il nostro progetto avesse avuto l'onore di una discussione calma, imparziale, solenne, noi avremmo, anche su questo punto dei vescovi, date quelle spiegazioni che d'altronde discendono logiche e chiare dal testo degli articoli che a ciò si riferiscono. E se alla Camera fosse piaciuto d'introdurre emendamenti che meglio chiarissero l'intendimento nostro, che meglio garantissero l'interesse delle singole fondazioni, noi non ci saremmo sicuramente opposti, ma vi avremmo di gran cuore acconsentito.

Si è opposto pure che questa larga libertà che noi volevamo accordare alla Chiesa, non potrà rendersi efficace e svolgere i suoi benefici effetti, finchè la Chiesa rimarrà, se non in diritto, certo in fatto, costituita com'essa è attualmente.

Voi vedete, si è detto, qual autorità dispotica eserciti la Santa Sede sui vescovi, e questi, alla loro volta, sul clero inferiore; vedete come l'ignoranza, il pregiudizio mantengano le masse laiche schiave del clero: come volete che la libertà operi un miracolo e torni giovevole ad una società così costituita?

Egli è certo che la Chiesa cattolica romana non è attualmente governata secondo i principii veri della sua primitiva costituzione, la quale ebbe il grande pregio di poter conciliare l'unità del corpo intero col rispetto alle libertà ed autonomie delle singole parti. I papi, seguendo l'andazzo dei tempi ed associando la causa loro a quella dei despoti d'Europa, cominciarono anch'essi ad accentrare a poco a poco le singole

libertà e guarentigie nella Santa Sede e finirono anche essi col dire: *la Chiesa siamo noi*. Ma come la libertà ha distrutto il dispotismo politico, essa distruggerà ancora il dispotismo religioso. Aiutata dal progresso dei tempi e da tutti quei mezzi della civiltà moderna, onde la luce del vero si spande per virtù propria, la libertà opererà davvero il miracolo di richiamare la Chiesa stessa alla purezza de' suoi principii, all'osservanza della sua primitiva costituzione, senza che lo Stato, contraddicendo ai principii della libertà, metta la mano nell'interno organismo della Chiesa.

L'onorevole Pisanelli, come udiste dal suo splendido discorso dell'altro giorno, rendendo pur qualche giustizia alla disposizione contenuta nell'articolo 3 del nostro progetto, col quale è data facoltà a chiunque della comunione cattolica di richiamarsi, per l'osservanza del patto sociale, ai tribunali civili, e dubitando tuttavia della pratica applicazione della disposizione stessa, accennava al desiderio che si ritrovasse qualche cosa di più pratico e d'efficace per rendere operativa la libertà che egli pure vuole accordata alla Chiesa.

Io sarei lieto se l'onorevole mio amico, da quel valente ed autorevole giureconsulto e pubblicista che egli è, traducesse in forma concreta il suo concetto e riuscisse a dimostrare come possano insieme conciliarsi il rispetto al principio della libertà della Chiesa coll'ingerenza d'un potere costituente estraneo alla Chiesa stessa e da essa separato.

Il problema è assai grave, o signori. La Commissione, di cui fu relatore l'onorevole Corsi, lo aveva risoluto creando le congregazioni diocesane e parrocchiali; ma io stesso, che ebbi l'onore di far parte di quella Commissione, non ho potuto mai disconoscere la ragionevo-

lezza delle accuse che su questo punto importantissimo erano fatte a quel progetto; non ho potuto mai far tacere in me stesso la ripugnanza che provavo nell'ammettere la formazione delle congregazioni diocesane e parrocchiali, imperocchè questa ingerenza dei poteri dello Stato nell'interno organismo della Chiesa implicava manifestamente una offesa al principio della libertà. E fui ben lieto quando per la prima volta mi si parlò da un illustre ed autorevole pubblicista, mio collega nel Ministero, di applicare il principio della libertà in modo più rispondente al suo vero significato e con un sistema più logico e più compiuto.

Imperocchè, o signori, mi corre debito di dichiarare che io mi reputo ben fortunato di avere associato l'oscuro mio nome a' progetto del Ministero Ricasoli, progetto al quale dedicai, per la parte che più strettamente mi concerneva come ministro dei culti, quegli studi accurati che mi furono acconsentiti dalla strettezza del tempo; ma non posso attribuirmi il merito della iniziativa.

Signori, io sono fermamente convinto, e credo che lo sarete voi pure con me, che la libertà, nell'ordine morale e religioso, come nell'ordine economico ed industriale, diventi tanto più efficace ed operativa quanto meno essa attende aiuto e protezione dallo Stato. Per me credo che il solo aiuto necessario alla libertà della Chiesa per operare il miracolo, come vuolsi chiamare, della trasformazione della sua interna organizzazione, sia quello che le può e le deve venire dalla civiltà dei tempi, da una sana educazione ed istruzione popolare, da una stampa savia e temperata che indirizzi le credenze al loro sublime e santissimo scopo morale e divino, sottraendole alle passioni di parte e ad ogni materiale interesse.

Di questo e non d'altro ha bisogno la libertà per riuscire efficace nel caso nostro, come in altro caso qualsiasi.

Tutto questo va bene, si risponde: i principii sono eccellenti; ma il difficile sta nella loro applicazione.

Signori! E quando avvenne mai che un grande principio non incontrasse difficoltà nella sua applicazione? Ci vuole anche la fede... Sì, la fede; imperocchè questa facoltà è in noi, e vi è per qualche cosa. Anch'essa, tanto nell'ordine di provvidenza, come nell'ordine di natura, è coordinata alle altre nostre facoltà, e porta anch'essa il suo tributo, il suo aiuto nelle imprese dell'uomo, nelle imprese sociali. E credete voi che la sola ragione, senza il concorso di una fede viva, di un nobile ardimento, avesse bastato alle grandi opere umane?

E su questo proposito mi viene opportuno di dichiarare che io vorrei che in questa circostanza si rileggessero i discorsi che vennero pronunciati in quella memorabile seduta, che ricordai nell'esordire il mio discorso, quando l'onorevole nostro collega Audinot, vivente ancora il conte Cavour, a lui rivolse interpellanze sulla questione di Roma. Anche allora fu sollevato e largamente discusso l'argomento della libertà della Chiesa.

Il nostro regno era allora nascente, non eravamo ancora stati riconosciuti da tutte le principali potenze d'Europa; la Corte romana, forte dell'aiuto di due straniere intervenzioni, rendeva più pericolose e temibili le sue cospirazioni. Eppure, guardate con quale coraggio, con qual fede si parlava della libertà della Chiesa, e si prometteva di accordarla piena ed intera, plaudente l'Europa. Ed ora che siamo padroni di noi, che non abbiamo più a temere se non dei nostri dis-

sidi e delle nostre incertezze; ora si cavano fuori dottrine già abbandonate, si mette a tortura l'ingegno, come fece ieri l'onorevole De Sanctis, per distinguere una libertà di *forma* da una libertà di *sostanza*, una libertà *vuota* da una libertà *piena*, quasichè non fosse libertà piena e di sostanza quella che procede dal principio fondamentale da noi stabilito della separazione e dell'indipendenza del singolo ente individuo, o collettivo dall'ente generale Stato (Benissimo! *a destra*); ora si arriva persino a credere, e lo diceva ieri l'onorevole Sanminiatelli, che il diritto comune non basti; che tutte le leggi che si possono fare in un paese retto ad ordini liberi non bastino a salvare lo Stato dalle mene della curia romana; che l'Italia sia perduta se non si mantengono nell'identica forma le regie prerogative del *placet* e dell'*excquatur!* (Bravo! *a destra*)

Debbo dire anche qualche cosa per taluni che io chiamerei i *timidi della libertà*. Di questi ne incontrate tutto giorno. Ma chi sono costoro? Sono queglino stessi che quando si parlava di introdurre nel nuovo Codice l'istituzione del matrimonio civile, rispondevano: Oh! bella cosa! Ma badate, i tempi non sono opportuni; i preti hanno sempre una grande influenza sulle masse; voi creerete la perturbazione generale, e via discorrendo.

Or bene, o signori, voi tutti avete assistito al modo col quale la istituzione del matrimonio civile è stata ed è tuttavia applicata in ogni parte del regno, senza che accada pur uno di quei gravi sconci temuti da questi *timidi*.

E badate che nella istituzione del matrimonio civile è veramente e radicalmente applicato il principio della separazione tra Chiesa e Stato, imperocchè il cittadino che si presenta all'ufficiale dello Stato per con-

trarre matrimonio non è tenuto a far valere i titoli della comunione religiosa alla quale egli appartiene, ma solo deve ottemperare alle prescrizioni della società civile di cui fa parte.

I *timidi della libertà* sono queglino stessi che, quando parlate di applicare la libertà amministrativa, di separare nelle provincie e nei comuni quegl'interessi che appartengono alle località, e che non sono dello Stato, di restringere perciò l'azione dei rappresentanti dello Stato, degli ufficiali del Governo ai soli interessi d'ordine generale e governativo, lasciando piena ed intiera l'amministrazione degli interessi locali ai soli interessati, sono queglino stessi, ripeto, che vi rispondono: anche questo principio è bellissimo in astratto; ma come volete applicarlo in concreto e colle condizioni diverse delle provincie del regno? Finchè si tratta, essi soggiungono, delle provincie toscane e romagnole, ove poterono negli ordini amministrativi conservarsi le tradizioni di libertà, attesa la debolezza dei Governi per la quale non valsero a compiere l'accentramento che si operò altrove, ciò sta bene. Ma le altre provincie sono troppo abituate all'ingerenza amministrativa del Governo negl'interessi locali, perchè si possa sperare nei pratici effetti della pronta applicazione del vostro sistema. Aspettate che vengano tempi più opportuni, che le condizioni di talune provincie siano migliorate.

I *timidi della libertà* sono queglino stessi che, quando parlate di tradurre in legge una delle più grandi conquiste della civiltà moderna, l'abolizione della pena di morte, vi rispondono anche qui: la idea è santissima; l'abolizione della pena di morte non è più discutibile in astratto e dal lato scientifico; ma dal lato pratico badate che nelle condizioni attuali, lascierete la so-

cietà senza difesa. Il tempo, essi concludono, non è ancor giunto, non siamo ancora preparati per questa pericolosa innovazione.

Ma, o signori, nella stessa guisa che voi non poteste approvare il nuovo Codice civile, senza applicare il principio della separazione tra Chiesa e Stato riguardo al matrimonio; nella stessa guisa che non potrete procedere all'assetto definitivo degli ordini comunali e provinciali senza applicare largamente e francamente la libertà amministrativa; nella stessa guisa che non potrete promulgare un nuovo Codice penale senza sancire l'abolizione della pena di morte; così non potrete risolvere interamente e logicamente la questione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, senza applicare qui pure il principio della più larga e franca libertà. (Bene! *a destra*)

Ora, se la Camera me lo concede, prenderei qualche minuto di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 10 minuti.

L'onorevole Borgatti ha facoltà di continuare il suo discorso.

BORGATTI. Prego la Camera a concedermi di rispondere ad un'ultima obbiezione.

V'hanno taluni, i quali hanno creduto che questa piena libertà che si vuole concedere alla Chiesa, tragga con sè la conseguenza di privare lo Stato delle sue naturali e necessarie guarentigie. E veramente io debbo dire che la discussione su questo punto ha dimostrato che tale è l'opinione di molti. Ma qui mi prendo la libertà di richiamare tutta l'attenzione della Camera, perchè in questi termini la questione è, come suol dirsi, spostata.

Infatti, non si tratta già di sapere se allo Stato deb-

bano o non debbano essere conservate intatte quelle guarentigie che sono necessarie pel mantenimento dell'ordine pubblico, per la difesa degli interessi generali, per l'osservanza delle leggi; bensì si tratta di sapere se queste prerogative debbano essere esercitate nelle forme particolari e convenzionali del diritto pubblico ecclesiastico, e del giure dei concordati, o nei modi comuni, e sotto l'impero delle leggi generali dello Stato. Basta accennare la questione in questi termini, che sono i veri, perchè la soluzione di essa discenda facile e spontanea.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati sono la negazione del diritto nazionale, la negazione di quel sistema che, inaugurato colla legge del 9 aprile 1850, e con quella del 29 maggio 1855, si venne successivamente svolgendo, ed attende ora o la sua piena applicazione, o almeno una solenne e franca riconferma.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati suppongono tra lo Stato e la Chiesa rapporti internazionali come tra Stato e Stato, e riconoscono necessariamente nella Chiesa una potestà pubblica, senza di che non potrebbero intercedere tra essa e gli Stati civili pubblici concordati, e non potrebbe stabilirsi un apposito giure internazionale, rivolto a regolare in modo eccezionale e privilegiato i rapporti tra la Chiesa romana e lo Stato. Ed invero, i rapporti colle altre comunioni religiose, nelle quali non è riconosciuta una rappresentanza civile, cadono sotto il diritto comune.

Il diritto pubblico ecclesiastico ed i concordati, confondendo nella Chiesa le due podestà, confondono in essa egualmente le attribuzioni religiose e civili, e ne riconoscono il cumulativo esercizio.

Di qui le immunità, il privilegio del fôro, la giuris-

dizione dei vescovi nelle materie matrimoniali e per gli effetti religiosi e civili ad un tempo, le attribuzioni per gli effetti religiosi e civili negli stati di nascita, di morte, di matrimonio; il giuramento, il regio *placet* ed *exequatur* e simili. Ciascuna di queste forme implica il riconoscimento della duplice potestà della Chiesa, del duplice ufficio religioso e civile. Ed infatti, potrebbesi chiedere il giuramento ai ministri del culto cattolico se non si riconoscesse in essi altro che la qualità sacerdotale e religiosa? Gli atti provenienti dalla Santa Sede si potrebbero assoggettare, come si assoggettano gli atti delle autorità estere che si vogliono eseguire nel regno, a questa specie di revisione preventiva, di clausola esecutoriale chiamata *exequatur*, se si considerassero soltanto siccome atti di una mera potestà spirituale e che non producono effetti civili?

Dunque, o signori, non solo in omaggio alla libertà della Chiesa cattolica, ma in omaggio ancora al principio dell'eguaglianza di tutti i culti, di tutte le comunioni religiose in faccia alla legge, noi col nostro progetto vi proponevamo di far cessare tutte quelle eccezionalità e modalità onde tra lo Stato e la Chiesa erasi stabilito un giure particolare, che da noi non potrebbe essere più mantenuto se non rinnegando il nostro diritto nazionale e riconoscendo nella Chiesa, oltre la potestà religiosa, anche la potestà civile.

Assoggettata la Chiesa cattolica al diritto comune, come ogni altra società religiosa, lo Stato troverà la sua naturale e legittima difesa nelle proprie leggi. Se le vigenti non bastassero, chi impedirà allo Stato di provvedere alla propria sicurezza con nuove ed opportune leggi? Non avverrà mai che uno Stato libero sia impotente a difendersi nelle vie ordinarie contro una cospirazione qualsiasi. (*Bene!*)

E, ove occorressero leggi speciali, com'io nol credo, nella stessa guisa che, senza mancare alle nostre istituzioni, una legge speciale noi facemmo pei briganti, potremmo farla egualmente pei ministri d'un culto, i quali, mancando al loro ufficio di pace e di carità, macchinassero contro lo Stato fino a farne credere (ciò che non avverrà mai) in pericolo la sua esistenza. (*Bravo! Bene!*)

Vengo ora alla missione Tonello. Anche in ciò il Ministero, di cui ebbi l'onore di far parte, si mantenne fedele ai principii che ho avuto l'onore di svolgere fin qui. Se non che, o signori, vi hanno dei fatti che, per essere rettamente giudicati, è d'uopo riportarli al tempo in cui succedettero. Così è della missione Tonello.

Due grandi avvenimenti si compivano allora in Italia. L'annessione della Venezia; lo sgombro dei Francesi da Roma.

Il Re, nel darne annunzio in questo recinto, ove con noi sedevano per la prima volta i nostri fratelli della Venezia, era salutato da clamorosi applausi. Con eguale plauso erano accolte queste parole della Corona:

« Ossequioso alla religione dei maggiori, che è pur quella della massima parte degli Italiani, io rendo omaggio in pari tempo *al principio della libertà che informa le nostre istituzioni*, e che, applicato *con sincerità* e *con larghezza*, gioverà a rimovere le cagioni delle vecchie differenze *tra la Chiesa e lo Stato.* »

Il momento era giunto in cui queste dichiarazioni, tante volte ripetute e solennemente proclamate, e che tanto avevano contribuito a guadagnarci la fiducia dei Governi imparziali d'Europa nell'ardua questione del papato religioso; il momento era giunto, ripeto, in cui queste dichiarazioni dovevano essere accompagnate dai fatti. Il papa si trovava solo, non più sorretto da

straniero intervento; ed il regno d'Italia era messo alla prova, e doveva col fatto mostrare all'Europa che la sua esistenza non era incompatibile coll'indipendenza del papato religioso, colla piena libertà della Chiesa. Fu con siffatti intendimenti e nel concorso di queste circostanze che, per desiderio espresso dal Santo Padre, noi riprendemmo le negoziazioni che, intavolate sotto il Ministero La Marmora, erano state poscia interrotte.

Essendosi il commendatore Vegezzi ricusato, per motivi di salute, pensammo d'incaricare all'uopo il commendatore Tonello, il quale assunse il delicato ufficio, e corrispose largamente alla fiducia in lui riposta. (*Movimenti a sinistra*) Nelle istruzioni date al Vegezzi dall'amministrazione La Marmora era prescritto che le trattative non dovevano in qualsiasi maniera vestire un carattere politico: noi andammo più oltre; noi volemmo che la missione Tonello non assumesse neppure nella forma il carattere di vera negoziazione, comechè circoscritta a materia puramente ecclesiastica.

Fermi pei nostri principii di non riconoscere nella Santa Sede una potestà pubblica, non potevamo dare al nostro inviato un vero e formale carattere di negoziatore che avesse per oggetto la conclusione d'un concordato o di qualche cosa di simile.

Tre erano i punti a cui rivolgevansi sostanzialmente le pratiche della missione Vegezzi quando fu interrotta: la *presentazione dei vescovi*, l'*exequatur*, il *giuramento*. Di queste materie una sola, dopo l'unificazione del regno, è stata regolata per guisa che se ne può invocare l'osservanza in una forma determinata, ed è il regio *placet* ed *exequatur*. Le altre sono abbandonate ad usi incerti e diversi che mettono capo a concordati disconosciuti ed infranti.

Noi tuttavia dichiarando alla Santa Sede, per mezzo del nostro inviato, ch'era nostro intendimento di abbandonare le forme introdotte dal diritto pubblico ecclesiastico e dai concordati, facendo alla Chiesa la stessa parte che pel nuovo diritto pubblico del regno è fatta alle altre comunioni religiose, ed accordandole tutta quella libertà ch'è compatibile col diritto comune, dichiarammo ad un tempo ch'era nostro debito di conservare intanto alla Corona e per via di fatto l'esercizio delle attuali prerogative. Così avvenne che potemmo soddisfare alla religiosa sollecitudine del Santo Padre, senza mancare ai nostri principii ed al nostro dovere. Ciò sarà, se occorre, più diffusamente dimostrato quando avranno luogo le interpellanze dell'onorevole Ferrari. Solo debbo aggiungere che, riguardo al giuramento, riservata anche su questo punto ogni definitiva deliberazione, dichiarammo che pel caso attuale non l'avremmo richiesto, e ne indicherò brevemente i motivi, colla speranza che ne saranno capacitati anche coloro che hanno fede nell'efficacia di queste forme.

Nelle provincie toscane, parmensi, modenesi, romagnole, umbre e marchigiane non era in uso il giuramento. Nelle provincie napoletane, finchè si mantenne il Concordato del 16 febbraio 1818, i vescovi erano tenuti a giurare nella seguente formula:

« Io giuro e prometto sopra i Santi Evangeli ubbidienza e fedeltà alla Real Maestà. Parimente prometto che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro o fuori del regno alcuna sospetta unione che nuoccia alla pubblica tranquillità. E se tanto nella mia diocesi che altrove saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato *lo manifesterò* a Sua Maestà. » (*Si ride*)

Nelle provincie sarde era in uso il giuramento con questa formula: « Io N. N. per grazia di Dio e della Santa Sede giuro di esser fedele alla Vostra Real Maestà ed ai vostri Reali Successori; di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, di non attentare nè macchinare per me, nè per altri cosa alcuna contro la persona ed il Governo della Maestà Vostra, di non consentire a tali e simili cose, anzi quelle *svelare* ed impedire, ed oppormi a coloro che vi volessero cospirare *senza con ciò declinare* all'ubbidienza dovuta alla Santa Chiesa cattolica, apostolica, romana. »

Concedetemi di leggere ancora la formula di giuramento stabilita dal Concordato tra la repubblica italiana e Pio VII il 16 settembre 1801:

« Io giuro e prometto sui Ss. Evangelii obbedienza e fedeltà al Governo della repubblica italiana. Similmente prometto che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun Consiglio e non prenderò parte in alcuna riunione sospetta, o dentro e fuori della repubblica, che sia pregiudicievole alla pubblica tranquillità, *e manifesterò al Governo* ciò che io sappia trattarsi nella mia diocesi o altrove in pregiudizio dello Stato. » (*Si ride*)

Voci a sinistra. Ma bravi!

BORGATTI. La formula del giuramento stabilita dal Concordato del 16 settembre 1803 tra Napoleone divenuto poscia imperatore e Re, e Pio VII, è dello stesso tenore. È presso a poco la stessa formula determinata pel Lombardo-Veneto dal Concordato austriaco del 18 agosto 1855. Solo è da notarsi, per debito di giustizia, che in questa formula del Concordato austriaco si è almeno avuto il pudore di omettere quelle parole che trasformano apertamente l'ufficio spirituale del vescovo in ufficio di polizia, il quale è tenuto a racco-

gliere dai delatori inferiori le notizie delle cospirazioni e macchinazioni contro il Governo, e ad esso svelarle. Nella formula del Concordato austriaco è soltanto ingiunto genericamente *che se vi fosse qualche pericolo per lo Stato non si ometterà cosa alcuna per prevenirlo ed allontanarlo.* (*Movimenti*) Ma comunque sia, ognuna di queste formule suppone essenzialmente l'osservanza perfetta del Concordato da cui essa emana.

Un Concordato, come ogni altra convenzione basata sulla corrispettività, non può essere accettato in parte ed in parte respinto. Ognuna di queste formule inoltre riproduce il concetto della confusione delle due potestà, e fa del vescovo un agente politico tenuto ad un tempo di obbedire alla *Santa Chiesa cattolica, apostolica, romana*, ed al Re, ed a servire agli interessi politici di ambedue. Ognuna insomma delle formule è l'espressione esatta dello spirito dei tempi, del bisogno reciproco della Chiesa e dello Stato di far causa comune a pregiudizio della nascente libertà politica e religiosa.

Or bene, o signori, anche al ministro La Marmora, che, contro l'avviso dei suoi inviati, tenne fermo sempre per la prestazione del giuramento, sembrò che non fosse nè decoroso nè giusto richiederlo in una delle indicate formule; ma allora come fare? Dai documenti relativi alla missione Vegezzi, e già presentati alla Camera, risulta che il Ministero La Marmora pretendeva di assoggettare i nuovi vescovi alla formula del giuramento civile che si presta dagli impiegati e funzionari del regno.

E sebbene mancasse una legge, un decreto qualsiasi per sostenere questo assunto, tuttavia io debbo dichiarare che esso può in certo modo essere giustificato dalla considerazione che, essendo allora tuttavia

mantenuta ai vescovi la giurisdizione civile nelle cause matrimoniali, e la ingerenza delle curie ecclesiastiche negli affari di stato civile; così potevano i vescovi considerarsi sempre come pubblici funzionari investiti di attribuzioni civili, e quindi soggetti al vincolo di giuramento come gli altri funzionari dello Stato.

Risulta infatti dai documenti suddetti che, essendosi opposto l'argomento della istituzione del matrimonio civile, il Ministero La Marmora rispose giustamente che il nuovo Codice portante questa istituzione non era ancora in vigore, e che perciò i vescovi continuavano ancora nell'esercizio di una potestà civile, e dovevano assoggettarsi alla prescrizione del giuramento civile.

Ma allo stato attuale della nostra legislazione, ora che col nuovo Codice è già stata posta in atto la istituzione del matrimonio civile e con essa applicata interamente la separazione delle due potestà, e tolta ai vescovi ogni ingerenza civile, come si potrebbe senza offendere i principii del nostro diritto pubblico e della nostra legislazione richiedere ai vescovi il giuramento civile, riconoscendo in essi quella duplice qualità che tutti combattiamo?

Ma del resto io vi dissi già che anche sul giuramento erano state fatte riserve per l'avvenire, sicchè il Parlamento è libero di prescriverlo con apposita legge. Non sarò io certo che darò il voto ad una legge siffatta; bensì lo darò ad una legge che dispensi dal giuramento anche gli ufficiali dello Stato.

È tempo ormai che le società moderne riconoscano che certe garanzie si attendono invano dalle forme quando manca la moralità individuale. È questa che bisogna promuovere, e promuovere non nelle leggi, ma nei costumi. *Quid leges sine moribus?* O il funzionario è onesto è non ha bisogno di impegnare il dover suo

con una formula di giuramento; o non è onesto e la formula allora serve a coprire la sua stessa immoralità. (Bene! *a destra*)

Chiuderò ora il mio dire ringraziando prima tutte le parti della Camera per la benevolenza che anche in questa circostanza mi si è dimostrata e che non dimenticherò mai.

Dall'intero discorso mio e dall'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare, è facile comprendere quale sia la mia conclusione riguardo al progetto di legge in discussione. Io non posso accettare talune delle fondamentali disposizioni del progetto, e segnatamente quella contenuta nell'articolo 6. Ivi è compreso un intero sistema, opposto a quello che noi abbiamo seguito fin qui, imperocchè si fa richiamo al *diritto pubblico ecclesiastico del regno*, e non al diritto comune.

Egli è perciò che prima di passare alla discussione degli articoli, io vorrei che fosse nel modo più formale ed espresso riconfermato il sistema al quale siamo legati da tanti precedenti legislativi e parlamentari; il sistema a cui noi dobbiamo gran parte dei nostri più splendidi successi; il sistema in cui il conte di Cavour, nello slancio del suo intelletto, nell'ardore della sua fede nella libertà, vedeva in un non lontano avvenire il conseguimento di uno dei più grandi risultati del progresso della umanità, la conciliazione dello spirito di libertà col sentimento religioso! (Bene! Bravo! *a destra*)

DISCORSO

DEL

DEPUTATO DOMENICO BERTI

Tornata del 10 luglio 1867.

Signori,

BERTI. L'onorevole Plutino si è fatto lecito di interpretare anticipatamente le mie intenzioni dicendo che io avrei favellato e votato contro la legge.

Se l'onorevole deputato Plutino vorrà prestare benevola attenzione alle mie parole, egli potrà di poi portare sopra di me quel giudizio che meglio crede. Sono oramai 17 anni che io in questa Camera combatto per la libertà; ho dato il mio suffragio alla legge del 1855 ed a quella del 1866, perchè non le ho giudicate contrarie nella loro sostanza alle dottrine liberali che io professo.

Non amo nelle discussioni pigliare a prestito il sofisma e la sottigliezza, ma propugnare schiettamente quello che io credo, ed esporre con franchezza i motivi di ciò che penso e tengo per vero.

L'onorevole presidente del Consiglio cercò, ma invano, nel suo discorso di restringere la cerchia di que-

dizione dei vescovi nelle màterie matrimoniali e per gli effetti religiosi e civili ad un tempo, le attribuzioni per gli effetti religiosi e civili negli stati di nascita, di morte, di matrimonio; il giuramento, il regio *placet* ed *exequatur* e simili. Ciascuna di queste forme implica il riconoscimento della duplice potestà della Chiesa, del duplice ufficio religioso e civile. Ed infatti, potrebbesi chiedere il giuramento ai ministri del culto cattolico se non si riconoscesse in essi altro che la qualità sacerdotale e religiosa? Gli atti provenienti dalla Santa Sede si potrebbero assoggettare, come si assoggettano gli atti delle autorità estere che si vogliono eseguire nel regno, a questa specie di revisione preventiva, di clausola esecutoriale chiamata *exequatur*, se si considerassero soltanto siccome atti di una mera potestà spirituale e che non producono effetti civili?

Dunque, o signori, non solo in omaggio alla libertà della Chiesa cattolica, ma in omaggio ancora al principio dell'eguaglianza di tutti i culti, di tutte le comunioni religiose in faccia alla legge, noi col nostro progetto vi proponevamo di far cessare tutte quelle eccezionalità e modalità onde tra lo Stato e la Chiesa erasi stabilito un giure particolare, che da noi non potrebbe essere più mantenuto se non rinnegando il nostro diritto nazionale e riconoscendo nella Chiesa, oltre la potestà religiosa, anche la potestà civile.

Assoggettata la Chiesa cattolica al diritto comune, come ogni altra società religiosa, lo Stato troverà la sua naturale e legittima difesa nelle proprie leggi. Se le vigenti non bastassero, chi impedirà allo Stato di provvedere alla propria sicurezza con nuove ed opportune leggi? Non avverrà mai che uno Stato libero sia impotente a difendersi nelle vie ordinarie contro una cospirazione qualsiasi. (*Bene!*)

E, ove occorressero leggi speciali, com'io nol credo, nella stessa guisa che, senza mancare alle nostre istituzioni, una legge speciale noi facemmo pei briganti, potremmo farla egualmente pei ministri d'un culto, i quali, mancando al loro ufficio di pace e di carità, macchinassero contro lo Stato fino a farne credere (ciò che non avverrà mai) in pericolo la sua esistenza. (*Bravo! Bene!*)

Vengo ora alla missione Tonello. Anche in ciò il Ministero, di cui ebbi l'onore di far parte, si mantenne fedele ai principii che ho avuto l'onore di svolgere fin qui. Se non che, o signori, vi hanno dei fatti che, per essere rettamente giudicati, è d'uopo riportarli al tempo in cui succedettero. Così è della missione Tonello.

Due grandi avvenimenti si compivano allora in Italia. L'annessione della Venezia; lo sgombro dei Francesi da Roma.

Il Re, nel darne annunzio in questo recinto, ove con noi sedevano per la prima volta i nostri fratelli della Venezia, era salutato da clamorosi applausi. Con eguale plauso erano accolte queste parole della Corona:

« Ossequioso alla religione dei maggiori, che è pur quella della massima parte degli Italiani, io rendo omaggio in pari tempo *al principio della libertà che informa le nostre istituzioni*, e che, applicato *con sincerità* e *con larghezza*, gioverà a rimovere le cagioni delle vecchie differenze *tra la Chiesa e lo Stato.* »

Il momento era giunto in cui queste dichiarazioni, tante volte ripetute e solennemente proclamate, e che tanto avevano contribuito a guadagnarci la fiducia dei Governi imparziali d'Europa nell'ardua questione del papato religioso; il momento era giunto, ripeto, in cui queste dichiarazioni dovevano essere accompagnate dai fatti. Il papa si trovava solo, non più sorretto da

organizzate opposizioni che si sono incontrate in altri paesi: e perchè? Perchè le condizioni speciali dell'Italia, i vincoli speciali delle varie classi de'suoi cittadini rendevano, secondo me, impossibile od almeno difficile questa condizione. Per conseguenza non è d'uopo crearsi immaginari fantasmi per avere il piacere di combatterli. Voglionsi evitare scrupolosamente le esagerazioni. Noi dobbiamo quindi discutere questa legge semplicemente qual è, e quale ci viene presentata.

Eliminate adunque queste due obbiezioni, la prima cioè, che questa legge abbia rapporto colla questione politica romana, e la seconda che debba attribuirsi ad essa un significato politico, io entro nell'esame della legge: e partendo dal punto stesso da cui partiva l'onorevole presidente del Consiglio, affermo fin da ora che sono disposto ad approvare tutto quello che contengono le leggi del 1855 e 1866 e di estendere le disposizioni delle prime alle altre provincie italiane.

Ma se per caso nel disegno di legge che ora si discute si contenessero disposizioni le quali non fossero conformi alle dottrine della libertà e contraddicessero alle disposizioni stesse delle leggi del 1855 e del 1866, io rifiuterei nettamente il mio assenso, affinchè non sia almeno diminuita la libertà che non vogliono alcuni accresciuta. Nulla è più nocivo, a mio avviso, che il mettere il paese nella via delle restrizioni. Una volta entrato in questa via, sarà tenuto a camminarvi insino all'ultimo termine.

Uno degli argomenti principali che si trovano esposti con dottrina dal relatore della Commissione, e che ho udito ripetersi oggi dall'onorevole presidente del Consiglio, è quello che si riferisce al modo d'intendere la proprietà degli enti ecclesiastici. Non vi spaventate, e non crediate ch'io voglia entrare nella questione del-

l'essenza di questa proprietà; toccherò solo una questione politica.

Colla legge del 1855, e specialmente con quella del 1866, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che tutta la massa dei beni immobili che hanno gli enti ecclesiastici sia convertita in una massa equivalente di beni mobili, lasciando per ora in disparte la quota di concorso a cui i beni mobili furono assoggettati. Noi abbiamo, in una parola, abolita la manomorta e trasformato il modo di possedere degli enti ecclesiastici mediante il sistema della conversione. Questo sistema della conversione fu approvato dal pontefice nella Spagna. Il Governo spagnuolo, che, insino dal 1820, mise in vendita i beni ecclesiastici, non potè, non che effettuarla, incominciarla con efficacia se non se ottenuta questa sanzione, la quale venne chiesta da un Ministero progressista con l'invio di Rios-Rosas, capo dell'*Unione liberale*, a Roma.

Il sistema della conversione è ben diverso dal sistema dell'incameramento, poichè con quello si muta solo la forma della proprietà, con questo la proprietà stessa passa nella signoria del demanio o dello Stato.

Quindi il primo sistema conservava agli enti ecclesiastici che non rimanevano soppressi i diritti tutti che essi avevano avanti che la conversione seguisse. Perciò a ragione dicevasi che la proprietà convertita si devolveva al fondo del culto, e non al demanio, e che sul fondo del culto inscrivevasi per gli enti non soppressi una rendita equivalente ai loro beni immobili.

La parola di beni dello Stato o del demanio non compare nella legge del *cinquantacinque* ed in quella del *sessantasei*. Ma nella prima vi è quella di *Cassa*

Nelle provincie sarde era in uso il giuramento con questa formula: « Io N. N. per grazia di Dio e della Santa Sede giuro di esser fedele alla Vostra Real Maestà ed ai vostri Reali Successori; di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, di non attentare nè macchinare per me, nè per altri cosa alcuna contro la persona ed il Governo della Maestà Vostra, di non consentire a tali e simili cose, anzi quelle *svelare* ed impedire, ed oppormi a coloro che vi volessero cospirare *senza con ciò declinare* all'ubbidienza dovuta alla Santa Chiesa cattolica, apostolica, romana. »

Concedetemi di leggere ancora la formula di giuramento stabilita dal Concordato tra la repubblica italiana e Pio VII il 16 settembre 1801:

« Io giuro e prometto sui Ss. Evangelii obbedienza e fedeltà al Governo della repubblica italiana. Similmente prometto che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun Consiglio e non prenderò parte in alcuna riunione sospetta, o dentro e fuori della repubblica, che sia pregiudicievole alla pubblica tranquillità, *e manifesterò al Governo* ciò che io sappia trattarsi nella mia diocesi o altrove in pregiudizio dello Stato. » (*Si ride*)

Voci a sinistra. Ma bravi!

BORGATTI. La formula del giuramento stabilita dal Concordato del 16 settembre 1803 tra Napoleone divenuto poscia imperatore e Re, e Pio VII, è dello stesso tenore. È presso a poco la stessa formula determinata pel Lombardo-Veneto dal Concordato austriaco del 18 agosto 1855. Solo è da notarsi, per debito di giustizia, che in questa formula del Concordato austriaco si è almeno avuto il pudore di omettere quelle parole che trasformano apertamente l'ufficio spirituale del vescovo in ufficio di polizia, il quale è tenuto a racco-

gliere dai delatori inferiori le notizie delle cospirazioni e macchinazioni contro il Governo, e ad esso svelarle. Nella formula del Concordato austriaco è soltanto ingiunto genericamente *che se vi fosse qualche pericolo per lo Stato non si ometterà cosa alcuna per prevenirlo ed allontanarlo*. (*Movimenti*) Ma comunque sia, ognuna di queste formule suppone essenzialmente l'osservanza perfetta del Concordato da cui essa emana.

Un Concordato, come ogni altra convenzione basata sulla corrispettività, non può essere accettato in parte ed in parte respinto. Ognuna di queste formule inoltre riproduce il concetto della confusione delle due potestà, e fa del vescovo un agente politico tenuto ad un tempo di obbedire alla *Santa Chiesa cattolica, apostolica, romana*, ed al Re, ed a servire agli interessi politici di ambedue. Ognuna insomma delle formule è l'espressione esatta dello spirito dei tempi, del bisogno reciproco della Chiesa e dello Stato di far causa comune a pregiudizio della nascente libertà politica e religiosa.

Or bene, o signori, anche al ministro La Marmora, che, contro l'avviso dei suoi inviati, tenne fermo sempre per la prestazione del giuramento, sembrò che non fosse nè decoroso nè giusto richiederlo in una delle indicate formule; ma allora come fare? Dai documenti relativi alla missione Vegezzi, e già presentati alla Camera, risulta che il Ministero La Marmora pretendeva di assoggettare i nuovi vescovi alla formula del giuramento civile che si presta dagli impiegati e funzionari del regno.

E sebbene mancasse una legge, un decreto qualsiasi per sostenere questo assunto, tuttavia io debbo dichiarare che esso può in certo modo essere giustificato dalla considerazione che, essendo allora tuttavia

mantenuta ai vescovi la giurisdizione civile nelle cause matrimoniali, e la ingerenza delle curie ecclesiastiche negli affari di stato civile; così potevano i vescovi considerarsi sempre come pubblici funzionari investiti di attribuzioni civili, e quindi soggetti al vincolo di giuramento come gli altri funzionari dello Stato.

Risulta infatti dai documenti suddetti che, essendosi opposto l'argomento della istituzione del matrimonio civile, il Ministero La Marmora rispose giustamente che il nuovo Codice portante questa istituzione non era ancora in vigore, e che perciò i vescovi continuavano ancora nell'esercizio di una potestà civile, e dovevano assoggettarsi alla prescrizione del giuramento civile.

Ma allo stato attuale della nostra legislazione, ora che col nuovo Codice è già stata posta in atto la istituzione del matrimonio civile e con essa applicata interamente la separazione delle due potestà, e tolta ai vescovi ogni ingerenza civile, come si potrebbe senza offendere i principii del nostro diritto pubblico e della nostra legislazione richiedere ai vescovi il giuramento civile, riconoscendo in essi quella duplice qualità che tutti combattiamo?

Ma del resto io vi dissi già che anche sul giuramento erano state fatte riserve per l'avvenire, sicchè il Parlamento è libero di prescriverlo con apposita legge. Non sarò io certo che darò il voto ad una legge siffatta; bensì lo darò ad una legge che dispensi dal giuramento anche gli ufficiali dello Stato.

È tempo ormai che le società moderne riconoscano che certe garanzie si attendono invano dalle forme quando manca la moralità individuale. È questa che bisogna promuovere, e promuovere non nelle leggi, ma nei costumi. *Quid leges sine moribus?* O il funzionario è onesto è non ha bisogno di impegnare il dover suo

con una formula di giuramento; o non è onesto e la formula allora serve a coprire la sua stessa immoralità. (Bene! *a destra*)

Chiuderò ora il mio dire ringraziando prima tutte le parti della Camera per la benevolenza che anche in questa circostanza mi si è dimostrata e che non dimenticherò mai.

Dall'intero discorso mio e dall'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare, è facile comprendere quale sia la mia conclusione riguardo al progetto di legge in discussione. Io non posso accettare talune delle fondamentali disposizioni del progetto, e segnatamente quella contenuta nell'articolo 6. Ivi è compreso un intero sistema, opposto a quello che noi abbiamo seguito fin qui, imperocchè si fa richiamo al *diritto pubblico ecclesiastico del regno*, e non al diritto comune.

Egli è perciò che prima di passare alla discussione degli articoli, io vorrei che fosse nel modo più formale ed espresso riconfermato il sistema al quale siamo legati da tanti precedenti legislativi e parlamentari; il sistema a cui noi dobbiamo gran parte dei nostri più splendidi successi; il sistema in cui il conte di Cavour, nello slancio del suo intelletto, nell'ardore della sua fede nella libertà, vedeva in un non lontano avvenire il conseguimento di uno dei più grandi risultati del progresso della umanità, la conciliazione dello spirito di libertà col sentimento religioso! (Bene! Bravo! *a destra*)

---

questa soppressione sia proprio voluta perchè si teme dell'istruzione che si dà in questi istituti.

Ebbene, togliete ai vescovi l'uso di questi seminari; togliete al corpo morale l'asse di cui è in possesso; ma quando lo avete tolto, lasciate al vescovo la libertà della scuola, lasciategli almeno la facoltà di provvedere, come meglio può, all'educazione dei chierici.

Perchè volete voi obbligare un vescovo ad intendersi con un metropolitano per mettere un seminario superiore, rinunziando anche all'educazione che può dare ai giovani, ai fanciulli? Se le leggi del paese consentissero la libertà d'insegnamento, il provvedimento, comechè non opportuno ed equo, non renderebbe tuttavia impossibile l'educazione del clero. Si toglierebbero, pazienza! ai vescovi i mezzi che attualmente posseggono per tenere la scuola; ma almeno non si impedirebbe che essi potessero, mercè la fiducia dei parenti e mercè i mezzi della pubblica beneficenza, adempiere alla missione e all'obbligo che la Chiesa loro impone. Ma vi pare egli che il proibire la scuola ai vescovi o levare loro i mezzi di condurla sia un avviamento ad un sistema di libertà, un'opera conforme agli intendimenti manifestati? No. (*Oh! oh! — Rumori a sinistra*)

Queste sono questioni che qualche volta, discusse qui nella Camera, pare che non abbiano tutta l'importanza che hanno poi nella realtà, ma è una delle modificazioni le più gravi che voi portate naturalmente in tutto l'organismo dell'insegnamento ecclesiastico quando da 250 o 260, voi ne riducete a 60 o 70 gli istituti.

Sento che alcuni dicono: ma il clero deve limitarsi all'insegnamento puramente ecclesiastico. Bene: chi fissa i limiti dell'insegnamento ecclesiastico? E non sapete che, per difendere la sola vita di Gesù Cristo

DISCORSO

DEL

DEPUTATO DOMENICO BERTI

Tornata del 10 luglio 1867.

Signori,

BERTI. L'onorevole Plutino si è fatto lecito di interpretare anticipatamente le mie intenzioni dicendo che io avrei favellato e votato contro la legge.

Se l'onorevole deputato Plutino vorrà prestare benevola attenzione alle mie parole, egli potrà di poi portare sopra di me quel giudizio che meglio crede. Sono oramai 17 anni che io in questa Camera combatto per la libertà; ho dato il mio suffragio alla legge del 1855 ed a quella del 1866, perchè non le ho giudicate contrarie nella loro sostanza alle dottrine liberali che io professo.

Non amo nelle discussioni pigliare a prestito il sofisma e la sottigliezza, ma propugnare schiettamente quello che io credo, ed esporre con franchezza i motivi di ciò che penso e tengo per vero.

L'onorevole presidente del Consiglio cercò, ma invano, nel suo discorso di restringere la cerchia di que-

che comunemente si suppongono. Esse sono molte ed hanno la loro radice profonda nella coscienza.

Il movimento della cattolicità va facendosi forte e va concentrandosi tutti i giorni più intorno al capo spirituale della Chiesa. Vi è una legge di attrazione morale, come una legge di attrazione fisica; Roma non fu mai come nei nostri giorni invasa e pervasa, consentitemi la parola, dalla cattolicità. Non illudetevi sull'apparenza di certi fatti. Entrate nelle viscere loro e studiatene le ragioni.

D'una parte di questo movimento siamo autori noi. Voi vi maraviglierete che io ne rechi questa ragione. (*No! no!*) Le pragmatiche vennero a poco a poco modificandosi e abbandonandosi, la Chiesa cattolica venne gradatamente svincolandosi dai legami territoriali e da quelli che la tenevano avvinta alla Corona, allo Stato; quest'emancipazione o svincolo la rendette più libera nei vari paesi, e fu quindi cagione che potesse con più forza muoversi intorno al suo centro naturale che è Roma. Nella Francia, per esempio, si è fatto l'incameramento, cioè si è slacciato il clero dai vincoli territoriali, ed allora il clero dove ha gravitato? Intorno al suo centro spirituale, ed è divenuto clero oltramontano, se prima era gallicano. È naturale che obbedisca a questa forza di attrazione. Inoltre, quanto più si cerca di opprimere, di conculcare il clero, tanto più egli volgesi con vigore intorno al suo capo e tanto più sentesi espansibile ed attirato da esso.

Cosicchè il gridare, che noi facciamo tutti i giorni: *Non c'è Cristo! Non c'è Dio!* questa specie di aggressione che qualche volta noi facciamo contro le dottrine fondamentali della cattolicità, sono tanti slanci, per così dire, che si danno alla cattolicità a portarsi verso il suo centro spirituale. (Bravo! *a destra*) Le

aggressioni eccitano nella cattolicità il sentimento della difesa e della malleveria. Per conseguenza, non bisogna già credere che nessuna delle leggi o dei decreti restrittivi possa mai impedire questo gran movimento della cattolicità che si effettua sotto i nostri occhi intorno al capo della Chiesa. Quindi non sono certamente nè l'*exequatur*, nè il *placet*, nè altre cose simili che potranno impedire questo movimento. Ma sapete quello che può temperarlo? Ed è bene che sia temperato, perchè nessuna grande istituzione deve trasmodare, è temperato quando voi non contendete al cattolico il campo di esercizio alla sua attività; quando egli trova nelle istituzioni politiche protezione; quando voi non l'offendete tutti i giorni colle vostre parole; quando il clero può attendere liberamente agli obblighi del suo ministero; quando egli può vivere e fare quello che fanno tutti gli altri cittadini; quando noi non vogliamo tanto rinnovare lui, come rinnovare noi, perchè l'obbligo della rinnovazione deve essere generale per tutti. Operando in questo modo verso i cattolici e verso il clero, voi vedrete allora che tutte le forze si contempereranno, e che nascerà da questo contemperamento l'armonia di esse. Ma per conseguire cotesto intento è d'uopo non discostarci, non allontanarci in un paese libero da quei grandi principii che noi ora sosteniamo, e che desideriamo possano presto trionfare.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva che egli anche è per la libertà, ma che la libertà non si può applicare. Dolorosa formula! Ed io credo che egli, nel pronunciarla, non abbia avuto l'intenzione di offendere il principio della libertà, perchè so che egli è amante e sincero di essa; e non lo dico qui per adulazione, ma per convinzione attinta nel sentimento d

lunga amicizia, dal quale fui a lui legato. Io dico che egli, sostenendo che la libertà non si può ancora applicare, mette fuori una di quelle formule indeterminate che non definiscono nulla, non dicono nulla di ben preciso, e lasciano pendenti le questioni.

Sventuratamente l'Italia ha tutte le sue questioni insolute: la questione della capitale insoluta, quella del clero insoluta, la questione di vari progetti finanziari insoluta; uno dei nostri mali, una delle nostre maggiori debolezze, si è quella di lasciar sempre insolute le questioni, che spesso mettiamo avanti con ardore febbrile e con ricca inventiva.

Se il signor presidente lo permette, prenderei un breve riposo.

(*L'oratore si riposa dieci minuti.*)

Io diceva che deve essere scopo nostro, nostro comune desiderio che il Ministero cercasse modo di determinare questa libertà che ora appare a molti indeterminata; o almeno vorrei che da questo progetto si eliminassero tutte quelle disposizioni che, invece di avviarci a determinare praticamente il sistema della libertà, ce ne allontanano, perocchè accade pur troppo a misura che diminuisce l'amore di una cosa, cresce in ragione inversa l'odio; e le parti politiche, quando cominciano a raffreddarsi nei loro amori di libertà, mutano d'avviso, e si abbandonano e carezzano ciò che vi ha di più opposto. Quindi è che io mi oppongo grandemente a tutt le restrizioni, perchè queste poco a poco ci conducono a nuove restrizioni e mettono il nostro diritto pubblico in una mala via, in una via al termine della quale non vi è che l'esagerazione, il disordine e la violenza.

Il dare, come dicono alcuni, la libertà ai propri amici e negarla agli avversari è la cosa la più facile

del mondo; non c'è Governo dispotico il quale non abbia concesso la più ampia libertà ai suoi amici, anzi questa libertà data ai soli amici costituisce l'essenza stessa del Governo dispotico.

Ma un Governo costituzionale, o signori, che ha la sua base appunto nella libertà, non deve mai esitare pur un istante a dare la libertà a tutti, qualora gli si presenti opportunità di darla ad amici ed avversari.

Studiate la storia del Parlamento inglese, che è pur quella che meglio di tutti ci possa servire di modello, e voi vedrete che non è che la storia di una successiva attuazione di tutte le libertà finchè naturalmente viene la massima di tutte che è il Governo *di sè stesso.*

Io credo che in Italia ciò che sia più pratico e meno utopico e fantastico è ancora il sistema della libertà.

I popoli italiani hanno appunto bisogno di libertà, perchè hanno bisogno di fare molte sperienze per potersene servire; perchè hanno bisogno di persuadersi che pur possono qualche cosa; ed hanno bisogno di libertà per imparare a ragionare e comprendere meglio la loro vita, le loro istituzioni e l'obbligo dell'operare.

L'inerzia è uno dei nostri grandissimi mali. Pochissimi si occupano di trar partito dalla libertà pratica per accrescere la produzione, per migliorare il paese, per farlo progredire.

Quindi io credo che non bisogna perdere un momento di tempo e cogliere tutte le occasioni perchè la libertà si possa e si debba continuamente applicare.

Dunque, come vedete, io sono pronto a votare la legge a patto che vengano eliminate le restrizioni che possono far pigliare una cattiva piega al nostro diritto pubblico e che possono fare indietreggiare.

Vengo ora alla questione finanziaria. Il sistema finanziario della Commissione insino ad ora non mi pare

accettato o difeso da alcuno degli oratori. Il Ministero stesso propone modificazioni sostanziali: quindi credo quasi inutile una discussione *a priori* sopra un sistema che non ben sappiamo quale sia: meglio è quindi riserbarla agli articoli che verranno nuovamente concordati tra il Ministero e la Commissione.

Una delle cose dette dall'onorevole presidente del Consiglio, nella quale consento pienamente, è la necessità che la vendita degli immobili convertiti sia accompagnata da provvedimenti finanziari che accrescano il nostro credito e migliorino il nostro bilancio. Chè diversamente noi correremmo rischio di sciupare questa risorsa del tesoro, senza provvedere in alcun modo alle gravi ed urgenti necessità economiche della nostra finanza.

Credo che sia obbligo di tutti noi, rappresentanti della nazione, di stare al nostro posto insino a che le nuove gravezze siano votate. Sono fermamente convinto che questa è l'opinione generale del paese.

Esso ha coscienza piena e compiuta de' pericoli che ci sovrastano e capisce benissimo che il disastro finanziario sarebbe la maggiore delle imposte, sarebbe una imposta dalla quale più non risorgerebbe o risorgerebbe molto stentatamente e molto difficilmente.

Una imposta di 80, di 100 milioni è certamente un carico grave che verrebbe al povero paese, ma ben maggiore sarebbe quello che ci venisse imposto da un disastro finanziario.

Nessuno ne può misurare tutta l'estensione, nessuno può enumerarne tutti i mali, nessuno può prevederne tutte le conseguenze. Un disastro finanziario è il caos, l'abisso, il disonore.

Quindi io credo che sia obbligo solenne, obbligo per tutti di restare qui finchè il Governo non abbia quanti

mezzi gli occorrano per rendere efficace la vendita che egli si propone di fare dei beni convertiti, e per riparare alle tristi condizioni delle finanze. L'Italia è un paese di grandissimo onore, l'Italia è seria e preoccupata della sua unità nazionale. Il principio dell'unità è quello che lega più forte tutti gl'Italiani; se ci sarà una minaccia qualunque, voi vedrete il paese scuotersi, assoggettarsi a tutti i pesi più gravi; non abbiate paura: quando un pericolo si discuta qui, quando si espongano qui i mezzi per iscansarlo, quando vi è modo di distruggere tutti i pregiudizi, quando i popoli liberi hanno uomini che sanno degnamente rappresentarli, essi non si perdono, e sarebbe la più truce cosa che noi lasciassimo che un disastro finanziario qualunque venisse addosso al nostro povero paese mentre stiamo discutendo.

Nell'argomento di finanza, noi dovremmo fare sacrificio di ogni nostra opinione secondaria; ed io sono disposto per parte mia a votare i provvedimenti che siano anche i più lontani da quelli che possano convenire al mio modo particolare di vedere, e di spingermi fin dove si può senza offendere la coscienza, che è l'ultimo rifugio a cui un uomo possa ricorrere; io sono disposto a fare abnegazione di tutte le mie idee, purchè si elimini questo male. Voi vedrete che il paese potrà colla sua operosità rimediare a molte e gravissime cose, e nel dire questo credo d'interpretare l'opinione di molti miei amici politici. Seggono qui alla destra uomini ai quali io porto molto rispetto per la loro dottrina e la loro esperienza; essi sono vecchi amici della libertà e fautori di tutto ciò che può accrescere potenza e lustro al nostro paese, e rendere più grande l'Italia, della quale siamo figli e cittadini.

Io non mi periterò di parlare a nome di nessuno di

questi uomini; ma, poichè ho udito dai banchi della Sinistra sorgere una voce, la quale quási credeva che questa parte fosse una parte oramai *cristallizzata*, dimenticando forse che questa parte ha sempre combattuto per tutto ciò ch'era progresso, per tutto ciò che poteva migliorare le sorti del paese, credo poter dire che la parte liberale, la quale cammina di conserva col paese, non l'abbandonerà mai in nessun caso. Questa parte è disposta ad accettare tutti i mezzi coi quali possiamo tenere i nostri impegni e mantenere il nostro onore; questa parte è disposta a propugnare tutte le libertà che lo Statuto ha consacrate; questa parte non domanda altro se non se d' essere combattuta colla franchezza, colla stima e colla riverenza con cui combatte i suoi avversari. È tempo omai che una parola sincera e schietta venga a regolare, per così dire, le nostre discussioni.

È d'uopo finalmente che quando avete nel cuore un sentimento, un'idea, non siate obbligati di lasciarla alla porta prima d'entrare in quest'Assemblea. Voglio poter difendere tutto ciò che accresce la vita religiosa nel mio paese senza che le mie intenzioni di libertà, senza che i miei atti possano essere menomamente censurati. Se avete delle ragioni migliori, arrecatele; se credete che questa vita religiosa possa tornare a pregiudizio della libertà e dello Stato, combattetela; discuteremo, vi contenderemo palmo a palmo il terreno, semprechè si tratti di restrizioni al diritto comune ed alla libertà. Vogliamo che il paese viva ed operi con tutta l'operosità possibile. Questo è il campo ed il programma non di una Destra *cristallizzata*, ma di una vera parte liberale e progressista. (*Segni di approvazione a destra*)

RETTIFICAZIONI

DEL

DEPUTATO EMILIO VISCONTI-VENOSTA

Tornata del 12 luglio 1867.

Il deputato Mancini aveva asserito nel giorno precedente che il Ministero Lamarmora nella discussione sulla Convenzione del settembre avesse ripetutamente dichiarato che non si sarebbero mai intraprese trattative per liquidare il debito pontificio, secondo l'articolo 4 della Convenzione, se prima la Corte romana non avesse riconosciuto il Regno d'Italia. L'onorevole Lanza, che faceva parte del Ministero Lamarmora, sfidava in questa tornata il deputato Mancini a volere indicare dove, come, quando, chiunque del Ministero Lamarmora avesse fatto una simile dichiarazione: il deputato Mancini, dopo molti avvolgimenti di frasi, dopo molte ambagi, era costretto a riconoscere la verità delle affermazioni dell'onorevole Lanza. Il deputato Mancini accusava in pari tempo il Ministero Ricasoli di aver trattato pel debito pontificio colla Francia, e non col pontefice, e di essersi lasciato imporre, durante le trattative, un deposito di 20 milioni a Parigi. A questa accusa risponde l'onorevole Visconti-Venosta.

Signori,

Non voglio gittare incidenti in questa discussione, e rimarrò rigorosamente nei limiti del fatto personale quale risulta dalle parole pronunciate ieri dall'onorevole Mancini intorno alla Convenzione pel riparto del debito pontificio e ad un preteso deposito, che egli assicura essere dall'amministrazione passata stato fatto presso il Governo francese. Sarò brevissimo.

Quanto alla Convenzione pel debito pontificio, domando alla Camera se è suo intendimento di riaprire una discussione che già ebbe luogo ed il cui oggetto ebbe consenzienti i voti della maggioranza di questa Assemblea.

Quando avesse luogo questa discussione, non potrei fare altro che ripetere gli argomenti di cui già mi sono valso in quell'occasione.

Allora cercai di provare che nè lo spirito, nè la lettera della Convenzione del 15 settembre ci permetteva di porre come una condizione all'adempimento dell'obbligo contenuto nell'articolo 4 una trattativa diretta, esclusiva, ufficiale colla Santa Sede. Ho forse bisogno di ricordare su quali basi caddero gli accordi della Convenzione del settembre?

Il Governo francese si dichiarò pronto a ritirare le sue truppe da Roma, ad applicare a Roma il principio del non intervento, dietro una duplice guarentigia espressa nella Convenzione stessa. Questa guarentigia si riferiva alla sicurezza esterna delle frontiere ed al riparto del debito pontificio. La condizione d'un Governo, il quale dopo avere perduto le sue più ricche e floride provincie, dopo avere perduto i quattro quinti della sua popolazione, deve sottostare a tutto intiero il peso del suo debito pubblico, era tale da rendere impossibile quel Governo. (*Bisbiglio prolungato a sinistra*)

MANCINI P. S. Tanto meglio! È quello che si vuole.

VISCONTI-VENOSTA. Quando il Governo francese... (*Rumori a sinistra*) Mi lascino parlare.

PRESIDENTE. Facciano silenzio, signori.

Voci. Parli! parli!

VISCONTI-VENOSTA. Il Governo francese, prima di assumere l'obbligo di ritirare le sue truppe da Roma,

credeva suo debito di ottenere dall'Italia un impegno, pel quale sotto il rapporto finanziario cessasse una situazione talmente anormale che avrebbe reso *a priori* impossibile la grande esperienza che si doveva istituire.

Questo era il significato delle mie parole, e non credo che alcuno abbia potuto su questo significato ingannarsi.

Dunque, qui non si tratta di sapere se la Corte romana ci sia nemica od amica, ma si tratta di conoscere se l'obbligo esisteva, si tratta al più di sapere se era nell'interesse della politica italiana di accettare quest'obbligo, quando aveva per corrispettivo il grande risultamento del ritiro delle truppe francesi da Roma, dell'inviolabilità di tutto il territorio della penisola.

Vengo, o signori, alla questione del deposito.

E qui pure non posso che ripetere quanto ho detto rispondendo, nell'occasione a cui poco innanzi accennava, all'onorevole Crispi.

Nella convenzione pel riparto del debito pontificio, il Governo italiano assunse l'obbligo di pagare in danaro una parte degli arretrati. Vi era nella convenzione medesima espresso il termine per fare questi pagamenti. Cotesto termine era prossimo, perchè allora noi non potevamo prevedere lo scioglimento della Camera, e quindi il ritardo alla sanzione legislativa, ritardo pel quale abbiamo dovuto chiedere ed abbiamo ottenuto dall' altra potenza contraente una proroga del detto termine.

Ora, il Governo italiano aveva a sua disposizione a Parigi una somma; il ministro delle finanze non ha creduto di farla venire a Firenze per rimandarla a Parigi: l'ha deposta presso uno stabilimento di credito ad impiego fruttifero. Ma questo deposito non era più

vincolato nè dal Governo francese, nè dal Governo pontificio, era un deposito libero, volontario; era un deposito a disposizione del Governo italiano.

Quand'io feci questa dichiarazione, l'onorevole ministro delle finanze dell'amministrazione che ci è succeduta, ritenne debito di lealtà di sorgere a dichiarare che questo deposito esisteva a Parigi presso quello stabilimento di credito, ma che esso era un deposito libero, un deposito che si trovava anche in quel momento a piena disposizione del Governo italiano.

Ora mi meraviglio altamente che l'onorevole deputato Mancini abbia creduto opportuno pei bisogni della sua causa di non valersi di questo fatto, il quale pure era comprovato dalle dichiarazioni dell'amministrazione che ci aveva succeduto; di parlare di un pagamento fatto alla Francia, di segreti soccorsi passati a Roma.

È bensì vero, o signori, che il Governo francese prima di firmare la convenzione pel riparto del debito pontificio sosteneva che, siccome questa convenzione non era che l'esecuzione di un trattato già esistente fra i due paesi, al quale esso stava per dare intero effetto ed anzi l'esecuzione era già cominciata, così dovesse pure il Governo italiano da parte sua dare un principio di esecuzione alla convenzione pel debito pontificio e fare un versamento all'atto della firma della convenzione medesima.

Ma noi abbiamo risposto che non potevamo preoccuparci della condizione, in cui si trovasse il Governo pontificio, e non facemmo altro che osservare al Governo francese quali erano le nostre istituzioni, quali le prescrizioni dello Statuto, quali i doveri dei ministri costituzionali, doveri sui quali non intendevamo di transigere. Questo facemmo come uomini, i quali

hanno il sentimento della propria responsabilità, che non abbisognano di alcun appello oratorio a quella dignità che sentono profondamente (*Movimento*) nel loro petto per sè e pel loro paese, quando hanno l'onore di rappresentarlo; come uomini, o signori, i quali sono disposti ad accettare i lumi, i consigli che siano per sorgere da un'ampia e libera discussione in questo recinto, ma che hanno anche la pretesa che di una sola cosa non abbisognano, ed è di una lezione di dignità. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

. . . .

Dirò pochissime parole. Io non seguirò il discorso che ha pronunciato l'onorevole Mancini relativamente ad un progetto di legge, ad un trattato che fu già discusso, che fu già votato in questa Camera.

Bisogna, o signori, che io mi sia male espresso, o che l'onorevole Mancini mi abbia male inteso; il fatto sta che egli ha impiegata molta eloquenza a proposito d'un equivoco.

Io non ho mai asserito che il Governo francese, prima di dare esecuzione alla Convenzione del settembre, prima di ritirare le sue truppe da Roma, ci abbia detto: ma io pongo una nuova condizione, io voglio che il Governo italiano prenda a carico suo una parte del debito pontificio, altrimenti io non eseguirò la Convenzione. Io non soggiunsi mai che il Governo francese ci abbia tenuto un simile linguaggio, e che noi abbiamo dovuto piegare il capo.

La mia argomentazione era ben diversa. Io ho detto: la Convenzione per il riparto del debito pontificio non è che l'esecuzione pura e semplice d'un articolo della Convenzione del settembre.

Bisogna dunque indagare nella lettera e nello spirito di questa Convenzione se noi avevamo diritto sì o

no di porre per condizione all'adempimento dell'obbligo stesso il riconoscimento del Governo pontificio.

Ebbene, io ho sostenuto che noi non potevamo sollevare questa pretesa, chè questo non era nella lettera, non era nello spirito della Convenzione del settembre.

Diffatti, o signori, tutti ricordano i lunghi negoziati che hanno preceduta la Convenzione del settembre. Fu dimostrato allora che era impossibile ottenere l'assenso della Corte romana a qualunque combinazione che avesse avuto per effetto il ritiro delle truppe francesi da Roma. Il Governo francese era disposto a ritirare le sue truppe anche senza il consenso della Corte romana, ma pure credeva egualmente suo debito di chiedere e di ottenere, indipendentemente dalla partecipazione di Roma, certe guarentigie per quegli interessi che aveva protetti colla presenza delle sue truppe e colla costante condotta della sua politica.

Queste guarentigie non sono un mistero, non sono altro che quelle espresse nella Convenzione medesima.

Ecco quello che io dissi. Forse l'onorevole deputato Mancini avrebbe potuto con qualche sua dotta argomentazione indurre il Governo francese ad abbandonare senza alcuna guarentigia gli interessi che aveva sino allora protetti, che erano stati fino allora l'oggetto della sua sollecitudine. Quelli che conoscono la tradizione della politica francese e le esigenze dell'opinione pubblica in Francia a tale riguardo potranno dare un'adeguata risposta a questo quesito.

Per me lo ripeto ancora, credo che l'adempimento dell'obbligo contenuto nell'articolo 4 della Convenzione del 15 settembre non poteva avere da parte nostra altra condizione che la giustizia degli accordi, che la guarentigia della operazione finanziaria che si andava a compiere, ma che l'articolo non era stato in-

serito perchè, esigendo noi un riconoscimento che sino da quando fu conclusa la Convenzione si sapeva bene essere improbabile, potessimo avere un pretesto, fornirci il destro per rendere derisoria questa clausola. Il Governo francese non avrebbe ammessa questa interpretazione e dirò di più che non sarebbe stato conforme alla dignità del Governo il metterla in campo.

Io, o signori, ho avuto l'onore di appartenere a due amministrazioni: una di esse ha concluso quella Convenzione per cui il principio del non intervento fu applicato a Roma, quella Convenzione che fu considerata come un trionfo della politica nazionale. L'altra amministrazione alla quale appartenni aveva un altro dovere, quello, cioè, di vegliare a che questa Convenzione fosse eseguita compiutamente in mezzo ad una situazione politica assai difficile, in mezzo ad una emozione dell'opinione pubblica e dei Governi europei che non era scevra da pericoli, che non era scevra da possibili complicazioni per noi.

L'onorevole deputato Mancini accetta i benefizi della politica italiana senza tener conto della situazione generale delle condizioni, attraverso le quali questa politica ha dovuto svolgersi per poi definitivamente trionfare. È questa una soddisfazione facile e che io gli lascio.

In quanto ai miei colleghi ed a me, noi avevamo una più alta, una più difficile responsabilità. E quando pensiamo che i pericoli che potevano sorgere furono evitati, quando pensiamo che forse la nostra condotta ha potuto contribuire a che il paese attraversasse una crisi ed una situazione difficile cogliendo i benefizi del fatto che andava a compiersi, prevenendo le complicazioni che potevano pesare sul presente e sull'avvenire della politica italiana, quand' anche questa con-

dotta ci abbia costato un sacrifizio di popolarità, sentiamo nell'animo nostro una soddisfazione più austera, alla quale io non ho alcun desiderio di chiamare partecipe l'onorevole Mancini. (*Bravo! Benissimo!* — *Segni d'approvazione a destra*)

INTERPELLANZA

DEL

DEPUTATO GIUSEPPE FERRARI

SULLA MISSIONE TONELLO A ROMA

Tornata del 16 luglio 1867.

Signori,

Il giorno in cui intesi in questa Camera che l'onorevole Ricasoli credeva, come diceva egli, di avere idee più liberali e più larghe di quelle della democrazia italiana rappresentata su questi banchi, e ce lo disse, come esprimevasi egli, in faccia, io pensai di raccogliere il guanto, ed il giorno successivo chiesi se i vescovi ultimamente nominati erano stati presentati, se avevano ricevuto l'*exequatur*, se avevano prestato giuramento; in altri termini, io domandai se la prerogativa regia, se una delle più essenziali doti della sovranità nazionale dinanzi al pontefice era stata lesa dal cessato Ministero, il meno liberale di tutti i cessati Governi.

Io ebbi la fortuna, di parlare l'ultimo nella discussione generale, e la chiamo una vera fortuna, perchè io esitava, o signori, io non sapeva in qual

modo gli oratori avrebbero accolto la mia iniziativa; io non sapeva neppure se le parole di *presentazione*, di *exequatur*, di *giuramento*, sarebbero state bene intese. Ma quattordici oratori distintissimi presero la parola e trattarono lungamente, ampiamente questa questione, autorizzando così la mia interpellanza che trovasi quindi ampiamente chiarita. Ora mi resta la seria missione di dare il riassunto e di avviarmi alla conclusione; e ciò senza digredire, senza parlare di teoria, stando ai fatti, stando alla legge.

Vediamo i fatti. Il 22 febbraio in concistoro pubblico il sommo pontefice nominò 17 vescovi del regno. Il 27 di marzo, in concistoro segreto, ne nominò 20. In tutto 37: 10 negli antichi Stati pontificii, 20 sparsi nelle altre provincie, massimamente nelle antiche, 7 trasferiti da una sede all'altra. A queste 37 nomine, che io potrei indicarvi più dettagliatamente, ma che voi avete viste in tutti i giornali, e nei paesi stessi che voi rappresentate, potrei aggiungere quella del vescovo di Patti nominato dall'ex-re delle Due Sicilie nel 1859.

Egli si presentò sotto il Governo provvisorio della Sicilia al ministro Ugdulena per essere insediato, e naturalmente il ministro gli rispose: giurate fedeltà a Vittorio Emanuele; ed essendo mancato il giuramento il prelato si esiliò. Ma in questo momento egli è ritornato, o ritorna in Sicilia; egli è ora reduce, e si può dire anche che sia ora nominato. Dunque 38 vescovi in tutte le provincie del regno, secondo il riparto di popolazione su cui sono nominati, darebbero approssimativamente i pastori di circa un settimo della popolazione italiana e si troverebbero sussidiati da circa un settimo delle rendite ecclesiastiche, ed eserciterebbero circa il settimo della giurisdizione ecclesiastica del regno. Son dessi altrettanti prefetti a vita.

Questo è il fatto: trattasi ora di conoscerne l'importanza. Trentotto vescovi sciolti dalla presentazione, sciolti dall'*exequatur*, sciolti dal giuramento, sono 38 nomine, come la teocrazia pontificia non ne vagheggiò mai; e risalendo fino ai tempi delle guerre delle investiture, e fino ai tempi di Gregorio VII, quando l'imperatore gli cadeva ai ginocchi nel castello di Canosa, l'unica ambizione dei pontefici fu di nominare i vescovi, senza l'intervento dell'autorità civile, di sciogliérli da ogni vincolo; ed in ciò consisteva la teocrazia pontificia.

La presentazione tolta, l'*exequatur* abolito, il giuramento soppresso, la teocrazia è costituita, ed altro non chiede. Se volete persuadervene senza entrare in discussioni qui al certo inutili, poichè siamo moltissimi dottori in ambe le leggi, esaminiamo quale è l'azione loro. Che cosa è la presentazione, e perchè fu dessa rivendicata da tutti gli imperatori? La presentazione è vero diritto di elezione esercitato dal sovrano, perchè il pontefice capo supremo di una religione che abbraccia più Stati, o, come dicesi adesso, che abbraccia 200,000,000 di fedeli, può assalire lo Stato colle alleanze, colle leghe, colle sedizioni, colle insurrezioni, con ogni sorpresa di guerra o di rivoluzione. Quindi se non vi riservate il diritto di nomina, il pontefice si fa capo dei vostri popoli, col mezzo dei cardinali, dei vescovi, dei prelati, i suoi eletti si trasformano in tribuni sussidiati da una potenza estera e non avvi mezzo che possa raffrenare l'anarchia. La storia di Gregorio VII, di Bonifacio VIII, di moltissimi pontefici che sovvertivano i più potenti regni dell'Europa conferma ad ogni tratto la necessità, in cui trovasi ogni Stato di assicurare la propria indipendenza scegliendo egli stesso tra i propri cittadini i capi della sua chiesa.

Che il pontefice verifichi se gli eletti sono veramente sacerdoti, se veramente possedono tutti i requisiti dalle leggi canoniche richiesti, nulla di più giusto, ma che siano rifiutati arbitrariamente nulla di più iniquo, e allora l'indipendenza svanisce, l'Italia non appartiene più agli Italiani, nè la Francia ai Francesi.

In secondo luogo l'*exequatur* è il secondo argine contro la teocrazia, perchè se me lo togliete, il pontefice insedia direttamente i suoi vescovi, e quindi egli amministra direttamente i vescovadi, i benefizi, le cappellanie, impone le annate, esige decime, imposte, tasse, la teocrazia è organizzata amministrativamente ed economicamente, e poco poi importa che i suoi beni siano feudi o lettere di cambio.

Veniamo al giuramento. Quale è, o signori, la missione della Chiesa? Essa giudica tutte le vostre azioni, i vostri costumi, le vostre idee, le vostre tendenze, le vostre teorie, la vostra filosofia, giudica tutto.

Ora, con questo giudizio universale permanente, spinto all'infinito, con questo diritto di critica che lo spazio ed il tempo non limitano e che vi condanna o vi assolve per l'eternità, se gli uomini del pontefice non sono obbligati, almeno, a rispettare le nostre leggi, il nostro Codice, il nostro Governo; essi trovansi investiti del diritto di esserci nemici. Siano essi liberi nelle chiese, ma urge che giurino obbedienza sulle piazze.

Così, o signori, lo Stato moderno si toglie alla teocrazia e le presentazioni, l'*exequatur*, il giuramento sono la triplice garanzia che gli permettono di vivere con sicurezza. La forma di tali garanzie varia da un secolo all'altro, da un luogo all'altro. Un giorno si parlava dell'anello e del pastorale, più tardi dei diritti usurpati colle diverse bolle; in fondo lo Stato europeo vive eleg-

gendo i suoi vescovi, insediandoli e sforzandoli ad obbedíre col giuramento.

Sapete perchè vi furono in Italia gl'imperatori, e per qual ragione il dominio imperiale durò sino al 96, e momentaneamente interrotto dal lucido intervallo delle repubbliche, si ripristini con Napoleone I e poi colle bastarde ristaurazioni dell'Austria?

Forse perchè siam deboli? No. Perchè ci manca l'ingegno? No. Ci manca forse il coraggio? Ma quanto coraggio prodigato in queste guerre guelfe, ghibelline e municipali, dipinte sulle mura di quest'aula.

Noi abbiamo accettati gl'imperatori, perchè il pontefice risiede a Roma; ivi sta il capo di 200 milioni di uomini che egli può invocare ad ogni tratto contro gli Stati italiani, e per conseguenza questi Stati italiani si trovavano nella necessità di ricorrere ad un protettore contro la teocrazia romana. Benchè estero, accettavasi l'imperatore, e da Dante, e dal Petrarca, e da ogni giureconsulto, e perchè l'imperatore rappresentava il pastorale, cioè una potenza contraria alla teocrazia, la potenza protettrice della filosofia e della scienza. E se noi, o signori, non trasportiamo sulla Corona del nostro Re tutte le prerogative dell'imperatore, e se non lo rassicuriamo contro Roma, non potremo resistere ai pontefici, e ci vorrà un imperatore estero per liberarci! (Bene! *a sinistra*)

Scusate queste spiegazioni. Vi dissi cose a voi troppo note. Io volli riassumere gli onorevoli preopinanti.

Ora, vediamo, o signori, che scuse possono militare per la violazione di questa triplice garanzia. Che siano state violate nella forma voluta dalle leggi vigenti non è permesso di dubitarne. Leggete le varie disposizioni del Codice penale, le leggi sugli ecclesiastici,

l'articolo 18 dello Statuto: come mai ammettere che 38 vescovi nominati senza presentazione richiesta da tutti i nostri concordati sianc legali al cospetto della nazione!

Il concordato piemontese, quello di Napoli, gli accordi diversi stabiliti negli altri Stati non esigevano forse che lo Stato che riassume tutte le nostre tradizioni non fosse chiuso ad ecclesiastici arbitrariamente scelti dal pontefice nostro aperto nemico?

Io sperava di aver torto, poichè amo la dignità del mio paese; ci siamo consacrati a questa grand'opera di rinnovare l'Italia, e il vederla cadere sì basso mi pesava sul cuore; io sperava che un ministro o un exministro mi dicesse: voi v'ingannate, la presentazione fu coonestata, l'*exequatur* fu modificato, il giuramento è stato corretto, riveduto, e vi sono stati espedienti tali che ci permisero di salvare la nostra dignità. Sfortunatamente questa mia lusinga svanì quando intesi, non posso dire con quanto stupore e con quanto dolore, l'onorevole Borgatti anticipare la sua difesa.

L'onorevole Borgatti, un magistrato, un ex-ministro guardasigilli non solo ci confessò violate le leggi della sovranità, ma ne parlò con tale disdegno che io lo credetti per un istante fosse un sansimoniano di Francia, un falansteriano della scuola di Fourier (*Si ride*), un adoratore della Dea Ragione, che avesse perduto persino l'idea dell'*exequatur*. Mi pareva d'intendere un volontario di quindici anni, nel momento in cui la baldanza, l'ardire ed anche l'imprevidenza è un pregio, è una prova di coraggio, una promessa per l'avvenire.

Si confuse la nozione conquistata dalla civiltà moderna del concordato, colla sua forma materiale, antiquata, borbonica, austriaca, subalpina, forma tutta ac-

cidentale, transitoria ed i cui difetti non viziano punto le garanzie che proteggono.

Metterete voi in libertà i delinquenti, perchè i codici dell'ex-regno di Napoli o del lombardo-veneto contenevano tristissime disposizioni sui pretesi delitti di lesa maestà? Abolirete i codici, perchè ve ne sono di cattivi? Abolirete i trattati, perchè vi sono stati dei trattati di Vienna? Vorrete forse abolire un diritto di tenere guarnigione all'estero, perchè gli Austriaci presidiavano Comacchio e Ferrara? Ma io vorrei che il Governo italiano avesse diritto di presidio a Trieste ed a Lissa.

L'onorevole Borgatti parlava d'un concordato, come d'una tirannia; ma sapete, o signori, che cosa è un concordato? Poichè citiamo la Francia ad ogni tratto, leggete il suo concordato che oltrepassa quasi i nostri voti più arditi. Col concordato francese applicato all'Italia avreste un vescovo solo per provincia, il suo stipendio ridotto a 10 mila o 15 mila lire, nessun nostro vescovo potrebbe carteggiare con Roma, nessuno potrebbe leggere al popolo le bolle di Pio IX, col concordato francese avreste il clero salariato e senza asserire che questa sia l'ultima meta della perfezione civile speriamo noi di riuscire eguali alla Francia da questa discussione sull'asse ecclesiastico? Ci propone forse l'onorevole Borgatti idee superiori a quelle che lo dettarono?

Dalle formole di giuramento lette dall'onorevole Borgatti risulta che i vescovi si obbligavano a farsi delatori delle cadute dinastie. Ma non potevate voi redigere un'altra formola di giuramento? L'onorevole Borgatti, che volle sopprimere un giuramento immorale, lo ha egli veramente soppresso? No, certo; egli ha confermato l'antico giuramento, e gli rendo questa giustizia, senza saperlo. Poichè egli accettò sette trasla-

zioni, dunque sette nomine fatte sotto l'impero dell'antico giuramento, sette uomini che avevano promesso di denunziare ogni nemico degli antichi Governi, ogni uomo ostile all'Austria ed al papa. Che dico io? Sappiamo noi se i nuovi eletti non hanno giurato obbedienza al pontefice? Se, sciolti da ogni obbligo verso di noi, non si sono solennemente impegnati verso Pio IX con quella formola che troviamo nel libro pontificale e in tutti i libri canonici. Eccovi la formola: « Promettevano essi di difendere i dominii della Santa Sede contro ogni aggressore, di conservare, accrescere i diritti, i privilegi, gli onori del sommo pontefice e dei suoi successori, di accrescerne la potenza, e soprattutto di perseguitare e di combattere, per quanto ne avessero i mezzi, gli eretici e iscismatici, e chiunque non riconoscesse i diritti del pontefice. »

In verità l'onorevole Borgatti dichiaravasi fermato da uno scrupolo lodevolissimo. Noi abbiamo violati, diceva egli, i concordati, noi non possiamo obbligare il pontefice ad osservarli. Aveva forse permesso il pontefice che si proclamasse il matrimonio civile? Sta bene, il patto è violato; ma noi sappiamo che cosa prescrivono le leggi canoniche. Esse non hanno ignorato che potevano essere sospesi i rapporti della Chiesa coi diversi Stati, ed ha delegati ai vicari i poteri dei vescovi mancanti, ai vicini vescovi le funzioni da compiersi nelle diocesi vacanti, e cento volte i Governi attesero che la Chiesa si ravvedesse. E, fulminati dagli interdetti, i re dicevano a se stessi: aspettiamo; se non si dà cattolicismo senza papa, anche il papa non può vivere senza cattolicismo, e se io gli tolgo le provincie, se vede i credenti rivoltati, se vede che la rivolta si confina nell'unica regione del mondo secolare, nella regione abbandonata alle nostre discussioni, allora

egli si arrenderà, poichè si è arreso perfino a Filippo il Bello, perfino ai più empi imperatori di Germania, perfino ai re d'Inghilterra che assassinavano i prelati, perfino al terrorismo francese che rettificava rivoluzionariamente e riduceva d'un tratto tutte le diocesi. Perchè le nostre popolazioni pazientissime e indifferentissime verso la Santa Sede non avrebbero esse aspettato il tardo ravvedimento di Pio IX?

Ma come fu fatta questa violazione? Fu almeno fatta francamente, pubblicata, rèsa palese? Noi abbiamo una *Gazzetta Ufficiale*, abbiamo due Camere, abbiamo innumerevoli mezzi di pubblicità! Potevamo essere informati! Invece abbiamo dovuto leggere un giornale romano, dei giornali religiosi per conoscere le nomine accettate dal Ministero. Noi siamo intrattenuti qui in questa Camera per discutere maggiori spese di 10 e 20 mila lire, e quando si tratta di un settimo della giurisdizione ecclesiastica, di un settimo dell'asse, si procede celatamente e si trasforma le consuetudini per sorpresa.

Questa violazione sarà stata legittima, sarà stata consigliata da cento ragioni plausibili nella mente di chi la compiva, ma infine se avevate la coscienza tranquilla, se eravate sicuri di voi, perchè non interrogare con confidenza la nazione? Perchè non pubblicare le vostre nomine nella *Gazzetta Ufficiale*? Perchè obbligarci a leggere le allocuzioni di Pio IX? (*Risa di approvazione a sinistra*)

Avvi una circostanza che io indico di volo. Se la nomina di questi vescovi fosse stata fatta per sorpresa, se il Ministero si fosse ingannato così per accidente, sarebbe stato ancora scusabile. Ma no, egli ha cercato d'inaugurare un nuovo sistema; questo sistema voi lo

conoscete tutti, ed è formulato nei primi articoli della legge Langrand-Dumonceau.

Questa legge ha destato la collera della Camera antica; il Ministero ha fatto appello al paese: la lotta era aperta, ed il Ministero agiva in segreto per sostenere in favore della teocrazia leggi riprovate dall'opinione pubblica. Vi fu un vero colpo di Stato, e un colpo di Stato che non ha antecedenti, non ha rassomiglianze, non ha rapporti con tutto quanto si fece su queste materie in Europa. (*Viva sensazione*)

La Spagna, il Portogallo, la Francia, la Russia, la Prussia, tutti gli Stati moderni sono sorti lottando contro la teocrazia, si sono costituiti voltando le spalle al pontefice e difendendosi colla triplice formula della presentazione, dell'*exequatur* e del giuramento. Voi non citerete un'eccezione, e se ne trovate una, essa confermerà la regola, e sarà come Udine direttamente dipendente dalla Santa Sede; perchè Udine, sede del patriarca d'Aquileia, combatteva la repubblica di Venezia sorta in odio del patriarca.

La mia interpellanza fondavasi sulle leggi, sul fatto delle nomine in contraddizione colle leggi, ma come mai il cessato Ministero era tratto a violare le leggi ed a sacrificare le nostre franchigie? Quale fu la diplomazia dell'onorevole Ricasoli? Le carte da me chieste all'onorevole presidente del Consiglio relativamente alle trattative della Corte di Firenze colla Corte di Roma, danno la risposta. Ma prima che le scorriamo insieme ricordatevi che la nostra vita politica comincia nel 1848 e che il Piemonte, terra d'asilo per tutta l'Italia, terra eccettuata dall'antica servitù, fu pure lo Stato che inaugurò la diplomazia della rivoluzione italiana.

Ora, qual fu il merito del Piemonte? Aveva forse grandi poteri? No. Grande estensione di terre? No. Un

esercito capace di combattere l'Austria ed i principi italiani? No. Una tribuna, la quale potesse affascinare tutte le altre nazioni? No: ma il Piemonte era onorato, era fermo, aveva un merito che non aveva nessun altro Stato; non ha mai transatto nè coll'Austria, nè col papa. (*Benissimo! Bravo!*)

Voi troverete molti difetti negli uomini che si sono succeduti nel Governo subalpino, ma non troverete mai che un ministro piemontese abbia transatto. Questo è il merito del Piemonte. (*Bene! È vero!*)

Gioberti cadde quasi fulminato quando fu sospettato di cadere nelle alleanze austro-pontificie.

Ma credete voi che i ministri piemontesi abbiano disdegnato i loro concordati, che abbiano pensato un istante a sacrificarli? Ascoltate il conte di Cavour nell'atto stesso in cui proclamava la malaugurata formola della *Libera Chiesa* e il suo celebre simbolo di *Roma capitale d'Italia.* « Nè solo, diceva egli, l'indipendenza della Chiesa sarà meglio assicurata, *ma la sua autorità diverrà meglio efficace* perchè non sarà più vincolata da molteplici concordati, da tutti quei patti che *erano e sono una necessità* finchè il pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà spirituale, l'autorità temporale. Tutte quelle armi di cui deve munirsi il potere civile in Italia e fuori diverranno inutili, quando il pontefice sarà ristretto al potere spirituale. »

Dunque il Parlamento subalpino non ha mai fatta nessuna transazione, e se ne prometteva d'illimitate al pontefice, le prometteva dopo la distruzione del papato. Con quest'atto il piccolo Piemonte diventò capo dell'Italia. Facile era il censurarlo, l'accusarlo di soverchia ambizione, di sterile purismo; ma l'assenza di ogni transazione ci condannò sempre a dire: vi cre-

derò quando tirerete il cannone contro il papa e l'Austria. Il Piemonte ha tirato il cannone, e noi siamo tutti qui. (*Bene!*)

Che cosa fece la diplomazia del cessato Ministero? Finita la guerra coll'Austria, quando conveniva cominciare la guerra interna contro il pontefice atterrando ogni monastero, riformando ogni vescovado, distruggendo per sempre la teocrazia italiana, si lasciò intenerire da una lettera ecclesiastica di Pio IX a Vittorio Emanuele, e cessata la missione inutile dell'ex-ministro Vegezzi, incaricò il commendatore Tonello di andare a Roma per negoziare col corpo della Chiesa, non già col sommo pontefice. (*Ilarità prolungata e conversazioni animate generali*)

Voci a destra. No! no! col capo, non col corpo della Chiesa.

FERRARI. Sarà un errore dell'amanuense, ma così sta scritto nelle carte. (*Ilarità a destra*) Dovrà dire *capo*, ma non è la frase meno ridicola. Ammiro la vostra ilarità, o signori; la parteciperemo ben presto. (*Si ride a sinistra*)

Si manda adunque un inviato a Roma per negoziare col capo della Chiesa, e non col sommo pontefice.

Una voce a sinistra. Come è possibile?

FERRARI. La contraddizione è patente. Ma io non voglio prevalermene, perchè questa irregolarità di frase si spiega agevolmente, e lo scrittore volle dire: negoziate col capo della Chiesa, e non col capo delio stato romano; istruzione del resto ripetuta più volte; e vi prego di non fermare più a lungo la vostra attenzione su questo incidente.

Intanto la missione del signor Tonello non cessa dall'essere contraddittoria, e non avvi mezzo di vedere il

sommo pontefice senza vedere il re di Roma. Ma andiamo innanzi.

Di che cosa è incaricato il commendatore Tonello? Di una missione facilissima. Si tratta di abbandonare alla Chiesa romana l'*exequatur* ed il giuramento. La Chiesa romana, la quale ha sempre desiderato di essere esonerata da tutti i vincoli, la quale da secoli lotta cogli Stati, e lotta perdendo terreno, vede giungergli nell'anno di grazia 1867 il messaggere del Governo italiano incaricato di dargli le due prerogative più essenziali che garantiscono l'indipendenza e la sovranità dell'Italia. Le istruzioni sono date dai signori Ricasoli e Visconti-Venosta in collaborazione col signor Borgatti redattore ufficialmente responsabile delle istruzioni stesse.

Adunque il commendatore Tonello giunge a Roma, vi giunge colla missione per fare tutte le concessioni, senza chiedere altro compenso se non di vederle esercitate a nostro danno colla nomina di nuovi e numerosi vescovi. Che anzi l'istruzione gli appiana la via, prescrivendogli di fare un complimento al capo della Chiesa, il quale, come ben potete immaginare, altro non è se non il cardinale Antonelli. E deve dirgli graziosamente: vedete la meravigliosa cosa da noi fatta; noi abbiamo richiamati nelle loro diocesi tutti i vescovi nostri nemici e vostri amici.

Permettete che vi legga le parole stesse dell'istruzione ministeriale (*Movimenti di viva attenzione*):

« Insisterà il signor Tonello nel qualificare la natura del generale provvedimento del rientrare dei vescovi, onde fu fatto lecito il ritorno alle loro sedi, anche di quei vescovi notoriamente avversi al Governo ed invisi alle popolazioni (*Forti rumori di disapprovazione*) e ne dedurrà un argomento a prova degli spiriti conci-

liativi del Governo stesso... » (*Sensazione*) Vedete che genere di conciliazione « ... il quale non dubita di affrontare, con pericolo di turbamento dell'ordine pubblico (*Movimenti prolungati d'indignazione a sinistra*), purchè siavi una sorveglianza al reggimento spirituale delle diocesi. » Queste sono le frasi che si trovano nella prima lettera...

Voci a sinistra. È incredibile!

SEISMIT-DODA. (*Dal banco della Commissione*) Rilegga la seconda parte.

PRESIDENTE. Ma perdoni: io la pregherei di rivolgersi al presidente.

SEISMIT-DODA. Egli è naturale che non avendo inteso la seconda parte, perchè non giunse al mio orecchio la voce dell'oratore...

PRESIDENTE. Ma ella non ha la parola.

SEISMIT-DODA. Non m'interrompa: ho diritto di parlare quanto lei.

Mi permetto di rivolgere all'oratore la preghiera di rileggere la seconda parte di questa lettera, che non ho inteso bene.

Si tratta di cosa gravissima, e che a tutti preme comprendere esattamente.

PRESIDENTE. Io trovo naturalissimo il suo desiderio, ed è anche nel suo diritto il manifestarlo, ma ciò non l'esimeva dal dovere di rivolgersi al presidente, per interrompere l'oratore.

SEISMIT-DODA. Ma, siccome il presidente non mi avrebbe accordata la parola, ho dovuto così insistere...

FERRARI. Ripeto la lettura del passo:

« Insisterà nel qualificare la natura del generale provvedimento del rientrare dei vescovi, onde fu fatto lecito il ritorno alle loro sedi anche di quei vescovi notoriamente avversi al Governo, ed invisi alle popo-

lazioni, e ne dedurrà un argomento a prova degli spiriti conciliativi del Governo stesso, il quale non dubita di affrontare, con pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, purchè siavi sorveglianza al reggimento spirituale delle diocesi. » (*Agitazione*)

Proseguiamo; il nostro inviato giunge e scrive da Roma la lettera sua prima, che forma il documento n° 2 o n° 3, qualora si voglia contare il primo documento senza numero, che gli ingiunge di vedere il papa e non il re di Roma.

Nel primo momento a malgrado del ritorno dei vescovi invisi non è ricevuto molto bene, nel primo momento parla dell'*agrezza* colla quale il cardinale Antonelli gli fa dei rimproveri; ma io non entro in dettagli, che saranno, spero, stampati, e mi attengo alla sua missione di rinunziare all'*exequatur* ed al giuramento.

Benchè egli giunga per far regali, la sua posizione è falsa, poichè trovasi in presenza di una potenza nemica, astuta, orgogliosa e altamente disdegnosa per le melense concessioni che già conosce. Il commendatore Tonello confessa il proprio imbarazzo « per essersi (sono le sue parole) pubblicato nei giornali anche officiosi, che il Governo rinunciava al giuramento, ed anche all'*exequatur*. Ciò mette, continua egli, in non poco imbarazzo il negoziatore, il quale si trova per tal modo disarmato di tutti i mezzi per ottenere condiscendenza. »

Nel terzo documento o quarto, non contato il primo non numerato, il commendatore Tonello vorrebbe pure trarre un compenso dalle sue negoziazioni, e conservare qualche cosa, cioè, come egli dice, il *minimo dei diritti* della prerogativa, la *presentazione* dei vescovi.

Il pontefice, voglio dire il cardinale Antonelli (*Risa*

ironiche a sinistra), gli risponde che è impossibile che gli si accordi questo diritto, perchè sarebbe un riconoscere il Governo italiano e la sovranità di Vittorio Emanuele sulle provincie romane; quindi, colla buona intenzione di cedere il giuramento e l'*exequatur*, il nostro Governo si trovò nell'impossibilità di conservare la presentazione. L'idea di negoziare amichevolmente col nemico, lo metteva in balìa del cardinale Antonelli, che alla fine gli proponeva una transazione a titolo di studio, senza nemmeno concretarla (figuratevi un'idea che non si concreta) *in nube* (sono parole che io leggo) come oggetto di studio, *ad studendum* (*Si ride*), e come un *modus vivendi*, e ci fu un progetto, il quale consisteva nel prendere preventivamente le intelligenze sulle persone da scegliersi dei vescovi, quindi mandarsi dalla Santa Sede una nota al Governo italiano dichiarante che, in seguito agli accordi preventivamente presi si sarebbe preconizzato il vescovo tale; e, per meglio intralciare la negoziazione, il cardinale Antonelli proponeva nel momento stesso un'altra redazione, sempre *ad studendum*, che stabiliva accordo, presentazione e ratifica.

Vi prego di osservare, signori, che l'accordo era un insidia per illudere il nostro Governo! Di fatti in che consisteva il diritto di presentazione? Nel diritto di proposta, di scelta, di elezione, salve le capacità canoniche; tolto il diritto della scelta, tolta l'iniziativa, concessa la necessità di venire ad un accordo, a patti, il diritto è leso, la presentazione è distrutta.

Per tal guisa il cardinale Antonelli capovolse la posizione a proprio vantaggio e ricompensò il nostro Governo che gli cedeva due diritti togliendogli anche il terzo o disonorandolo, e il tutto *in nube* — *ad studendum* — *modus vivendi* — alla buona. (*Si ride*)

Voi capite che questo *modus vivendi* diede luogo a dibattimenti che troverete molto interessanti. Ma lo spiegarveli riga per riga sarebbe abusare dei vostri momenti.

Dirò solamente che fu concluso: (Documento 4° o 5°) « la nomina doversi fare dal Pontefice, previo accordo e concerto fatto col Governo italiano intorno alla persona da scegliersi. »

Passiamo al documento successivo, una lettera del signor Tonello, e questa volta noi ammettiamo tutti i vescovi già preconizzati anteriormente. L'arcivescovo Ballerini, che gli è impossibile di mantenere a Milano, viene nominato vescovo *in partibus* di Famagosta, con assegno sulla mensa vescovile di Milano. Già torna inutile il ripetere che l'*èxequatur*, o signori, è perduto; solamente che qui trovo un'idea gentilissima, sconosciuta ai giureconsulti, ed è l'idea di un *exequatur* unilaterale che poteva fare il Re, se voleva, per suo divertimento. (*Ilarità*)

Restava poi da andare d'accordo col Sommo Pontefice, e perciò conveniva prendere penna, carta e calamaio, e concretare le idee e stenderle in lingua italiana o latina. Sfortunatamente la grammatica è una parte della logica; ed al momento di scrivere il risultato delle sue negoziazioni, il nostro Governo si accorse che la soluzione gli sfuggiva, distrutta dalle leggi del senso comune.

L'inviato scese invero a stabilire che il consenso dei due Governi sarebbe scritto e sottoscritto in un semplice *pro memoria*, quasi che le due Corti fossero meno che due privati. Di più l'inviato accondiscese che quest'accordo fosse retroattivamente notificato nelle bolle anche per i vescovi anteriormente preconizzati, e che il Re non aveva potuto nè conoscere, nè immagi-

nare. Non poteva ridursi a mera formalità in modo più patente la presentazione.

Ma al numero 6 o 7, in data del 2 gennaio 1866, al momento della conclusione ultima, al momento di redigere il *pro memoria*, il commendatore Tonello s'accorge che nulla può scrivere di ragionevole senza offendere il Re, e resta convenuto che l'accordo sarà ridotto a semplici concerti verbali. (*Movimento*)

Quindi nel documento 6 vediamo che il ministro Borgatti scrive al commendatore Tonello:

« Il Ministero è persuaso di non poter trovar formole che salvino tutte le convenienze, che bisogna conciliare collo scopo della di lei missione, come ce ne dà prova lo scritto da lei trasmesso, che, per quanto sia abilmente redatto, non potrebbe, e per quello che si dice e per quello che si ommette di dire, essere accettato senza detrimento del proprio decoro. »

Così scrive il ministro. Resta quindi inteso che l'accordo è assurdo, ch' è a detrimento del nostro decoro, che l'accordo non può essere confessato nemmeno *pro memoria*, che non si può concretare. Che cosa si fa allora? Si dà ordine di farlo verbalmente! Dunque voi volevate fare una cosa che non avevate il coraggio di scrivere! Giungiamo al documento 9.

Questa volta è l'onorevole Berti che troviamo a Roma. Egli vi è andato per agevolare il compimento delle negoziazioni intavolate tra il commendatore Tonello ed il cardinale Antonelli.

« Giovandomi delle spiegazioni orali » scrive il signor Tonello all'onorevole Borgatti a Firenze, « giovandomi delle spiegazioni orali fornitemi dal ministro Berti, in occasione del suo passaggio in questa città, ed in seguito a relativi accordi presi col medesimo, io proposi e con molta arrendevolezza ottenni dal cardi-

nale Antonelli varie modificazioni all'intelligenza da prima convenuta. » Non so quali siano queste modificazioni.

E vediamo se ci furono modificazioni, arrendevolezze dalla parte della Corte romana.

Si è sacrificata la presentazione, si è abbandonato il giuramento, si è abbandonato l'*exequatur*. Potevasi abbandonare altro?

Pare di no, ma verso la fine di gennaio, all'epoca del passaggio dell'onorevole Berti, che nomino solo per la necessità di produrre con qualche fedeltà il documento, il cardinale Antonelli dichiara che le bolle pontificie, devono camminare da sè nelle ex-provincie pontificie non essere mostrate alle autorità civili. Ma come mai riconoscere l'identità nel vescovo non foss'altro per adorarlo? Come mai dare la mensa ad uno sconosciuto? Il commendatore Tonello non poteva capacitarsi che una bolla potesse camminare da sè.

Alla fine il cardinale accondiscese alla dichiarazione che « Si potrà anche vedere se si potrà darsi partecipazione dopo la nomina, che quella abbia realmente luogo secondo la forma. » (*Si ride*) E qui ancora bisogna fidarsi di lui.

Insomma, o signori, i documenti 11 e 12 stabiliscono le massime per provvedere le diocesi vacanti; e questa volta noi abbiamo una vera conclusione fatta dal signor Tonello col signor Tonello, e che noi potremo chiamare il concordato Tonello.

Leggo le sei massime di questo concordato, come sono accettate e scritte di nuovo in via d'istruzione e di conferma dal ministro Borgatti al commendatore Tonello:

« 1° Ella prenderà, dice il Borgatti, gli opportuni concerti verbali colla Santa Sede sulle diocesi da prov-

vedersi e sulle persone da nominarsi e da traslocarsi. »
I concerti, intendiamoci bene, sono l'abbandono, l'avvilimento del diritto di presentazione.

« 2° Intervenuto l'accordo, ella annunzierà al Governo che, in seguito ai concerti presi tra Lei e la Santa Sede, il Sommo Pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di ***. » Questo si fa in famiglia.

« 3° Fatta la preconizzazione, la Santa Sede darebbe a lei avviso della medesima e del ritorno che si farà al preconizzato della bolla d'istituzione secondo le formole consuete.

« 4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modello adottatosi per la nomina di monsignor Charvaz alla sede di Genova, ommesse le formole relative alla presentazione. » (Bene inteso!)

« 5° Ricevuto l'avviso, ella scriverà al Governo per l'emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa conseguire il possesso della temporalità. » Qui abbiamo l'*exequatur* unilaterale.

« 6° Eguale richiesta ella farà pei preconizzati. Non sì tosto presi i concerti con la Santa Sede, vedremo se non sia venuto il momento opportuno. »

Il nostro Governo fu talmente felice dell'esito di questo concordato unilaterale, che l'ultima parte del 12° documento contiene le espressioni seguenti che vi leggo letteralmente.

Il signor Borgatti dice al commendatore Tonello:
« Ella vorrà significare al cardinale Antonelli (il capo della Chiesa), come sia nei desiderii del Governo che si provvegga tosto alle sedi vacanti più cospicue e vuote da maggior tempo, ed in ispecie a quelle di Capua, Asti, Sarzana, Girgenti ed Arezzo. »

E poi soggiunse una raccomandazione per facilitare l'accordo col papa nelle scelte da farsi dal papa, ed è:

« Che si studi bene di sapere come vanno le nomine, affinchè si eviti il caso di rifiuto. »

Il che vuol dire: cercate d'indovinare che cosa vuole.

Questa potrebbe forse essere una mia maligna interpretazione, ma dopo aver letto i documenti deposti desideriamo di conoscere la seconda parte del carteggio. Le negoziazioni tra il commendatore Tonello e il cardinale Antonelli sono state abbastanza interessanti perchè si desideri di vedere come abbiano potuto intendersi quando si trattava di nominare qua un prelato, cacciato via dalla rivoluzione, là un vescovo piamente delatore, altrove un arcivescovo odiato dal popolo. Naturalmente i più mal visti dal signor Tonello saranno stati i più benevisi alla Santa Sede; vi domando se in questo stato di cose, in cui la rivoluzione e la teocrazia, la libertà ed il papato si sono affratellati, l'onorevole presidente del Consiglio non ci cela la parte più interessante delle negoziazioni. (*Movimenti*)

Mentre duravano queste, siccome si trattava di ottenere un *modus vivendi* ecclesiastico, il nostro ministro cercò di trovare anche un *modus vivendi* civile, e non mancò di domandare qualche concessione anche al governo temporale del papa. Dopo avere abbandonato la prerogativa della Corona si poteva sperare qualche favore, per esempio sulle ferrovie, sulle poste, sulle dogane, si poteva sperare una riduzione almeno del numero delle feste; ma il cardinale Antonelli disse che era una cosa lunga, che bisognava consultare i vescovi delle diocesi, ponderare tutte le minime circostanze. Insomma, io non so che cosa siasi ottenuto. Furono chiesti invero i prigionieri politici, ma secondo l'Antonelli uno solo eravi scevro di reati comuni, il Petroni che rifiutò facendo osservare al nostro inviato che non doveva calercene, attesochè era un mazziniano e doveva essere

in mala vista del Governo italiano, come lo era della Santa Sede.

Tratterebbesi di sapere come fu provvisto, per esempio, ai vescovi nominati, come furono date le mense, in qual modo si ebbe cuore di ampliare il loro peculio, vi saranno certo molti dettagli di finanza che spero ottenere; spero che il Ministero vorrà istruirci, ma prima che egli parli, dirò come la stessa Corte pontificia giudicò questa negoziazione, e non potendo, come lo immaginate, consultare l'archivio pontificio, nè avere nessuna comunicazione dalle loro eminenze, presi il giornale dove si leggono le canonizzazioni, le preghiere consigliate, e qui lessi un'allocuzione di Pio IX nel concistoro pubblico del 22 febbraio, dove trovai il resoconto ultimo fedele e la posizione giudicata. Siccome il papa parla in latino, mi permetterete di leggervi le sue parole testuali e di tradurle.

Che cosa ha fatto il pontefice? Esso lo dice ai cardinali: ha trattato *cum iis qui Italiam potiuntur;* ha trattato cogli usurpatori d'Italia. Questo è il primo complimento dopo le concessioni. Egli soggiunge che dapprima *colloquia exitu caruerunt;* in italiano: che le trattative col signor Vegezzi, già collega del conte di Cavour, non conducevano ad alcun risultato. Però desiderò che gli si mandasse un altro uomo, *aliquem*, e l'*aliquem* è il commendatore Tonello. (*Si ride*)

Dopo egli annunzia al concistoro alcune nomine e ne promette poi altre. Ma a quale condizione? La condizione è importantissima: *Si tamen judicia ehu! nimis dissimilia hominum juxta sæculi placita viventium cum nostris convenire possint quo ad persosonarum electionem.* Cioè, traducendo queste parole in italiano, noi nomineremo altri vescovi, dice Pio IX, se i Ministeri eccessivamente mobili del regno d'Italia ci

permetteranno di cadere d'accordo sulle elezioni con uomini sì miseramente ravvolti nelle eresie del liberalismo, relativamente alla scelta delle persone, le quali tanto sono a noi benevise quanto invise agli Italiani di questo secolo di ferro. Pare però lieto di vedere insediato a Firenze il ministro Ricasoli.

Intanto il pontefice si rallegra di avere trattato coi vescovi e dichiara che mai la sede apostolica nominò di un tratto un sì gran numero di pastori italiani e ne trae un felice augurio.

Ma egli ottenne di più ancora che d'insediare 37 vescovi, egli ottenne di mettere in contraddizione il Governo con se stesso; poichè il Ministero parlava di ridurre i vescovadi, e adesso trovansi le diocesi accaparrate, ove si vede in qual modo ritornando al potere l'onorevole Ricasoli, non si potrebbe senza disdetta rettificare la geografia ecclesiastica.

Inoltre il pontefice mise in contraddizione il Ministero sull'argomento della vendita dei beni ecclesiastici; e, senza spiegazioni, è facile il comprendere come cada in vero delirio chi moltiplica i vescovi, chi si sforza di far vivere questi enti morali, e poi mette allo studio leggi per la vendita delle mense vescovili. E la Commissione nostra sull'asse ecclesiastico vide un documento che spiega come si contasse a Roma sulla possibilità, fôrse sulla certezza che il Governo italiano rinunziasse a vendere i beni, contentandosi di levare una contribuzione di 600 milioni. Questo documento è un vero riflesso di luce da Roma a Bruxelles e da Bruxelles a Firenze.

Di fatto la procura fatta dalla casa Dumonceau al signor Brasseur conteneva la seguente riserva:

« Mettant au présent pouvoir l'unique condition que les concessions ou prestations imposées au clergé

et aux autorités ecclésiastiques, recevront l'approbation de Rome. »

Avete inteso adunque: non vendita, non alienazione, ma concessioni, prestazioni, che riceveranno l'approvazione di Roma.

Io vi domando se una casa belga, se uomini che trattano d'affari, possono, o signori, mettere una simile clausola nei loro atti interni senza esservi autorizzati da lunghi negoziati, da un giro d'affari che ci sfugge intieramente, ma che c'è impossibile di disconoscere.

Resta un'ultima conclusione, o signori. Il pontefice lietissimo volle mostrare la sua gioia e voi avete letto, forse senza farvi attenzione, che il pontefice aveva fatto dono di un cero principesco il giorno della Purificazione, a chi? al Re! no. Al signor Ricasoli? no. Al signor Borgatti? no. Al signor Tonello? Neppure. Questo cero fu dato alla consorte, alla signora Tonello (*Ilarità*), galanteria ecclesiastica che non mancava di sale mostrando come il pontefice voltasse le spalle al Re. (*Ilarità*)

Voi avete viste le negoziazioni del cessato Ministero colla Corte di Roma, e vorrei trovarle scusate in qualche modo da qualche grande aspirazione.

Forse, io mi son detto, la cessata amministrazione vagheggiando una libertà sterminata si immaginò che l'Italia potesse essere grande, libera, ardita come l'America. Ivi il culto è libero, nessuno sa che cosa sia *exequatur*, nè giuramento, nè presentazione; e non è forse questa una vera felicità? Ma qual relazione tra l'Italia, sede dei papi, e l'unione americana, frutto della libertà protestante? Ivi ogni credente è libero, ogni industria lasciata a sè, il Governo repubblicano, e ogni cattolico vi conta come un protestante, come un settario qualsiasi. Allontanato l'incubo del papato, a

che prendere garanzia contro vescovi inoffensivi quanto i pastori della Chiesa evangelica? Quindi vivono essi liberamente in America, dove è inteso che ogni uomo sia a se stesso pontefice e imperatore, dove i Mormoni si propagano come i Buddisti, dove le città sorgono quasi per incanto sulle stazioni delle ferrovie, per modo che il viaggiatore trova al ritorno una città dove aveva visto un villaggio.

No: il cessato Ministero non andò in America per immaginare il suo ampio sistema di franchigie illimitate, si fermò a mezza via in Francia, e qui ancora, non nella Francia ufficiale, non nella Francia storica, non nella Francia di Bossuet, di Luigi XIV, della repubblica o di Napoleone, non nella Francia dell'istituto della *Sorbonne*, dei romanzieri, dei poeti, dei filosofi, ma in una Francia sotterranea e pazza che considera la scienza come una tirannia e che si sdegna che Galileo e Descartes abbiano turbata la sua coscienza. Questa è la Francia del *Monde*, dell'antico *Univers religieux*, de *L'Union Catholique*, dei giornali fanatici e ingiuriosi scatenati contro la letteratura, contro l'Università, contro i più illustri professori considerati come apostoli d'immoralità e di corruzione, e questa Francia, che il Governo francese incatena col concordato e a cui la rivoluzione minaccia la separazione della Chiesa e dello Stato, cioè la soppressione del salario del clero, il cessato Ministero chiese in prestito la frase di *libera Chiesa in libero Stato*, la frase pronunciata per la prima volta da Montalembert, il capo degli ultracattolici francesi, l'uomo il più logico nella sua assurdità, poichè combatte tutto l'edifizio delle leggi moderne contro la teocrazia di cui professa i principii e rappresenta la fede almeno in parole.

Questa è la libertà che ci volevano regalare in Italia

a guerra vinta dopo sconfitti gli Austriaci, e questa libertà è appunto quella da cui dobbiamo guardarci, perchè lo stesso Piemonte e la stessa tradizione piemontese che ho or ora lodata e a cui confermo le lodi, pure si era lasciata per un momento sedurre, e sia detto ancora ad onore dell'antica Sinistra subalpina, essa ha dovuto combatterla quando sorse il conte di Cavour del 1855 e respinse apertamente il suo bastardo liberalismo che fondava la Cassa ecclesiastica reclamando secondo il sistema francese l'incamerazione, la vendita dei beni del clero, per cui il conte di Cavour si trovò fra i due partiti opposti, dei retrivi clericali che volevano la conservazione dell'antico stato di cose, e il partito rivoluzionario che voleva la imitazione della Francia.

E se vi fu qualche cosa che abbia ritardato (io lo dico in questa circostanza, e tutti il comprenderanno) questa vendita dei beni, che si fosse realizzato questo valore, fu precisamente questa Cassa ecclesiastica, piena di abusi, come sapete, di soprusi e d'inganni, istituzione sotterranea, ibrida, essa creò un sistema inconcepibile di tasse, consegne, sopratasse, e con linguaggio strano, trasformati i conventi in enti morali, i frati in eredi annui, i vescovi in benefattori forzati, organizzò un'oscura dilapidazione di rendite e di vendite; e me ne appello alla nostra Commissione, e dica se non fu anch'essa ritardata, inceppata, afflitta e torturata da questa vana formola di *Libera Chiesa in libero Stato*, la quale, sotto pretesto di trasformare beni del clero, ha riuscito all'inaudita contraddizione di volerli vendere e conservare.

Mi perdoni la Commissione queste parole, ma tanto io doveva dire, appunto perchè voterò con essa, a

meno che non si dichiari una evidentissima maggioranza per un progetto incontestabilmente migliore.

E ancora, o signori, si fosse almeno l'Italia limitata nella Cassa ecclesiastica a imitare gli stessi ultramontani ed ultracattolici francesi che avevano una ragione di essere, dal momento che la legge francese ammette la libertà dei culti, e li autorizza quindi in certo modo a chiedere anch'essi la libertà del medio evo; ma no. Noi siamo nella contraddizione fino a chiedere la libertà della Chiesa nell'atto stesso che lo Statuto ed i Codici la dichiarano regnante.

Qui, o signori, noi siamo in famiglia, perchè il vero partito clericale è in Roma e non vuol giurare con noi: ma vedete se la libera Chiesa del cessato Ministero può aver senso. Essa difende chi non ammette libertà, chi non riconosce la reciprocità dei diritti; essa difende Roma dove avete l'inquisizione, la maledizione contro la Costituzione, il giurì, la guardia nazionale, la libera stampa, la libera associazione e contro tutte le istituzioni moderne.

Se voleva libera Chiesa, doveva il cessato Ministero rivolgersi non al papa, non al cardinale Antonelli, ma ai parrochi, ai comuni, e ripristinare gli antichi diritti di elezione.

Questi diritti di elezione sono riconosciuti e ricordati da tutti i canonisti. Si sa in che modo erano eletti gli antichi vescovi, come il popolo ancora vi prendeva parte, come i canonici operavano nel momento dell'elezione, quali erano le garanzie dell'elezione e le antiche franchigie richiamate in vigore potevano rianimare forse anche i cadaveri.

Ci hanno pensato un istante i cessati ministri? In qual sistema siamo adesso noi? Faccio questa domanda, perchè si tratta di procedere con coscienza

anche nella vendita dei beni ecclesiastici, per sapere con qual diritto noi procediamo, se facciamo opera non solo onesta, ma anche giuridica e legale. Ebbene, io credo che i nostri principii siano tanto larghi e potenti da trascinare lealmente ed apertamente la stessa religione dominante alla vendita dei suoi beni.

Avete combattuta la libertà dei culti, dirò io ai signori di Roma, e sta bene, poichè se i culti fossero liberi non potrei toccare un convento.

Avete voluto la religione dominante, e sta bene ancora, e saremo fedeli e nel senso dato alla religione dominante da Costantino fino a noi.

Ora, religione dominante non volle mai dire teocrazia romana, vuol dire che la religione esiste fuori di me, che io la venero, salvo tutte le libertà, ma che io resto laico, che resto secolare, che io appartengo al senso comune, che io sono padre, sono marito, sono figlio, al di fuori dei precetti della Chiesa, al di fuori dell'amministrazione dei sacramenti, che sono capitano, ministro, soldato, senzachè alcun ministro della Chiesa possa darmi consigli o suggerimenti, ed allora dico ai ministri della Chiesa quello che hanno detto tutti i principi, da Costantino fino ai nostri giorni, tutti i principi cristiani e cattolici, Filippo II, come Filippo il Bello, allora dico: sì, siate pure dominanti, ma dominanti nella vostra Chiesa, nei vostri sacramenti, nel mentre che io rappresento il mondo: siate dominanti, ma io appartengo all'umanità diretta dal senso comune; sì, abbiate pur ricchezze, ma la proprietà è cosa mia, assolutamente mia: poichè il Vangelo, o signori, è la negazione della proprietà, poichè la grandezza del Vangelo consiste nel rappresentare una carità cosmopolita. Non avvi prete, pontefice, nè prebendario che sia proprietario,

la sua proprietà è negata radicalmente, tradizionalmente da'sacri libri: e la proprietà è cosa talmente civile e nostra, che ogni Stato l'ordina a modo suo, ora feudale, ora libera, ora sottoposta a leggi agrarie, ora incatenata alle caste, ai senati romani o spartani: e se io Stato tolgo al clero le mie leggi, i miei tribunali, le mie città, le mie vie, le mie armi, il mio commercio, la mia industria, che cosa è la proprietà del clero? Nulla, assolutamente nulla, è una proprietà nel deserto di Sahara. (*Bravo! Bene!*)

Si veneri adunque la religione dominante, e come uomo politico la rispetterò, la difenderò, ma io suo difensore, io Stato sono capitano, ministro, deputato, uomo laico, rappresento il senso comune; se vi vedo seminare la discordia, se vi vedo compromettere il vostro difensore, imiterò Filippo il Bello, o Luigi XIV, o Giuseppe II, impedirò il pontefice di travolgermi nella loro rovina, e se vuole sommergermi, lo soffocherò e salverò il genere umano. (*Bravo! Bene!*)

Scusate questa breve digressione richiesta dalla discussione stessa in un momento in cui è urgente che ognuno spieghi il suo voto ed anche la sua presenza in quest'Aula, dove, quanto a me, venni per fare atto di filosofia.

Ma io conchiuderò rivolgendomi all'onorevole presidente del Consiglio. Questa è la seconda interpellanza che le muovo, signor ministro; ma mi ricordo con piacere la mia prima interpellanza. Entrando qui in quest'Aula, dopo di avere interrogato gli amici miei, le chiesi che mi desse ragione del suo arrivo al Ministero, che una sua parola dissipasse i dubbi d'una misteriosa crisi, e che un'idea lo separasse dalla cessata amministrazione; ed il cittadino d'Alessandria mi rassicurò, a nome dei principii, lasciata la libera

Chiesa a chi la voleva. Adesso voi siete in momenti solenni, in momenti di disordine, e nei disordini mostransi gli uomini superiori; voi siete attorniato da nemici; vi si mette la punta della spada sul petto, ma l'Italia vi assiste, e guai a chi vi tocca. (*Bene! Bravo!*)

Tutte le generazioni passate vi guardano, vi guardano tutti i nostri scrittori che furono sacrificati, e che sono qui tutti presenti, viventi in noi, rappresentanti delle loro idee. Sono tutti qui, e Pietro Giannone, se fosse vivente, sarebbe forse sul vostro stesso banco.

Io vi ringrazio di avermi data la metà dei documenti, spero che alcune spiegazioni mi metteranno in grado di dare una conclusione più categorica alla mia interpellanza; e lasciando voi, rivolgo la mia interpellanza anche alla Camera. Questa interpellanza non l'ho fatta per me, l'ho fatta per voi, o signori. Il nostro diritto pubblico è leso, le nostre leggi sono violate a favore della Chiesa nell'istante stesso in cui dovrebbero svolgersi con libertà crescente. In primo luogo furono nominati e illegalmente insediati 38 vescovi. Che cosa si deve fare? Se lascio scorrere la lingua prima della riflessione, dico di mandarli via. Questa è la legge la più ovvia, la più pura applicata da tutti gli Stati. Non so qual nuovo cattolicismo ora proscrive i vescovi, ora li venera e abbiamo la temerità e le paniche degli antichi re longobardi. Deliberate solennemente.

In secondo luogo il cessato Ministero ha impegnata la sua responsabilità, e voi sapete che in ogni Stato regolare, sia in Francia, sia in Russia un Ministero che avesse nominato illegalmente 38 vescovi dovrebbe renderne conto severo sia al popolo, sia all'Assemblea, sia all'autocrata secondo le diverse forme della politica.

Evidentemente, l'antico Ministero ha oltrepassato i suoi poteri. Qui ancora mi rivolgo alla Camera. Pensateci, io sentirò, io ascolterò, ma voi avete capito il senso della mia interpellanza. Io formolerei, senza dubbio, un ordine del giorno, ma non vorrei che fosse il mio; io non ho diritto di dirigervi, io sono troppo al disotto dell'immenso carico; io ne sono spaventato. Non è che mi manchi il misero coraggio di espormi e di dire la verità, ma sento tutta la mia insufficienza, tutta la necessità di avere una decisione che sia superiore a me. Che si dimentichi la mia persona, vorrei che l'interpellanza svanisse con me, ma che la decisione restasse con voi. Io ve la raccomando. (*Applausi a sinistra*)

DISCORSO

DEL

DEPUTATO FILIPPO CORDOVA

Tornata del 13 luglio 1867.

Signori,

L'onorevole Ferrari nella sua interpellanza, come si doveva attendere da un uomo del suo ingegno, ha portata la questione nell'alta regione dei principii. Egli non si è limitato soltanto a domandar conto alla passata amministrazione della nomina dei vescovi, della loro istallazione, dell'esenzione dal giuramento; ma, percorrendo le corrispondenze, esaminando i principii che si erano professati nella relazione che precede il progetto di legge sull'asse ecclesiastico presentato dalla passata amministrazione, ha discusso quei principii, quelle massime, ha confrontato la libertà che il Ministero precedente professava per la Chiesa con quella che professa il suo partito, o che professano alcune scuole francesi; col sistema ufficiale della Francia, che è quello dei concordati; e da questi suoi apprezzamenti teorici discendono naturalmente le conclusioni che egli trae, quando promuove accuse all'an-

tico Gabinetto. Sono i principii, sono le massime, signori, che informano tutto l'andamento delle pratiche avute col Governo pontificio, che ne spiegano il modo, che danno, per esempio, valore all'essersi preferito un accordo verbale a un accordo scritto, all'essersi evitate certe comunicazioni, al non essersi fatte certe pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale*, insomma a tutti i fatti, a tutte le corrispondenze a tutte le fasi che egli ha accennato nel suo notevole discorso.

Così, signori, io sono tratto naturalmente e dall'ordine e dall'estensione dati all'interpellanza, e dagli impegni presi e consentiti, almeno tacitamente, dalla Camera in una precedente seduta, a parlare del sistema della passata amministrazione, contro il quale ha messo innanzi considerazioni così elevate l'onorevole deputato Ferrari.

Ma, prima che io entri in argomento, voglio pregare tutti i miei onorevoli uditori, ai quali prometto di non adoperare giammai un linguaggio provocatore in una discussione che merita la più grande serenità di coscienza e d'intelletto, voglio pregarli, dico, a lasciarmi libera la parola, e a non contendermi l'esercizio di certi diritti, permettetemi l'espressione, che emergono dalla natura stessa della situazione. Io vi prego, signori, di voler considerare la maniera in cui è stata introdotta la discussione sopra gli atti della passata amministrazione, e quanti svantaggi ad essa offre tale maniera; dopochè quell'amministrazione è uscita dal potere da più mesi, dopochè, sempre nell'opinione almeno d'un numero significantissimo di membri di questa Camera, è mutata la tendenza ad un indirizzo che si teneva costante nel Parlamento italiano dal 1861 in poi, dopochè sono mutate quelle circostanze che possono rendere opportuna una trattativa piuttosto che un'al-

tra, l'adoperare uno piuttosto che altro mezzo. Evidentemente il giudicare gli atti di una passata amministrazione non si può altrimenti fare se non che riferendosi all'epoca in cui quegli atti si sono avverati.

Di più facciano distinzione, o signori, fra un'amministrazione che si trovi attualmente al potere, ed una altra che più non vi sia. L'amministrazione che non è più, è rappresentata ai vostri sguardi unicamente da un progetto di legge che essa vi ha proposto: voi prendete questo schema di legge, e si direbbe quasi che avete la pretensione di giudicarlo, come un'opera letteraria. Colui che fa un lavoro letterario, è obbligato a presentarlo compiuto, inappuntabile, non suscettibile di modificazioni, secondo il suo concetto, al pubblico a cui l'offre. Il Governo che presenta un disegno di legge, tien conto di una moltitudine di concessioni che deve fare al Parlamento: può avere in intendimento di provocare egli stesso dalle Camere legislative delle manifestazioni e delle condizioni e modificazioni che non starebbero bene spontaneamente prodotte da lui medesimo. Infine, quando porta il suo progetto dinanzi al Parlamento, è in grado di acconciarsi a quelle modificazioni che gli ispira la situazione delle cose; e nel momento in cui lo sottopone al vostro apprezzamento, può essere disposto ad accettare quei mutamenti che sono nello spirito della Giunta parlamentare che rappresenta le tendenze della Camera, e ad incontrare facilmente la piena condiscendenza del Parlamento, il quale non guarda più ciò che è stato proposto, ma bensì quello che è consentito dall'amministrazione presente dello Stato.

Nel caso attuale, per esempio, nella discussione che si fa oggi, io ho sentito molte voci sollevarsi contro

la convenzione Erlanger e contro il progetto di legge che l'accompagnava, molte voci le quali si affrettavano a dichiararlo più esoso, più nocevole anche agli interessi nazionali, di quello che paresse il progetto a cui si diede il nome di Dumonceau; ma dopochè il Governo ha veduto il lavoro della Commissione parlamentare, si affrettò a dichiarare quale parte di esso accettava, quali modificazioni pretendeva introdurvi, ed ha ottenuto il favore della Camera, la quale non è andata certamente a cavillare ed a sofisticare fuori stagione sulle condizioni che presentava il progetto Erlanger, e non ne ha fatto oggetto nemmeno della minima discussione od interpellanza.

Ora, quando voi, o signori, chiamate un'amministrazione passata a discutere gli atti suoi, dovete per suprema necessità, porla nella condizione in cui si trova un'amministrazione presente che vede discutere un suo disegno di legge; dovete permetterle di manifestarvi quali erano le sue riserve, quali gl'intendimenti suoi nel momento in cui presentava il suo progetto, quali erano le concessioni a cui voleva venire, quali le modificazioni che divisava fare al progetto medesimo. (*Rumori a sinistra*) E ciò tanto più quando di queste modificazioni un membro della passata amministrazione vi offre i documenti, conosciuti sin da quell'epoca da parecchi deputati, quando vi parla delle discussioni e degl'impegni presi anteriormente in consiglio dei ministri, e confermati contemporaneamente alla presentazione del progetto di legge. Fatti questi che non si possono inventare, e della cui verità non è lecito dubitare.

Acconsentitemi dunque che io cominci dallo stabilire e far accettare da voi con favore le idee che aveva

l'amministrazione passata sul progetto che vi ha presentato, e le modificazioni che intendeva arrecarvi...

CURZIO. Se voi avete sciolta la Camera!

CORDOVA. Io non so che c'entri in questo lo scioglimento della Camera. Forse l'onorevole Curzio ha voluto dire che noi abbiamo perduto il diritto di fare discutere il nostro disegno di legge? Ma quel nostro disegno non siamo noi ora che lo abbiamo portato in discussione, siete voi che lo avete chiamato a sindacato. Ma in tal caso dovete mettere coloro che lo presentarono nella posizione di poter fare le loro legittime difese, come le avrebbero fatte in altro tempo; nè lo scioglimento della Camera può mutare in conto alcuno la situazione delle parti. E tanto più deve essere permesso d'indicare le circostanze in cui quel progetto di legge veniva presentato e gl'impegni assunti in proposito, dacchè noi non siamo più al potere.

Nè gli onorevoli contradditori di quel progetto, quando queste cose tutte sono giustificate da documenti, come testè ho avuto l'onore di accennare, possono ricusarsi a udirle, anche quando queste circostanze non dovessero servire che nell'interesse soltanto di alcun membro della passata amministrazione, che vuol far conoscere le idee alle quali egli si accostava. E ciò sia detto intorno alla questione, per esempio, della regia monarchia ed apostolica legazìa di Sicilia. Allorquando io citai un testo che era stato ammesso e consentito sopra questa particolarità, e di cui nessuno dei miei colleghi ha impugnato l'esattezza e la veridicità, si diceva: ma noi non dobbiamo leggere nel vostro testo, ma in quello che è stato presentato alla Camera; e l'onorevole Mancini si ingegnò a dimostrare che quel testo portava implicitamente la cessazione

del tribunale dell'apostolica legazìa. Ora sia pure; a suo luogo io dimostrerò il contrario.

A me, a cagione d'esempio, preme assai di giustificare in faccia ai miei concittadini il mio attaccamento a quella prerogativa della Chiesa siciliana, dalla quale non ho deviato mai, e nessuno mi potrà imporre una opinione contraria, che non ho mai professato; perciò insisto su questa particolarità.

Sia pure, io diceva, che il progetto lasci supporre che si rinunziava all'apostolica legazìa. Mi sarà perciò negato di produrre un altro documento da cui risulti il contrario? Vi sia un atto da me sottoscritto, dal quale si possa inferire che sia stato da me rinunziato un diritto. Io ammetto che quest'atto possa farlo supporre; ma ciò non vieta che io vi mostri uno scritto per persuadervi che io non aveva l'intenzione di cui mi accusate.

Ma voi mi direte: noi non eravamo obbligati a sapere del vostro controscritto. Ne convengo, e sarà motivo ch'io non vi rimproveri di avermi mossa censura, data l'ipotesi che quell'atto potesse far credere alla pretesa rinunzia; ma una volta che io vi ho mostrato di avere ottenuta una controscritta che esclude la rinunzia, ho diritto di tenermi pienamente giustificato.

Questa particolarità, o signori, non l'ho citata che come un esempio.

Io non vi dissimulo, o signori, che il progetto di legge (credo anzi di averne parlato in un'altra seduta della Camera) fu preceduto dalla convenzione, e non ho mai dubitato che fosse nell'intendimento del signor Langrand il procurare di assorbire tutti i beni ecclesiastici del regno d'Italia ponendoli, come assoluti proprietari, in mano dei vescovi, e il cercare di renderli disponibili in modo che avrebbero potuto anche alie-

narli e spenderli a loro modo; ma questo intendimento, che emergeva dalla primitiva redazione, fu da me notato nel momento in cui mi fu comunicato il progetto, e formò oggetto di lunga e seria deliberazione coi miei onorevoli colleghi il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia. Io mi ricordo d'aver domandatò che fossero tolte tutte le particolarità (e ritengo che furono cancellate) che potevano far concepire il dubbio che si abolissero gli enti morali ecclesiastici, e che i vescovi divenissero arbitri e liberi dispositori dei beni della Chiesa.

Io mi ricordo anzi, ragionando su quest' argomento, di avere, all' onorevole barone Ricasoli che presiedeva la seduta, mosso una specie di argomento *ad hominem.* Ella, io gli diceva, professa, come anch' io professo, il principio della libertà della Chiesa. Or bene: in che si oppone questo principio a che ella conservi il suo patronato della parrocchia di Brolio? Perchè vuol perdere quel patronato, o rimetterlo nelle mani del vescovo?

Ed egli allora rispondeva, che se si fosse trattato di rimetterlo nelle mani del popolo lo avrebbe fatto molto volentieri; ma che non vedeva il perchè l' avrebbe dovuto perdere quando la ragione canonica gli permetteva di conservarlo. Io faceva osservare all' onorevole mio collega, che se si ammetteva la primitiva redazione del progetto, anch' egli avrebbe perduto il patronato della chiesa di Brolio, che avrebbe cessato di essere un corpo morale.

Dopo quella discussione fu rifiutato il sistema del contraente: sistema, che era in progetto, che non era stato ancora adottato da nessuno, ed io scrissi gli articoli che ebbi l' onore di leggere l' altro giorno alla Camera.

Se questi articoli non furono sostituiti a quelli che erano nel progetto di legge, fu dal progetto medesimo tolta ogni circostanza che potesse escludere il senso che era contenuto ne' miei articoli, e fu convenuto tra i miei colleghi e me che il senso del progetto di legge era precisamente quello più chiaramente formolato negli articoli miei, tanto che io sarei stato in diritto di proporli come emendamento all'epoca della discussione di quel progetto dinanzi alla Camera, e sarebbero stati da loro accettati.

Ecco, signori, le circostanze che danno molto valore a quegli articoli che io ho comunicati alla Camera, e che si trovano pubblicati nel rendiconto dell'altro giorno, ove ciascuno può leggerli; articoli, ripeto, che, se il progetto fosse stato discusso, sarebbero stati proposti dal banco, appena sorgevano le opposizioni che ora sono state fatte dall'onorevole Mancini e da altri oratori; appunto per togliere ogni dubbio, ogni equivoco che potesse sorgere sul significato degli altri articoli proposti dal Governo. In conseguenza ripeterò che la portata del progetto è stata enormemente esagerata; esagerazione fu quella di credere che fosse abolito il privilegio dell'apostolica legazìa di Sicilia. So che ha detto l'onorevole Crispi che in una seduta della Commissione parlamentare due de' miei onorevoli colleghi avevano riconosciuto che quel privilegio resterebbe abolito dallo spirito o dalle disposizioni della legge. E questa rivelazione dell'onorevole Crispi è stata argomento...

CRISPI. Domando la parola.

CORDOVA...di una comunicazione che si affrettò a farmi il ministro Borgatti, il quale non poteva dimenticare l'impegno con me preso; egli riconosce vere le dichiarazioni ora fatte dall'onorevole Crispi, e dice che,

ritenendosi dal deputato Crispi e da qualche altro deputato, che quel privilegio fosse una conseguenza dello ingerimento dell'autorità dello Stato nelle cose della Chiesa, ne aveva tratta la conseguenza che dovesse cessare nel momento in cui si doveva verificare la separazione dell'ordine religioso dal politico. Per tali ragioni aveva creduto che fosse compreso nell'abolizione, ma che secondo le mie ulteriori dichiarazioni, con le quali gli dimostrava che non era altro che una istituzione propria della Chiesa siciliana, confermava l'impegno con me preso, che innanzi alla Camera, ove sorgesse dubbio, si sarebbe dichiarato che rimaneva conservato il privilegio dell'apostolica legazìa alla Sicilia.

Infatti l'onorevole Mancini nel suo discorso disse come io avessi torto, quando parlava di quella istituzione come fondata nella bolla di Urbano II. Egli ricordò come la bolla fosse stata impugnata dal cardinale Bellarmino, e non riconosciuta dalla Corte di Roma.

Risponderò, signori, a questa osservazione, che nulla importa che il cardinale Bellarmino non abbia...

Voci a sinistra. Baronio.

CORDOVA... che il cardinale Baronio, che era così facile a riconoscere le false decretali, non abbia riconosciuta la veridicità delle bolle di Urbano II. Ciò che importa è la credenza dei popoli.

Ora, nessuno potrà a me negare che i Siciliani non abbiano mai attribuito il privilegio dell'apostolica legazìa ad altro che alla concessione di Urbano II.

Quanto ai concordati, li hanno sempre considerati come istrumenti che minoravano il privilegio della Chiesa siciliana, ed in tutti i tempi, anche dopo il Concordato di Benedetto XIII, è stato data in fatto al tri-

bunale dell'apostolica legazìa maggiore estensione di quella che risultava dal testo dei concordati, e sapete perchè? Perchè non vi era ragione alcuna che potesse persuadere che l'apostolica legazìa dovesse avere alcuna restrizione delle attribuzioni de' legati.

Ora, quando un'istituzione è così generalmente radicata, poco importa che scaturisca da concordati, oppure da una bolla pontificia; quello che è certo si è che essa è accettata da tutti, ed a cui tutti si subordinano, ed in conseguenza nessuno potrebbe distruggerla, poichè venne sempre riconosciuta da tutti e da Roma stessa come una prerogativa provinciale della Chiesa siciliana.

E ciò è tanto vero, come l'onorevole Mancini non ignora, che, essendosi le tante volte reclamata l'estensione di questo privilegio, per effetto delle clausule contenute nella bolla a favore di Ruggiero e de' suoi successori alle provincie napoletane prima, e più tardi da Vittorio Amedeo II anche alle provincie subalpine, Roma ricusò sempre di estendere il privilegio stesso appunto perchè lo ha considerato come una libertà della Chiesa siciliana, e non come un privilegio dinastico della monarchia siciliana, e quindi lo stato di possedere che tutti riconoscono, è tale che non lo fa cessare per effetto della distinzione dei due ordini, religioso e civile.

Ad ogni modo, ripeto, la questione è esuberante, non si tratta già di discutere il progetto che chiamate Dumonceau; questo non è messo innanzi, e se lo fosse, sarebbe lecito emendarlo. Non si tratta dell'abolizione del tribunale dell'apostolica legazìa, la questione è spostata, e non è stata altrimenti sollevata che per un fatto mio personale, per poter io dichiarare che a quel-

l'abolizione non ho mai consentito, e qui io credo che può bastare la mia sola dichiarazione.

Altra cosa vi dirò intorno ad altra parte del progetto per mostrarvi come il suo significato è stato esagerato.

Si è creduto che per esso cessavano tutte le leggi di polizia ordinaria, riguardo all'esercizio del culto, che cessavano di essere in vigore certe repressioni, che possono applicarsi agli enti morali ecclesiastici come ad ogni altro.

Ma bisogna distinguere le cose mescolate nella confusione dei poteri che vi è stata per tanti secoli: delle disposizioni proibitive di ordine civile e di polizia ordinaria trovansi naturalmente confuse con disposizioni di carattere di sorveglianza ecclesiastica.

In questo caso, o signori, bisogna sceverare dalle disposizioni che non eccedono quelle di sorveglianza ecclesiastica le quali non rimangono in vigore, quelle altre che sono di diritto comune e concernono la polizia ordinaria. Vi sono gli editti lorenesi e borbonici i quali provvedono al modo e all'orario delle processioni tanto dentro che fuori le chiese, che proibiscono che in queste processioni, a cagion d'esempio, veggansi per le strade camminare i flagellatori, che presentano le spalle insanguinate dai flagelli. Certo che nella separazione dei due ordini religioso e civile, l'ingerenza dello Stato deve cessare interamente sul rito e sul tempo delle funzioni religiose; ma non cesserà la disposizione di legge, la quale è applicabile ad ogni ordine di cittadini, che proibisce loro di comparire nelle pubbliche vie in maniera da far ribrezzo flagellandosi a sangue per fanatismo di religione.

Di queste disposizioni l'una cessa e l'altra resta; rimane cioè la parte della legge civile. Non è già col-

l'abolire quelle disposizioni con cui si assicura l'ordine interno, eguali per tutti, che si attua la libertà religiosa, ma quelle soltanto che sono restrittive della libertà del culto, conciossiachè, anzichè vedere i flagellatori per le strade, io preferirei di non vedere più nemmeno la condotta dei cadaveri che si fa dalla benemerita compagnia della Misericordia, che con quel rito ci funesta tutti i giorni per le strade. (*Voci* È vero!)

Io credo che l'autorità civile abbia tutta la facoltà, anche colla separazione della Chiesa dallo Stato di proibire ogni spettacolo nauseabondo colle sue ordinanze, anzi ne abbia il dovere per effetto delle disposizioni del Codice penale.

Arrecherò, o signori, un altro esempio, ed è quello dei patronati. Si rinunziava nelle disposizioni del progetto di legge a tutte le attribuzioni del potere civile in materia ecclesiastica... (*Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

CORDOVA. Si rinunziava...

PRESIDENTE. Alcuni osservano che non è nei limiti dell'interpellanza.

CORDOVA. Quando l'onorevole Ferrari è passato alle considerazioni della più elevata filosofia della più remota storia, io credo...

Voci. Parli! parli!

CORDOVA... che sarebbe ingeneroso dopo gli attacchi fatti alla passata amministrazione, di non permettere di difenderla... (*Mormorio a sinistra*) Perfino all'ultimo dei malviventi si permette di difendersi. (*Parli! parli!*)

Coloro che dicono *parli* non sono quelli che me lo negano. (*Parli!*)

Allora permettano che parli.

Si è fatto, o signori, un lugubre apparato dell'onni-

potenza che avrebbero potuto spiegare, per effetto del progetto, a cui è dato il nome di Dumonceau, i vescovi nominati dal papa senza alcuna ingerenza dell'autorità civile.

Se venite al fatto pratico, troverete che la portata è infinitamente più ristretta.

Infatti, il progetto di legge faceva cessare senza dubbio il diritto di nomina dei vescovi appartenente al principe, ma non faceva cessare i patronati ecclesiastici, i quali erano conservati; dappoichè bisogna distinguere la nomina dalla presentazione, benchè siano state confuse e si confondano facilmente nella persona dei principi, perchè l'una somiglia all'altra. La presentazione deriva dal patronato ecclesiastico, ed appartiene a qualunque patrono, sia ecclesiastico, sia laico, sia istituto, sia principe, sia privato, sia corpo morale. La nomina è una prerogativa reale che appartiene al principe, come capo dello Stato, e che è stata costituita generalmente dai papi dopo l'epoca in cui si è entrati nel sistema dei concordati.

Or bene, si rinunciava alla facoltà della nomina come attribuzione del principe, capo dello Stato, appunto per fare la distinzione tra l'ordine religioso e l'ordine politico; non si rinunciava affatto al diritto del patrono di presentarlo, in ogni luogo in cui vi fosse un patronato canonicamente istituito. Lo Stato perdeva le nomine, ma poteva conservare, come ente morale, i patronati, ovunque fossero costituiti.

Questo era stato da me chiaramente formolato, appunto perchè prevedeva che poteva sorgere dubbio in questa Camera, nel testo che ho più volte citato, e che non m'impedirete giammai di citare, perchè fa parte della mia personale difesa, delle mie convinzioni, del diritto che io aveva di emendare il progetto del Go-

verno, e perchè i miei articoli furono accettati dai miei colleghi come emendamento, nel caso in cui fosse sôrto dubbio intorno all'intelligenza del progetto; allora quel testo si sarebbe sostituito all'altro; si sarebbe quindi veduto che rimaneva allo Stato la facoltà di presentare ai vescovati, nelle diocesi per cui avesse il patronato, come rimaneva presso le Università laiche, dove esse potevano avere questo diritto.

Nessuna difficoltà, peraltro, vi poteva essere da parte di Roma. Voi avete detto più volte, ed a ragione, che Roma era prontissima a riconoscere tutti i diritti del Governo, quelli che ha riconosciuto in tutti i tempi alla monarchia. Molto meno si sarebbe ricusata di riconoscere i diritti dipendenti dalla ragione canonica, come sono quelli di patronato.

Così, per citare un esempio della Sicilia (ciascuno rivolge il suo pensiero alle provincie che gli sono note, nelle quali ha le sue principali abitudini e conoscenze), quando io rappresentava a me stesso la portata del progetto di legge, cosa vi trovava?

Voi sapete che ai vescovadi delle varie provincie d'Italia, la nomina si fa dal Re, ma con origini diverse. Vi sono alcuni vescovadi di cui il principe è patrono per dotazione, per fondazione e per tutti gli altri titoli che possono costituire il patronato beneficiario; vi sono altre Chiese di cui il principe non è patrono, ma vi ha il diritto di nomina per effetto dei concordati. Fin dall'epoca in cui venne in onore il sistema dei concordati, si facevano queste reciproche concessioni; ed i pontefici concedevano sempre ai principi il diritto di nomina ai vescovati, nel quale si confondevano i diritti di patronato.

In Sicilia, tutti gli antichi vescovati, compreso uno di nuova fondazione, sono tutti di regio patronato,

poichè sono stati tutti fondati e dotati dal principe, con istituzione canonica, e ricognizione del patronato.

Tre altri dei vescovati nuovi sono di patronato delle Università laiche, o dei comuni diocesani che hanno costituito la dote dei vescovati; se non che per una bolla di Pio VII, il patronato è stato commutato in diritto di nomina per essere esercitato dal principe. E questo è un effetto del sistema dei concordati. Da ciò deriva la conseguenza che in Sicilia cessando la nomina regia, per tutti i vescovati per cui il principe aveva diritto comune e canonico di patronato, lo avrebbe esercitato con la presentazione. I tre per cui il principe non aveva diritto di patronato, cessando la nomina, rientravano nella facoltà di patronato dei comuni e dei capitoli che li avévano fondati e dotati. E ciò era un avviamento a quel progressivo ordinamento della Chiesa che sembra essere nei voti di tutti.

Avete udito discorrere largamente che con la pretesa soppressione dei corpi morali ecclesiastici, lungi dal favorire il principio della libertà della Chiesa, si vuol fare alla Chiesa una condizione privilegiata. Ma chi mai ha inteso sopprimerli; chi ha mai detto che debbano sottrarsi al diritto comune, e che le chiese, come persone giuridiche non debbano rimanere nella dipendenza del potere civile? È forse la vostra ipotesi una conseguenza necessaria della distinzione degli ordini civile e religioso? Quando provvede all'ente morale lo Stato entra forse nelle attribuzioni della potestà spirituale? Niente affatto. E perchè non vorreste che gli enti ecclesiastici fossero subordinati al Governo per le loro temporalità, appunto come gli sono subordinati tanti altri pubblici istituti, tanti altri stabilimenti? Non so da qual principio possano nascere le vostre apprensioni. I contraenti che proposero la

soppressione di questi enti morali, ciò proposero perchè lo Stato potesse appropriarsene i beni; ma nella proposta che fece il Governo essi non perdono la qualità di corpi morali, anzi in un articolo è indicato tassativamente che conservano la qualità di corpi morali subordinati alla potestà dello Stato. Per effetto di queste correzioni che furon fatte alle primitive bozze il pericolo cessò interamente, e gli articoli del Codice civile che sono stati citati in questa Camera avrebbero continuato ad essere applicabili alle Chiese, dappoichè la separazione dell'ordine religioso dal politico ed economico non vieta che sieno tutelati i corpi morali che furono istituiti dalle antiche generazioni, non solo nell'interesse dei presenti, ma anche in quello degli avvenire, e che per la loro temporalità, per la loro durata, richieggono la vigilanza dello Stato, di cui godono tutte le pie istituzioni, come le laicali, ad esempio, per effetto della legge 3 agosto 1862.

Assicuratevi dunque che la portata di quel progetto di legge fu molto esagerata, esagerata certamente (io cercherò di trovare la scusa a favore di coloro che la esagerarono) per circostanze che sono fino a un certo punto a noi imputabili; il progetto originario avrebbe dovuto lacerarsi, se ne avrebbe dovuto redigere un nuovo, secondo i concetti concretati dal Governo dopo la proposta Dumonceau: lavoro che fu riserbato all'epoca della discussione parlamentare. L'attuale Ministero non ha fatto altrimenti per la convenzione Erlanger.

È sempre stata massima in buona diplomazia che ognuno dei negoziatori deve cercare di essere egli redattore delle convenzioni dei trattati che si fanno, perchè tutte le mutazioni, tutte le modificazioni po-

steriori cambiano, se si vuole, in qualche parte il di sopra, ma resterà sempre la trama del primo tessuto.

Certamente questo progetto aveva il difetto di essere stato preceduto da una convenzione, opera di contraenti i quali avevano preso impegno di renderlo accettabile il più che potessero ad autorità ecclesiastiche superiori, per poter fare un buon affare sui beni della Chiesa.

Ma le intenzioni del Governo risultano dalle mutazioni fatte, dappoichè se era stato proposto da principio un articolo che aboliva tutti gli enti morali, che attribuiva i beni della Chiesa ai vescovi, quell'articolo fu cancellato e ne fu sostituito un altro che mantiene i corpi morali, e ai vescovi non fu data che la missione di liquidare il patrimonio ecclesiastico e distribuirlo agli enti interessati. Dappoichè i concessionari (e sapete che quando si fa un contratto bisogna contare con essi) i concessionari si opponevano alla liquidazione diretta con ciascun corpo morale. Essi dicevano: come volete che noi possiamo trattare con migliaia di titolari, se dobbiamo realizzare prontamente il prodotto di questi beni, e darvi 600 milioni? Furono quindi intromessi i vescovi per realizzare e distribuire, come intermediari incaricati dalla legge, a coloro che sono i titolari dei beni. Ciò premesso, signori, molte delle obbiezioni fatte al sistema adottato cadono di per se stesse. Ora parlerò del principio che lo informava.

Il sistema, signori, in cui entrò l'amministrazione Ricasoli, checchè si dica, era quello preconizzato da più anni da ogni amministrazione del regno d'Italia.

Si possono trovare una o due frasi in vari discorsi che possono accennare a temporeggiamenti o a certe condizioni; ma egli è certo, egli è nella coscienza di

tutti coloro che hanno preso parte alle varie Legislature del regno d'Italia, che sempre s'ebbe in pensiero di fare la conquista di Roma pacificamente, e per mezzo della inaugurazione delle libertà ecclesiastiche. Il sistema della libertà della Chiesa, diceva l'onorevole Mancini in principio del suo discorso, è una grande questione dell'epoca nostra.

Certamente, signori, è una grande questione, ed è perciò che sarebbe stato mio vivissimo desiderio che non si fosse agitata nell'occasione di un interesse finanziario supremo , e della urgenza che vi spinge a trar partito immediato dai beni del clero.

E perciò sarebbe stato mio vivo desiderio che le passioni politiche e le recriminazioni non fossero entrate per niente in questa discussione, in modo da poterci portare la più fredda assennatezza ed il più maturo giudizio nel pronunziare sovr'essa.

Effettivamente ell'è una grande quistione dell'epoca nostra. La libertà e la costituzione politica e sociale dei vari Stati d'Europa hanno avuto nei tempi moderni certe grandi epoche. Una di esse si può trovare per esempio, e in queste cose è maestro l'onorevole Ferrari, nel secolo XI, allorquando gli avanzi dei municipi romani e gli emancipati dal servaggio feudale cominciano a costituire le nuove riunioni libere sotto la forma comunale. Esse ottennero, strapparono e concedettero a se stesse, tanto nell'ordine civile che religioso, parecchie libertà.

Quest'epoca dei grandi litigi e contrasti tra papato ed impero e dei comuni, principalmente d'Italia, dura sino a quella della fondazione delle grandi monarchie ed in essa nuova epoca, come le libertà laiche, quelle dei comuni, quelle delle grandi corporazioni si vedono assorbite dall'autorità monarchica; così si ve-

dono usurpate le particolari libertà ecclesiastiche dei capitoli metropolitani, del clero, del popolo, delle corporazioni, degli Stati, dall'autorità centrale ecclesiastica. Le due autorità si pongono d'accordo per garantirsi le reciproche usurpazioni, ed iniziano quella che si chiama èra delle monarchie e dei concordati, in cui i poteri si confondono e si aiutano reciprocamente, epoca che dura fino alla proclamazione dei principii del 1789.

Dopo la rivoluzione francese si è fatto ritorno alle libertà, non più libertà parziali e locali, non date come privilegio a certe classi di cittadini, a corporazioni, a comuni, a città libere, ma libertà generali per tutte le classi e per tutti i luoghi. Dopo quell'epoca noi abbiamo veduto i grandi atti di emancipazione di varie comunioni religiose compiuti principalmente nel secolo attuale, noi abbiamo veduto un nuovo trattamento fatto a cattolici da Governi che professavano altre religioni dominanti, diverse dalla cattolica. Una ultima conquista rimane a fare, quella dell' intiera libertà religiosa anche per la Chiesa cattolica, privandola da un lato de' suoi privilegi, dall'altro lato togliendole i ceppi che la diffidenza del potere civile le aveva posto in passato.

La nostra scuola di libertà della Chiesa non è quella, se mi permette l'onorevole Ferrari, che appartiene al *Monde*, all'antico *Univers-Catholique*, e alla setta ultramontana di Francia; la scuola ultramontana di Francia non ammette libertà che per sè, crede che la libertà, che è la ragione, è contraria alla fede, essa pone innanzitutto la infallibilità del papa in ogni cosa e la sua superiorità al Concilio; essa è la contraddizione flagrante di tutte le antiche libertà della Chiesa gallicana.

La libertà religiosa a cui mi pare che voglia andare incontro oramai l' odierna civiltà è quella piuttosto che professava l'antico *Avenir*, che professava l'abate di Lammenais, che celebravano tanti illustri amici dell' onorevole interpellante e che era così bene rappresentata nelle aspirazioni e nei primordi della rivoluzione del 1848.

Or bene, signori, il genere di libertà religiosa, che consiste nel sottoporre tutti i culti egualmente al diritto comune, fu il postulato della passata amministrazione e di colui che sedeva a capo di essa; ed appunto perchè questa è una questione gravissima, appunto perchè si deve risolvere maturamente, perchè per essa non vi sono precedenti, è inutile andar cercando, come hanno fatto parecchi oratori di questa Camera, esempi dalle altre nazioni, esempi dallo stesso Piemonte.

Si è rinfacciato all' amministrazione Ricasoli di non aver seguito le traccie date dal Governo piemontese. Si disse: l'amministrazione piemontese si armò contro il potere ecclesiastico, essa fece la famosa legge Cavour-Siccardi dell' abolizione del fôro ecclesiastico.

Ma noi, signori, non siamo venuti a domandare privilegio alcuno per la Chiesa cattolica; non si è cercato certamente in alcun modo di ristabilire il fôro ecclesiastico nel regno d'Italia; il sistema del fôro ecclesiastico che si aboliva in Piemonte dall'amministrazione Cavour-Siccardi, era un sistema di privilegi, e il privilegio appartiene essenzialmente al sistema dei concordati, delle reciproche concessioni tra Chiesa e Stato, e non appartiene certamente al principio della libertà della Chiesa e della separazione dei due ordini.

Io non so come si possa rinfacciare l'esempio del-

l'abolizione di un privilegio ad un'amministrazione che aveva per base di tutte le sue operazioni la cessazione di ogni privilegio da una parte e dall'altra.

Gli esempi di altre nazioni, signori, io vi dico che non dobbiamo attenderli in questa riforma. Da quando in qua l'Italia si è messa a seguire gli esempi di altre nazioni? Da quando in qua, per introdurre un nuovo principio legislativo nel suo governo, deve aspettare gli esempi della Francia, della Spagna, della Germania, del Portogallo? L'Italia per il passato fu maestra di ogni civile istituzione, maestra di ogni scienza, maestra di ogni arte alle altre nazioni d'Europa; ed io non so perchè in questo grande innovamento dovrebbe aspettare l'esempio che ci venisse da straniere nazioni. Le straniere nazioni all'incontro, voi lo sapete, aspettavano l'esempio dall'Italia, e nessuno di voi avrà dimenticate le manifestazioni della stampa europea quando l'idea di proclamare la libertà della Chiesa incontrava un generale favore tanto in Italia, quanto fuori.

Ricorderete come anche i giornali volteriani di Parigi, come anche i giornali protestanti d'Inghilterra applaudissero a quella grande esperienza che aspettavano dall'Italia, come la chiamassero precorritrice di un nuovo stadio di civiltà. Che parrebbe a quelle nazioni se lor dicessimo: aspettiamo l'esempio vostro per poter fare qualche cosa di nuovo in materia di rapporti fra la Chiesa e lo Stato?

Ma se vi è nazione fatta per decidere tale questione, a preferenza di ogni altra, si è precisamente l'Italia che contorna da ogni lato il piccolo temporale possesso dei dominii pontifici, quell'Italia che nei suoi rapporti col capo della Chiesa è sempre stata più sciolta di ogni altra nazione; onde io non so per quale

ragione abbiano avuto dai Francesi il nome di ultramontane certe teorie che noi avremmo dovuto chiamare tali, perchè fioriscono piuttosto dall'altra parte delle Alpi che in Italia.

L'Italia deve offrire l'esempio di questa grande esperienza, e non aspettare quello delle altre nazioni.

Non credo quindi che sia stato un rimprovero veramente serio quello di non aver voluto aspettare l'esempio straniero.

Si fa inoltre ad alcuni membri della passata amministrazione il rimprovero d'inconsistenza e di contraddizione. Tale rimprovero si faceva all'onorevole Borgatti, a cui l'onorevole Mancini ricordava di essere stato collega in una Commissione per un progetto di legge, nel quale si era affrettato il Borgatti a introdurre i provvedimenti per gli appelli per abuso, in materia ecclesiastica.

Ora io vi domando: quale contraddizione vi è tra l'onorevole Borgatti, che stabiliva quei provvedimenti, allorchè si trattava del regime del privilegio, ed il Borgatti, che poneva la sua firma ad un progetto, col quale si entra nelle vie del progresso, verso la libertà della Chiesa? Sicuramente all'epoca in cui il Borgatti elaborò il progetto sul Consiglio di Stato e sul contenzioso amministrativo, doveva provvedere a ciò che gli abusi dell'autorità ecclesiastica, che era considerata come autorità legislativa dello Stato, avente giurisdizione, avente facoltà di pronunziare sentenze, e di domandare il concorso del braccio secolare per l'esecuzione delle sue sentenze, potessero essere repressi, onde quella potestà non potesse abusare della sua giurisdizione.

In un sistema di libertà religiosa, di libertà assoluta dei culti, ne convengo anch'io, gli articoli della legge

sul Consiglio di Stato relativi all'appello per abuso non hanno più ragione di essere; le questioni che possono sorgere coi membri e coi rappresentanti della comunione cattolica debbono, come ogni altra, andare ai tribunali. Tutt'al più, per la gravità di quelle questioni, potrete deferirle alla Corte d'appello, anzichè mandarle ai tribunali di prima istanza; ma nel sistema del privilegio e della commistione delle due autorità, religiosa e civile, è necessario che vi sia, quando la giurisdizione dei vescovi è considerata come giurisdizione pubblica e statuale, un'autorità che la contenga. Come il Consiglio di Stato funziona da tribunale nei conflitti per le questioni che possono sorgere sulle rispettive competenze tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, così è dato arbitrio a quel corpo di contenere nel loro limite le attribuzioni dell'autorità ecclesiastica.

Adunque io non vedo contraddizione alcuna, o signori, tra l'onorevole Borgatti che proponeva gli articoli che davano norma all'esercizio degli appelli per abuso, e l'onorevole Borgatti che era proponente del progetto di legge per la libertà ecclesiastica.

Un'altra specie di contraddizione si è creduto di trovare nell'operato del barone Ricasoli, il quale, si dice, aveva prima tenuto i vescovi a domicilio coatto, poi li richiamava alle loro sedi e proponeva un progetto di legge di libertà religiosa che avrebbe dato a loro arbitrio di esercitare le proprie attribuzioni. Ma vi prego di considerare i tempi diversi e le diverse circostanze. All'epoca in cui il barone Ricasoli manteneva il domicilio coatto di parecchi vescovi, la cui presenza si credeva pericolosa allo Stato, vi era una legge che da lui non era stata promossa, ma che doveva eseguire, e che facoltava il Governo ad applicare

il domicilio coatto a coloro che sembrassero pericolosi allo Stato; era questo un tempo di guerra in cui bisognava prendere tutte le precauzioni possibili contro ogni elemento di disordine interno che avrebbe potuto distornare le forze della nazione dal grande scopo delle battaglie nazionali che si combattevano nei piani della Venezia e della Lombardia.

Posteriormente, quando egli richiamava i vescovi alle loro sedi, le provincie venete erano già riunite al regno d'Italia, la pace era succeduta alla guerra, non si volgeva più lo sguardo alla parte settentrionale d'Italia, ma si rivolgeva verso il suo centro, si pensava a quell'ardua missione che da tanto tempo si è imposta il Governo italiano, di andare senza violenza a Roma, secondo la Convenzione del 1864, mostrando all'Europa e al mondo che essa non minaccia alcun pericolo alla libertà del culto cattolico. Ora, dovendo entrare subito in questa via, perchè a niun uomo di Stato è lecito riposar mai, ed il domani che è terminata una impresa deve rivolgersi ad un'altra, il barone Ricasoli ebbe ad iniziare nuove pratiche, ed inaugurare la sua politica che consisteva nel proclamare la libertà della Chiesa, e farla accettare dal Parlamento.

Ma oltre la contraddizione che si voleva trovare tra questi atti del barone Ricasoli e l'atto ulteriore, un altro genere di contraddizione sembrò che ci fosse nella sua amministrazione, secondo i vari progetti che egli aveva procurato di attuare nel 1861, 1865, 1867.

Noi abbiamo inteso, signori, proclamare altamente che il progetto di legge redatto dalla Commissione, di cui era presidente l'onorevole Ricasoli, e relatore l'onorevole Corsi, sarebbe stato bene accolto da questa Camera; che ad esso si sarebbe prestato assentimento da chiunque osa muovere guerra alla passata ammini-

strazione, ma che i nuovi progetti suoi erano il contrario di ciò che si proponeva nel 1865.

Signori, in politica si deve ricorrere spesso agli espedienti; spesso il contingente è più forte del necessario. In politica, non si ha sempre la scelta della porta per la quale si possa entrare nella terra assediata, non si ha la scelta del muro in cui si possa aprire la breccia. Il più sovente si deve girare tutto intorno, e quando una porta si chiude, procurare di aprirne un'altra, soprattutto quando non vi è permesso di prendere la rocca d'assalto. Quella è stata la politica del barone Ricasoli. Io la trovo consentanea a sè stessa, perchè sempre cospirante all'unico scopo, vale a dire a quello di giungere a Roma colla proclamazione della libertà della Chiesa. Il barone Ricasoli nel 1861 fece la sua famosa lettera al papa, generalmente conosciuta, nella quale offriva la libertà alla Chiesa cattolica in iscambio di quel dominio temporale che il papa conserva ancora. Come ben potete comprendere questa offerta non fu accettata da Roma... (*Susurro e interruzioni a sinistra*)

Alcune voci a sinistra. Non fu neanche spedita a Roma.

CORDOVA. Rimase in via, non arrivò alla sua destinazione, credo perchè il Governo francese, conoscendo che non sarebbe stata bene accolta, non pensò neanche di presentarla. (*Ilarità*) Ma questo prova *a fortiori* che quella strada si mostrava chiusa persino nell'antiporta.

Non per ciò bisognava non tentarla quella strada. Altronde trovo, o signori, che sarebbe questa una censura troppo postuma. Si sapeva bene che simili concessioni la Corte di Roma non le fa, che essa ama di conservar sempre il sistema del privilegio, ma perciò non

comprendo come si possa conciliare questo appunto con l'accusa che l'amministrazione Ricasoli fosse complice della Corte di Roma.

Sapete, o signori, che Roma ha nella sua mano il pastorale, e nelle mani dello Stato vi è la spada. Io so benissimo che, soprattutto nei tempi attuali in cui le scomuniche sono molto meno temute che nel passato, è la spada quella che scioglie la quistione; perciò la libertà del pastorale non le basta, preferisce una porzione della sua libertà, purchè abbia a sua disposizione la protezione dello Stato, la spada del potere politico. Ma tuttavia non bisognava far credere al mondo che si volessero fare innovazioni religiose, che si volesse introdurre un sistema di assoluta separazione tra gli ordini religioso e politico, senza intervento del capo della Chiesa, senza comunicargli questo progetto. Bisognava fare quelle trattative, sebbene senza grande speranza di vederle accolte, prima di passare ad un altro sistema.

La Commissione incaricata del progetto di legge sull'asse ecclesiastico nel 1865 ricorse ad un ultimo atto del potere legislativo, ad un ultimo atto d'ingerenza con il quale, nell'atto di proclamare la libertà religiosa, il potere legislativo avrebbe ordinato lo stato religioso. Il progetto della Commissione constava per sommi capi nella istituzione delle congregazioni diocesane e parrocchiali, le quali avrebbero amministrato i patrimoni delle diocesi e delle parrocchie; sarebbe stato in certo modo qualche cosa di molto simile a quella costituzione della proprietà ecclesiastica, propria degli Stati Uniti d'America che ha riscosso il plauso degli oratori che hanno parlato contro la passata amministrazione.

Or bene, signori, questo progetto non ebbe l'onore della discussione. Certamente non...

Voci a sinistra. Il Ministero non l'accettò.

CORDOVA... certamente come dicono non fu accettato.

CRISPI. Fu il Ministero che non l'accettò.

CORDOVA. Non fu accettato; dunque non per colpa del barone Ricasoli (e ringrazio di questa notizia l'onorevole Crispi) non fu discusso dalla Camera.

Diffatti non fu mantenuto dal successivo Ministero perchè vi era pur troppo un vizio profondo: quello precisamente di non parlare alle credenze dei fedeli, perchè volere o non volere è proprio della religione cattolica, delle credenze di tutti i cittadini che le professano di far omaggio al principio di autorità ecclesiastica, e di rimettersene ad esso, non solo per l'amministrazione dei sacramenti, ma anche del patrimonio ecclesiastico, e per la disciplina della Chiesa.

Pareva che ci fosse una specie di contraddizione tra questo progetto di legge e la separazione della Chiesa dallo Stato; si trovò che, mentre il progetto era informato della proclamazione della libertà religiosa, per cui l'associazione doveva provvedere da sè stessa ai propri beni od al suo Governo, il legislatore non bene costituiva l'amministrazione del culto, dell'associazione religiosa; fu questa la ragione per cui il progetto non si trovò pratico, ed ecco la ragione del rifiuto.

Fallito quel sistema, ed essendo al potere nuovamente il barone Ricasoli, si attenne al sistema del 1867.

Nel sistema attuale, o signori, voi vedete che lo Stato avrebbe provveduto alla dichiarazione della libertà della Chiesa, ed alla emancipazione della società religiosa con una legge interna.

Prima di dirvi i mezzi e gli effetti che il Governo si

riprometteva da questo progetto, vi prego, o signori, di concedermi alcuni minuti di riposo.

(*Segue una pausa di cinque minuti.*)

Signori, io diceva testè che l'onorevole barone Ricasoli che lascierà congiunto il suo nome alla storia della prima iniziativa di questa causa della libertà della Chiesa cattolica, si era rivolto nel 1861 al pontefice, si era rivolto nel 1865 al popolo dei credenti, dei cattolici; nel 1867 egli si è rivolto all'episcopato: così solo io posso caratterizzare la politica adottata in quest'ultima circostanza, per ottenere da lui il concorso nella grande opera della libertà della Chiesa cattolica: e conviene pur dire che non antiche esperienze possono far augurare (col tempo certamente, non immediatamente, poichè non si va a galoppo in simili mutamenti che producono profondi effetti sociali) che per la via dell'episcopato si riesca a ristabilire le libertà cattoliche in Italia ed in Europa.

Io vi prego, o signori, di ricordare qual è la costituzione della Chiesa cattolica. Il suo stesso nome di cattolica e romana v'indica ch'essa è composta, nella parte delle giurisdizioni e delle potestà, da tutti i vescovi, e sopra di essi dal romano pontefice: essa è ordinariamente qualificata come una monarchia aristocratica. I vescovi non procedono dal papa. Voi sapete che l'istituzione dei vescovi è di diritto divino come quella del papa; che il papa dal futuro Concilio, il quale venne prenunziato sin da quest'anno, potrebbe escludere, se volesse, tutti i cardinali, potrebbe escludere gli abati, i dottori delle Università ecclesiastiche e laiche, i rappresentanti delle varie potenze che vi sono ammessi o per diritto politico, o per diritto ecclesiastico, ma non potrebbe escluderne l'ultimo dei vescovi, chè i vescovi ne fanno parte per diritto divino,

dappoichè la Chiesa cattolica, per ragione dei suoi canoni, consiste nel collegio di tutti i vescovi dell'universo cattolico presieduto dal papa. Ora, ad alcuno che abbia percorso la storia, sovrattutto dell'ultimo secolo, ad alcuno che sia capace di raffronti tra la storia politica e la storia religiosa dei popoli, credo che non possa riuscire nuova la grande importanza dell'episcopato e l'influenza che può esercitare sulla coscienza, sulle opinioni dei cattolici.

Nella società politica coloro che sono più solleciti della libertà sono gli stessi che rappresentano le grandi competenze nello Stato. Così è nella Chiesa. Si è detto sempre che l'aristocrazia inglese è stata la tutrice costante delle libertà inglesi. In tutti i paesi in cui non v'e aristocrazia voi vedete sollecita d'eguaglianza la popolazione minore, voi vedete anzitutto sollecite a guarentire la libertà politica le classi più elevate sia del ceto dei nobili sia dell'alta borghesia. Nella Chiesa avviene lo stesso; la tendenza naturale d'ogni vescovo, il quale ha la coscienza d'essere vescovo non altrimenti che il romano pontefice, salva sempre la supremazia del vescovo di Roma, è quella di esercitare la sua autorità, la sua potestà nella latitudine in cui era esercitata nei trascorsi secoli. Quando i vescovi concepiscono quest'idea, quando non sono travagliati dal potere politico, quando possono esercitare la propria autorità, hanno interesse a sostenere la libertà, ad uscire dalla pratica dei concordati, coi quali fu spesso negoziata gran parte delle loro competenze.

Quand'è che i vescovi rifuggono dalla libertà delle chiese locali? quand'è che si rifugiano sotto le grandi ali della Sede di Roma? Egli è precisamente quando si vedono perseguitati dal potere civile, quando si vedono non garantiti dal diritto comune, quando si tro-

vano in procinto di perdere ogni loro credito, quando vedono in pericolo la fede e le credenze cattoliche.

Fu quindi buona politica nei secoli passati, o signori, e buona politica soprattutto di principii riformatori del diciottesimo secolo, di cercare, di elevare l'episcopato di fronte a Roma; e uno degli scopi precipui che aveva il *liceat scribere* in quell'epoca, era d'impedire che, grazie ed indulti che si possono avere dai vescovi, si andassero a cercare in Roma. Si diceva al credente, al postulante, quando una grazia, un indulto vi può essere accordato dal vescovo della vostra diocesi, quando vi può essere conceduto dal vostro ordinario, voi non avete bisogno di ricorrere alla Corte pontificia.

Quando i vescovi si videro nel secolo passato sostenuti, certamente con le armi del tempo che erano quelle del privilegio, si fecero una posizione autorevole nella Chiesa, e allora essi si emanciparono gradatamente.

Io non ricorderò, o signori, a tutti coloro che conoscono la storia d'Italia del secolo trascorso, all'epoca in cui i principi riformatori italiani ammoniti dalle discordie civili della Francia in occasione del Giansenismo, e della famosa bolla *Unigenitus*, cercavano di richiamare all'interno degli Stati, secondo le antiche usanze, l'esercizio delle potestà ecclesiastiche: io non vi ricorderò, o signori, gli atti d'indipendenza, di suità, per così dire, che fecero i vescovi toscani, non quelli del Ricci e del Concilio di Pistoia e dei vescovi lombardi.

Ricorderò soltanto a me stesso la nobile resistenza dei vescovi meridionali, di un Cusani, d'un Ventimiglia, di un Capecelatro, il quale ricordando che molte attribuzioni erano state devolute a Roma, che prima erano

dei vescovi, perchè ad una petizione di dispensa matrimoniale era stato risposto che le informazioni indicavano che le persone che chiedevano quella dispensa erano agiate, e quindi la domanda si dovesse rivolgere alla Dateria e non alla penitenziaria romana, scriveva a Pio VI che le sue lettere attestavano la povertà e che si affrettasse a spedire la dispensa, altrimenti egli avrebbe scritto sulla sua porta dell'arcivescovato di Taranto: qui si dispensa *gratis* agl'impedimenti matrimoniali.

Voi conoscete le vicende per cui decadde l'autorità vescovile, e, credete a me, nel momento attuale, voi vedete i vescovi rannicchiati intorno alla cattedra di San Pietro; voi li vedete tutti correre a cercare di mettere con indirizzi e con proteste filiali tutto il loro potere, tutta la loro autorità nelle mani del sovrano pontefice, perchè credono di essere perseguitati, perchè si vedono talvolta fatti mira alle offese del pubblico ed ai sospetti del Governo. Appunto per questo, signori, essi si ricovrano sotto quella potestà che ha il privilegio dell' indipendenza, per quella sovranità temporale che possiede ancora nel centro d'Italia, e si mostrano solleciti della sovranità stessa.

Ma il giorno in cui assicurate ai vescovi l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, la maggior larghezza legittima in quello delle proprie attribuzioni, che in gran parte sono state arrecate a Roma, voi li vedrete poco a poco ergere il capo ed emancipare la Chiesa dalle soverchianze e non dalla legittima dipendenza della *prima* sede che è quella di Roma.

Non vi è dubbio, signori: questi effetti non si otterranno ad un tratto; ci vuol molto a vincere l'apprensione attuale dell'episcopato cattolico, dopo parecchi anni di lotta in cui si è trovato col potere civile; ma

col tempo viene la sicurezza e con la sicurezza la legittima emancipazione della Chiesa diocesana. La legislazione agisce, opera nella riforma dei costumi e degli ordini sociali molto lentamente; noi non otteniamo giammai degli effetti veri e durevoli delle nostre leggi, perchè ordinariamente non giunge a mezzo novembre quello che stabiliamo in ottobre, ma se le leggi avessero durata e continuità nella loro applicazione produrrebbero effetti fecondi e durevoli.

Al momento in cui siamo, atteso lo stato attuale di tutti i componenti la Chiesa cattolica, atteso lo stato attuale della politica che circonda la Corte di Roma, non era sperabile di inaugurare le libertà ecclesiastiche con lo spontaneo concorso dei popoli soggiogati dal principio d'autorità, e che avrebbero temuto di diventare eretici, se si ponevano sulla via segnata dal progetto del 1865. Bisogna ricorrere all'azione lenta degl'interessi, all'azione efficace ma lenta dell'assicurazione data all'indipendenza nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. Io, signori, quante volte mi si presenta l'idea dell'azione potente che esercitano certe leggi, mi sovviene l'esempio della prosperità delle campagne lombarde, della facilità delle comunicazioni, della bellezza dei villaggi, dei prebisteri e delle case di campagna, e tutto questo io lo derivo dalla fecondità di una sola legge, che però ha operato per più di un secolo; dalla legge che stabilì la costituzione territoriale dei comuni in Lombardia.

Sin dal tempo di Maria Teresa fu affidato il comune unicamente ai proprietari terrieri grandi e piccoli, in modo che i grandi terrieri potevano temere di essere imposti ma unicamente dagli imponibili i quali non avrebbero potuto eccedere di molto nella misura, senza imporre troppo se stessi. Ne nasceva per conseguenza

che essi dalle città avevano interesse di accorrere alle campagne per mantenere le loro relazioni coi membri appartenenti alla piccola proprietà terriera, e che potevano nel tempo stesso risiedere nelle città. Quindi quel corso e ricorso dalle città lombarde alle campagne e viceversa, che apportò tutti quei benefizi, tutti quei vantaggi materiali e morali di cui chiunque percorra le campagne lombarde può farsi di leggieri un'idea.

Il barone Ricasoli, o signori, e nessuno potrà negarlo, non ha sognato mai che all'indomani del giorno in cui egli si rivolgeva all'episcopato per concorrere alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, tutti i vescovi dovessero convertirsi alla nostra politica; ma pensò che si entrava in questo modo in un avviamento di libertà, che col tempo avrebbe finito per conciliarli col Governo civile e soprattutto avrebbe assicurata l'indipendenza spirituale della sede pontificia.

Voi vi allarmate di un Concilio che è stato promesso o minacciato pel fine del 1868. Non credo che da questo Concilio si scaglieranno fulmini ed anatemi, nè che si tratteranno le questioni politiche; alcuni pensano che si dichiareranno altri dommi; quanto a me ho l'intima convinzione che si parlerà negli anditi e nei corridoi degl'interessi temporali della Chiesa, ed in pubblico si darà qualche provvedimento disciplinare; ma quello che io credo certamente è che, se le libertà ecclesiastiche fossero introdotte in Italia, i vescovi che andrebbero al Concilio, vi andrebbero assai meno disposti alla cieca subordinazione ed alle esigenze della Corte romana.

Si potrebbe dire: ma voi nelle vostre operazioni, che formano il sistema del progetto del 1867, anzichè rivolgervi all'episcopato, potevate benissimo rivolgervi al basso clero ed al popolo.

Ma, signori, sarebbe questo un dimenticare che quando si tratta delle credenze religiose, bisogna anzitutto tener conto di quel che sono, e ricordarsi che non si possono modellare a vostro piacere. Voi troverete sempre il prete, il credente cattolico, subordinato, se non ciecamente, ragionevolmente, come diceva san Paolo, ma subordinato alla grandissima autorità del suo vescovo, del proprio prelato.

Il tentativo di mutare l'indirizzo alle credenze cristiane in ordine all'autorità, vediamo nella storia che è stato fatto anche in senso inverso, cioè nell'interesse dell'episcopato.

Quando si vide minacciata da quelle aspirazioni di repubblica, di cui vi erano stati gli esempi in Germania in occasione della riforma religiosa, la regina Elisabetta cercò d'introdurre l'episcopato in Iscozia, dove è imposto ai puritani, alle opinioni presbiteriane; ma Elisabetta ebbe spuntate le sue armi, e non riuscì mai a far accettare i vescovi protestanti. Carlo II ha voluto imporre alla Scozia i vescovi cattolici, cercò di rendere almeno episcopale la Chiesa scozzese, ma il risultato, voi lo sapete, fu che i credenti perseguitati emigrarono, andarono in gran numero in America a fondare coi loro principii religiosi quella grande società politica e repubblicana che ha fatti così meravigliosi progressi.

Non riuscì mai ai principi col mezzo della forza, col mezzo della violenza e della pressione di mutare la Chiesa presbiteriana in episcopale; nello stesso modo non potrete mai ridurre la Chiesa che, oltre al carattere apostolico che esprime la tradizione de' suoi poteri, è *romana* e *cattolica*, vale a dire *pontificia* nel capo, e *vescovile* in tutti i suoi membri, non potrete mai ridurla ad essere presbiteriana: voi dovrete necessariamente averla coi vescovi, ed è per questo che, fallite

le altre esperienze, si faceva assegnamento sull'indirizzo dei vescovi, e si entrava nel sistema di richiamare i vescovi nuovamente al possesso delle loro sedi per poterli provare al cimento della libertà religiosa in Italia.

A questo sistema di libertà varie obbiezioni furono fatte. Si disse innanzitutto: quali sono le libertà mancanti alla Chiesa? E questa domanda era fatta dall'onorevole Mancini: egli trovava che la Chiesa in Italia gode di tutte le libertà di cui godono le altre associazioni. Se così fosse, o signori, non vi sarebbe nulla a desiderare. Ora, ecco le libertà che formavano oggetto delle concessioni della passata amministrazione, e che la Chiesa ora non ha, mentre le hanno tutti i corpi morali e tutte le altre associazioni: la libertà di acquistare con le forme volute dalla legge, libertà che, non so perchè, è sempre così acerbamente contrastata alla Chiesa. Si grida continuamente alla manomorta, si reclamano sempre le antiche leggi abolitive della manomorta. Ma, signori, quando gli acquisti della Chiesa non erano autorizzati, quando si potevano fare senza la vigilanza dello Stato, capisco che vi fosse pericolo di abuso, che si facessero leggi eccezionali portanti divieto assoluto di acquistare; certamente la manomorta senza confine è cosa anti-economica. Ma se voi trattate gli stabilimenti cattolici col diritto comune, come ogni altro istituto, poichè l'acquistare sarà regolato dalla facoltà che voi accordate o negate, secondo l'interesse dell'opera, non solo, ma anche secondo l'interesse pubblico, svanisce ogni pericolo e non può giustificarsi contro la Chiesa la proibizione assoluta di acquistare, perchè è Chiesa, mentre per l'ospedale e per ogni altra università religiosa non vi è questa proibizione.

Applicando la sola legge del 1850 a tutti i corpi

morali, nel giorno in cui trovereste che la Chiesa abuserebbe degli acquisti, che tenderebbe a togliere dal commercio una somma significante di beni, voi favorireste le alienazioni che fa la Chiesa, e nel tempo stesso potreste disciogliere gli acquisti che essa avrebbe fatti abusivamente. Lasciate dunque che la Chiesa acquisti. Questa è stata sempre la mia convinzione: io ho veduto sempre dei benefici effetti nel lasciare il diritto alla Chiesa di acquistare. Essa è la gallina dalle uova d'oro: di queste uova voi ne potete profittare (*Si ride*), e le potete prendere, a norma de' canoni ecclesiastici, pei pubblici bisogni.

La Chiesa stessa, come ricordava l'onorevole D'Ondes, concorre spontaneamente, ed i canoni lo permettono, a sostenere i pesi dello Stato co' suoi beni. Ne abbiamo avuto degli esempi recentissimi nelle guerre che si fecero contro l'impero napoleonico. Di molti beni della Chiesa, anche per concessione del papa, nelle Due Sicilie non meno che nel Piemonte fu permessa l'alienazione, onde lo Stato ne potesse usufruire per sostenere la guerra contro il Governo francese.

Clemente VII aveva permesso l'alienazione dei beni ecclesiastici in Firenze, e dopo il 1527, il Governo dell'epoca si giovò del permesso che aveva dato il papa per alienare i beni, a combattere la causa del papa e sostenere il famoso assedio.

Questi beni che sono in potere di corpi morali anche ecclesiastici sono sotto le vostre mani, e voi in determinati casi potete farli servire anche in conformità delle prescrizioni dei canoni ai bisogni dello Stato.

Non vi è associazione per quanto sia larga, non vi è società anche industriale, che avendo la sua sede principale fuori d'Italia, non sia in grado di corrispondere con essa, ed intanto per la Chiesa v'è divieto di

corrispondere con Roma; questo certamente non è il diritto comune. Non è la *legge eguale per tutti* che vieta di scrivere e ricevere i rescritti di Roma, senza che si sia esaminata la veridicità dei ricorsi e l'opportunità delle provviste.

La libertà d'amministrare manca altresì alla Chiesa. I suoi beni in varie parti d'Italia sono confidati a rettori laici che in conto alcuno non sono accetti ai fedeli, cui appartengono i beni, e che possono anche essere *acattolici*. La libertà di nominare manca parimente alla Chiesa, nè si vede il perchè i pastori debbano essere nominati dal principe, mentre possono benissimo essere nominati dalle stesse società religiose. Manca la libertà di scegliere lo stato sacerdotale, mentrechè in altri paesi ciascuno è libero di sceglierlo anche quando si oltrepassa un determinato numero di preti.

Si nega alla Chiesa la libertà di assembrarsi anche adempiendo la legge di pubblica sicurezza. Non vi è una società nello Stato, non vi è un'associazione nel regno d'Italia che non sia in facoltà di tenere i suoi comizi, se occorre con l'intervento del commissario di polizia.

Ebbene, il clero non può radunarsi in Concilio diocesano, non può radunarsi in Concilio provinciale, se non vi è un permesso dato con decreto reale, se non vi è un permesso dato con un'autorizzazione speciale, la quale è motivata da considerazioni ecclesiastiche, che sono intieramente estranee agli scopi del Governo civile, e che appartengono del tutto al Governo religioso. Cento altri di questi impedimenti si potrebbero numerare, ma io me ne appello, o signori, a chi abbia la pazienza di volerli osservare all'allegato che fu distribuito con la relazione sulla legge del 1866, dopo la quale non so come si abbia potuto asserire che il reg-

gimento della Chiesa era pari a quello di ogni società anche industriale, regolato dal diritto comune, non soggetto ad alcuna particolare restrizione.

Ma quest'associazione che si chiama Chiesa è troppo grande. Essa è minacciosa allo Stato, ed in conseguenza ci vogliono vincoli speciali per essa; e si cita, a tale riguardo, l'esempio della Compagnia delle Indie; di quest'associazione colossale, che aveva a sua disposizione cannoni rigati, milioni di sudditi, e che poteva disporre di mezzi potentissimi. Ma io non vedo, signori, che il Governo inglese abbia mai stabilito nè il *placet*, nè l'*exequatur* per tutti gli atti e le corrispondenze della Compagnia delle Indie.

Si dirà, ma questa Compagnia delle Indie, che si chiama Chiesa, è sovrana in un altro Stato, ha dei mezzi temporali, è capace di stipulare delle alleanze.

Va bene, confrontiamola adunque non colla Compagnia delle Indie in rapporto col Governo inglese, ma con quella compagnia, posto che fosse sovrana, presa nei suoi rapporti con un Governo straniero. Signori, se noi avessimo dei membri della Compagnia delle Indie, o istituti da essa dipendenti in Italia, andremmo noi forse per questo ad aprire le sue lettere, pretenderemmo di voler conoscere quello che si scrive nei suoi uffizi, e di mettere il nostro *placet* a tutte le sue corrispondenze? Se una compagnia straniera, la quale avesse delle dipendenze in Italia, fosse così potente che potesse in certi casi dare sospetto di pericolo al Governo, ad essa si applicherebbe il diritto comune, il quale in certi casi permette di sorprendere la corrispondenza dei cittadini che possono essere in relazione col nemico, di prendere tutte le misure di sicurezza che la legge ammette, ma non consente in odio di alcuno una sorta di legislazione eccezionale.

La grandezza adunque dell'associazione non mi pare che sia un'obbiezione seria a chi non vuole una ingerenza speciale dello Stato nell'associazione cattolica. Si parla delle condizioni anormali in cui si trova l'Italia. Qui sta la differenza tra i due sistemi. Alcuni, io ammetto, possono ritenere che, nelle condizioni anormali in cui l'Italia si trova, i mezzi che essa deve adoperare siano quelli della violenza, della restrizione; essi preferiscono i mezzi coercitivi che possono intimidire gli avversari, sia pure. Noi abbiamo veduto, dopo la proclamazione in principio delle libertà tutte, fatta nel 1789, che prevalse l'idea rivoluzionaria, con la quale furono adoperati di fronte alla Chiesa i mezzi della violenza, la costituzione civile del clero, la persecuzione, i battesimi repubblicani, la ghigliottina. Io capisco che ci possa essere un sistema di coercizione più o meno simile a questo; ma questo sistema non è quello di una nazione che si è studiata di mantenere la riputazione della prudenza e di farsi ammettere tra i paesi costituiti di Europa; esso non è il nostro. Noi abbiamo creduto che si possa unicamente uscire dalla condizione anormale in cui siamo, non esercitando un'azione persecutrice ed eccezionale contro la Chiesa: si entri immediatamente nella via del diritto comune, e la Chiesa vi renderà libertà per libertà, anche quando non ve la voglia rendere la Corte di Roma.

Infatti, signori, a che riuscirono le persecuzioni al tempo della rivoluzione francese? Riuscirono al concordato del 1801 ed alla preferenza data dal popolo ai preti non giurati, su quelli costituzionali giurati. Ma quante volte, o signori, non si è veduto che la violenza non ha dato alcun risultato? Io mi meraviglio che l'onorevole Ferrari abbia detto testè che, persistendo nei rigori e nelle restrizioni, si vincano le resi-

stenze di Roma. Io sostengo, e credo di avere elementi da poter provare che la Chiesa, quando è stata trattata con la violenza, ha opposto sempre la resistenza passiva alla violenza ed ha trionfato... (*Denegazioni a sinistra*)

MASSARI GIUSEPPE. È storia verissima quanto nota.

CORDOVA. Nessuno come l'onorevole Ferrari può saperlo. Io ho veduto, signori, nella storia francese, che Luigi XIV ha cominciato con imporre a tutti gli ecclesiastici la dichiarazione del 1682 delle libertà gallicane; che ha voluto farla prevalere con l'insegnamento obbligatorio, con le pene, con tutte le armi dell'autorità politica. Roma si astenne; per 18 anni le chiese di Francia restarono senza vescovi; più di 40 vescovi mancavano alle loro sedi, per cui le popolazioni si trovavano turbate nella loro coscienza ed in esse era depresso il sentimento della moralità (*Rumori a sinistra*); perchè volere o non volere il sentimento religioso è la base più solida della moralità umana, anche per la subordinazione all'autorità costituita, anche per la repressione del contrabbando e per il pagamento delle imposte.

Ebbene, Luigi XIV ha finito col ritrattare il suo editto del 1682, e poi ha fatta la famosa lettera a Clemente XI nel 1713; documento il più vergognoso che trovar si possa nella storia delle relazioni dei Governi con la Corte di Roma; e che quando gli archivi di Roma furono portati a Parigi fu bruciato con le proprie mani da Napoleone I, dicendo « così non ce l'opporranno mai più. »

Non giova la forza, non giovano i concordati. Che ha ottenuto la Francia con quello del 1801?

Contro questo concordato incominciano le lotte e si protraggono indefinitamente: Concistoro del 1802

articoli organici, opposizioni per il matrimonio del re Girolamo, opposizione pel secondo matrimonio di Napoleone I, arresto di Pio VII, così si arrivò sino al 1813.

La forza adunque più grande che abbia avuto luogo in Francia non potè mai soggiogare la resistenza di Roma, e fu sempre la potestà civile che, vedendo spuntate le armi della forza e della violenza, ebbe a rassegnarsi, se voleva ottenere qualche cosa dalla potestà ecclesiastica.

Le prove della violenza sono fatte definitivamente, e voi non arriverete a stabilire l'ordine nella Chiesa ed a rimettere la tranquillità nelle coscienze, se non se per la via della libertà religiosa; essa, secondo il vostro apprezzamento, poichè non negate il principio, sarà ritardata nella sua applicazione per la condizione anormale in cui si trova il paese, ma bisogna venirci, perchè quella è la uscita naturale delle complicazioni, e l'unica soluzione possibile è questa.

Si dice che la libertà della Chiesa romana è un ostacolo per andare a Roma, e che questa è una buona ragione per cui il Parlamento non debba ammetterla.

Signori, questo argomento veramente l'ho trovato così contrario all'assunto, che non potrei esprimere l'impressione che mi ha fatto, di raffermarmi nella convinzione contraria, cioè che la libertà è la sola via pacifica per condurvi a Roma.

Io vi prego, o signori, di gettare un po' lo sguardo sulle condizioni politiche attuali, sopra quelle del tempo in cui si è iniziata questa pratica della libertà religiosa.

Nel 1815 fu fatta una giusta osservazione, che il rivolgimento dei territori di Europa aveva creato nuovi

interessi favorevoli ad iniziare le idee di libertà religiosa, e sciogliere le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Il Belgio cattolico era attaccato all'Olanda protestante, la Svevia cattolica, il palatinato, i principati ecclesiastici, al Wurtemberg, a Baden, alla Prussia protestanti; una parte della Polonia che erasi un momento costituita in granducato di Varsavia, tornava a dipendere dalla Russia acattolica. Si osservò che per queste nuove circoscrizioni Roma era costretta a trattare con potenze acattoliche, con le quali non poteva stipulare scontri di privilegi; e che questo era uno stato di cose favorevole al sistema della libertà, un incamminamento verso la separazione dell'ordine politico dal religioso. Effettivamente questo fatto ha servito a favorire il maggiore sviluppo della indipendenza della Chiesa cattolica, mostrando che la necessità esige e che la Chiesa può, vivere indipendente da ogni protettorato da parte dello Stato.

Le Chiese della Germania, salve pochissime eccezioni, furono meglio regolate, e le trattative furono condotte con meno turbamento nei paesi acattolici che non nelle altre parti di Europa. Questo fatto notato a Lubiana, della indipendenza delle popolazioni cattoliche dei paesi protestanti, era controbilanciato dalla circostanza che il papato, non essendo più per gli interessi religiosi della cattolicità unicamente circoscritto a potenze cattoliche, doveva combinare la sua azione in modo da non esercitare un peso significante sui destini della politica d'Europa.

Ora, i rapporti internazionali dei popoli d'Europa hanno cambiato; abbiamo visto la Germania dividersi in due campi : una parte, quella cattolica, raccogliersi intorno al suo centro austriaco, e le provincie protestanti raccogliersi intorno al loro centro naturale prus-

siano; il Belgio cattolico emancipato dall'Olanda protestante, e poco alla volta costituirsi e prender corpo il carattere prevalente di cattolicità dell'Europa neolatina intenta a difendersi dalla pressione del Nord.

È stato domandato se potenze estere avevano raccomandato all'onorevole Ricasoli il suo sistema di legislazione interna. No, signori; l'amministrazione del barone Ricasoli non subì mai pressione alcuna, nè prima, nè nel corso dei suoi negoziati da veruna potenza; e quando pressione vi fosse stata, bene avrebbe saputo mostrarsi tenace dell'onore d'Italia per non piegare da nessuna parte. Ricasoli tenne sempre alta la sua bandiera, che era quella della dignità e della nazionalità italiana.

Voci a sinistra. No! no!

Voci a destra. Sì! sì!

CORDOVA. Non ha niente da rimproverarsi quell'amministrazione, che quando fu negoziata la cessione della Venezia si mostrò così tenace delle forme che potevano offendere la suscettibilità nazionale, che fu rimproverata di soverchio rigore, e quasi di puntiglio.

Se non vi fu pressione, diceva l'onorevole Mancini, perchè non si disse alla Francia: dateci voi l'esempio della libertà religiosa? Ma certamente la Francia non è venuta a domandare una legge di libertà religiosa per il papa e per la Chiesa cattolica. Ma sapete cosa domandano le nazioni? Domandano che in Italia sia rispettato il sentimento cattolico, appunto perchè il paese possa essere internamente ben costituito, e quindi più forte nella eventualità di lotte straniere. E questa raccomandazione ho sentito farla, non solo da Governi, ma anche da uomini amanti della causa nazionale, della causa liberale; da uomini che rappresentavano associazioni, che non sono amiche della Corte romana. Al-

l'epoca del matrimonio della regina di Portogallo vennero distinti personaggi in Torino, ed alcuno dei miei colleghi che siedono a sinistra, ebbe non meno di me a trattare con quei personaggi preoccupati del pensiero della ricostituzione della nazione iberica. La prima cosa che vi dicevano si era: rispettate il sentimento cattolico; noi dobbiamo fare questo; ricordatevi della Spagna; senza di ciò le nostre aspirazioni alla ricostituzione iberica andranno in fumo.

Assicuratevi che l'interesse generale delle nazioni dell'Europa meridionale non ingiunge già di adottare il tal o tale altro sistema, ma vi prega, se è possibile, di far cessare i motivi di dissidi interni, di conciliare il sentimento della religione del maggior numero dei cittadini italiani, di far cessare le lotte, di assicurare al culto del maggior numero l'indipendenza del papa, in modo che possa esercitare il suo supremo ministero, senza essere sotto l'influenza di una potenza qualunque.

Questa fu sempre la vera indipendenza del papato. Bisogna dire che ha questo di vero la proposizione di coloro che sostengono che i papi non cercarono mai ingrandimento in Italia, ma cercarono di propugnare la libertà d'Italia, appunto perchè nessuna potenza straniera fosse tanto prevalente nella penisola da torre ad essi la loro indipendenza.

Questa opinione storica si combina benissimo colle idee di Machiavelli, il quale dice che i papi furono sempre l'ostacolo maggiore all'unità italiana, essendo avviticchiati al territorio italiano come una serpe. I papi volevano la loro indipendenza; perciò si facevano sostenitori dell'Italia divisa in piccoli Stati, si facevano sostenitori della libertà d'Italia dallo straniero; Giulio II ne diede il più splendido esempio nella guerra

da lui medesimo capitanata, e tentò solo di costituirla ad unità a beneficio del papato. Non potendo riuscire a questa, che non era la missione della Chiesa, i papi difendevano la libertà d'Italiá dagli stranieri e ne impedivano l'unità e la costituzione in un forte regno, dopo il fatale esempio dei re longobardi, sempre collo scopo di tutelare la loro indipendenza. Così si conciliano due opinioni storiche che sembrano contraddittorie.

Il modo di conquistare moralmente, se non la parte curiale di Roma, la parte sinceramente religiosa, è quello d'assicurare l'indipendenza del papato; è il modo questo di tranquillare le coscienze all'interno e di conciliarci le simpatie de' cattolici all'estero, di conquistare la riputazione di potenza non indebolita da interni dissidi, di separare la parte religiosa dalla parte curiale nel campo dei nostri avversari: dappoichè non dobbiamo dissimularci che in Roma vi sono due parti: vi è quella sinceramente religiosa, e vi è quella curiale politica che si preoccupa degl'interessi temporali. Io non vado ora a misurare le proporzioni dell'una e dell'altra parte; ma è certo che vi sono due parti in Roma, che vi furono in tutti i tempi; basta ricordare, per esempio, i tempi dell'impero di Napoleone I, per vedere da una parte il cardinale Caprara e dall'altra il cardinale Albani colle sue persecuzioni; voi vedrete sempre verificarsi questa condizione di cose. Gioberti stesso, nel suo *Gesuita moderno*, in cui ha perseguitato tanto la famosa compagnia, non poteva non riconoscere le virtù di tanti che n'avevano fatto parte; egli diceva che queste virtù erano state usufruite dai furbi che erano alla testa della compagnia.

L'interesse religioso è anche rappresentato nella Chiesa d'oggidì, come si può vedere da certe corri-

spondenze. Nel giorno in cui voi abbiate dato l'indipendenza religiosa, che è sollecitata anche da uomini illustri per le lettere e per le scienze, che si sono trovati a cercare ricovero in Roma, in quel giorno voi avrete demolito un gran punto d'appoggio al partito che si preoccupa del potere temporale; voi avrete per voi la società religiosa, ed avrete tolto all'Europa cattolica il pretesto di dirvi: se voi andate a Roma, il papa non è più indipendente. Dal momento in cui l'indipendenza del papato è assicurata con l'inaugurazione della libertà della Chiesa, voi non troverete più opposizione a poter stabilire la nazionalità italiana in Roma; secondo lo spirito della Convenzione, e secondo il programma che vuol evitare l'uso diretto della forza potrete allora avvicinarvi alla sospirata capitale d'Italia. (Bene! *a destra*)

Io dunque non poteva mai immaginare che si apponesse al sistema della libertà religiosa, ch'era stato sempre proclamato come una via per andare a Roma, il vizio di essere un ostacolo per andarvi. L'indipendenza del papato è sacra a tutti i cattolici, ed è anche una necessità politica. Nei rapporti diplomatici importa che il papa non sia per un principe piuttosto che per un altro, che non sia vincolato al carro d'uno dei sovrani d'Europa, che non sia obbligato a lanciare i fulmini delle scomuniche in suo favore e contro i suoi nemici.

Se questa è l'indipendenza che vogliono le potenze, non è questa soltanto l'indipendenza che la Chiesa spera, l'indipendenza che domandano i cattolici.

La Chiesa vuole essere sottratta all'influenza di altre sovranità nell'esercizio del suo ministero, ed è questa la causa per cui molte delle attribuzioni dei vescovi furono riservate alla Corte di Roma.

Vi fu un tempo in cui per le cause matrimoniali, ad esempio, bastava la pressione d'un principe sul vescovo per ottenere lo scioglimento d'un matrimonio e la facoltà di contrarne un altro.

Napoleone I trovava assurdo che le cause matrimoniali dei sovrani fossero riserbate al papa, mentre le curie vescovili hanno giurisdizione sulle cause matrimoniali di tutti gli altri credenti. Napoleone I diceva: perchè il mio matrimonio che è stato dichiarato nullo dalla Curia vescovile di Parigi, che mi ha sottoposto ad un'ammenda di 28 lire e di due candele alla chiesa metropolitana di Parigi, essendo stato benedetto non dal parroco, ma dal cardinale Fesch, non sarà riconosciuto nullo da Roma, come sarebbe in tal caso il matrimonio d'un mio domestico? Roma rispondeva: non è nullo, finchè non l'ho annullato io. Questo sembrava un'esorbitanza; e certo alcun papa ha potuto servirsi di queste attribuzioni per esercitare influenze politiche. Clemente VII, il quale voleva farsi forte dell'alleanza francese ed attirarvi il re d'Inghilterra, promise tante volte e poi negò l'annullamento del matrimonio di Catterina d'Aragona con Arrigo VIII, che voleva sposare Anna Bolena; ma nella coscienza dei cattolici la santità del matrimonio sarà sempre una base saldissima per la società civile, sarà sempre quella che consacra la famiglia che è il primo elemento della società. Senza dubbio la validità del matrimonio può essere indipendente, come atto civile, dal rito religioso; ma voi sapete sempre che tutti coloro che si preoccupano della educazione religiosa dei figli, e vorrei fossero tutti, hanno cura di far consacrare, secondo il proprio culto, il loro matrimonio.

Or la santità dei matrimoni, che è reclamata dallo spirito religioso e dagli interessi dell'educazione mo-

rale, non potrebbe esistere se i matrimoni dei privati fossero soli religiosamente indissolubili, e quelli dei principi avessero potuto sciogliersi a volontà. Questo esempio prova l'interesse religioso della indipendenza del papato per le coscienze cattoliche, precisione fatta dell'interesse delle potenze. I vèscovi avevano sciolto il matrimonio di Filippo di Valois, perchè egli voleva sposare un'altra donna. Essi avrebbero sciolto quello di Enrico VIII sotto il suo dispotismo. I vescovi stessi nella loro coscienza, sentendo di non essere liberi, consentirono la massima che, trattandosi di matrimonio di principi, Roma sola poteva scioglierli e giudicarli. Così la mancanza di libertà contribuì al concentramento delle giurisdizioni ecclesiastiche in Roma. Se questo concentramento servì talvolta alla politica temporale dei papi, era altamente utile alla morale, alle famiglie, all'indipendenza della Chiesa nell'esercizio delle sue funzioni. Questo nodo della questione era insolubile sotto il potere assoluto dei principi, che non lasciava alcuna garanzia alla libertà dei vescovi; ora si può sciogliere col Governo libero.

Nessun principe potrebbe ora pretendere ciò che è contrario al sacro ministero; un vescovo che non volesse sciogliere il suo matrimonio, non correrebbe alcun pericolo. Ora che la costituzione politica lo esige, lo permette, sciogliete la Chiesa dalle restrizioni eccezionali, concedete questa libertà, e allora vedrete che i vescovi non saranno più gli schiavi della politica romana, non saranno più predicatori avversi all'odierno ordine di cose in Italia. (*Bene! Bravo! a destra*)

Altro ostacolo, o signori, era il Sillabo. Si diceva: ma voi volete abolire l'*exequatur*, mentre c'è il *Sillabo*; nel Sillabo Roma riconosce i diritti che noi vogliamo abbandonare; Roma non ammette la libertà della

Chiesa; Roma non ammette alcun compromesso sui beni ecclesiastici. Ebbene, o signori, che cosa fa tutto questo?

È forse bastevole l'*exequatur* per impedire la efficacia del Sillabo?

Ma certamente che no, perchè il Sillabo parla alle coscienze e non ai tribunali, e qui osservo che la osservazione dell' onorevole Pisanelli è perfettamente esatta.

Non dico che sia inesatto ciò che disse l' onorevole Mancini. Certamente l'*exequatur* ha un'altra portata che non è quella d' impedire la stampa di un documento.

L' onorevole Pisanelli non ignorava quale fosse la portata dell' *exequatur*...

Esso ha principale efficacia sopra tutti i brevi di ragione privata. Innanzi ai tribunali del regno una bolla, un breve, non ha alcun valore, se non è munito di *exequatur*, e l' onorevole Pisanelli conosce bene tutto questo. Ora, perchè egli disse: ora che vi è la libertà della stampa a che serve l'*exequatur*?

Come accade a chi non vuol fare un lungo discorso, ed io credo che l'onorevole Pisanelli forse per cagioni di salute non volle farne uno lungo, ma lo fece sapiente come è il suo solito, egli si attaccò ai principali effetti di un *exequatur;* e naturalmente al suo pensiero ricorsero le lotte sostenute quando si negava *l'exequatur* alla bolla *In cœna Domini* o ad altro simile documento, senza alcun frutto.

Per esempio, nelle provincie napoletane non vollesi mai eseguire la bolla *In cœna Domini;* forse per ciò stampata in Roma, o manoscritta non corse per le mani di tutti?

Il gesuita padre Diana con quella bolla pose in

iscompiglio tutta l'isola di Sicilia; benchè non eseguita, corse per le mani di tutti e mise in subbuglio la Sicilia come la Francia.

Dunque diceva bene l'onorevole Pisanelli, che, quando si tratta di atti come il *Sillabo*, che è precisamente un atto di scomunica, l'*exequatur* è perfettamente inutile, e specialmente con la libertà della stampa, perchè con essa non può più ritenersi autorizzato l'agente di polizia ad arrestare il corso del *Sillabo;* e ancor quando ne fosse autorizzato, non vi riuscirebbe. Del resto, che porta questo *Sillabo?* Si diceva: esso riconosce i diritti che noi vogliamo abbandonare. Lo sappiamo pur troppo; ma io l'ho detto poc'anzi: Roma curiale riconosce i diritti che noi vogliamo abbandonare, essa non ama la libertà della Chiesa. Fino dai tempi dell'abate Lammennais fu questo principio da Gregorio XVI condannato, ed è condannato nel Sillabo, perchè a Roma temporale interessa avere l'aiuto della forza. Essa non ammette la libertà, preferisce l'associazione del pastorale colla spada.

Roma, si dice, non compromette sui beni ecclesiastici. Noi non cerchiamo il suo compromesso, perchè crediamo che la temporalità dei corpi morali ecclesiastici, almeno di quelli che sono compresi nel progetto di legge, sono disponibili, in certi casi, per lo Stato.

Finalmente minaccia a noi un Concilio, e del Concilio mi pare avere già parlato assai. Voi vedete che queste disposizioni del Sillabo, lungi dal consigliarvi di abbandonare il sistema della libertà, devono perfettamente consigliarvi di entrare in quel sistema. Appunto perchè la Curia romana vuole l'aiuto della spada, perchè vuole conservare la potestà assoluta sul temporale, essa è complice del vostro sistema, e non di

quello nel quale la passata amministrazione voleva entrare.

Signor presidente, io avrei bisogno di un momento di riposo per terminare di rispondere direttamente alle altre obbiezioni.

(*L'oratore riposa per cinque minuti.*)

Io ora entrerò nell'ordine d'idee pratiche in cui si era posto il Governo, di separazione dell'ordine spirituale dall'ordine civile; distinzione che torna sempre vantaggiosa allo Stato.

Quale era la via che esso doveva seguire?

Risponderò a questa domanda che fo a me stesso, e che mi condurrà a parlare particolarmente dell'oggetto speciale dell'interpellanza dell'onorevole Ferrari.

Io vorrei, signori, che ciascuno si rendesse ragione, come io procuro di rendermela, di quello che s'intende allorquando non si vogliono concordati, e nello stesso tempo si spedisce il commendatore Vegezzi, e poi il commendatore Tonello a Roma; cosa s'intende allorchè si vuole libertà della Chiesa, che la Chiesa non riconosce, come non riconosce neanche lo Stato italiano fuorchè per le provincie cedute per via di trattati, e tuttavia si conferisce, si tratta con Roma.

Quello che si vuole, o signori, è cercare di far andare di conserva senza urtarsi, per quanto è possibile, le due potestà che esercitano la loro autorità sugli stessi individui e nelle medesime provincie, senza assumere giammai impegni definitivi, senza mescolare agli interessi religiosi, interessi temporali: perchè l'interesse temporale sempre ha sacrificato quello della religione.

È questo quello che s'intende di fare, di evitare quei mali per cui tutti reclamano contro il sistema dei con-

cordati, fosse anche il concordato del 1801 che parve avesse le simpatie dell'onorevole interpellante.

La ragione è semplice: nel fare un concordato le due parti contraenti non si trovano in posizione uguale. Da una parte vi è il pontefice, il quale è al tempo stesso capo della Chiesa cattolica, che si tiene in essa onnipotente e crede che tutto ciò che dà, lo dà per via di concessione. Da un'altra parte vi è un principe secolare, il quale non rappresenta che un interesse di religione confidato ad un laico. Dal momento che si tratta la combinazione dei due interessi, accade facilmente che spesso si baratta un interesse temporale per un interesse religioso; di più la potestà ecclesiastica non si lega giammai definitivamente negli atti suoi, non si lega mai definitivamente nei suoi impegni.

Essa crede di potere scindere quest'impegni nell'interesse della Chiesa; e bisogna ricordare che anche lo Stato crede di potere scindere questi impegni, e lo Stato italiano ne ha dati più esempi. L'onorevóle Mancini bene a ragione ricordava la differenza che vi è fra i trattati e i concordati. Non già che i concordati non leghino con vincolo diplomatico, e che le forme loro non sieno quelle dei trattati; ma evidentemente vi è una differenza tra i capi di due paesi, tra due potenze che nulla hanno di comune nell'esercizio delle loro sovranità interne, e che transigono per rapporti esterni tra un paese e l'altro, e la combinazione delle due potestà, l'una religiosa e l'altra politica, le quali esercitano azione sopra gli stessi individui e sulle coscienze di uomini le cui temporalità sono subordinate al potere laico. Nel primo caso sono autorità rappresentanti Stati diversi che si combinano per interessi nazionali; nel secondo caso sono potestà che si esercitano nel medesimo paese, l'una sulle coscienze, l'altra

sulle persone a sui beni, e per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Un concordato senza ingerenza di cose laiche e di cose temporali non dovrebbe giammai contenere altro se non che un concerto intorno alla maniera di esercitare le due potestà senza che si urtino tra di loro; è come una specie di accordo che si faccia in determinati casi tra l'autorità giudiziaria e l'amministrazione, perchè i rispettivi atti non si offendano reciprocamente, e non ne nascano conflitti.

Lo stesso nome di concordato indica altro che trattato; ed aveva ragione l'onorevole Castiglia quando nella sua giovane età voleva fare una distribuzione delle definizioni scientifiche delle cose, secondo i nomi che hanno nel vocabolario, perchè quella che Vico chiamava sapienza volgare delle nazioni non permette che si dieno due nomi per una cosa stessa. I trattati sono convenzioni che riguardano le relazioni esterne degli Stati; i concordati accennano alla concordia tra poteri che si esercitano nello stesso paese. Il nome di concordato e di concordia non è stato dato unicamente a quegli atti che regolano i rapporti tra l'autorità politica e la ecclesiastica, ma a tutti gli atti che regolano i rapporti tra potestà interne indipendenti. Così per esempio, nelle epoche feudali, in cui la feudalità rappresentava un ordine costituzionale che aveva potestà sue proprie, quando un feudo, anche nel caso che il feudatario fosse decaduto, non poteva dal Re avocarsi al demanio, ma doveva concedersi ad altro feudatario, allora gli accordi che si facevano tra i rappresentanti della potestà reale ed i baroni, prendevano il nome di concordie o concordati. Lo stesso nome prendevano quelli dei feudatari coi comuni feudali.

I concordati adunque sono cosa diversa dai trattati.

Essendo reclamati dall'esercizio di due poteri nell'interno d'uno Stato, dal momento che uno dei due poteri vi trova un ostacolo nell'esercizio delle proprie facoltà legittime, avendo il diritto, anzi il dovere di esercitare queste facoltà, ed essendo mutata la condizione delle cose, *rebus non amplius sic stantibus*, li infrange legittimamente. Ora una convenzione in cui una delle parti ha un duplice potere, ed una parte ha un potere di una sola natura, una convenzione la quale non fa che creare ostacoli definitivi, mentre dà provvedimenti provvisorii e momentanei, una convenzione che non provvede allo scopo per cui si fa, dappoichè l'esercizio d'una parte delle attribuzioni che essa conferisce, resta indefinitamente nelle mani del Sommo Pontefice, non torna che d'imbarazzo alla nazione che la fa. Ecco la ragione per cui si è sempre reclamato contro i concordati. Non vi è concordato al mondo, tranne quello del 1813, che durò tre giorni e fu immediatamente rivocato, in cui la Santa Sede abbia voluto vincolarsi entro un dato termine alla istituzione dei vescovi.

In tutti i concordati si concede il diritto di nomina al principe, ed il papa li istituisce quando gli piace, e tutto il tempo che passa tra la nomina e l'istituzione del vescovo, la Chiesa rimane vacante. Il vescovo nominato non è preconizzato, e da ultimo poi il papa, se si rompono le buone relazioni fra il potere civile e l'ecclesiastico, si accinge a terminarla con istituire un altro vescovo, anche senza nomina, o presentazione. Così i concordati non hanno impediti i disordini del tempo di Luigi XIV, di cui vi ho parlato testè, nè quelli del tempo di Napoleone I, nè quelli che accaddero nelle Chiesa di Portogallo, all'epoca che i papi non volevano riconoscere la casa di Braganza che poi ebbe a sottomettersi con l'intervenzione

della Francia. Nè i concordati che col Governo napoletano si stabilirono nel secolo scorso impedivano che vi fossero molte diocesi vacanti, ora per una ragione, ora per un'altra; ora per la questione dei confini, ora per quella della *chinea*, od altro.

Perciò si è detto: non più concordati; e questa mi pare che sia la voce unanime che è venuta da tutti i lati. Dunque, o signori, se concordati non vi debbono essere, se occorrono degli accordi momentanei che non lascino traccia, per dire così, degli urti di due correnti che confluiscono nello stesso corpo, là dove si è fatto il nodo, dove è impedita la circolazione, quale altro può essere il modo, se non è quello delle trattative di occasione e degli accordi verbali?

Evidentemente chi trova che queste cose non sono esatte, che non meritano essere accolte con serietà, ignora assolutamente la storia, e la storia del secolo presente istesso; dappoichè non si è mai meglio desiderato di un buon accordo con Roma che permetta di poter fare la nomina e la istituzione dei vescovi, senza che della presentazione si avesse notizia prima che fosse il vescovo accettato dal sommo pontefice che gli deve dare la bolla d'istituzione. Ed è per questo riguardo che nelle provincie meridionali, quando si istituivano i vescovi delle diocesi napolitane, il Re ordinariamente mandava una terna di individui alla Corte romana e non si parlava di essa come di nomina fatta, di presentazione eseguita, fintantochè non fosse accaduto l'accordo tra il potere civile ed il potere ecclesiastico.

Ed in Toscana, sotto il governo Lorenese, le nomine non si facevano mai con atti resi pubblici sulla *Gazzetta ufficiale*, ma con accordi segreti onde evitare gli scandali di vedere rifiutare un vescovo proposto dal

principe, e si preconizzava un vescovo quando gli accordi erano già stati presi.

Così essendo, o signori, egli è evidente che il sistema di non far un atto di nomina esplicito e pubblico, aspettando poi l'istituzione canonica, e di mandare qualcuno in Roma per intendersi intorno alla scelta degli individui che dovevano nominarsi era il sistema il più utile ed il migliore onde evitare ogni pericolo di discredito; è il sistema che coincide perfettamente colla politica avversa ai concordati, e che ammette soltanto un accordo temporaneo ogni volta che sorge una difficoltà tra le due potestà, senza che mai si leghino le parti per l'avvenire, come accade coi concordati.

Quindi la missione Tonello per intendersi intorno alla nomina dei vescovi non esce per nulla dalle convenienze.

Ma si dice dall'onorevole Ferrari: voi per questi vescovi avete ottenuto delle bolle in cui non vi è la menzione della nomina fatta dal Re Vittorio Emanuele, delle bolle in cui il regno d'Italia non è riconosciuto, non è riconosciuta l'annessione delle provincie ex-pontificie al regno d'Italia. Se un riconoscimento del Re Vittorio Emanuele vi fosse da parte del papa finchè è principe, implicherebbe forse la ricognizione del principe nel papa.

Ma, se voi bramate essere riconosciuti dal solo capo della Chiesa e non dal principe, io vi dirò: cosa ha da fare col religioso questa ricognizione? È un tornare sempre nel sistema di mescolare le cose religiose con le politiche, di transigere, negoziare, barattare la religione con gli Stati, tornare al sistema per cui Francesco I in Bologna, avvincolato dalla malizia di Leone X, colla speranza di essere favorito nell'acquisto della

contea d'Asti, del Ducato di Milano e della signoria di Genova, sacrificava la libertà della Chiesa gallicana nel famoso concordato del 1516; concordato che trovò immensa opposizione da parte del Parlamento di Parigi, sì che fu necessario minacciare di rinchiudere nelle torri i membri di quel Parlamento, per farlo registrare, nonostante che il Re fosse rappresentato nella seduta reale dal Bastardo di Savoia, fratello di sua madre, che godeva allora la sua piena fiducia. Ebbene, appena che si tratta di negoziare, ecco vi è un interesse religioso sacrificato per l'interesse secolare del momento. Ma, ci si dice: voi negoziavate per ottenere che? Noi negoziavamo, io rispondo all'onorevole Ferrari, per trovare il modo d'introdurre il nostro principio di libertà religiosa, che era quello inaugurato da più anni dal barone Ricasoli.

Noi negoziavamo per far entrare praticamente, senza bisogno di alcun riconoscimento, in esercizio il nostro metodo della libertà religiosa, il di cui ulteriore svolgimento avrebbe fatto cessare l'attrito tra Chiesa e Stato; esso aveva per oggetto di far entrare le relazioni dello Stato colla Chiesa in una èra novella.

Ma ci si dice: voi non avete ottenuto, senonchè una bolla in cui non si fa menzione della nomina del Re; si direbbe che i vescovi sono stati istituiti *motu-proprio*; questo è un aver fallito il vostro scopo in faccia alla diplomazia pontificia; voi avete mancato affatto l'oggetto della vostra missione.

Io mi permetto d'osservare all'onorevole Ferrari che il sistema delle combinazioni preventive e concordi per la nomina dei vescovi non è stato mai desiderato dalla parte curiale; in Roma è stato sempre avversato come si vede dalla corrispondenza stessa Tonello, in cui da principio il segretario di Stato cominciò per

dire: ma noi non impediamo che il Re eserciti il suo diritto di nomina, purchè non se ne faccia menzione per le provincie in cui non è stato riconosciuto sovrano dalla Santa Sede, e soprattutto per le provincie dello Stato pontificio.

Il commissario del Governo italiano aveva ordine di contentarsi del silenzio sulle nomine, di ammettere che non se ne facesse menzione alcuna nella bolla di istituzione e nelle lettere che fa il papa.

Ora io mi permetto di dire allo storico Giuseppe Ferrari che quello che ha ottenuto il commendatore Tonello in questa missione è un successo diplomatico così grande, così rimarchevole, che quasi quasi non si può attribuire se non che alle mutate condizioni dei tempi che esercitarono influenza anche nelle relazioni colla Corte di Roma. (*Vivi rumori a sinistra — Segni di assenso a destra*)

Vi citerò un esempio storico delle nomine fatte senza formale proposta, e se ne può citare un secondo, che si riferisce ai primi anni del secolo corrente.

Napoleone I era al solito in lite con Roma per la questione della annessione delle provincie pontificie. Eravamo nel 1808, il papa Pio VII si trovava già tradotto a Savona. Intanto Napoleone sentiva l'urgenza di provvedere le sedi vescovili dell'impero ed anche del regno d'Italia, che in gran parte erano vacanti. Napoleone I non poteva ottenere dal papa Pio VII, che chiedeva il suo principato temporale, che chiedeva il ritiro degli articoli organici pubblicati dopo il concordato del 1801, la spedizione della bolla di istituzione. Di più era entrato nel vivo impegno di fondare una sede vescovile con una prefettura nella città di Montauban che aveva di recente visitata.

Per la prefettura si era provvisto; quanto al ve-

scovo egli era pronto a nominarlo; ma il papa, prigioniero in Savona, non volle saperne.

A quest'epoca Napoleone I, vincitore di Austerlitz, alla testa della politica europea, Napoleone I, a capo di tutte le sue armate, ha fatto supplicare Pio VII, suo prigioniero in Savona, che si compiacesse di accordare le bolle, sopprimendo il *te ab imperatore* per le diocesi francesi, il *te a rege nominatum* per le sedi vescovili d'Italia, e che provvedesse a queste sedi, e particolarmente a quella di Montauban. Egli era pronto a dare il suo assenso imperiale per l'ammissione in possesso. Si sa che per la nomina dei vescovi occorrono sei lettere: quella di partecipazione della nomina, quella di assoluzione, la lettera al clero e popolo della diocesi, al municipio, al metropolitano e, nel caso di un metropolita, ai suffraganei. Questi vescovi Pio VII non ha voluto istituirli. Vi furono insistenze vive per mezzo del cardinale Caprara. Leggasi la lettera negli atti ecclesiastici dell'impero in data 26 agosto 1809; poi il papa cedeva; ma nella bolla per Montauban poneva parole ben diverse da quelle di cui l'onorevole Ferrari ha fatto menzione dell'allocuzione di Pio IX.

Nella bolla, con cui istituiva la sede di Montauban, parlava delle offese ricevute da Napoleone I; poi soggiungeva, *sed nos despicimus: noi dispregiamo.* Per quelle parole Napoleone dovè allora rinunziare a veder provveduta la sede di Montauban e le sedi d'Italia, fino a tanto che Pio VII, nel 1811, essendo tradotto a Fontainebleau, si addivenne ad ulteriori concerti.

Ebbene questo successo diplomatico che Napoleone I non ha potuto ottenere da un papa suo prigioniero, il commendatore Tonello, mio collega al Consiglio di Stato, l'ha ottenuto nelle ultime negoziazioni con

Pio IX; egli ha ottenuto che, senza la necessità della menzione della nomina regia, benchè questa nomina regia vi fosse stata, fossero insediati i vescovi.

Di più il cardinale Antonelli, come faceva notare l'onorevole Ferrari, era pronto a fare delle comunicazioni ufficiose dalle quali risulterebbe che vi era stato accordo preventivo col Governo italiano pei vescovi, purchè non si facesse pubblicazione di queste comunicazioni. Il signor Tonello aveva conseguito anche questo; se non che altri dispacci spediti dal Governo centrale gli dissero: non vi curate della menzione, purchè vi sia la cosa; purchè la scelta sia concordata fra noi, non abbiamo bisogno di menzione. Tanto il capo della passata amministrazione aveva fede nel principio della libertà della Chiesa che la spingeva sino alle ultime sue conseguenze. È quindi chiaro, o signori, che la missione del commendatore Tonello non è rimasta senza successo.

Citerò un altro fatto.

All'epoca dei 100 giorni, nell'aprile del 1815 è stata scoperta una corrispondenza di un *attaché* ecclesiastico alla legazione francese. Questi era un certo abate Salomon, che prendeva il titolo di vescovo d'Ortosia, *in partibus*. Quest'abate che faceva il mestiere di spia, che si lamentava dei Romani perchè qualche volta mangiavano carne il sabato, aspirava al posto d'uditore di Ruota per la Francia; posto di cui era titolare un certo abate Isoard. Egli accusava madama Letizia di cospirare col principe Luciano, che si trovava in Roma; gridava contro gl'Inglesi che visitavano la famiglia Bonaparte, e scriveva all'arcivescovo di Reims, che aveva allora la direzione del personale ecclesiastico in Francia, contro l'ambasciatore francese, signor Di Pressigny, perchè invece di esercitare pubbli-

camente il diritto di nomina, aveva preferito d'intendersi col papa intorno alla scelta dei nuovi vescovi. Badate, egli scriveva, che entrando in questa via si verrebbero ad intaccare le prerogative reali, le quali, si direbbe, pigliano la ruggine se non sono esercitate. Il povero abate Salomon teneva molto al sistema delle nomine. Egli era stato nominato dal Governo della ristaurazione al posto di uditore di Ruota, e voleva spostare il suo competitore Isoard scelto anteriormente per accordo tra il Governò napoleonico e la Santa Sede.

L'arcivescovo di Reims non si curò di queste denunzie, ed approvò il sistema seguìto dal Pressigny, che fu lo stesso osservato dal commendatore Tonello, il quale non voleva certamente essere uditore di Ruota, nè ambiva per la sua signora i ceri, de' quali non so dove abbia trovato menzione l'onorevole interpellante, dappoichè certo non se ne parla nei documenti comunicati alla Camera. (*Si ride*)

Questo intorno al successo politico della negoziazione.

Parliamo ora degli atti incriminati dall'onorevole Ferrari.

Egli dice: vi sono leggi che prescrivono la nomina, l'immissione in possesso, il giuramento. Voi siete obbligati dalla legge ad adempire quegli atti, ad esercitare le regalìe. Voi non le avete esercitate; in conseguenza siete rei di lesa maestà nazionale per non aver fatti questi atti.

Cominciamo dal giuramento. Qual è la legge che prescrive il giuramento? Nessuna. Il giuramento era prescritto dal concordato del 1818 per le provincie napoletane, che fu abolito a proposta dell'onorevole Mancini, come egli stesso ricordava nel suo discorso

di ieri. Il giuramento era prescritto dal concordato austriaco del 1855 che andò in fumo egualmente; dipendeva dal concordato toscano, non so se del 1852 o 1853 che fu pure abolito dal Salvagnoli.

Ecco gli atti diplomatici da cui era ordinato il giuramento. Se non vi è più legge alcuna in vigore che l'ordini, non è più il Governo obbligato a far giurare i vescovi.

L'onorevole Ferrari dice che se il giuramento ordinato dai concordati non è più in vigore, il Governo doveva inventare un'altra formola, prescrivere un altro giuramento. Quale legge ci obbliga a sostituire un altro giuramento all'antico, e quale sarà quest'altro giuramento?

Il giuramento dell'impiegato non è applicabile ai vescovi, ripugna al principio della libertà della Chiesa con la quale il vescovo finisce di essere un'autorità politica. Cessati i concordati, nessuna legge obbligava al giuramento, nè sostituiva una formola di giuramento a quello che si aboliva. L'onorevole Ferrari non ha potuto trovarne alcuna, e ricorre quindi alle origini storiche anteriori ai concordati.

Il giuramento, sicuramente, nacque in tempo anteriore ai concordati. Riandando sempre indietro si può risalire sino al formulario di Marcolfo nel secolo VII.

Ma era un giuramento che dipendeva dalle quistioni dell'epoca delle investiture, dalle contese se dovesse darsi col baculo e coll'anello, oppure colla spada, se il beneficio, perchè si chiamava così, doveva essere dato dall'imperatore come un feudo, oppure dal papa; non potrebbe giustificarsi ai nostri tempi in cui quelle quistioni non possono più suscitarsi. In quel tempo si disse: sia tenuto il vescovo a duplice fedeltà e presti duplice giuramento, perchè rileva dal principe e dal

papa; e quella clausola che vi è nel giuramento di rivelare, di dichiarare quello che può sapere che sia contrario allo Stato, è propria dell'antico giuramento feudale, perchè il nesso feudale riunendo con vincoli di subordinazione il feudatario al concedente, lo costringeva ad operare come suo uomo pubblico, e quindi a riferire tutto ciò che sapesse esser detto o macchinato contro il suo signore.

Il giuramento per cui i vescovi dipendevano contemporaneamente e dall'autorità politica e dall'autorità religiosa fu ordinato a favore dei papi ed a favore dei re.

Ora, io dico all'onorevole Ferrari: quando il Governo non ha richiesto il giuramento, non ha fatto altro che rendere omaggio ai principii di amici suoi personali e politici, se ben ricordo di avere appreso ciò che dico dalle nostre private conversazioni.

Il concordato del 1801 prescrive il giuramento negli stessi termini de' concordati italiani con l'ultima clausola dell'obbligo delle rivelazioni di ogni macchinazione contro il Governo. Il concordato del 1801 non fu abrogato da nessun atto, come sono stati abrogati i concordati italiani. Egli è, ed era in vigore alla proclamazione della repubblica francese del marzo 1848; ma in quell'epoca si ritenevano come veri i principii della libertà religiosa; in quell'epoca non si era verificato il passaggio di una parte del partito religioso nell'ultracattolico, che cominciò ad avversare tutte le libertà religiose e a reclamare i privilegi. In quell'epoca non erasi ancora fatta la separazione per cui una parte di coloro che avevano avversate le vessazioni, frutto della mescolanza dei due poteri nel regno di Luigi Filippo, restò schietta repubblicana, ed altri si gettavano nell'ultramontanismo.

Quindi è che essendo state presentate nel maggio

Vi sono regolamenti che, per l'esercizio del diritto di grazia, che è una delle prerogative reali, prescrivono che la domanda in grazia sia rivolta al ministro di grazia e giustizia, che la trasmette al procuratore generale, il quale informa sullo stato del condannato, poi la manda al Consiglio di Stato, sezione di grazia e giustizia, ecc.

Ora, quantunque i regolamenti prescrivano queste formalità, io vi domando: se la moglie, se i figli di un condannato a morte si presentano al Re, e ne ottengono la grazia, questo condannato sarà impiccato perchè la domanda di grazia non fu mandata alla Corte d'appello ed al Consiglio di Stato? No, perchè il diritto di grazia è una prerogativa reale, che non può essere menomanata da un regolamento o da un decreto che stabilisca le norme per ottenerla.

Ora, il principe, nel caso nostro, può usare la sua prerogativa, e nominare i vescovi direttamente, e per mezzo di accordi tra un suo commissario ed il Governo pontificio, e non colle forme ordinarie della presentazione fatta per iscritto, e della spedizione posteriore della bolla.

E che l'articolo 18 si debba intendere così, non è soltanto una mia interpretazione, ma è l'interpretazione che gli ha data tutto il paese, e, se non espressa, tacita, fu tale anche per parte del Parlamento e del potere esecutivo; dappoichè io domando: spiegatemi altrimenti la costituzionalità dei decreti del 26 settembre 1860, del 5 marzo 1863 e del 12 luglio 1864, i quali decreti sono tutti derogatorii di leggi anteriori.

Col decreto del 26 settembre 1860 si confondono le ragioni dell'economato nelle provincie lombarde e nel Piemonte. In alcune provincie erano più estese, in altre meno estese; nelle provincie in cui erano meno

visioni d'ogni natura, provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re. »

È una prerogativa reale; non è in facoltà del potere esecutivo rappresentato dal Ministero. E non voglio dire per questo che i ministri non siano responsabili dell'esercizio della prerogativa reale. Lungi da me tale assurdità, non ho mai professato questo principio. Sin per quanto concerne il diritto di grazia, sin per tutti gli altri diritti della prerogativa reale è necessaria la controfirma di un ministro responsabile. Ma gli atti della prerogativa reale si esercitano nel modo in cui al Re piace.

Ancora quando vi fosse un modo stabilito il modo stabilito non si deve ritenere altrimenti, se non come contenente disposizioni provvisionali, che servono di norma ai cittadini che invocano la sovrana prerogativa, ma che non turbano l'esercizio di questa prerogativa medesima anche con rito diverso, semprechè il Re in altro modo lo voglia esercitare. E citerò un esempio.

Figuratevi che vi sia un paese in cui si abbia una regola desiderabile fra noi, che stabilisca il modo in cui si debbono fare i trattati di commercio. Se noi avessimo una simile regola, forse non si sarebbero commessi degli errori in parecchi trattati di commercio, che negli ultimi tempi sono stati fatti dal regno d'Italia. Ma quando in uno Stato costituzionale vi è un articolo di Statuto che dice: « Il Re fa i trattati di alleanza, di pace e di commercio, » è egli a dire che un trattato di commercio è nullo, perchè il Re lo avrà fatto senza aver adempiuto ad alcune disposizioni regolamentari e provvisionali? Il Re può sorpassare, quando si tratta dell'esercizio della sua sovrana prerogativa, sopra quelle formalità.

visionali. Dunque, o signori, nessuna legge vincolava alla forma della nomina.

Le norme date alle nomine dei vescovi ed alla spedizione delle bolle erano cancellate in tutte le parti d'Italia. Si tratta di una sovrana prerogativa che per atti del potere esecutivo, non mai impugnati innanzi al Parlamento, è stata riconosciuta libera dalle forme che le possono essere imposte.

In conseguenza, vedendosi che il Governo poteva dare la forma che a lui piaceva alla nomina e presentazione dei vescovi, e che operando in questo modo seguiva i principii da lui adottati per la libertà della Chiesa, vedendo, che operando in tal modo otteneva un successo diplomatico, che nulla ha da invidiare alla diplomazia francese del tempo di Napoleone I... (*Rumori, e risa ironiche a sinistra*) Sì, signori, si tratta di documenti; consultateli...

FERRARI. Li vedremo, fatto per fatto.

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORDOVA. Replicherà se vuole; frattanto mi permetta di conchiudere, che vedendo il diritto che aveva, e il successo che otteneva, il Governo preferì gli accordi conchiusi dal commendatore Tonello alle formalità di uso.

Qui ricordo che a dimostrare che l'*exequatur* è una provvisione di diritto comune, si citò l'esercizio di quello che s'impartisce alle sentenze che pronunziano i magistrati esteri.

Voi sapete che l'esecuzione che si dà alle sentenze dei magistrati esteri, che si dà anche in Roma alle sentenze pronunziate nel regno, nulla ha di comune con l'*exequatur* alle provvisioni ecclesiastiche. L'esecutoria che s'imparte alla pronunziazione di un magistrato che non ha giurisdizione alcuna nel regno è una necessità

estese, si introduce una nuova legge; per decreto reale si danno altri limiti ed altri confini alle attribuzioni del regio economato. Col decreto del 5 marzo 1863 si rende uniforme l'esercizio del regio *exequatur* in tutte le provincie del regno, e se ne stabiliscono le norme; ma questo regio decreto derogava alle leggi anteriori che avevano ordinato il regio *exequatur;* derogava alle leggi che avevano istituite le delegazioni del regio *exequatur;* derogava a quelle che avevano istituite le Giunte di provvedimento ed altre simili magistrature nelle varie provincie d'Italia in materia ecclesiastica. Nessuno cercò mai di accusare d'incostituzionalità questi decreti, come non fu censurato d'incostituzionalità il decreto del 26 luglio 1863, il quale stabilisce il modo d'impartire il regio *placet* nella nomina ai benefizi vacanti, e lo fa impartire dai procuratori generali, derogando a leggi, a disposizioni anteriori che dovevano osservarsi per l'esercizio di quel diritto sovrano, secondo le varie provincie d'Italia.

Lo stesso può dirsi del decreto 14 luglio 1864 con cui si stabilisce il regio placito alla nomina dei curati e alle provvisioni degli ordinari relative ai beni ecclesiastici. Perchè nessuno impugnò mai la costituzionalità di questi decreti? Voi li vedete tutti cominciare con queste parole: « Veduto l'articolo 18 dello Statuto fondamentale del regno, » e poi: « Vedute le leggi anteriori, ecc. » con tutte le formole dei reali decreti, terminandosi colla clausola derogatoria a tutte le leggi anteriori sulla materia. Come poteva il potere esecutivo derogare le leggi? Egli è che stando allo Statuto, in materia beneficiaria, in materia ecclesiastica il principe non faceva che esercitare la prerogativa reale, il cui esercizio gli è sempre libero, e le forme che possono essere stabilite per esso non sono che forme prov-

intero, giustificherà quello che io dico. L'onorevole Ferrari conosce il celebre motto: datemi due righe di vostra mano, e farò dire a voi quello che mi piace. Nei documenti, se saranno letti nel loro contesto, si troverà il contegno più dignitoso per parte della passata amministrazione in faccia alla sede pontificia. Sì, o signori, da lei è stato detto al papa, in occasione della missione Tonello, ciò che non fu mai detto da Governo alcuno, e ben lo potete leggere nelle istruzioni che avete dinanzi a voi.

In esse il Tonello ebbe l'incombenza di manifestare al Governo pontificio, che era desiderabile che il modo attuale della istituzione dei vescovi si abbandonasse per sempre, e si restituisse al clero ed al popolo la promozione dei prelati, e ai metropoliti la istituzione dei vescovi. Gli si fecero dei progetti che la sede apostolica non è avvezza ad ascoltare da alcuno. Non si entrò mai nelle materie politiche, e si fecero sempre le più ampie riserve dei diritti dello Stato. Si fece bensì incidentemente menzione di qualche accordo che si poteva prendere circa le dogane, come se n'erano già presi per altre cose utili pel paese, per esempio pei passaporti.

Aggiungerò di più, che il passo che vi ha letto l'onorevole Ferrari, che si riferisce alla tolleranza del Governo nell'ammettere alle loro sedi persone che mostrarono sentimenti avversi, sfidando persino l'avversione popolare, non era che l'eco della circolare del barone Ricasoli del 15 novembre 1866 che ottenne l'approvazione generale.

In essa dicevasi che il Governo non temeva gli avversari, che non voleva vedergli all'estero, e preferiva di averli all'interno; che era abbastanza forte per poterli sorvegliare e frenare, e che nell'atto che restituiva

nelle loro sedi i vescovi, dava ordine ai prefetti ed a tutte le autorità di tenerli d'occhio, e guardare alla loro condotta politica per informarne il Governo, affinchè, occorrendo, coi mezzi che gli dà il Codice penale, avesse potuto emettere provvedimenti contro di essi se avessero abusato della comodità loro fatta di rientrare nel regno...

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, se il suo discorso dee prolungarsi per qualche tempo, potrebbe rimandarlo alla prossima seduta. Io sono nel dovere di rammentare ai nostri onorevoli colleghi che fra due ore e mezzo dovranno di nuovo radunarsi per la seduta serale.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io non torno stasera a presiedere; quindi la mia proposta è unicamente un riguardo che intendeva di usare verso i miei onorevoli colleghi.

Continui pure l'onorevole Cordova.

CORDOVA. Avrò presto finito.

Tutti quelli che hanno l'abitudine di leggere le corrispondenze diplomatiche, tutti quelli che sanno come si negozi quando si tratta di aver a fare con gente che non dipende da voi, capiranno il senso di quel brano delle istruzioni che fu letto dall'onorevole Ferrari; e che, letto in complesso, non credo che potrebbe pregiudicare l'onorevole ministro che lo ha sottoscritto. Evidentemente, dal momento che si erano ammessi i vescovi, e certo quei tali che in conto alcuno non riuscivano pericolosi al Governo...

ORIGLIA. Erano malfattori.

CORDOVA... era bene farsene un merito con la Santa Sede.

Capisco che quel brano delle istruzioni, preso isola-

intero, giustificherà quello che io dico. L'onorevole Ferrari conosce il celebre motto: datemi due righe di vostra mano, e farò dire a voi quello che mi piace. Nei documenti, se saranno letti nel loro contesto, si troverà il contegno più dignitoso per parte della passata amministrazione in faccia alla sede pontificia. Sì, o signori, da lei è stato detto al papa, in occasione della missione Tonello, ciò che non fu mai detto da Governo alcuno, e ben lo potete leggere nelle istruzioni che avete dinanzi a voi.

In esse il Tonello ebbe l'incombenza di manifestare al Governo pontificio, che era desiderabile che il modo attuale della istituzione dei vescovi si abbandonasse per sempre, e si restituisse al clero ed al popolo la promozione dei prelati, e ai metropoliti la istituzione dei vescovi. Gli si fecero dei progetti che la sede apostolica non è avvezza ad ascoltare da alcuno. Non si entrò mai nelle materie politiche, e si fecero sempre le più ampie riserve dei diritti dello Stato. Si fece bensì incidentemente menzione di qualche accordo che si poteva prendere circa le dogane, come se n'erano già presi per altre cose utili pel paese, per esempio pei passaporti.

Aggiungerò di più, che il passo che vi ha letto l'onorevole Ferrari, che si riferisce alla tolleranza del Governo nell'ammettere alle loro sedi persone che mostrarono sentimenti avversi, sfidando persino l'avversione popolare, non era che l'eco della circolare del barone Ricasoli del 15 novembre 1866 che ottenne l'approvazione generale.

In essa dicevasi che il Governo non temeva gli avversari, che non voleva vedergli all'estero, e preferiva di averli all'interno; che era abbastanza forte per poterli sorvegliare e frenare, e che nell'atto che restituiva

SECONDO DISCORSO

DEL

DEPUTATO FRANCESCO BORGATTI

Tornata del 15 luglio 1867.

Signori,

Io domandai di parlare nella passata seduta quando l'onorevole Ferrari, nel corso del suo discorso, a più riprese, fece personale allusione a me, affermando cose che io non posso lasciar passare senza una qualche osservazione e dichiarazione.

Profitterò dunque della parola che mi è concessa; ma non abuserò a lungo della indulgenza della Camera.

Non domanderò all'onorevole Ferrari da qual documento egli abbia tratta la materia per alcuni dei suoi epigrammi, e mi fermerò unicamente a ciò che mi è strettamente personale, alle parole, cioè, relative al ritorno dei vescovi, dalle quali, considerate isolatamente, si è preteso di dedurre che il Ministero Ricasoli si mostrasse piuttosto sollecito di compiacere alla Corte romana, che di rispettare il sentimento delle popolazioni, e curare la tranquillità pubblica.

Se queste parole inchiudessero un siffatto significato, e rivelassero questo indecoroso e colpevole in-

tamente, faccia una sensazione spiacevole come fece alla Camera; ma io confido che, quando sarà letto in contesto con tutti i documenti della missione Tonello, esso sarà per fare una impressione meno sfavorevole, anzi potrà darsi una lode alla passata amministrazione, che fu tanto censurata.

Signori, i credo di avere in questo modo discolpata la passata amministrazione dalle accuse fattele dall'onorevole Ferrari. Se alle considerazioni che io esposi, voglia la Camera aggiungere quella della pochezza dell'oratore e della inopportunità del tempo poichè questa amministrazione è scomparsa dal numero dei viventi (*Bisbiglio*), allora la Camera, credo, sarà tanto più indulgente alle mie parole. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

visioni d'ogni natura, provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re. »

È una prerogativa reale; non è in facoltà del potere esecutivo rappresentato dal Ministero. E non voglio dire per questo che i ministri non siano responsabili dell'esercizio della prerogativa reale. Lungi da me tale assurdità, non ho mai professato questo principio. Sin per quanto concerne il diritto di grazia, sin per tutti gli altri diritti della prerogativa reale è necessaria la controfirma di un ministro responsabile. Ma gli atti della prerogativa reale si esercitano nel modo in cui al Re piace.

Ancora quando vi fosse un modo stabilito il modo stabilito non si deve ritenere altrimenti, se non come contenente disposizioni provvisionali, che servono di norma ai cittadini che invocano la sovrana prerogativa, ma che non turbano l'esercizio di questa prerogativa medesima anche con rito diverso, sempreché il Re in altro modo lo voglia esercitare. E citerò un esempio.

Figuratevi che vi sia un paese in cui si abbia una regola desiderabile fra noi, che stabilisca il modo in cui si debbono fare i trattati di commercio. Se noi avessimo una simile regola, forse non si sarebbero commessi degli errori in parecchi trattati di commercio, che negli ultimi tempi sono stati fatti dal regno d'Italia. Ma quando in uno Stato costituzionale vi è un articolo di Statuto che dice: « Il Re fa i trattati di alleanza, di pace e di commercio, » è egli a dire che un trattato di commercio è nullo, perchè il Re lo avrà fatto senza aver adempiuto ad alcune disposizioni regolamentari e provvisionali? Il Re può sorpassare, quando si tratta dell'esercizio della sua sovrana prerogativa, sopra quelle formalità.

Vi sono regolamenti che, per l'esercizio del diritto di grazia, che è una delle prerogative reali, prescrivono che la domanda in grazia sia rivolta al ministro di grazia e giustizia, che la trasmette al procuratore generale, il quale informa sullo stato del condannato, poi la manda al Consiglio di Stato, sezione di grazia e giustizia, ecc.

Ora, quantunque i regolamenti prescrivano queste formalità, io vi domando: se la moglie, se i figli di un condannato a morte si presentano al Re, e ne ottengono la grazia, questo condannato sarà impiccato perchè la domanda di grazia non fu mandata alla Corte d'appello ed al Consiglio di Stato? No, perchè il diritto di grazia è una prerogativa reale, che non può essere menomanata da un regolamento o da un decreto che stabilisca le norme per ottenerla.

Ora, il principe, nel caso nostro, può usare la sua prerogativa, e nominare i vescovi direttamente, e per mezzo di accordi tra un suo commissario ed il Governo pontificio, e non colle forme ordinarie della presentazione fatta per iscritto, e della spedizione posteriore della bolla.

E che l'articolo 18 si debba intendere così, non è soltanto una mia interpretazione, ma è l'interpretazione che gli ha data tutto il paese, e, se non espressa, tacita, fu tale anche per parte del Parlamento e del potere esecutivo; dappoichè io domando: spiegatemi altrimenti la costituzionalità dei decreti del 26 settembre 1860, del 5 marzo 1863 e del 12 luglio 1864, i quali decreti sono tutti derogatorii di leggi anteriori.

Col decreto del 26 settembre 1860 si confondono le ragioni dell'economato nelle provincie lombarde e nel Piemonte. In alcune provincie erano più estese, in altre meno estese; nelle provincie in cui erano meno

estese, si introduce una nuova legge; per decreto reale si danno altri limiti ed altri confini alle attribuzioni del regio economato. Col decreto del 5 marzo 1863 si rende uniforme l'esercizio del regio *exequatur* in tutte le provincie del regno, e se ne stabiliscono le norme; ma questo regio decreto derogava alle leggi anteriori che avevano ordinato il regio *exequatur;* derogava alle leggi che avevano istituite le delegazioni del regio *exequatur;* derogava a quelle che avevano istituite le Giunte di provvedimento ed altre simili magistrature nelle varie provincie d'Italia in materia ecclesiastica. Nessuno cercò mai di accusare d'incostituzionalità questi decreti, come non fu censurato d'incostituzionalità il decreto del 26 luglio 1863, il quale stabilisce il modo d'impartire il regio *placet* nella nomina ai benefizi vacanti, e lo fa impartire dai procuratori generali, derogando a leggi, a disposizioni anteriori che dovevano osservarsi per l'esercizio di quel diritto sovrano, secondo le varie provincie d'Italia.

Lo stesso può dirsi del decreto 14 luglio 1864 con cui si stabilisce il regio placito alla nomina dei curati e alle provvisioni degli ordinari relative ai beni ecclesiastici. Perchè nessuno impugnò mai la costituzionalità di questi decreti? Voi li vedete tutti cominciare con queste parole: « Veduto l'articolo 18 dello Statuto fondamentale del regno, » e poi: « Vedute le leggi anteriori, ecc. » con tutte le formole dei reali decreti, terminandosi colla clausola derogatoria a tutte le leggi anteriori sulla materia. Come poteva il potere esecutivo derogare le leggi? Egli è che stando allo Statuto, in materia beneficiaria, in materia ecclesiastica il principe non faceva che esercitare la prerogativa reale, il cui esercizio gli è sempre libero, e le forme che possono essere stabilite per esso non sono che forme prov-

visionali. Dunque, o signori, nessuna legge vincolava alla forma della nomina.

Le norme date alle nomine dei vescovi ed alla spedizione delle bolle erano cancellate in tutte le parti d'Italia. Si tratta di una sovrana prerogativa che per atti del potere esecutivo, non mai impugnati innanzi al Parlamento, è stata riconosciuta libera dalle forme che le possono essere imposte.

In conseguenza, vedendosi che il Governo poteva dare la forma che a lui piaceva alla nomina e presentazione dei vescovi, e che operando in questo modo seguiva i principii da lui adottati per la libertà della Chiesa, vedendo, che operando in tal modo otteneva un successo diplomatico, che nulla ha da invidiare alla diplomazia francese del tempo di Napoleone I... (*Rumori, e risa ironiche a sinistra*) Sì, signori, si tratta di documenti; consultateli...

FERRARI. Li vedremo, fatto per fatto.

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORDOVA. Replicherà se vuole; frattanto mi permetta di conchiudere, che vedendo il diritto che aveva, e il successo che otteneva, il Governo preferì gli accordi conchiusi dal commendatore Tonello alle formalità di uso.

Qui ricordo che a dimostrare che l'*exequatur* è una provvisione di diritto comune, si citò l'esercizio di quello che s'impartisce alle sentenze che pronunziano i magistrati esteri.

Voi sapete che l'esecuzione che si dà alle sentenze dei magistrati esteri, che si dà anche in Roma alle sentenze pronunziate nel regno, nulla ha di comune con l'*exequatur* alle provvisioni ecclesiastiche. L'esecutoria che s'imparte alla pronunziazione di un magistrato che non ha giurisdizione alcuna nel regno è una necessità

d'impero, all'oggetto che si possano eseguire le sentenze dei magistrati esteri. L'*exequatur* delle provvisioni ecclesiastiche è un privilegio dell'autorità politica istituito a tutela dei diritti del potere laico. Ogni analogia tra l'una e l'altra regola sfugge assolutamente al mio criterio.

Il Governo preferì la forma orale alla scritta perchè gl'importava unicamente l'accordo sulla nomina dei vescovi; ma vedrete dai documenti che furono riservate le regalìe fino a che non fossero abolite per legge.

L'accordo verbale fu preso sugli individui, furono esaminati i loro requisiti da una parte e dall'altra, e il papa portò a tal punto la scrupolosità di non volere in conto alcuno rinunziare per parte sua al metodo antico della nomina, che essendosi voluto a lui fare la cortesia di lasciargli proporre la nomina del vescovo di Sinigaglia, come suo luogo natale, non volle consentire ad indicare un individuo che non gli fosse prima suggerito dal commissario del Governo italiano, di modo che i passi che ha letto l'onorevole Ferrari delle corrispondenze relative a quella missione, se sono letti in contesto con tutto il rimanente della pratica, gli daranno il risultato che le proposizioni furono fatte sempre dal Governo ed accettate dalla sede apostolica e mai vennero dalla sede apostolica al Governo...

FERRARI. Domando la parola per un fatto personale.

CORDOVA. Intorno a questi documenti, o signori, io muoverò al signor presidente del Consiglio ed al presidente della Camera una preghiera, ed è che si diano alla luce, e che se ne faccia la distribuzione a tutti i membri di questa Camera.

Voci. Sì! sì!

CORDOVA. Io ho la ferma convinzione che la lettura di questi documenti, non a brani, non a spiluzzico, ma per

intero, giustificherà quello che io dico. L'onorevole Ferrari conosce il celebre motto: datemi due righe di vostra mano, e farò dire a voi quello che mi piace. Nei documenti, se saranno letti nel loro contesto, si troverà il contegno più dignitoso per parte della passata amministrazione in faccia alla sede pontificia. Sì, o signori, da lei è stato detto al papa, in occasione della missione Tonello, ciò che non fu mai detto da Governo alcuno, e ben lo potete leggere nelle istruzioni che avete dinanzi a voi.

In esse il Tonello ebbe l'incombenza di manifestare al Governo pontificio, che era desiderabile che il modo attuale della istituzione dei vescovi si abbandonasse per sempre, e si restituisse al clero ed al popolo la promozione dei prelati, e ai metropoliti la istituzione dei vescovi. Gli si fecero dei progetti che la sede apostolica non è avvezza ad ascoltare da alcuno. Non si entrò mai nelle materie politiche, e si fecero sempre le più ampie riserve dei diritti dello Stato. Si fece bensì incidentemente menzione di qualche accordo che si poteva prendere circa le dogane, come se n'erano già presi per altre cose utili pel paese, per esempio pei passaporti.

Aggiungerò di più, che il passo che vi ha letto l'onorevole Ferrari, che si riferisce alla tolleranza del Governo nell'ammettere alle loro sedi persone che mostrarono sentimenti avversi, sfidando persino l'avversione popolare, non era che l'eco della circolare del barone Ricasoli del 15 novembre 1866 che ottenne l'approvazione generale.

In essa dicevasi che il Governo non temeva gli avversari, che non voleva vedergli all'estero, e preferiva di averli all'interno; che era abbastanza forte per poterli sorvegliare e frenare, e che nell'atto che restituiva

nelle loro sedi i vescovi, dava ordine ai prefetti ed a tutte le autorità di tenerli d'occhio, e guardare alla loro condotta politica per informarne il Governo, affinchè, occorrendo, coi mezzi che gli dà il Codice penale, avesse potuto emettere provvedimenti contro di essi se avessero abusato della comodità loro fatta di rientrare nel regno...

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, se il suo discorso dee prolungarsi per qualche tempo, potrebbe rimandarlo alla prossima seduta. Io sono nel dovere di rammentare ai nostri onorevoli colleghi che fra due ore e mezzo dovranno di nuovo radunarsi per la seduta serale.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io non torno stasera a presiedere; quindi la mia proposta è unicamente un riguardo che intendeva di usare verso i miei onorevoli colleghi.

Continui pure l'onorevole Cordova.

CORDOVA. Avrò presto finito.

Tutti quelli che hanno l'abitudine di leggere le corrispondenze diplomatiche, tutti quelli che sanno come si negozi quando si tratta di aver a fare con gente che non dipende da voi, capiranno il senso di quel brano delle istruzioni che fu letto dall'onorevole Ferrari; e che, letto in complesso, non credo che potrebbe pregiudicare l'onorevole ministro che lo ha sottoscritto. Evidentemente, dal momento che si erano ammessi i vescovi, e certo quei tali che in conto alcuno non riuscivano pericolosi al Governo...

ORIGLIA. Erano malfattori.

CORDOVA... era bene farsene un merito con la Santa Sede.

Capisco che quel brano delle istruzioni, preso isola-

tamente, faccia una sensazione spiacevole come fece alla Camera; ma io confido che, quando sarà letto in contesto con tutti i documenti della missione Tonello, esso sarà per fare una impressione meno sfavorevole, anzi potrà darsi una lode alla passata amministrazione, che fu tanto censurata.

Signori, i credo di avere in questo modo discolpata la passata amministrazione dalle accuse fattele dall'onorevole Ferrari. Se alle considerazioni che io esposi, voglia la Camera aggiungere quella della pochezza dell'oratore e della inopportunità del tempo poichè questa amministrazione è scomparsa dal numero dei viventi (*Bisbiglio*), allora la Camera, credo, sarà tanto più indulgente alle mie parole. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

SECONDO DISCORSO

DEL

DEPUTATO FRANCESCO BORGATTI

Tornata del 15 luglio 1867.

Signori,

Io domandai di parlare nella passata seduta quando l'onorevole Ferrari, nel corso del suo discorso, a più riprese, fece personale allusione a me, affermando cose che io non posso lasciar passare senza una qualche osservazione e dichiarazione.

Profitterò dunque della parola che mi è concessa; ma non abuserò a lungo della indulgenza della Camera.

Non domanderò all'onorevole Ferrari da qual documento egli abbia tratta la materia per alcuni dei suoi epigrammi, e mi fermerò unicamente a ciò che mi è strettamente personale, alle parole, cioè, relative al ritorno dei vescovi, dalle quali, considerate isolatamente, si è preteso di dedurre che il Ministero Ricasoli si mostrasse piuttosto sollecito di compiacere alla Corte romana, che di rispettare il sentimento delle popolazioni, e curare la tranquillità pubblica.

Se queste parole inchiudessero un siffatto significato, e rivelassero questo indecoroso e colpevole in-

tendimento del Ministero, la responsabilità dovrebbe ricadere tutta quanta sopra di me; imperocchè, o signori, la compilazione delle istruzioni, ove stanno scritte quelle parole, è cosa tutta mia. Nè io posso avere avuto giammai il pensiero di sfuggire a siffatta responsabilità, dappoichè voi vedete che quelle parole furono scritte in un documento che, sebbene non destinato alla pubblicità, io lasciai tuttavia fedelmente tal quale, insieme agli altri tutti concernenti questa missione, nell'abbandonare il Ministero. Non so se in altra circostanza sia stato praticato quanto si è fatto presentemente, e non so se le comunicazioni di questo genere si facciano sempre, conservata perfino ogni frase in quella identica forma, che esigenze diplomatiche possono giustificare, ma che non è perciò sempre necessario ed opportuno di portare in pubblico.

Ad ogni modo la Camera potrà accusarmi di tutto fuorchè dell'occulto disegno di aver voluto sottrarre al suo giudizio una sola frase della corrispondenza Tonello.

Quelle parole però riferite all'intero testo del documento, da cui sono tratte, non significano altro se non il proposito del Ministero di suggerire al suo Inviato un argomento da far valere all'opportunità, e come richiamo alla ragionevolezza della Santa Sede.

Voi vedete infatti alla pagina 5 delle istruzioni stesse, che, quando si è trattato del ritorno di un vescovo, per il quale la condiscendenza sarebbe stata indecorosa, il Ministero si è reso sollecito d'ingiungere al proprio Inviato di insistere nel rimostrare che quel prelato *non potrebbe essere insediato senza grave offesa del sentimento della popolazione, e senza scapito della tranquillità pubblica.*

Come si potrebbe conciliare il significato di queste

parole, che sono nel testo delle stesse istruzioni, col significatò che si vuole attribuire alle altre, contenute pure nelle istruzioni, e riferibili al ritorno in genere dei vescovi?

E poi, da tutto il testo delle istruzioni non appare manifestamente che il Ministero era ben lontano dal voler usare indecorose condiscendenze? Voi vedete infatti come sia detto apertamente e francamente che, separando nel pontefice ogni qualità civile e politica, noi intendevamo unicamente di rendere omaggio alla qualità spirituale del capo della religione professata dalla grande maggioranza degl'Italiani; che, pei nostri principii, la religione cattolica, come ogni altra associazione religiosa, avrebbe goduto nel regno di tutte le libertà consentite dal diritto comune; che era nostro fermo intendimento *di non rimuoverci dalla stretta osservanza delle leggi dello Stato circa le temporalità, e di esercitare le attribuzioni della Corona.* Queste cose sono ripetute e più diffusamente ancora svolte nella nota in data del 25 dicembre 1866, e nelle altre successive del 2 e 4 gennaio 1867, alle quali pure mi reputo onorato di aver dato il mio nome e per le quali egualmente mantengo piena ed intera la responsabilità. Queste note tutte sono alle pagine 19, 31, 33 del volume stampato che solo in questo momento è venuto sotto i miei occhi. Ognuna di queste note è una protesta formale contro le gratuite asserzioni dell'onorevole Ferrari. Voi vedete infatti, o signori, alla pagina 32 del volume riconfermato quanto io diceva or ora sulla fermezza del Ministero nel respingere ogni ufficio della Santa Sede per le persone intorno alle quali il Ministero non era del tutto tranquillo. Voi vedete a pagina 19, a pagina 31 e da tutto il tenore delle note ministeriali con quale insistenza era l'Inviato, comec-

chè fosse superfluo per quell'esperto ed onorando personaggio, richiamato alle istruzioni primitive, e ripetutamente gli s'ingiungesse di « non lasciare sfuggire « occasione di ricordare che le presenti trattative sono « condotte col *Capo della chiesa cattolica, non già col* « *Sovrano dello Stato pontificio*, e risguardano inte- « ressi *esclusivamente religiosi e indipendenti da qual-* « *sivoglia controversia politica, onde per alcun verso* « *non possano patire detrimento quei principii da cui* « *il Governo italiano ripete la esistenza sua e la sua* « *forza.* » Un linguaggio così franco e liberale, e così opposto agli usi ed ai fini della curia romana, non fu tenuto giammai da uno Stato cattolico in una corrispondenza diplomatica con Roma.

Eppure per questa via il nostro Inviato riuscì a dimostrare all'Europa intera, e col fatto, che anche nello stato attuale delle cose, e senza l'aiuto di armi straniere e di straniere mediazioni, il Pontefice è pienamente libero di nominare vescovi, di esercitare le sue spirituali attribuzioni coll'accordo amichevole del Governo italiano, e senza che questo manchi nè ai suoi principii, nè ai suoi doveri.

L'onorevole Ferrari, che ha preteso perfino di deriderci perchè abbiamo preferito di trattare col capo della Chiesa cattolica, anzichè col capo dello Stato romano; perchè abbiamo preferito un accordo verbale ad una formale negoziazione, onde non riconoscere nel capo della Chiesa nè la sovranità territoriale, nè una potestà qualsiasi politica o civile; l'onorevole Ferrari dimostri ciò che egli potrebbe ripromettersi trattando col sovrano pontefice; dimostri egli, inaspettato propugnatore di concordati, come allo stato attuale dei nostri rapporti con Roma, sarebbe possibile un concordato senza che noi dal canto nostro accettassimo

condizioni, che nessuno di noi, qualunque sia il posto ove siede alla Camera, potrebbe e vorrebbe accettare.

In fine ogni dubbio sul retto significato delle parole in discorso svanisce se si mettono in relazione, come si deve, colle circolari del presidente del Consiglio barone Ricasoli, circa al ritorno dei vescovi, e col decreto del 16 agosto 1866, a cui pure sono legate per ragione di materia. Colle circolari fu enunciato lo stesso concetto e la pubblica opinione l'accolse senza risentirsene, anzi vi applaudì unanime. (*Bisbiglio*)

Col decreto 16 agosto 1866 fu accordata piena ed intera amnistia a tutti coloro che, compromessi pei fatti di Genova anteriori al 1859 e pei fatti d'Aspromonte, erano stati esclusi nelle precedenti amnistie.

Con questo decreto, al quale pure io mi onoro di avere dato il mio nome, furono aperte le porte di quest'Aula a Giuseppe Mazzini, il quale potrebbe ora sedere fra noi, se l'avesse voluto.

Una voce. Non è un fatto personale.

BORGATTI. Voi vedete adunque, o signori, che il Ministero Ricasoli nella condotta da esso tenuta pel ritorno dei vescovi non era mosso da un sentimento di parziale condiscendenza, ma da una considerazione di alta convenienza politica, da un intero sistema che esso applicava egualmente agli esuli ed ai profughi di tutti i partiti, sicuro d'altronde che costoro sotto l'occhio vigile dell'autorità, sotto l'azione della legge, avrebbero tanto meno potuto nuocere alla patria, fatta libera dal giogo straniero, fatta signora di sè.

Dopo ciò io non ho altro da aggiungere, e sarebbe veramente temerità la mia, se pretendessi di aggiungere qualche cosa al discorso dell'onorevole Cordova.

tendimento del Ministero, la responsabilità dovrebbe ricadere tutta quanta sopra di me; imperocchè, o signori, la compilazione delle istruzioni, ove stanno scritte quelle parole, è cosa tutta mia. Nè io posso avere avuto giammai il pensiero di sfuggire a siffatta responsabilità, dappoichè voi vedete che quelle parole furono scritte in un documento che, sebbene non destinato alla pubblicità, io lasciai tuttavia fedelmente tal quale, insieme agli altri tutti concernenti questa missione, nell'abbandonare il Ministero. Non so se in altra circostanza sia stato praticato quanto si è fatto presentemente, e non so se le comunicazioni di questo genere si facciano sempre, conservata perfino ogni frase in quella identica forma, che esigenze diplomatiche possono giustificare, ma che non è perciò sempre necessario ed opportuno di portare in pubblico.

Ad ogni modo la Camera potrà accusarmi di tutto fuorchè dell'occulto disegno di aver voluto sottrarre al suo giudizio una sola frase della corrispondenza Tonello.

Quelle parole però riferite all'intero testo del documento, da cui sono tratte, non significano altro se non il proposito del Ministero di suggerire al suo Inviato un argomento da far valere all'opportunità, e come richiamo alla ragionevolezza della Santa Sede.

Voi vedete infatti alla pagina 5 delle istruzioni stesse, che, quando si è trattato del ritorno di un vescovo, per il quale la condiscendenza sarebbe stata indecorosa, il Ministero si è reso sollecito d'ingiungere al proprio Inviato di insistere nel rimostrare che quel prelato *non potrebbe essere insediato senza grave offesa del sentimento della popolazione, e senza scapito della tranquillità pubblica.*

Come si potrebbe conciliare il significato di queste

DISCORSO

DEL

DEPUTATO BETTINO RICASOLI

Tornata del 15 luglio 1867.

Signori,

Io veramente aveva domandata la parola per una dichiarazione.

Io non dubito però che la Camera non voglia essere cortese meco di qualche minuto, inquantochè per mille fatti personali avrei potuto chiedere la parola nel corso di questa discussione, e non l'ho fatto.

Io debbo una dichiarazione, non tanto ai miei colleghi del passato Ministero, quanto alla Camera stessa; ed è che noi nel nostro procedere per assestare in qualche modo alcune questioni d'indole puramente religiosa, fummo gelosissimi di conservare intatte le prerogative della Corona. (*Risa ironiche a sinistra — Approvazione a destra*) Se la Camera, il che non credo, non volesse ammetter ciò con troppo cieca fiducia nella sincerità e schiettezza mia e dei miei colleghi,

io me ne appello ai documenti circa la missione Tonello, che ormai stanno nelle mani di tutti, e alle esplicite dichiarazioni testè fatte dall'onorevoie presidente del Consiglio.

Noi conservammo intatte le prerogative della Corona e le leggi dello Stato, dichiarando largamente e più di una volta che si doveva intendere che dovessero restare inviolate; che pur cercando un temperamento per provvedere a certe contingenze, questo non dovesse avere se non un carattere temporaneo e transitorio. La nostra persuasione che siffatte prerogative non si potessero abolire se non per legge, manifesta apparisce dal fatto che, per tale scopo appunto, noi avevamo presentato una legge. Solamente nel modo di esercitare queste prerogative mostrammo una certa arrendevolezza, perchè vedemmo che, in quanto al giuramento, le formole erano diverse e tutte biasimevoli nei diversi antichi Stati; che in alcuni si deferiva il giuramento non solo ai vescovi ma a tutti i funzionari, mentre in Toscana (dove oggi sento il piacere di essere nato) non si esigeva giuramento nè dagli uni, nè dagli altri. Ed io per parte mia godo immensamente di aver dovuto constatare che qui si precedeva sulla ragione dei tempi, fondando la lealtà, la moralità sopra altre basi che non sia una formula di giuramento, al quale oramai si è veduto quanta fede si possa prestare, e sulla di cui efficacia è provato che non può farsi assegnamento.

L'onorevole Cordova ha dimostrato ampiamente che non era mancata la presentazione, dacchè il commendatore Tonello la compieva in persona e verbalmente in nome del Re.

Quanto poi al regio *exequatur*, diciamolo schietto, è questione di forma; inquantochè avendo convenuto

sugli individui ai quali avrebbe dovuto conferirsi col sacro carattere di vescovo il godimento delle temporalità, e l'immissione in possesso non compiendosi altrimenti che in nome e per ordine del Governo del Re, manifesto apparisce che la guarentigia dell'*exequatur* non veniva per modo alcuno a mancare.

Quindi io ho ragione di affermare che per opera nostra le prerogative della Corona non furono per nulla menomate.

Il terreno, lo ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio, fu lasciato intatto e sgombro dagli atti del Ministero precedente; e così sgombro che l'onorevole presidente del Consiglio non ha neppur avuto la pena di dover richiamare il Tonello da Roma, avendolo già trovato in Firenze allorchè egli assunse le redini del Governo.

Quanto poi alle ragioni che mi hanno guidato in questa politica, io le esporrò apertamente. (*Segni di attenzione*)

Permettano che non spazi nella storia antica, nè in quella del medio-evo, nè pei campi di una vasta erudizione, della quale io non sono il felice possessore. Mi sia permesso di dichiarare il mio concetto con una formola che sia la sintesi, dirò, della politica che ha guidato nella questione che ora si agita il precedente Ministero, e specialmente me; perchè, se mai si dovesse dare un voto di censura, prego la Camera a volerne esonerare i miei colleghi, quantunque non siano uomini da sfuggire o da non saper sostenere la responsabilità dei loro atti, e concentrarla tutta sopra di me, in quanto che intendo di esserne il solo responsabile, come ne fui l'ispiratore e l'iniziatore. (Bravo! *a destra*) Mio intendimento era di facilitare la soluzione della

intero, giustificherà quello che io dico. L'onorevole Ferrari conosce il celebre motto: datemi due righe di vostra mano, e farò dire a voi quello che mi piace. Nei documenti, se saranno letti nel loro contesto, si troverà il contegno più dignitoso per parte della passata amministrazione in faccia alla sede pontificia. Sì, o signori, da lei è stato detto al papa, in occasione della missione Tonello, ciò che non fu mai detto da Governo alcuno, e ben lo potete leggere nelle istruzioni che avete dinanzi a voi.

In esse il Tonello ebbe l'incombenza di manifestare al Governo pontificio, che era desiderabile che il modo attuale della istituzione dei vescovi si abbandonasse per sempre, e si restituisse al clero ed al popolo la promozione dei prelati, e ai metropoliti la istituzione dei vescovi. Gli si fecero dei progetti che la sede apostolica non è avvezza ad ascoltare da alcuno. Non si entrò mai nelle materie politiche, e si fecero sempre le più ampie riserve dei diritti dello Stato. Si fece bensì incidentemente menzione di qualche accordo che si poteva prendere circa le dogane, come se n'erano già presi per altre cose utili pel paese, per esempio pei passaporti.

Aggiungerò di più, che il passo che vi ha letto l'onorevole Ferrari, che si riferisce alla tolleranza del Governo nell'ammettere alle loro sedi persone che mostrarono sentimenti avversi, sfidando persino l'avversione popolare, non era che l'eco della circolare del barone Ricasoli del 15 novembre 1866 che ottenne l'approvazione generale.

In essa dicevasi che il Governo non temeva gli avversari, che non voleva vedergli all'estero, e preferiva di averli all'interno; che era abbastanza forte per poterli sorvegliare e frenare, e che nell'atto che restituiva

nelle loro sedi i vescovi, dava ordine ai prefetti ed a tutte le autorità di tenerli d'occhio, e guardare alla loro condotta politica per informarne il Governo, affinchè, occorrendo, coi mezzi che gli dà il Codice penale, avesse potuto emettere provvedimenti contro di essi se avessero abusato della comodità loro fatta di rientrare nel regno...

PRESIDENTE. Onorevole Cordova, se il suo discorso dee prolungarsi per qualche tempo, potrebbe rimandarlo alla prossima seduta. Io sono nel dovere di rammentare ai nostri onorevoli colleghi che fra due ore e mezzo dovranno di nuovo radunarsi per la seduta serale.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io non torno stasera a presiedere; quindi la mia proposta è unicamente un riguardo che intendeva di usare verso i miei onorevoli colleghi.

Continui pure l'onorevole Cordova.

CORDOVA. Avrò presto finito.

Tutti quelli che hanno l'abitudine di leggere le corrispondenze diplomatiche, tutti quelli che sanno come si negozi quando si tratta di aver a fare con gente che non dipende da voi, capiranno il senso di quel brano delle istruzioni che fu letto dall'onorevole Ferrari; e che, letto in complesso, non credo che potrebbe pregiudicare l'onorevole ministro che lo ha sottoscritto. Evidentemente, dal momento che si erano ammessi i vescovi, e certo quei tali che in conto alcuno non riuscivano pericolosi al Governo...

ORIGLIA. Erano malfattori.

CORDOVA... era bene farsene un merito con la Santa Sede.

Capisco che quel brano delle istruzioni, preso isola-

tamente, faccia una sensazione spiacevole come fece alla Camera; ma io confido che, quando sarà letto in contesto con tutti i documenti della missione Tonello, esso sarà per fare una impressione meno sfavorevole, anzi potrà darsi una lode alla passata amministrazione, che fu tanto censurata.

Signori, i credo di avere in questo modo discolpata la passata amministrazione dalle accuse fattele dall'onorevole Ferrari. Se alle considerazioni che io esposi, voglia la Camera aggiungere quella della pochezza dell'oratore e della inopportunità del tempo poichè questa amministrazione è scomparsa dal numero dei viventi (*Bisbiglio*), allora la Camera, credo, sarà tanto più indulgente alle mie parole. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

parole, che sono nel testo delle stesse istruzioni, col significato che si vuole attribuire alle altre, contenute pure nelle istruzioni, e riferibili al ritorno in genere dei vescovi?

E poi, da tutto il testo delle istruzioni non appare manifestamente che il Ministero era ben lontano dal voler usare indecorose condiscendenze? Voi vedete infatti come sia detto apertamente e francamente che, separando nel pontefice ogni qualità civile e politica, noi intendevamo unicamente di rendere omaggio alla qualità spirituale del capo della religione professata dalla grande maggioranza degl'Italiani; che, pei nostri principii, la religione cattolica, come ogni altra associazione religiosa, avrebbe goduto nel regno di tutte le libertà consentite dal diritto comune; che era nostro fermo intendimento *di non rimuoverci dalla stretta osservanza delle leggi dello Stato circa le temporalità, e di esercitare le attribuzioni della Corona.* Queste cose sono ripetute e più diffusamente ancora svolte nella nota in data del 25 dicembre 1866, e nelle altre successive del 2 e 4 gennaio 1867, alle quali pure mi reputo onorato di aver dato il mio nome e per le quali egualmente mantengo piena ed intera la responsabilità. Queste note tutte sono alle pagine 19, 31, 33 del volume stampato che solo in questo momento è venuto sotto i miei occhi. Ognuna di queste note è una protesta formale contro le gratuite asserzioni dell' onorevole Ferrari. Voi vedete infatti, o signori, alla pagina 32 del volume riconfermato quanto io diceva or ora sulla fermezza del Ministero nel respingere ogni ufficio della Santa Sede per le persone intorno alle quali il Ministero non era del tutto tranquillo. Voi vedete a pagina 19, a pagina 31 e da tutto il tenore delle note ministeriali con quale insistenza era l'Inviato, comec-

tendimento del Ministero, la responsabilità dovrebbe ricadere tutta quanta sopra di me; imperocchè, o signori, la compilazione delle istruzioni, ove stanno scritte quelle parole, è cosa tutta mia. Nè io posso avere avuto giammai il pensiero di sfuggire a siffatta responsabilità, dappoichè voi vedete che quelle parole furono scritte in un documento che, sebbene non destinato alla pubblicità, io lasciai tuttavia fedelmente tal quale, insieme agli altri tutti concernenti questa missione, nell'abbandonare il Ministero. Non so se in altra circostanza sia stato praticato quanto si è fatto presentemente, e non so se le comunicazioni di questo genere si facciano sempre, conservata perfino ogni frase in quella identica forma, che esigenze diplomatiche possono giustificare, ma che non è perciò sempre necessario ed opportuno di portare in pubblico.

Ad ogni modo la Camera potrà accusarmi di tutto fuorchè dell'occulto disegno di aver voluto sottrarre al suo giudizio una sola frase della corrispondenza Tonello.

Quelle parole però riferite all'intero testo del documento, da cui sono tratte, non significano altro se non il proposito del Ministero di suggerire al suo Inviato un argomento da far valere all'opportunità, e come richiamo alla ragionevolezza della Santa Sede.

Voi vedete infatti alla pagina 5 delle istruzioni stesse, che, quando si è trattato del ritorno di un vescovo, per il quale la condiscendenza sarebbe stata indecorosa, il Ministero si è reso sollecito d'ingiungere al proprio Inviato di insistere nel rimostrare che quel prelato *non potrebbe essere insediato senza grave offesa del sentimento della popolazione, e senza scapito della tranquillità pubblica.*

Come si potrebbe conciliare il significato di queste

parole, che sono nel testo delle stesse istruzioni, col significatò che si vuole attribuire alle altre, contenute pure nelle istruzioni, e riferibili al ritorno in genere dei vescovi?

E poi, da tutto il testo delle istruzioni non appare manifestamente che il Ministero era ben lontano dal voler usare indecorose condiscendenze? Voi vedete infatti come sia detto apertamente e francamente che, separando nel pontefice ogni qualità civile e politica, noi intendevamo unicamente di rendere omaggio alla qualità spirituale del capo della religione professata dalla grande maggioranza degl'Italiani; che, pei nostri principii, la religione cattolica, come ogni altra associazione religiosa, avrebbe goduto nel regno di tutte le libertà consentite dal diritto comune; che era nostro fermo intendimento *di non rimuoverci dalla stretta osservanza delle leggi dello Stato circa le temporalità, e di esercitare le attribuzioni della Corona.* Queste cose sono ripetute e più diffusamente ancora svolte nella nota in data del 25 dicembre 1866, e nelle altre successive del 2 e 4 gennaio 1867, alle quali pure mi reputo onorato di aver dato il mio nome e per le quali egualmente mantengo piena ed intera la responsabilità. Queste note tutte sono alle pagine 19, 31, 33 del volume stampato che solo in questo momento è venuto sotto i miei occhi. Ognuna di queste note è una protesta formale contro le gratuite asserzioni dell' onorevole Ferrari. Voi vedete infatti, o signori, alla pagina 32 del volume riconfermato quanto io diceva or ora sulla fermezza del Ministero nel respingere ogni ufficio della Santa Sede per le persone intorno alle quali il Ministero non era del tutto tranquillo. Voi vedete a pagina 19, a pagina 31 e da tutto il tenore delle note ministeriali con quale insistenza era l'Inviato, comeo-

chè fosse superfluo per quell'esperto ed onorando personaggio, richiamato alle istruzioni primitive, e ripetutamente gli s'ingiungesse di « non lasciare sfuggire « occasione di ricordare che le presenti trattative sono « condotte col *Capo della chiesa cattolica, non già col* « *Sovrano dello Stato pontificio*, e risguardano inte« ressi *esclusivamente religiosi e indipendenti da qual« sivoglia controversia politica, onde per alcun verso « non possano patire detrimento quei principii da cui « il Governo italiano ripete la esistenza sua e la sua « forza.* » Un linguaggio così franco e liberale, e così opposto agli usi ed ai fini della curia romana, non fu tenuto giammai da uno Stato cattolico in una corrispondenza diplomatica con Roma.

Eppure per questa via il nostro Inviato riuscì a dimostrare all'Europa intera, e col fatto, che anche nello stato attuale delle cose, e senza l'aiuto di armi straniere e di straniere mediazioni, il Pontefice è pienamente libero di nominare vescovi, di esercitare le sue spirituali attribuzioni coll'accordo amichevole del Governo italiano, e senza che questo manchi nè ai suoi principii, nè ai suoi doveri.

L'onorevole Ferrari, che ha preteso perfino di deriderci perchè abbiamo preferito di trattare col capo della Chiesa cattolica, anzichè col capo dello Stato romano; perchè abbiamo preferito un accordo verbale ad una formale negoziazione, onde non riconoscere nel capo della Chiesa nè la sovranità territoriale, nè una potestà qualsiasi politica o civile; l'onorevole Ferrari dimostri ciò che egli potrebbe ripromettersi trattando col sovrano pontefice; dimostri egli, inaspettato propugnatore di concordati, come allo stato attuale dei nostri rapporti con Roma, sarebbe possibile un concordato senza che noi dal canto nostro accettassimo

condizioni, che nessuno di noi, qualunque sia il posto ove siede alla Camera, potrebbe e vorrebbe accettare.

In fine ogni dubbio sul retto significato delle parole in discorso svanisce se si mettono in relazione, come si deve, colle circolari del presidente del Consiglio barone Ricasoli, circa al ritorno dei vescovi, e col decreto del 16 agosto 1866, a cui pure sono legate per ragione di materia. Colle circolari fu enunciato lo stesso concetto e la pubblica opinione l'accolse senza risentirsene, anzi vi applaudì unanime. (*Bisbiglio*)

Col decreto 16 agosto 1866 fu accordata piena ed intera amnistia a tutti coloro che, compromessi pei fatti di Genova anteriori al 1859 e pei fatti d'Aspromonte, erano stati esclusi nelle precedenti amnistie.

Con questo decreto, al quale pure io mi onoro di avere dato il mio nome, furono aperte le porte di quest'Aula a Giuseppe Mazzini, il quale potrebbe ora sedere fra noi, se l'avesse voluto.

Una voce. Non è un fatto personale.

BORGATTI. Voi vedete adunque, o signori, che il Ministero Ricasoli nella condotta da esso tenuta pel ritorno dei vescovi non era mosso da un sentimento di parziale condiscendenza, ma da una considerazione di alta convenienza politica, da un intero sistema che esso applicava egualmente agli esuli ed ai profughi di tutti i partiti, sicuro d'altronde che costoro sotto l'occhio vigile dell'autorità, sotto l'azione della legge, avrebbero tanto meno potuto nuocere alla patria, fatta libera dal giogo straniero, fatta signora di sè.

Dopo ciò io non ho altro da aggiungere, e sarebbe veramente temerità la mia, se pretendessi di aggiungere qualche cosa al discorso dell'onorevole Cordova.

DISCORSO

DEL

DEPUTATO BETTINO RICASOLI

Tornata del 15 luglio 1867.

Signori,

Io veramente aveva domandata la parola per una dichiarazione.

Io non dubito però che la Camera non voglia essere cortese meco di qualche minuto, inquantochè per mille fatti personali avrei potuto chiedere la parola nel corso di questa discussione, e non l'ho fatto.

Io debbo una dichiarazione, non tanto ai miei colleghi del passato Ministero, quanto alla Camera stessa; ed è che noi nel nostro procedere per assestare in qualche modo alcune questioni d'indole puramente religiosa, fummo gelosissimi di conservare intatte le prerogative della Corona. (*Risa ironiche a sinistra — Approvazione a destra*) Se la Camera, il che non credo, non volesse ammetter ciò con troppo cieca fiducia nella sincerità e schiettezza mia e dei miei colleghi,

io me ne appello ai documenti circa la missione Tonello, che ormai stanno nelle mani di tutti, e alle esplicite dichiarazioni testè fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

Noi conservammo intatte le prerogative della Corona e le leggi dello Stato, dichiarando largamente e più di una volta che si doveva intendere che dovessero restare inviolate; che pur cercando un temperamento per provvedere a certe contingenze, questo non dovesse avere se non un carattere temporaneo e transitorio. La nostra persuasione che siffatte prerogative non si potessero abolire se non per legge, manifesta apparisce dal fatto che, per tale scopo appunto, noi avevamo presentato una legge. Solamente nel modo di esercitare queste prerogative mostrammo una certa arrendevolezza, perchè vedemmo che, in quanto al giuramento, le formole erano diverse e tutte biasimevoli nei diversi antichi Stati; che in alcuni si deferiva il giuramento non solo ai vescovi ma a tutti i funzionari, mentre in Toscana (dove oggi sento il piacere di essere nato) non si esigeva giuramento nè dagli uni, nè dagli altri. Ed io per parte mia godo immensamente di aver dovuto constatare che qui si precedeva sulla ragione dei tempi, fondando la lealtà, la moralità sopra altre basi che non sia una formula di giuramento, al quale oramai si è veduto quanta fede si possa prestare, e sulla di cui efficacia è provato che non può farsi assegnamento.

L'onorevole Cordova ha dimostrato ampiamente che non era mancata la presentazione, dacchè il commendatore Tonello la compieva in persona e verbalmente in nome del Re.

Quanto poi al regio *exequatur*, diciamolo schietto, è questione di forma; inquantochè avendo convenuto

sugli individui ai quali avrebbe dovuto conferirsi col sacro carattere di vescovo il godimento delle temporalità, e l'immissione in possesso non compiendosi altrimenti che in nome e per ordine del Governo del Re, manifesto apparisce che la guarentigia dell'*exequatur* non veniva per modo alcuno a mancare.

Quindi io ho ragione di affermare che per opera nostra le prerogative della Corona non furono per nulla menomate.

Il terreno, lo ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio, fu lasciato intatto e sgombro dagli atti del Ministero precedente; e così sgombro che l'onorevole presidente del Consiglio non ha neppur avuto la pena di dover richiamare il Tonello da Roma, avendolo già trovato in Firenze allorchè egli assunse le redini del Governo.

Quanto poi alle ragioni che mi hanno guidato in questa politica, io le esporrò apertamente. (*Segni di attenzione*)

Permettano che non spazi nella storia antica, nè in quella del medio-evo, nè pei campi di una vasta erudizione, della quale io non sono il felice possessore. Mi sia permesso di dichiarare il mio concetto con una formola che sia la sintesi, dirò, della politica che ha guidato nella questione che ora si agita il precedente Ministero, e specialmente me; perchè, se mai si dovesse dare un voto di censura, prego la Camera a volerne esonerare i miei colleghi, quantunque non siano uomini da sfuggire o da non saper sostenere la responsabilità dei loro atti, e concentrarla tutta sopra di me, in quanto che intendo di esserne il solo responsabile, come ne fui l'ispiratore e l'iniziatore. (Bravo! *a destra*) Mio intendimento era di facilitare la soluzione della

questione romana, separando nettamente la questione politica dalla questione religiosa, e sbarazzando quella da questa; studiarsi in ogni modo che la questione romana, per nessun modo, sotto alcun pretesto non perdesse il suo carattere di quistione interna, e non le si imponesse il carattere di questione internazionale.

Imperocchè nella questione romana io ho veduto e vedo un duplice aspetto. Vedo agitarsi in essa i diritti delle popolazioni e i diritti della nazione: vedo agitarsi altri interessi che escono dal perimetro della mia nazione; gl'interessi cattolici. Io ho avuto in mira, e abbiamo avuto in mira, per quanto era possibile, di far in modo che la dignità e i diritti di quelle popolazioni e della nazione non potessero essere mai compromessi.

Abbiamo pertanto creduto che, mostrandoci solleciti, giusti, tolleranti, dirimpetto alla Chiesa per gl'interessi generali, cioè cattolici, avremmo levato di mezzo qualunque motivo per reclamare dal Governo italiano un'opera che non fosse d'accordo cogl'interessi nazionali; avremmo evitato, in una parola, che il Governo italiano fosse chiamato a sedere intorno ad un tappeto verde per discutere sulla questione romana. (Benissimo! *a destra*)

Egli guardava la nazione, i cui interessi e le cui sorti aveva nelle mani; e dovendola riconoscere cattolica nella sua gran maggioranza, egli si credette in dovere di rispettarne i sentimenti religiosi per avere il diritto di dire, non solo ai ventiquattro milioni di cattolici italiani, ma ai cattolici di tutto il mondo, che gli interessi religiosi non sarebbero per opera sua messi a repentaglio, ma che in nessun modo altresì avrebbe tollerato che se ne togliesse pretesto per offendere la

dignità e i diritti della nazione. (Benissimo! *a destra* — *Rumori a sinistra*)

Signori, possono condannarmi, ma badino che i fatti futuri non abbiano da darmi ragione. (No! no! *a sinistra*) Sopra di noi abbiamo un altro tribunale, quello cioè della pubblica opinione; e poi, quando mancasse questa (*Con forza*), c'è la coscienza d'aver fatto il proprio dovere. (Benissimo! *a destra*)

Io ho creduto che gli argomenti da noi posti in opera fossero valevoli a raggiungere questi intenti. Mentre, assicurata la indipendenza, si dava piena amnistia a tutti quelli che per temerari propositi o per temerari fatti avevano messo in pericolo le sorti della patria, riputammo non solo senza ombra di rischio, ma conveniente, che non fosse più oltre precluso ai vescovi, allontanati dalle loro sedi per provvedimento di pubblica sicurezza, di farvi ritorno.

E mi piace qui di constatare che il loro ritorno fu senza disturbi, e si mantenne senza inconvenienti, e sono lieto anzi di rendere omaggio a quello spirito di vera libertà da cui le popolazioni si mostrarono inspirate in questa occasione.

Ma i vescovi reduci erano però richiamati e posti sotto l'impero del diritto comune, soggetti ai doveri di tutti gli altri cittadini.

Era una politica di concordia che veniva inaugurata sotto il principio della libertà, della giustizia, cioè della legge comune.

Noi abbiamo poi creduto conveniente di mostrarci arrendevoli, ma giusti, pur non sacrificando alcuna delle prerogative dello Stato laico; e con questo metodo noi eravamo persuasi di apparecchiare e facilitare la soluzione della questione romana.

Poichè (non se lo dissimulino), escluso che si possa andare a Roma colla forza (e se avranno l'abilità di condurci a Roma colla forza e di assicurarvici, badino, una tranquilla permanenza, sarò il primo ad applaudire; ma la Camera non ha mostrato fino a questo giorno una simile opinione), noi abbiamo creduto che fosse mestieri risolverla coi mezzi morali e questi adoperare mano mano che se ne mostrasse la opportunità e la convenienza.

Piaceva al Governo del Re di poter dire al mondo cattolico, sia per mezzo di atti pubblici, sia nelle trattative diplomatiche: Non avete alcuna ragione di mettervi in apprensione pel papa; non vedete come trattiamo la Chiesa? Togliendo di mezzo la questione spirituale, abbiamo creduto che col tempo si sarebbe resa più facile la soluzione della questione politica e civile. Per questa via credevamo di preservare da ogni offesa l'indipendenza nostra e la dignità nazionale. Con ciò si toglieva, a coloro che parlavano in nome degli interessi cattolici, il pretesto d'intervenire in casa nostra, e potevamo sempre rispondere loro: Voi non entrate in queste materie, noi possiamo e sappiamo custodire gl'interessi vostri come i nostri.

Si è menato un grande rumore per il numero enorme di vescovi che si è nominato. Ebbene, mentre le sedi vacanti erano ottanta, soli ventuno furono i vescovi di nuova nomina, poichè non si possono mettere in conto dieci traslocazioni, le quali lasciano altrettante sedi vacanti. Dunque vede la Camera come anche per questo lato sia stata poco pregiudicata la questione.

Tale pertanto fu il concetto direttivo, tali gl'intenti dell'opera nostra.

Se oggi si vuole inaugurare un altro sistema, ciò spetta a coloro che seggono su quel banco (*Accennando al banco dei ministri*); essi debbono rendere conto alla nazione del loro operato, essi sono responsabili; noi abbiamo detto le ragioni della politica che abbiamo creduto di tenere dirimpetto alla Corte romana, e impavidi aspettiamo il giudizio della Camera e della pubblica opinione. (*Applausi a destra — Susurro a sinistra*)

ALLEGATI

Allegato A — (pag. 3)

È stata più volte messa in dubbio la sincerità del conte di Cavour nel proclamare il principio *Libera Chiesa in libero Stato*, e alcuni non hanno voluto vedervi se non uno spediente diplomatico, e un tratto di quell'accortezza, colla quale l'illustre statista sapeva schermirsi dalle difficoltà che gli si attraversavano sulla via. Opportunamente però il *Cittadino d'Asti* riproduceva e ricordava, durante la discussione sulla legge dell'asse ecclesiastico, un documento irrefragabile dello schiettissimo sentimento col quale il conte di Cavour proclamava quella massima solenne; e qui ci piace riprodurlo alla nostra volta colle stesse considerazioni con cui lo accompagna il giornale astese:

Nella grande battaglia combattutasi in questi giorni nella Camera dei deputati sulla questione romana, come doveva inevitabilmente avvenire, venne tratto tratto citata l'autorità di Camillo Cavour.

Essa però veniva invocata in campi opposti. Il Borgatti, uno degli autori del progetto presentato dal Gabinetto Ricasoli, che perciò vuole la più larga libertà conceduta alla Chiesa, adduce in proprio sostegno il pensiero cavouriano.

Mancini, che fu il più vivace ed il più aggressivo avversario della concessione immediata di un'ampia li-

io me ne appello ai documenti circa la missione Tonello, che ormai stanno nelle mani di tutti, e alle esplicite dichiarazioni testè fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

Noi conservammo intatte le prerogative della Corona e le leggi dello Stato, dichiarando largamente e più di una volta che si doveva intendere che dovessero restare inviolate; che pur cercando un temperamento per provvedere a certe contingenze, questo non dovesse avere se non un carattere temporaneo e transitorio. La nostra persuasione che siffatte prerogative non si potessero abolire se non per legge, manifesta apparisce dal fatto che, per tale scopo appunto, noi avevamo presentato una legge. Solamente nel modo di esercitare queste prerogative mostrammo una certa arrendevolezza, perchè vedemmo che, in quanto al giuramento, le formole erano diverse e tutte biasimevoli nei diversi antichi Stati; che in alcuni si deferiva il giuramento non solo ai vescovi ma a tutti i funzionari, mentre in Toscana (dove oggi sento il piacere di essere nato) non si esigeva giuramento nè dagli uni, nè dagli altri. Ed io per parte mia godo immensamente di aver dovuto constatare che qui si precedeva sulla ragione dei tempi, fondando la lealtà, la moralità sopra altre basi che non sia una formula di giuramento, al quale oramai si è veduto quanta fede si possa prestare, e sulla di cui efficacia è provato che non può farsi assegnamento.

L'onorevole Cordova ha dimostrato ampiamente che non era mancata la presentazione, dacchè il commendatore Tonello la compieva in persona e verbalmente in nome del Re.

Quanto poi al regio *exequatur*, diciamolo schietto, è questione di forma; inquantochè avendo convenuto

sugli individui ai quali avrebbe dovuto conferirsi col sacro carattere di vescovo il godimento delle temporalità, e l'immissione in possesso non compiendosi altrimenti che in nome e per ordine del Governo del Re, manifesto apparisce che la guarentigia dell'*exequatur* non veniva per modo alcuno a mancare.

Quindi io ho ragione di affermare che per opera nostra le prerogative della Corona non furono per nulla menomate.

Il terreno, lo ha dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio, fu lasciato intatto e sgombro dagli atti del Ministero precedente; e così sgombro che l'onorevole presidente del Consiglio non ha neppur avuto la pena di dover richiamare il Tonello da Roma, avendolo già trovato in Firenze allorchè egli assunse le redini del Governo.

Quanto poi alle ragioni che mi hanno guidato in questa politica, io le esporrò apertamente. (*Segni di attenzione*)

Permettano che non spazi nella storia antica, nè in quella del medio-evo, nè pei campi di una vasta erudizione, della quale io non sono il felice possessore. Mi sia permesso di dichiarare il mio concetto con una formola che sia la sintesi, dirò, della politica che ha guidato nella questione che ora si agita il precedente Ministero, e specialmente me; perchè, se mai si dovesse dare un voto di censura, prego la Camera a volerne esonerare i miei colleghi, quantunque non siano uomini da sfuggire o da non saper sostenere la responsabilità dei loro atti, e concentrarla tutta sopra di me, in quanto che intendo di esserne il solo responsabile, come ne fui l'ispiratore e l'iniziatore. (Bravo! *a destra*) Mio intendimento era di facilitare la soluzione della

diviso in cinque o sei Stati e minacciato da cinque o sei pretendenti interessati a far causa comune col clero rimasto ostile ed a seminare il disordine e l'insurrezione?

« Egli ascoltò queste osservazioni senza interrompermi, ma rispose colla sua vivacità abituale:

« — Io non divido i vostri timori; ho più confidenza che voi negli effetti della libertà. Concepite voi l'Italia senza Roma e potete voi assegnare a Roma un altro còmpito che quello della capitale d'Italia? Non vedete voi che il momento è venuto di risolvere codesta questione del potere temporale, che fu in ogni tempo la pietra d'inciampo della nazionalità italiana, e che il solo modo di risolverla è di rassicurare il mondo cattolico sulla sorte che l'Italia farà al papato? Si fa ingiuria al cattolicismo quando si pretende che sia incompatibile colla libertà. Il mio convincimento è al contrario che la Chiesa, appena abbia assaggiata la libertà, si sentirà come ringiovanita per questo regime salubre e fortificante. Perchè i cattolici illuminati e sinceri che fino dal 1831 domandavano per la Chiesa la soppressione di ogni privilegio e di ogni controllo, che è quanto dire il diritto comune, non avrebbero ad accettare una soluzione che pone termine ad una situazione mostruosa?

« Voi dite che il papa non abdicherà mai, io non domando tanto, mi basta una rinuncia tacita. D'altronde credete voi che esso abbia alcuna cosa ad abdicare? Credete voi che il potere temporale esista ancora? La prova che è ben morto, è che l'occupazione di Roma per parte delle truppe francesi non eccita alcuna gelosia presso le altre potenze cattoliche. Pensate voi che sarebbe stata la stessa cosa nei secoli XIII o XIV?

« Non è egli evidente che il papa cessò di essere un

principe indipendente e d'avere una vera influenza politica dal momento che vive d'elemosina ed accetta fremendo un protettorato che non ama? Quando l'Europa sarà ben convinta che non è al cattolicismo che noi siamo avversi, riconoscerà convenevole e naturale che la bandiera italiana sventoli a Roma di preferenza a qualunque altra. L'impresa non è facile, ma è degna d'essere tentata. Non è invano che l'Italia ha tanto tardato a ricuperare la sua indipendenza e la sua unità. La ricostituzione della nostra nazionalità non deve rimanere sterile per il resto del mondo. È a noi che appartiene il mettere un termine alla grande lotta impegnata tra la Chiesa e la civiltà, fra la libertà e l'autorità. Checchè ne diciate, io conservo la speranza di ricondurre a poco a poco i preti i più colti, i cattolici di buona fede ad accettare questo modo di vedere. Forse potrò io segnare dall'alto del Campidoglio un'altra pace di religione, un trattato che avrà, per l'avvenire delle società umane, delle conseguenze ben altrimenti grandi che la pace di Vestfalia. — »

« È esprimendo questa nobile e grande speranza che egli pose termine alla nostra conversazione, continua l'Artom. Io credetti esporla tal quale mi è restata nella memoria e senza pur nascondere le esitazioni del mio pensiero, perchè queste fanno vivamente risaltare la fermezza della decisione del conte Cavour. Non deve quindi più esser lecito ad alcuno di mettere oggi in dubbio la sincerità con cui il conte Cavour proseguiva questo grandioso tentativo. »

Che poi il conte di Cavour per mettere in pratica il suo principio non intendesse di aspettare la cessazione del potere temporale, come

da altri fu detto, ma vi si adoperasse continuamente dintorno, si ha da molti riscontri, e apparisce più chiaro da un documento che la *Nazione* pubblicava in questi giorni, e che noi riproduciamo colle sue stesse parole:

Sul finire del 1860, un egregio scienziato e pubblicista mandava al conte di Cavour una minuta di capitolato da offrirsi al pontefice come base di accomodamento fra la Chiesa romana e il nuovo regno, che non si chiamava ancora legalmente il regno d'Italia.

Il conte di Cavour postillò questo capitolato, dichiarando quali delle proposte accettava, quali no, quali avrebbe voluto modificate; e così lo rimandò al proponente, indicandogli come dovesse valersene ed incoraggiandolo a « continuare la sua intelligente ed efficace cooperazione nell'ardua ma santa impresa di mettere d'accordo il nuovo regno italico e la Chiesa. »

Il personaggio, a cui alludiamo, conferì diffatti intorno la cosa col pontefice nei primi del 1861.

Il pontefice incaricò due cardinali per trattarne officiosamente con due incaricati dal Governo italiano. Ma intanto che i negoziati procedevano essendo intravvenuto qualche mutamento nelle condizioni politiche generali, e con quelle essendosi mutata la mente del pontefice, questi per esimersi più alla spiccia dall'impegno delle pratiche iniziate, esiliò uno dei negoziatori, e costrinse in breve tempo anche l'altro a raggiungere il primo.

Diamo qui presso il capitolato che serviva di base alle trattative. La prima colonna enuncia le proposte fatte al conte di Cavour: la seconda la sua opinione, e la sua risoluzione sulle proposte. Le postille sono di

suo pugno. Noi possiamo garantire la perfetta autenticità del documento che pubblichiamo, e che esiste in originale nelle mani di uno dei negoziatori.

Condizioni da offrire come base di accomodamento fra il pontefice e il regno italico pel regolamento delle faccende ecclesiastiche del regno italico.

1° Si proclamerà il principio: *Libera Chiesa in libero Stato.*	Approvo.
2° Verranno quindi abolite e cesseranno tutte le disposizioni Giuseppine, Leopoldine, ecc., più o meno contrarie alla libertà ecclesiastica.	Approvo come conseguenza del principio antecedente. Ma bisogna specificare e determinare ciascuna delle disposizioni legislative qui contro menzionate: allora solamente potrò dare risposta categorica.
3° Verrà quindi abolito quanto di restrittivo per l'azione della Chiesa è stanziato nei concordati.	Come sopra. Anche qui bisogna specificare e determinare.
4° Cesseranno quindi anco tutti i privilegi di uso e di abuso già spettanti al regno delle Due Sicilie.	Spiegare e determinare l'estensione e l'applicazione pratica di detti privilegi.
5° Sarà liberissimo al pontefice di esercitare in ogni forma canonica il suo potere ecclesiastico legislativo, tanto circa materie dogmatiche quanto materie disciplinari.	Approvo, escludendo, ben inteso, ogni sanzione civile, ogni invocazione al braccio secolare.
6° Lo Stato rinunzia quindi all'uso del *placet* e di ogni giure presunto *inspiciendi et cavendi.*	Approvo. I documenti ecclesiastici e la loro pubblicazione saranno soggetti alle leggi generali del regno.
7° Sarà liberissimo al pontefice esercitare in forma canonica il suo potere giudiziario	Approvo coll'esclusione di che al numero 5 e riservando la questione dell'interdetto

e di avvalorare i suoi giudizi colle censure e colle pene ecclesiastiche.	(reale) delle chiese come cosa da esaminarsi.
8° Sarà liberissimo al pontefice il comunicare canonicamente con tutto il clericato del regno.	Approvo.
9° Sarà liberissimo al pontefice di convocare canonicamente ogni forma di sinodo.	Approvo.
10. Sarà convenuto tra il pontefice ed il regno italico di fissare tale somma di beni temporali, che si reputi bastante al sostentamento di tutto il clero avente cura di anime.	Approvo.
11. Fissata una volta questa somma di beni, non sarà essa dipendente che dal solo clericato.	Approvo in quanto al riparto. Riservo la discussione intorno alle altre questioni a cui questa clausola può dare luogo.
12. Il Governo rinunzia a qualsiasi diritto alla nomina e presentazione dei vescovi.	Approvo.
13. Questi saranno presentati alla confermazione pontificia da clero e popolo, che li eleggerà con un sistema da convenirsi.	Accetto la proposizione fatta dal solo clero.
14. I vescovi nelle loro diocesi saranno indipendenti da ogni governativa ispezione nel canonico adempimento del loro diritto legislativo, giudiziario ed esecutivo in materie ecclesiastiche.	Si domandano spiegazioni, soprattutto intorno al diritto *esecutivo*.
15. Sarà libero al clero l'uso canonico della predicazione, salvo il rispetto delle leggi, della morale e dell'ordine pubblico.	Approvo.

16. Sarà egualmente libero l'uso della stampa in materie ecclesiastiche, salva però la condizione di sottostare al potere repressivo dello Stato nei casi preveduti dalla legge.	Approvo.
17. L'insegnamento universitario sarà libero, ma resta al vescovo il diritto di censura per ciò che riguarda l'insegnamento religioso.	Si rifiuta al vescovo ogni diritto di censura nell'insegnamento dato dall'amministrazione civile. Il clero potrà attendere allo insegnamento religioso e teologico nei seminari e nelle chiese ove il potere civile si asterrà da ogni ingerenza; ma il vescovo si asterrà del pari da ogni ingerenza nelle scuole e università anco per ciò che spetta alle cattedre di religione e di teologia.
Libero al clero di fondare altre scuole per materie ecclesiastiche in concorrenza a quelle del Governo. Questi non avrà su di esse alcun diritto, salvo il rispetto all' ordine pubblico.	Approvo.
18. Le associazioni ecclesiastiche e corporazioni religiose saranno libere; ma resta allo Stato il potere di riconoscere loro o rifiutare la personalità civile pel possesso dei beni ed atti civili.	Approvo.

Questo documento certo non dice quanto fosse disposto a concedere il pontefice, ma dice incontestabilmente, e questo è quello che c'importa, quanto fosse disposto a concedere il conte di Cavour.

Allegato **B** — *(pag. 11, § ultimo)*

L'onorevole Borgatti non prevedeva forse, dicendo queste cose, che il voto del 25 luglio 1867 avrebbe contraddetto ai precedenti parlamentari e legislativi, che egli qui invocava. L'ordine del giorno Mancini, deliberato in quel giorno, diceva infatti: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, che, senza apposita legge, nulla possa con effetto innovarsi in pregiudizio dei diritti, delle prerogative della potestà civile in materia ecclesiastica, e ritenendo che il Ministero custodirà inviolate le regalie dello Stato e la dignità del paese, passa all'ordine del giorno. »

Ognun vede quanto si sia lontani dall'ordine del giorno del 27 marzo 1861, col quale la Camera aderiva alle dichiarazioni del Ministero che sarebbe assicurata la dignità, il decoro e l'indipendenza del pontefice e la piena libertà della Chiesa!

Ma si dovevano in questa occasione vedere altre contraddizioni! Accettando l'ordine del giorno Mancini, l'onorevole Rattazzi, presidente del Consiglio, contraddiceva alle dichiarazioni fatte ai suoi elettori il 1° marzo di questo anno, poichè in quelle, riservando a migliori tempi

l'applicazione della piena libertà di azione alla autorità ecclesiastica, si mostrava risoluto a dare il suo appoggio a quelle proposte che facessero cessare le restrizioni odiose alla Chiesa e inutili allo Stato, e togliessero alla Chiesa quei privilegi che sono inconciliabili coi principii di giustizia e colla eguaglianza civile, e poneva esplicitamente fra le restrizioni odiose e inutili allo Stato, e che si sarebbero potute toglier subito, l'*exequatur*, il *placet*, il giuramento dei vescovi, perchè " mentre nulla giovano allo Stato, offendono il sentimento religioso e la dignità della Chiesa! " Contraddiceva a se stesso proponendo quell'ordine del giorno, l'onorevole Mancini, dimentico di avere strenuamente sostenuto nel 1861 il capitolato Ricasoli. Di ciò diremo più innanzi all'allegato *E*. Il *Corriere mercantile*, il quale forse ignorava la contraddizione dell'onorevole Mancini, metteva però in rilievo la contraddizione dell'onorevole Rattazzi colle seguenti parole:

Vi sono due modi di risolvere le questioni: il primo, che diremo *curiale*, consiste nel destreggiarsi fra le contraddizioni, coll'intendimento di superare le difficoltà del momento, senza preoccuparsi più che tanto dell'avvenire; l'altro, che chiameremo *politico*, spinge ad affrontare coraggiosamente i più ponderosi problemi e scioglierli colla ragione dei principii: l'uno si trascina stentatamente a forza di espedienti: soltanto l'altro può dare una vera soluzione. Da vent'anni chie-

diamo la separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, ed ora che le condizioni generali rendevano veramente opportuna l'applicazione di quel salutare principio, vediamo che alcuni scambiano il secolo decimonono col decimottavo, e si compiacciono respingere la potestà civile in quelle lotte bisantine del diritto ecclesiastico dalle quali sembravamo usciti per sempre. Non sappiamo che possano intendere pochi Epimenidi solitarii sotto la semplice e chiara formola della *libertà della Chiesa;* sappiamo che noi con l'immensa maggioranza liberale sotto questo nome intendiamo l'abolizione d'ogni privilegio e d'ogni legge di eccezione, la sostituzione del *diritto comune* a quell'ibrido sistema d'immunità da un lato, e di provvedimenti economici dall'altro, ch'è fonte perenne di garbugli d'ogni genere.

Non abbiamo sott'occhi il discorso del presidente del Consiglio; abbiamo bensì quello che il commendatore Rattazzi indirizzò il 1° marzo prossimo passato a' suoi elettori. Anche allora, è giustizia il notarlo, l'onorevole deputato di Alessandria, dichiarandosi in massima partigiano della libertà della Chiesa, rimandava ad altro tempo la sua piena attuazione; però mostravasi deciso a far getto delle viete armi dell'arsenale curialesco, come può scorgersi dal seguente squarcio testuale del suo discorso:

« ....Mentre l'autorità ecclesiastica, lungi di essere disposta a fare ritorno alla sua origine, e racchiudersi nella sua sfera spirituale; lungi di mostrarsi aderente a riconoscere ed applicare la libertà dello Stato, vuole ingerirsi in essa e si mantiene contro di lui in una lotta costante e vivissima; chi, dico, potrebbe, senza esporsi a gravissimi pericoli, consigliare lo Stato di riconoscere ed applicare all'autorità ecclesiastica la piena libertà della sua azione?

« Confesso che fra i molti vincoli, ch'eransi negli antichi tempi imposti dal potere civile all'autorità della Chiesa, e che allora erano opportuni e necessari per porre freno alle smisurate di lei pretese, ora forse divennero soverchi; confesso del pari, che forse alcuni degli stessi vincoli hanno perduta ogni loro efficacia o per la progredita civiltà dei tempi, o per la introdotta maggior facilità delle comunicazioni, o per altre cause: come sarebbero, per cagion d'esempio, il *placet*, il *regio exequatur* ed il giuramento dei vescovi: io quindi non avrei difficoltà di abbandonare questi vincoli, perchè, mentre a nulla giovano per lo Stato, offendono il sentimento religioso e la dignità della Chiesa. Anzi, dico il vero, quanto al giuramento non dissentirei ad abbandonarlo anche rispetto a tutti i funzionari dello Stato, perchè chi non è trattenuto dal sentimento del proprio dovere e della sua coscienza non rispetta gran fatto la santità del giuramento.

« Del pari s'incontrano alcune disposizioni nelle leggi attuali che, introducendo privilegi ed immunità a pro della Chiesa, offendono la libertà di coscienza e l'uguaglianza delle religioni: questi privilegi e queste immunità debbono scomparire. Quindi, se verrà presentato al Parlamento un progetto di legge che sia conforme alle idee che ho espresse, un progetto che, limitandosi a far cessare le restrizioni odiose alla Chiesa ed inutili allo Stato, tolga pure alla Chiesa stessa quei privilegi che a questa ancora competono, e che sono inconciliabili coi principii di giustizia e di eguaglianza civile, io non esiterò a darvi il mio appoggio. »

Come potrebbe quindi andare d'accordo il ministro coll'onorevole Mancini che vuole appunto conservare

quelle amenità del *placet*, dell'*exequatur*, dell'appello *ab abusu* e simili anticaglie che sono o inutili o pericolose, e possono, tornando di moda, farci retrocedere sino ai bei tempi del clero *accettante*, *ricusante* o *appellante*, coi lieti e confortanti spettacoli dei sacramenti amministrati *de part le roi?* E dovranno nuovamente risuonare i Parlamenti o il fôro delle questioni per rifiuto indebito del battesimo o dell'estrema unzione, materie che sfuggono affatto alla competenza dei magistrati civili perchè « l'impero della legge « finisce ove comincia l'impero indefinito della co- « scienza? » E perchè allora non echeggieranno i tribunali anche di dispute sulla circoncisione, o sopra i riti d'altre credenze dacchè certo non si vorranno assoggettati alla vigilanza del Governo soltanto i sacerdoti cattolici, ma puranche i ministri degli altri culti? Perchè lo stato teologo? « Finchè la completa separa- « zione delle due potestà non sarà fatta, scriveva un « illustre italiano (1), finchè i legislatori, lasciando le « fatalissime vie di mezzo, non provvederanno in « modo eroico a questo bisogno supremo della mo- « derna società, noi vedremo sempre o la Chiesa che « opprime lo Stato o lo Stato che opprime la Chiesa: « e nell'un caso e nell'altro la santità delle coscienze « violata, la pace delle famiglie turbata, la libertà in « pericolo o spenta. » Ad una decisione terminativa che toglie ogni ragione di controversie casuistiche, si preferisce un rinvio alle calende greche: si conserva un ferro rugginoso per tagliare il polipo quando era cosa agevole lo estirparlo. All'utile immediato di raggranellare una maggioranza fittizia si sacrifica l'attuazione promessa d'un principio che ci avrebbe pro-

(1) La Farina, *Storia d'Italia*, Conclus. XIX.

cacciato il plauso sincero dell'Europa liberale, ed avrebbe costretto al silenzio i nostri più rabbiosi avversari. È questo l'effetto di una specie di daltonismo liberale. Ben diceva l'onorevole Amari che la libertà « per taluno è il libero esercizio dei diritti « illimitati dell'uomo; per altri è il diritto di concul- « care il diritto altrui; per altri ancora il sistema di « reazione; per pochi essa consiste nel diritto di far « tutto ciò che non lede il diritto altrui. » Fummo sempre e ci manterremo sempre fra i pochi.

Allegato **C** — *(pag. 72, 160, 166, 173)*

Quando anche un sentimento di delicatezza non ce lo avesse consigliato, avremmo in ogni modo riprodotto il discorso, col quale l'onorevole Ferrari svolse la sua interpellanza. Era giusto infliggere la maggiore pubblicità possibile a questa glorificazione delle idee medioevali, fatta da uno scrittore che si crede filosofo e progressista, e cammina all'indietro quando crede, nella sua ambiziosa allucinazione di camminare in avanti. Si sa che l'onorevole Ferrari tratta la storia, come la filosofia, da paese di conquista: i fatti e i documenti non impedirono mai le audacie della sua immaginazione, e la sua ostinata mania di fabbricar sistemi. Ma innanzi alla maestà del Parlamento era sperabile,

desiderabile almeno, che ponesse più serietà nelle sue ricerche, e più pienezza nelle sue citazioni. Gli fu facile invero, staccando qua e là qualche frase, suscitare le indignazioni di apparato e le risa compiacenti della Sinistra; ma fu non meno facile all'onorevole Cordova ridurre alle proporzioni del vero le ardite affermazioni del suo contradditore. A noi basterà ricordare quali fossero gli intenti e quale il significato del richiamo dei vescovi, su cui si esercitò cotanto la vena del signor Ferrari e dei liberali della Sinistra, riproducendo la circolare ai prefetti colla quale cotesto richiamo si annunziava e si spiegava. Si vedrà che il richiamo non era un atto di sterile compiacenza verso la Curia, e che ai vescovi cui si faceva facoltà di tornare alle loro sedi non era lasciata larghezza di turbare comunque la quiete e la sicurezza dello Stato.

Firenze, 22 ottobre 1866.

Ill.mo signor Prefetto,

La cessazione dell'occupazione straniera nelle provincie venete, e l'aggregazione di queste al regno costituzionale d'Italia, assodando e compiendo il gran fatto dell'unità italiana, schiudono novelli orizzonti all'azione governativa, e mutano il punto di vista sotto di cui il potere esecutivo deve apprezzare alcune gravi questioni di politica interna.

Sino a che un poderoso esercito accampato in formidabile posizione offriva un centro ove convergevano le speranze e gli sforzi dei partigiani del passato, e poneva in forse la stessa esistenza della Nazione, ogni proposito ed ogni atto del Governo era necessariamente subordinato al supremo intento di difendere a qualsiasi costo l'opera iniziata del nazionale riscatto, e di proseguirne con tutti i mezzi il sollecito compimento.

Innanzi al dilemma d'*essere* o *non essere*, che gravitava sulla politica dell'Italia, era còmpito del Governo il far tacere, o quanto meno il posporre certe considerazioni di scrupolosa legalità, che in tempi e condizioni regolari avrebbero indubbiamente prevalso nei suoi consigli.

Ma ora che questo stadio di dubbiezze, di precarietà e di pericoli è avventuratamente varcato; ora che l'Italia solidamente costituita non ha più nemici esterni che la minaccino; ora che i domestici avversari, svigoriti e sgominati per l'abbandono degli stranieri alleati, son ridotti allo smarrimento ed all'impotenza, tutti quegli eccezionali provvedimenti che erano voluti e giustificati dalla eccezionalità delle condizioni politiche devono cessare nei loro effetti, come sono cessate le cause che li hanno determinati.

Non sarà per fatto del Governo se l'Italia non darà all'Europa civile la più eloquente e irrefragabile dimostrazione di avere obbedito nell'uso delle misure discrezionarie alle sole ineluttabili necessità della difesa, ripristinando, al primo fruire di una normale esistenza politica, l'assoluto impero della legge a pro di tutti, anche di coloro che le tesero insidie, e che ne calunniarono e ne calunnieranno ancora l'imparzialità e il generoso contegno.

Penetrato di questi principii e fedele a tali intendimenti, il Governo del Re deliberò di procedere al richiamo dei vescovi, che per necessità di locale o generale sicurezza furono allontanati dalle loro sedi ed inviati a domicilio coatto.

Il sottoscritto però si affretta a dichiarare, che altre e non meno gravi considerazioni consigliarono il Governo a cogliere la prima opportunità che gli consentiva di restituire alle loro diocesi non pochi vescovi, ai quali per riguardi d'ordine pubblico, e spesso nello interesse medesimo della personale loro sicurezza, aveva dovuto infliggere un esilio temporaneo.

Il Governo, non differendo più oltre il ritorno di un considerevole numero di vescovi, ha pure in mira di far cessare il turbamento delle timorate coscienze, e di togliere gl'impedimenti che in molte diocesi si verificano ogni giorno al regolare andamento del servizio religioso. Lungi dal dividere le appassionate ostilità degli spiriti estremi, il Governo, pur non transigendo con alcun suo dovere, nè declinando alcuna sua responsabilità, si onora di attestare il proprio rispetto per la religione della immensa maggioranza degli Italiani, e si avvisa di affrettare così l'adempimento di quelle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato, che hanno finora costituito un semplice assioma razionale del diritto pubblico ecclesiastico del regno, il quale gioverebbe ormai che dalle astratte regioni in cui finora si è tenuto, passasse veramente nella realtà dei fatti.

Un'altra considerazione ha pur dominato l'animo del sottoscritto, quella, cioè, che la nazione ed il Governo si mostrerebbero peritosi della propria forza se reputassero necessario alla loro sicurezza e conservazione il tramutamento di quei provvedimenti eccezio-

nali in atti quasi normali di amministrazione da continuarsi a mantenere in vigore. La dignità e l'onore nazionale non avrebbero nulla a guadagnare, confessando che basti la comparsa d'un solo vescovo in una provincia per turbare l'ordine pubblico e porre in pericolo la politica sicurezza del paese. Dal canto suo il Governo, disposto com'è a sostenere in tutti i casi e contro tutti il libero corso dell'ordinaria giustizia, ed intimamente persuaso di trovare nelle leggi comuni tanto di forza da potere debellare qualunque nemico dello Stato e disperdere qualunque attentato alla sua sicurezza, non risente tali paure, e scorge anzi nel ritorno dei vescovi un elemento di maggiore autorità, essendochè non ignori come l'aureola di una pretesa persecuzione comunichi un prestigio, che contrasta di frequente colle personali qualità di chi millanta d'esserne bersaglio, e le disposizioni eccezionali diano argomento ad interpretazioni men che conformi alla dignità ed alla forza del Governo, quella dignità e quella forza che oggi il Governo italiano sente di possedere.

Non sarà ancora inopportuno il notare come la caduta di tutte le retrive speranze, ed il sentimento della incrollabilità della nuova posizione acquistata dall'Italia, dovrà indubbiamente esercitare una provvida influenza sul contegno dei reduci prelati, che vorranno finalmente riconoscere l'impotenza di ogni colpevole conato, il danno che riverbera sui legittimi interessi religiosi dal loro ostile atteggiamento politico, la necessità di non isolarsi maggiormente dalla immensa maggioranza delle popolazioni affidate al loro evangelico ministero. Essi che proclamano ad ogni tratto la loro illimitata devozione ai decreti della Provvidenza, non vorranno contraddirsi coll'osteggiare di vantaggio

un ordine di cose, che ha tutta l'impronta d'un miracolo provvidenziale.

Che se queste speranze fossero frustrate, se l'allontanamento imposto finora ai vescovi di nessuna ispirazione fosse stato capace, se i loro sentimenti fossero rimasti inalterabili innanzi allo sfolgorante incesso dell'unità nazionale, ed atteggiati in apparenza a pietà cristiana essi osassero di segreto farsi sobillatori di cittadine discordie, o altrimenti tramare insidie alla pubblica tranquillità, allora le autorità pubbliche coi mezzi ordinari di vigilanza che sono in loro potere, e con le comuni guarentigie che dà il Codice penale alla pubblica sicurezza, sapranno deludere e punire i colpevoli maneggi, e fare che i vescovi, al pari degli altri cittadini, abbiano a rendere stretto conto innanzi ai tribunali di qualunque atto che mai possano commettere in offesa delle leggi del regno. La maggiore evidenza della loro posizione rende anzi più facile il sorvegliarli, e la giustizia, la vera religione e la dignità del Governo guadagneranno ciascuno per la sua parte da questo nuovo sistema d'un più leale e più energico procedimento.

Lo scrivente adunque ha piena fidanza che la S. V. illustrissima vorrà tenere conto di questi concetti del Governo nel disporre l'opinione pubblica al ritorno del vescovo di..., aggiungendo all'uopo tutte quelle riflessioni che le verranno suggerite dalla sua nota prudenza e saggezza, e dalla conoscenza delle speciali condizioni della provincia affidata alla sua amministrazione.

Non a tutti i prelati volontariamente fuggiti dalle loro diocesi, o fatti allontanare per vedute di sicurezza dalle autorità locali, si darà immediata facoltà di ritornare, ma a quelli soltanto che si trovano a dimo-

rare nelle varie provincie del regno, escludendone pel momento i vescovi dimoranti a Roma, e quelli che avranno date prove recenti di politici avvolgimenti. Ma gli stessi principii dovranno avere ben tosto la stessa applicazione ancora per questi ultimi, comunque provvisoriamente lasciati in sospeso; e la immediata restituzione degli uni alle rispettive sedi, come il successivo richiamo degli altri, si affida il sottoscritto che, mercè le cure precipue della S. V. illustrissima, sarà generalmente accolto ed apprezzato con quell'assennatezza di criterio, di cui il paese ha dato, e non in pochi rincontri, prove solenni.

Lo scrivente si pregia di offrire alla S. V. illustrissima le assicurazioni della sua distinta considerazione.

Il ministro RICASOLI.

Si sa che con altra disposizione del 15 novbre furono poi tolte anche le eccezioni contemplate in questa circolare.

Allegato **D** — *(pag. 89)*

Le tronche citazioni dei documenti riguardanti la missione Tonello fatte dal signor Ferrari indussero l'onorevole Cordova a chiederne la stampa, perchè ognuno potesse, leggendoli nella loro integrità, raccoglierne il vero ed esatto significato. Noi qui li riproduciamo quali furono presentati al Parlamento.

un ordine di cose, che ha tutta l'impronta d'un miracolo provvidenziale.

Che se queste speranze fossero frustrate, se l'allontanamento imposto finora ai vescovi di nessuna ispirazione fosse stato capace, se i loro sentimenti fossero rimasti inalterabili innanzi allo sfolgorante incesso dell'unità nazionale, ed atteggiati in apparenza a pietà cristiana essi osassero di segreto farsi sobillatori di cittadine discordie, o altrimenti tramare insidie alla pubblica tranquillità, allora le autorità pubbliche coi mezzi ordinari di vigilanza che sono in loro potere, e con le comuni guarentigie che dà il Codice penale alla pubblica sicurezza, sapranno deludere e punire i colpevoli maneggi, e fare che i vescovi, al pari degli altri cittadini, abbiano a rendere stretto conto innanzi ai tribunali di qualunque atto che mai possano commettere in offesa delle leggi del regno. La maggiore evidenza della loro posizione rende anzi più facile il sorvegliarli, e la giustizia, la vera religione e la dignità del Governo guadagneranno ciascuno per la sua parte da questo nuovo sistema d'un più leale e più energico procedimento.

Lo scrivente adunque ha piena fidanza che la S. V. illustrissima vorrà tenere conto di questi concetti del Governo nel disporre l'opinione pubblica al ritorno del vescovo di..., aggiungendo all'uopo tutte quelle riflessioni che le verranno suggerite dalla sua nota prudenza e saggezza, e dalla conoscenza delle speciali condizioni della provincia affidata alla sua amministrazione.

Non a tutti i prelati volontariamente fuggiti dalle loro diocesi, o fatti allontanare per vedute di sicurezza dalle autorità locali, si darà immediata facoltà di ritornare, ma a quelli soltanto che si trovano a dimo-

rare nelle varie provincie del regno, escludendone pel momento i vescovi dimoranti a Roma, e quelli che avranno date prove recenti di politici avvolgimenti. Ma gli stessi principii dovranno avere ben tosto la stessa applicazione ancora per questi ultimi, comunque provvisoriamente lasciati in sospeso; e la immediata restituzione degli uni alle rispettive sedi, come il successivo richiamo degli altri, si affida il sottoscritto che, mercè le cure precipue della S. V. illustrissima, sarà generalmente accolto ed apprezzato con quell'assennatezza di criterio, di cui il paese ha dato, e non in pochi rincontri, prove solenni.

Lo scrivente si pregia di offrire alla S. V. illustrissima le assicurazioni della sua distinta considerazione.

Il ministro RICASOLI.

Si sa che con altra disposizione del 15 novembre furono poi tolte anche le eccezioni contemplate in questa circolare.

Allegato D — *(pag. 89)*

Le tronche citazioni dei documenti riguardanti la missione Tonello fatte dal signor Ferrari indussero l'onorevole Cordova a chiederne la stampa, perchè ognuno potesse, leggendoli nella loro integrità, raccoglierne il vero ed esatto significato. Noi qui li riproduciamo quali furono presentati al Parlamento.

presenti istruzioni; e se queste in qualche caso le sembrassero insufficienti, ella farà le sue riserve e ne riferirà tosto al Governo.

In generale ella si asterrà dal fare proposte, ed accetterà o respingerà quelle che le saranno fatte, studiandosi di contrapporvi altrettante dichiarazioni dei principii che il Governo del Re intende seguire nella materia, finchè non si riesca a trarne qualche espressa conclusione. Siccome il punto di partenza è la lettera del Santo Padre del 4 marzo 1865, così ella potrà innanzi tutto osservare che uno dei tre punti indicati nella medesima, cioè il ritorno dei vescovi alle loro sedi, è ora tolto di mezzo dagli ultimi provvedimenti del Governo. In tale proposito ella non mancherà di far notare come il Governo desse indizio delle sue leali disposizioni col determinare il ritorno alla sede dell'arcivescovo di Cagliari, e come fosse impedito dal far luogo ad altri provvedimenti parziali di simil genere a cagione della guerra che scoppiò nel corso di quest'anno; insisterà nel qualificare la natura del generale provvedimento, onde fu fatto lecito il ritorno alle loro sedi anche di parecchi vescovi notoriamente avversi al Governo ed invisi alle popolazioni, e ne dedurrà un argomento a prova degli spiriti conciliativi del Governo stesso, il quale non dubita di affrontare un pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, perchè sia convenevolmente provveduto al reggimento spirituale delle diocesi, e venga dimostrata coi fatti la larga applicazione che esso ha in animo di fare del principio della libertà a favore della Chiesa cattolica.

Di qui ella potrà pigliare le mosse per dichiarare essere intendimento del Governo del Re che le riaperte pratiche riescano a provvedere ai bisogni della Chiesa cattolica nel regno d'Italia e ad assicurarle la

sua legittima libertà, posto il principio che nè lo Stato si arroghi ingerenza in ciò che compete alla potestà spirituale, nè la Chiesa si sottragga alla competenza della potestà civile in tutto ciò che dalle leggi dello Stato gli viene attribuito. Entrando perciò a discutere intorno agli altri due punti espressi nella lettera del Santo Padre, la provvista delle sedi vacanti e l'ammessione dei vescovi già preconizzati senza intesa del Governo per alcune diocesi del regno, ella potrà dichiarare in proposito gli intendimenti del Governo e forse evitare quegli scogli contro cui ruppero le precedenti negoziazioni.

Quanto alla provvista delle sedi vacanti, ella si asterrà da qualsivoglia cenno circa la riduzione del numero delle diocesi, riservandosi di riferirne, quando il Santo Padre stesso si mostrasse propenso ad ammettere una nuova circoscrizione diocesana del regno. Però s'affretterà a dichiarare che il Governo del Re non può rimuoversi dalla stretta osservanza delle leggi dello Stato circa le temporalità delle mense vescovili (legge del 7 luglio 1866) e in genere circa i beni degli istituti ecclesiastici (articolo 434 del Codice civile), e nemmeno può impedire che abbiano eseguimento le disposizioni già prese o che fossero per prendersi, sulla base del diritto dello Stato, circa le temporalità delle chiese riguardo ad un più equo riparto del patrimonio ecclesiastico, disposizioni che, mentre non attribuiscono allo Stato veruna parte del patrimonio del clero secolare, lo destinano ad essere distribuito ai titolari meno largamente provveduti e in ispecie ai parroci le cui condizioni sono oltremodo deplorevoli in molte parti del regno. Ben ella in tale argomento avrà occasione d'insinuare che un'acconcia riduzione del numero delle diocesi nel regno d'Italia potrebbe rie-

scire a migliorare le condizioni dei vescovi dando modo di far loro assegni di prebende corrispondenti alla loro dignità, ai loro servizi ed ai loro bisogni. Messa così da banda ogni questione che tocchi la temporalità, non vi sarà da discutere circa la provvista delle sedi vacanti, se non della nomina dei vescovi e dell'ingerenza che il Governo vi possa prendere.

I vescovi, secondo le statuizioni dei canoni, e le pratiche della Chiesa primitiva, erano eletti dal clero e dal popolo: in processo di tempo la parte del clero venne quasi universalmente rappresentata dai capitoli delle metropolitane e delle cattedrali sotto la dipendenza della Santa Sede; la parte del popolo dai capi dei varii Stati. La nomina dei vescovi, nella maggior parte degli Stati in che per lo addietro era divisa l'Italia, si faceva da' principi o sotto forma di nomina assoluta o di presentazione.

Il Governo del Re non vuole scostarsi neppure in questo particolare dalle sue massime circa la libertà della Chiesa; ma desidererebbe conciliarle con lo spirito onde sono informate le stesse leggi ecclesiastiche in questa materia, dalle quali nella nomina dei vescovi è attribuita una parte al laicato. Lasciare coteste nomine interamente al papa sarebbe un'offesa ai principii che si professano in quasi ogni parte del mondo cattolico; sarebbe un soverchio di deferenza all'autorità del pontefice contro cui si solleverebbe una gran parte del clero e forse dello stesso episcopato. Perciò il Governo esprimendo il voto che la Chiesa cattolica ricomponga i suoi ordini in guisa che clero e popolo vi abbiano delle legittime rappresentanze a cui si possa far capo anche nella nomina dei vescovi, non avvisa dovere nello stato presente delle cose e delle opinioni, rinunziare a tenere in tal nomina la parte di rappre-

sentante del popolo e del laicato. In siffatto concetto la S. V. onorevolissima avrebbe da dichiarare essere negli intendimenti del Governo del Re che al Re d'Italia si conservi il diritto di presentare alla Santa Sede i soggetti da sollevarsi all'episcopato in tutte le diocesi del regno.

Le argomentazioni sue potranno aver rincalzo dal valore ch'ella fuor di dubbio vorrà dare alla rinuncia che in ogni caso il Governo del Re intende fare ad una facoltà di cui la maggior parte dei Governi sostenne il mantenimento con grande pertinacia, vale a dire alla facoltà d'imporre a' vescovi il giuramento politico.

Dacchè le leggi del regno, togliendo al clero cattolico qualsivoglia intervento negli atti dello Stato civile, lo hanno esonerato da ogni attenenza collo Stato, il ragguagliare i membri del clero cattolico alla stregua dei pubblici funzionari mercè l'obbligo del giuramento, sarebbe cosa ancora più illogica che arbitraria, mentre ripugnerebbe a quei dettami che circa la libertà delle diverse comunità religiose voglionsi seriamente recare in atto. I vescovi perciò al pari di ogni altro ecclesiastico e di ogni ministro di un culto che non eserciti funzioni civili, non avranno più l'obbligo del giuramento politico, e mentre nell'ordine civile si terranno eguali a tutti gli altri cittadini, nell'esercizio delle loro funzioni non saranno vincolati che dagli obblighi assunti in virtù delle leggi della Chiesa, in quanto non contraddicano alle leggi del regno. Parimente ella vorrà mettere in evidenza tutto il peso di un'altra rinunzia che il Governo del Re si dispone a fare, non esigendo più che siano sottoposte al regio *exequatur* quelle provvisioni pontificie che non riguardano le temporalità, e quindi consentendo che abbiano libero corso ed eseguimento quelle che o toccano le

ragioni della coscienza o concernono all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nella sfera della competenza spirituale.

È da ritenere che la Santa Sede ravvisando come il Governo del Re intenda per ogni guisa a mettere sodamente in atto il principio della libertà della Chiesa, voglia dal suo canto e rendere omaggio al principio della libertà dello Stato, e procacciare di togliere di mezzo quelle difficoltà che cagionarono la sospensione delle precedenti negoziazioni.

La provvista delle sedi vacanti non può dunque presentare difficoltà, ove si concordino i partiti sovra espressi: ben ne potrebbe presentare l'ammessione dei vescovi già preconizzati senza intesa del Governo in varie diocesi del regno e segnatamente in talune che appartengono a provincie già formanti parte dello Stato pontificio, ove su tal punto il Santo Padre non calasse a qualche decoroso componimento.

Ma qui non cadrebbe questione alcuna di principii, solo vi potrebbe essere questione di persone, ed anche di dignità tanto da parte del sommo pontefice, quanto da parte del Governo italiano, e in tale argomento non si può scendere ad alcuna precisa istruzione finchè non si conosca quali siano le disposizioni del Santo Padre. Appena occorre dire che ella non recederà in qualsiasi modo dal concetto, che un'unica norma debba seguirsi per la provvista delle diocesi vacanti ed anche di quelle poste nelle provincie che già appartenevano allo Stato ecclesiastico.

Ella vorrà, ove sia il caso, rammentare al Santo Padre come egli avesse dato segno d'assentire a tenere come non avvenuta la nomina fatta del sacerdote Paolo Ballerini, sopra presentazione del Governo austriaco alla sede arcivescovile di Milano, insistendo nel rimo-

strare che quell'ecclesiastico non potrebbe essere insediato a Milano, senza grave offesa del sentimento di quella popolazione e senza scapito della tranquillità pubblica.

Dalle cose fin qui discorse, comprenderà di leggieri la S. V. nell'alta sua prudenza, che alla missione che ora si è affidata deve rimanere estraneo qualsiasi atto o discorso che potesse far credere che la missione stessa abbia per oggetto una formale negoziazione con perfetta correspettività di stipulazioni. Ristretta, anche per volontà della stessa Santa Sede, questa missione ad argomenti puramente spirituali, non potrà condurre ad altra conclusione all'infuori di assicurare la Santa Sede che, ammesse le norme dianzi indicate, essa non incontrerà nel regno veruno ostacolo al libero esercizio dello spirituale ministero.

La conosciuta di lei riserva fa sicuro il Governo del Re che ella non si lascierà trascinare oltre i confini del suo mandato, il quale, come si è già detto, si riduce sostanzialmente a recare il Santo Padre a riconoscere che la Chiesa cattolica non può incontrare verun ostacolo all'azione sua spirituale nel regno d'Italia, le cui nuove istituzioni e leggi non dissomigliano da quelle di altri Stati che hanno maggioranza di popolazione cattolica, se non per una libertà maggiore che esse arrecheranno alla Chiesa presso di noi.

Verrà per ultimo conveniente di porre sott'occhio al Santo Padre come l'Italia in mezzo alle sue procellose mutazioni politiche abbia, al paragone di altri Stati, battuta costantemente la via della moderazione anche in quelle riforme a cui per le sue civili necessità procedette nelle cose ecclesiastiche.

Del rimanente il Governo del Re se ne rimette al senno della S. V. onorevolissima a cui fa preghiera di

frequenti e particolareggiate comunicazioni intorno ad ogni incidente della missione di cui si è tolto il grave ed onorevole incarico.

Accolga, signor commendatore, gli atti del più distinto ossequio.

Il ministro dei culti
Firmato: — BORGATTI.

Roma, 15 dicembre 1866.

Onorevolissimo signor Ministro,

Giunto a Roma il 10 corrente, come già le accennai con mio telegramma, nello stesso giorno mi diedi pensiero di procurarmi i mezzi di ottenere direttamente un'udienza da Sua Santità. A tal fine divisai di rivolgermi a S. E. il cardinale Silvestri, ed al consigliere di Stato signor cavaliere Carrocci, pei quali aveva meco recate lettere d'introduzione. Non avendo, per equivoco d'ora, potuto vedere il cardinale Silvestri, fui per altro fortunato di abboccarmi col consigliere Carrocci, il quale mostratosi assai soddisfatto della lettera del suo antico amico il guardasigilli, mi accolse con ogni cortesia, mi profferse la sua cooperazione, e stante le relazioni che egli aveva con monsignor Pacca, maestro di Camera di Sua Santità, benchè fosse affetto da podagra si offerse di condurmi all'indomani al Vaticano.

Recatici infatti il giorno 11 dal prelodato monsignore, questi non credette di poter assumere sopra di sè di riferire direttamente la nostra dimanda al Santo Padre; ma ci rimandò al cardinale segretario di Stato, secondo il solito praticato pei casi di formali ambascierie.

Il cardinale Antonelli mi ricevette con molta gentilezza, e promise subito di ottenermi da Sua Santità la desiderata udienza. Ma non lasciò nei discorsi che tenne di mostrare una tal quale agrezza, dal che non ebbi a bene augurarmi della sua disposizione agli accordi.

Nello stesso giorno fui sollecito recarmi dal cardinale Silvestri, al quale esibii la lettera di Sua Eccellenza il presidente del Consiglio. Accoltala con visibile soddisfazione, ed incaricatomi di fare i suoi convenevoli colla detta Eccellenza, anch'egli mi disse che non spirava troppo buon vento pegli accordi, e che non avrei mancato di trovar gravi difficoltà. Ma dopo lunghi discorsi conchiuse sperare egli pure in fine un esito favorevole, al quale dal suo canto non avrebbe mancato di cooperare; ed all'uopo s'incaricò di parlare nella stessa sera al pontefice.

Diffatti all'indomani 12 corrente recatosi da me a restituirmi con singolare gentilezza la visita (cosa per vero poco solita pei principi di Santa Chiesa), mi disse aver inteso nella sera precedente dal papa stesso, e così pure dal cardinale Antonelli, che in quel giorno medesimo io sarei stato chiamato al Vaticano, e si meravigliò che quell'idea non avesse avuto seguito.

Da quanto aveva potuto raccogliere dai discorsi tenuti colle suddette, e le altre poche persone colle quali ebbi modo d'entrare in relazioni, mi era risultato che la missione incontrava gravi ostacoli specialmente pei motivi seguenti:

Pel rifiuto del commendatore Vegezzi ad assumersi nuovamente la missione, rifiuto che lungi dall'attribuirsi a motivi di salute, si ascriveva invece a che il Governo non si fosse mostrato disposto a tutte le concessioni, a cui quegli propendeva;

Per la legge di soppressione delle corporazioni reli-

giose e d'indemaniamento dei beni ecclesiastici, ed in ispecial modo per l'esecuzione della legge medesima promossa quanto ai vescovi, appunto in epoca contemporanea al ritorno di quelli che si trovavano fuori diocesi, circostanza questa che, mentre agli occhi della Corte pontificia toglieva molto al merito della concessione loro fatta dal Governo, pareva fosse stata combinata ad arte, come con qualche sarcasmo si espresse il cardinale Antonelli, per farli assistere di presenza al sequestro dei loro beni;

Per essersi pubblicato nei giornali anche officiosi, che il Governo rinunciava al giuramento, ed all'*exequatur*; il che contandosi dalla Santa Sede in qualche modo come cosa già acquisita, lasciava scarso l'ulterior merito della trattativa, non vedendosi troppo dalla Santa Sede medesima che altro potesse essa conseguire. Ciò mette ad un tempo, per dirla di passaggio, in non poco imbarazzo il negoziatore, il quale si trova in tal modo già quasi disarmato dei mezzi per ottenere condiscendenza; tanto più che i giornali avendo oltrepassato nei loro annunzi il limite vero delle concessioni alle quali il Governo è disposto, la di lui opposizione alle relative dimande che si facessero dalla Corte pontificia, potrà sembrare effetto di sua particolare renitenza;

Per non essersi dal papa ricevuto alcun avviso officiale della mia missione;

Ed in ultimo per alcuni fatti al tutto immaginarii appostimi dal giornale l'*Unità Cattolica*, nell'intento di rendermi, pei supposti miei precedenti, poco beneviso alla Santa Sede.

Essendo intanto passati alcuni giorni, e non vedendo venire avviso per l'udienza che, giusta il già detto, doveva aver luogo fin dai primi giorni, credetti opportuno recarmi nuovamente dal cardinale Antonelli. Ieri

diffatti lo vidi, e debbo confessare che con piacere lo trovai molto più sereno e benevolo che non fosse stato la prima volta. Egli si scusò che il mio ricevimento dal pontefice non avesse potuto effettuarsi prima per le molte occupazioni dalle quali erasi S. S. trovata impedita negli scorsi giorni; e mi promise che pel dimani avrebbe infallantemente avuto luogo, come infatti avvenne.

Oggi adunque, ricevuto fin da ieri l'invito, mi condussi dal Santo Padre, e lo trovai in ogni suo atto e discorso molto benevolo. Mi trattenne seco per ben oltre mezz'ora, toccando genericamente degli oggetti della missione non solo, ma anche di vari altri argomenti. Devo però avvertire che, nonostante la molta benevolenza addimostratami, non mancò di far sentire che in realtà egli non aveva ricevuto avviso officiale della mia missione; e che in seguito discorrendo della lettera di S. M. che io ebbi l'onore di presentarle, notò come fosse meno esatto, che egli avesse espresso desiderio, che il Governo del Re inviasse una nuova missione per riannodare le precedenti trattative; il fatto essendo che interpellato da persone officiose se non gli sarebbe sgradita una tale riapertura, egli aveva dichiarato che non vi aveva nulla in contrario. Mosse pure grave lagnanza pel sequestro dei beni delle mense vescovili. La spiegazione però da me datagli sulla vera portata della legge mi pare che scemasse alquanto la trista impressione che ne aveva ricevuta.

Fra le cose da lui dette parmi degna di particolare menzione questa: che egli non intendeva rinunciare ad alcuno de' suoi diritti politici; ma che per provvedere al bene dei rispettivi Stati egli non sarebbe stato alieno dal cercare di comune accordo un *modus vivendi* (sue parole) accennando ad esempio il tema delle dogane.

Nel resto quanto agli oggetti della missione, sebbene la materia sia stata soltanto delibata sia nei discorsi di Sua Santità, che in quelli del cardinale Antonelli, ho potuto ritenere che la Santa Sede non intende di affrontare alcuna questione di principii; ma volentieri si accosterà a discutere un qualche sistema di *espedienti*, che lasciando intatte le rispettive pretese porga il modo di assestare intanto gl'interessi religiosi del paese.

Non volendo in questo primo mio ragguaglio entrare in particolarità, che sinora non riescono abbastanza determinate, mi farò premura, appena col seguito delle trattative le idee siansi meglio concretate, di renderne prontamente informato il Governo, e d'invocarne le opportune direzioni.

Intanto prima di chiudere, e quasi in appendice alla presente, non voglio pretermettere di notificare alla S. S. onorevolissima, che il console d'Inghilterra nel mio passaggio a Civitavecchia mi fece trovare alla stazione un suo impiegato onde esibirmi all'occorrenza l'opera sua, e che non minori gentilezze pure trovai per parte del console inglese residente in questa città.

Un'altra avvertenza. In questa città non vedendosi i giornali del regno, ed essendo indispensabile che io conosca lo stato dell'opinione pubblica, e le altre contingenze del paese, rinnoverei la preghiera, già fatta a voce prima di partire, che mi si vogliano mandare almeno i principali, cioè l'*Opinione*, la *Nazione*, ed il *Diritto*.

Le mando la presente col mezzo del cavaliere Armillet fino a Terni, d'onde il piego proseguirà col solo mezzo postale, però assicurato; mezzo questo che potrassi usare anche in seguito. Per la risposta, secondo l'intelligenza presa prima della mia partenza, potrà il

Ministero dirigere il piego al sotto-prefetto di Terni con incarico di rimetterlo al prefato nostro corriere, che non mancherò di mandare appositamente, non sì tosto mi pervenga il relativo avviso telegrafico.

Firmato — TONELLO.

Onorevolissimo signor Ministro,

21 dicembre 1866.

Come io aveva già l'onore di annunciarle col mio telegramma del 19 corrente, conferitomi nella sera del giorno precedente dal cardinale Antonelli, ed aperto il discorso sugli affari che formano l'oggetto del mio mandato, egli premise la dichiarazione già fattami nei precedenti colloqui, doversi, cioè, evitare le questioni di principii, sulle quali l'accordo non era a sperarsi, e ricorrere invece ad espedienti che, senza pregiudizio alle pretensioni delle parti, porgessero modo di provvedere intanto agl'interessi religiosi del paese.

Presa io allora la parola, osservai che dei vari obbietti che erano stati in discussione nelle precedenti trattative, uno era oggigiorno interamente eliminato, giacchè il Governo del Re, applicando con largo concetto i suoi liberali principii, e volendo mostrare anche la sua sollecitudine per gl'interessi religiosi, e la sua deferenza ai desiderii della Santa Sede, aveva risoluta radicalmente la questione del ritorno dei vescovi allontanati dalla loro sede, accordandolo a tutti senza distinzione. Soggiunsi che tale provvedimento già aveva avuto esecuzione, per la più parte, nei modi i più soddisfacenti, segnatamente nelle provincie napolitane, come a me constava per ragguagli particolari, e che

ogni cosa s'era passata in termini del migliore accordo tra le autorità civili ed ecclesiastiche.

Rispose il segretario di Stato : che il provvedimento in discorso era stato sentito colla maggiore soddisfazione dalla Santa Sede, e che infatti anche a lui risultava essersi la cosa effettuata in modo pienamente lodevole. Alcune spiegazioni da me date nei precedenti colloqui circa l'esecuzione della legge sulla conversione dei beni ecclesiastici, e specialmante riguardo alla Casa di Loreto, avevano tolta ogni nube in proposito.

Rivolgendo quindi il discorso ad un altro dei punt in discussione, quello del giuramento, che aveva nello scorso anno dato luogo alle maggiori difficoltà, dissi che io, per vero, non riusciva a rendermi ragione delle opposizioni che tale atto aveva incontrato, quando esso era ammesso in quasi tutti gli Stati cattolici, e v'era il precedente significantissimo di Pio VI, il quale, per le stesse provincie sottratte al suo dominio, non solo aveva permesso, ma ordinato ai vescovi di giurare fedeltà alle nuove autorità politiche che imperavano sul paese, vietando loro unicamente di giurare odio alla monarchia.

Sua Eminenza osservò che v'era stato il trattato di Tolentino, col quale quelle provincie erano state legittimamente cedute. Io replicai che il trattato di Tolentino concerneva le legazioni e le altre provincie dell'Adriatico, e che invece l'atto di Pio VI al quale io alludeva si riferiva ai vescovi delle provincie al di qua dell'Appennino nelle quali s'era instituito il Governo della Repubblica romana, e che perciò l'argomento calzava perfettamente. Ad ogni modo soggiunsi che io ritornava su quella questione in modo puramente storico, giacchè il Governo del Re volendo anche in que-

sta delicatissima materia far prova della sua deferenza alla Sede pontificia e del serio suo proposito di cercare tutti i possibili modi di accordo che non ledessero le leggi e lo spirito delle patrie instituzioni, m'aveva autorizzato a dichiarare, che non insisteva nell'esigere l'adempimento di questa condizione prima di ammettere i vescovi all'esercizio delle loro funzioni.

Non mi parve che ciò facesse molto effetto sul cardinale Antonelli, forse perchè già persuaso da quanto erasi detto ne' pubblici fogli, che tale concessione entrava nel corredo di quelle recate a Roma dal negoziatore italiano. Egli si limitò a dire che il giuramento dei vescovi nulla aveva che ripugnasse alla Santa Sede; che il Governo poteva continuare liberamente ad esigerlo da quelli delle antiche provincie, per le quali vi era concordato; che la difficoltà stava nell'esigersi il giuramento in luoghi dove il Governo non solo non aveva concordato colla Santa Sede, ma non era da questa neppure riconosciuto.

Risposi che il giuramento consentito ed anzi prescritto da Pio VI riguardava appunto un Governo che era lungi dall'essere da lui riconosciuto. Ma senza protrarre una discussione che diveniva inutile, dissi che io aveva rammentati i due temi precitati sia per dimostrare qual fosse il campo al quale andavano restringendosi le attuali trattative, sia per accennare che, avendo il Governo del Re mostrata tanta condiscendenza in cosiffatte materie, benchè potesse da validi argomenti e da autorevoli esempi credersi confortato a persistere nel precedente suo assunto, egli aveva ogni ragione di sperare che eguale spirito di conciliazione avrebbe pure apportato la Santa Sede negli obbietti che rimanevano a trattarsi.

Venendo quindi senz'altro a quello importantissimo

della nomina dei vescovi, ricordai i diritti che al Governo come esercente la sovrana podestà competevano nelle varie provincie del regno. Dissi che il minimo di tali diritti era quello di *presentazione*, e che il Governo, onde rendere agevoli le vie della composizione, sin dall'anno scorso aveva dichiarato restringere a questo solo le sue domande, rinunciando al di più di cui era investito nella massima parte del territorio dello Stato. Il cardinale Antonelli rispose che la Santa Sede non aveva difficoltà di ammettere l'esercizio di tale diritto nelle antiche provincie ed anche nella Lombardia e nella Venezia, quando ad esempio di quanto aveva fatto l'imperatore dei Francesi per Savoia e Nizza, ne avesse il Governo chiesta alla Santa Sede l'estensione: ma che non poteva ammettersi per gli altri territori incorporati allo Stato, e che era soprattutto impossibile il farne parola al pontefice per quanto riguardava le provincie già pontificie, non volendo assolutamente egli fare od ammettere alcun atto dal quale risultasse non trovarsi più nell'integrità dei suoi diritti sopra le medesime.

Io combattei la teoria propugnata dal cardinale, che fosse necessario un atto nuovo di concessione della Santa Sede per succedere nei diritti acquistati alla sovranità nelle materie in questione. Citai l'esempio dei Borboni e quindi di Luigi Filippo, della Repubblica e dello stesso Governo ora imperante in Francia, i quali tutti si ritennero investiti ed esercitarono di fatto i diritti portati dal Concordato francese stipulato sotto il Consolato, benchè fossero Governi e dinastie diverse dal Governo stipulante, e ciò senza alcuna nuova concessione o disposizione della Santa Sede in proposito. Si era sempre considerato che la sola successione di fatto nella sovranità, qualunque fosse la qualità ed il

titolo del Governo che entrava nel reale possesso della sovranità medesima, bastava per conferire di diritto, anche secondo le prammatiche della Santa Sede, il possesso delle prerogative in materia religiosa competenti a chi era investito del potere sovrano precedentemente.

Dissi che il recente esempio addottomi del Governo francese non provava in contrario, perchè nel caso concreto di Savoia e Nizza il Governo imperiale voleva succedere non soltanto nei diritti dei quali era investita la sovranità territoriale precedente, ma introdurvi i diritti maggiori portati dal Concordato francese, sebbene non mancassero esempi che nei casi di aggiunzione di un territorio ad un altro, anche i diritti maggiori si estendessero da sè alla parte aggregata senza bisogno di nuove concessioni pontificie. Tale infatti era stato l'esito delle controversie suscitatesi sotto Benedetto XIII tra i Reali di Savoia e la Santa Sede per l'estensione ai territori di nuovo acquisto delle prerogative sovrane concesse nell'indulto di Nicolò V, controversie che avevano avuto termine sotto Benedetto XIV appunto nel senso anzidetto. Tale era anche stata la giurisprudenza seguita nell'estensione del Concordato francese sotto il primo Napoleone a tutti i territori nuovamente aggiunti all'impero, quali la Liguria, la Toscana, ecc. Il caso del Governo italiano era il caso inverso; egli chiedeva di succedere non in diritti maggiori di quelli antecedentemente esercitati dalla sovranità locale e neppure uguali, ma di estendere a tutto il regno il diritto minore fra quanti erano precedentemente nei vari luoghi esercitati, cioè il diritto di semplice presentazione; perciò sia che egli fosse considerato come successore alle singole sovranità, sia che i suoi territori fossero

considerati come territori aggiunti ad un territorio primitivo, la di lui domanda non poteva a meno di riguardarsi suffulta da tutti i principii sin qui nella materia ammessi e praticati. Soggiunsi che ogni qualsiasi diritto della Santa Sede trovavasi abbastanza tutelato in virtù della bolla *Sollicitudo*, di cui, come di ogni altra simile riserva, si sarebbe anche potuto fare espressa menzione nelle bolle di collazione.

Il cardinale Antonelli disse che qualunque cosa si fosse fatta od ammessa dalla Santa Sede anche in caso di successione di un Governo ad un altro, ciò aveva avuto luogo sempre verso Governi già prima da lei riconosciuti; non mai, replicò, s'era ammesso l'esercizio di una potestà in materia religiosa per parte di un Governo di cui non avesse preceduto il riconoscimento. Che in tale condizione non essendo il Governo italiano, nè potendo esserlo a causa delle provincie già pontificie, ogni ulteriore insistenza per ottenere qualche cosa di formale, come sarebbe l'esercizio d'un diritto di presentazione, trovava un ostacolo insuperabile nei principii adottati dalla Santa Sede in tale materia; e che perciò era necessario, abbandonando un tale terreno, vedere se riuscivasi a trovare qualche espediente che potesse soddisfare a tutte le esigenze rispettive.

Convinto e dalle parole del cardinale e da più altri indizi, ed anche da quanto già mi risultava precedentemente sulle disposizioni della Corte pontificia, che io mi trovava a fronte di una risoluzione irrevocabile, invitai, poichè così era d'uopo, il cardinale a proporre gli espedienti, che egli credeva potersi adottare di comune consenso.

Egli disse che, a suo avviso, si sarebbe conseguito lo scopo al quale s'intendeva, di una giusta partecipazione di entrambe le podestà alle nomine delle quali

si trattava, se tali nomine si fossero fatte dalla Santa Sede, previo accordo o concerto in fatto col Governo italiano intorno alle persone da scegliersi.

Io dissi che questo, se era un espediente, non era tale che salvasse i diritti di tutte le parti, giacchè quelli del Governo vi si trovavano intieramente compromessi. Diffatti la partecipazione che, secondo il progetto, il Governo avrebbe presa alle nomine, essendo affatto privata, e queste comparendo come fatte unicamente dalla Santa Sede, quando le bolle di collazione non avessero esse stesse fatta esplicita menzione del seguito preaccordo, ne risultava che il Governo acconciandosi a tal forma di nomine, faceva sotto il punto di vista legale una vera rinuncia ad ogni diritto d'ingerenza nelle nomine in questione, non valendo, come era per sè stesso evidente, atti compiuti in forma al tutto officiosa, e per così dire dietro le scene, a togliere l'effetto legale risultante dagli atti nella loro forma estrinseca ed officiale.

Dopo lunga discussione in proposito, vista la ferma mia resistenza, e sentito come io non solo non fossi autorizzato ad accedere ad un tale progetto, ma che non poteva neppure accettarlo *ad referendum*, e che se le concessioni alle quali era disposta la Santa Sede non avevano maggiore ampiezza, le trattative urtavano forse ad uno scoglio insuperabile, S. E. disse che si sarebbe potuto fermar l'attenzione sopra l'idea d'un qualche cenno a farsi nelle bolle pontificie del seguìto accordo. Ma gravissima essendo la cosa, e nuovo un tale concetto, sul quale egli non aveva alcuna traccia delle possibili intenzioni del Santo Padre, egli si riservava di esplorarle, senza intanto nulla ammettere nemmeno a titolo di progetto o proposta.

Passato quindi a ragionare della seconda capitale

questione, oggetto del mio mandato, cioè dell'*exequatur*, addussi gli argomenti già fatti valere dal mio predecessore, commendatore Vegezzi, in favore del medesimo: che era questo un mezzo di difesa usato dai Governi rispetto ai provvedimenti venuti da podestà estera, i quali dovessero avere esecuzione nello Stato: che ciò era inseparabile anche dalla sola esistenza di fatto del Governo: che tanto più doveva ammettersi, in quanto che l'autorità dalla quale emanavano i provvedimenti da sottoporsi all'*exequatur* era non soltanto religiosa, ma sovrana di estero Stato: che infine tale atto si compieva all'infuori affatto d'ogni partecipazione della Santa Sede, e che quindi non poteva implicare dal suo canto alcun riconoscimento avente carattere politico.

A questi argomenti già addotti ne aggiunsi uno nuovo, che cioè l'*exequatur* era già in tutte le provincie del regno, non escluse le ex-pontificie, in piena attuazione, giacchè tutte le nomine a posti di canonico, arcidiacono, ecc., ed in genere a tutti i beneficii, quando emanavano dalla Santa Sede, venivano nel regno sottoposte dagli interessati per ottenerne gli effetti alla formalità dell'*exequatur*.

Il cardinale Antonelli rimase sorpreso e sconcertato di tal cosa che egli mostrò di ignorare, ma tosto ripigliatosi, disse che anche in questa materia non vi sarebbe forse difficoltà per le antiche provincie; mi fece intendere che anche per le altre vi sarebbero forse termini d'accomodamento, ma che assolutamente il Santo Padre non poteva ammettere che le sue provvisioni per le provincie che erano sue andassero soggette al *visto* di un'altra autorità.

Replicatogli che il fatto già esisteva, dimodochè non si trattava ora di fare alcuna novità, ma solo di con-

tinuare il sistema già in corso, applicandone ad ogni special caso il principio: che il fatto stesso che la Santa Sede ignorava la pratica dell'*exequatur* dimostrava sempre più come tale provvedimento fosse estraneo affatto al concorso della medesima; e che perciò non poteva essa ragionevolmente mai immaginarsi di doverne restare pregiudicata nei suoi principii.

Il cardinale Antonelli disse, non potersi confondere i vescovati cogli altri benefizi minori, e dagli uni per l'*exequatur* argomentare agli altri.

Io soggiunsi che l'opposizione che si faceva all'*exequatur* movendo da una questione di principio, la cosa logicamente era la stessa, sia che l'applicazione avesse riguardato un benefizio maggiore, sia un minore. Da altra parte, continuai, il Governo per sempre più dimostrare come in questa materia non vi sia concessione possibile, alla quale, semprechè non si tratti di scostarsi dai suoi principii, egli non vada volentieri incontro, mi ha autorizzato a dichiarare essere suo intendimento di restringere l'obbligo dell'*exequatur*, che ora vige per tutti indistintamente i provvedimenti provenienti da Roma, a quelli soli concernenti le temporalità, restandone così affrancate le disposizioni concernenti le materie puramente spirituali e quelle di rito, di disciplina e di Governo ecclesiastico.

Il segretario di Stato dichiarò intendere la Santa Sede con soddisfazione un simile divisamento e ripetè che, se non vi fosse la pietra d'inciampo delle provincie pontificie, ogni accordo, in vista delle reciproche buone disposizioni, diverrebbe facile; ma che per le suddette provincie era impossibile il venire ad una conclusione nel senso desiderato dal Governo italiano.

Osservatogli allora che le trattative inciampavano di nuovo in uno scoglio insuperabile, giacchè su que-

sto punto era impossibile che il Governo del Re recedesse, egli disse che anche qui era d'uopo pensare a qualche ripiego o surrogato, al quale m'invitava a pensare, come vi pensava egli stesso, fissando intanto, per nuovamente intenderci, il convegno a giovedì 20 corrente.

Trovatici infatti ieri sera di nuovo e ripigliato il discorso sui punti rimasti in sospeso, il cardinale mi disse di avere intrattenuto Sua Santità sull'idea d'introdurre nelle bolle di nomina una menzione esplicita degli accordi intervenuti; ma per quanto fosse la materia esaminata e discussa in ogni senso, il fare menzione pubblica ed officiale in uno degli atti maggiori, qual è una bolla di nomina ad episcopati, di accordi presi dalla Santa Sede col Governo del Re per la nomina stessa appariva sempre una ferita troppo manifesta ai principii che si era prefissi la Santa Sede ne' suoi rapporti col nuovo regno, era sempre una specie di riconoscimento, un attestare ufficialmente l'esistenza di un'altra autorità specialmente per le provincie expontificie, oltre la sua; insomma era cosa alla quale il Santo Padre non aveva creduto potere assolutamente aderire.

In tale stato di cose il cardinale Antonelli diceva aver pensato ad altro ripiego, che mi proponeva però soltanto come soggetto di studio e senza nemmeno ben concretarlo, ripiego che si spiegherebbe secondo o l'una o l'altra di queste due forme:

Prendere preventivamente le intelligenze sulla persona da scegliersi; quindi mandarsi dalla Santa Sede una nota al Governo italiano dichiarante che, in seguito agli accordi presi, si sarebbe dal pontefice preconizzato vescovo il tale, ecc.;

Oppure:

Fare gli accordi ai quali seguirebbe senz'altro la preconizzazione della persona di comune consenso designata; mandarsi quindi una nota al Governo italiano esprimente che, in seguito agli accordi presi sulla persona da eleggersi, Sua Santità era addivenuta alla preconizzazione.

Con ciò, diceva il prelato, sebbene la bolla di nomina non faccia cenno dell'intervento nella nomina stessa del Governo italiano, vi sarà sempre un atto officiale dal quale risulterà che l'intervento suddetto ebbe luogo.

Quanto all'*exequatur*, le stesse difficoltà. Impossibilità assoluta d'indurre il pontefice ad assentirvi, sempre pel motivo delle provincie che facevano già parte dello Stato pontificio. Anche qui si propose un espediente ad argomento di disamina, consistente in ciò, che il Governo pontificio in correlazione alla forma sovra proposta per le nomine, avvenuta la preconizzazione previo accordo nel darne partecipazione al Governo italiano dicesse:

« Sperare egli che in seguito alla medesima ed agli accordi preventivamente intervenuti, il Governo non avrebbe fatta difficoltà ad ammettere l'eletto al godimento della mensa ed in genere delle temporalità dipendenti dalla nomina. »

Questa forma, la quale indirettamente conterrebbe la domanda di *exequatur*, e nella sostanza adempirebbe quasi integralmente allo scopo al quale è ordinato, parve al cardinale Antonelli poter soddisfare convenientemente ai desiderii del Governo italiano.

Io acconsentii di buon grado, senza nulla pregiudicare alle domande in tal parte fatte dal Governo, di

farne intanto oggetto di studio, e di riferirne al Governo medesimo per averne le opportune istruzioni. È ben inteso che per questo come pel precedente progetto s'intende enunciata per ora soltanto l'idea in nube, salvo a maturarla, svolgerla e concretarla in quei migliori termini e colle maggiori cautele che l'esame accurato e l'analisi scrupolosa della medesima potranno suggerire, qualora al Governo sembri che possa accettarsi per tema di discussione.

Quando l'enunciato concetto potesse coltivarsi, siccome pei già preconizzati dal pontefice la parte concernente l'accordo preventivo non potrebbe applicarsi, il segretario di Stato avrebbe proposto, che il Governo del Re, con un atto di sua iniziativa simile presso a poco a quello col quale venne acconsentito il libero ritorno alle loro diocesi dei vescovi allontanati, dichiarasse, in vista del fatto compiuto, od in quali altri termini credesse, non farsi più ulteriore ostacolo all'assunzione dell'esercizio delle loro funzioni episcopali. E la Sede pontificia dal canto suo scriverebbe una nota simile a quella, che secondo il progetto dovrebbe surrogare l'*exequatur*, colla quale essa direbbe, sperare che, stante il provvedimento emanato dal Governo, questa non farebbe difficoltà ad ammetterli al godimento anche delle temporalità correlative.

Non dissimulerò che nelle due proposte del cardinale Antonelli, assai diverse dalle recise negative che mi si erano sempre opposte, mi parve di ravvisare un argomento della sincera intenzione della Santa Sede, di venire a qualche composizione, e così anche gli elementi possibili della medesima. Una strada almeno con esse è aperta, epperciò, tanto io quanto il mio collaboratore signor cavaliere Caligaris, dopo di avere ponderatamente esaminato il soggetto, saremmo d'av-

viso, potersi, nei termini in cui è proposto, cioè, semplicemente *ad studendum*, e con piena riserva, essere accettato per tema delle discussioni ulteriori. Siccome poi Sua Eminenza m'invitò a nuova conferenza per giovedì prossimo 27 corrente, così pregherei il Governo a volermi, per tal giorno almeno, far tenere i suoi ordini con tutte quelle istruzioni ed avvertenze che possano servirmi di sicura guida nelle rimanenti trattative.

Prima di por fine a questa relazione, credo mio debito recarle a notizia che il cardinale nell'accennarmi i due espedienti da lui proposti, aggiunse: « Così s'introdurrà un *modus vivendi* tra la Santa Sede ed il Governo italiano quanto alle cose religiose. » Io dissi che il Santo Padre, nell'udienza che mi aveva fatto l'onore di accordarmi, aveva appunto espressa una simile idea, di trovare, cioè, un *modus vivendi* anche in affari non religiosi, e che mi aveva accennato, per modo d'esempio, le dogane.

Il cardinale soggiunse che, in vista di tale scopo, egli, appena partite le truppe francesi, aveva dato ordine a quelle pontificie delle frontiere di procurare di operare, in intelligenza colle truppe della frontiera vicina, per la repressione dei malfattori; e che anzi gli pareva essere giunto un rapporto constatante che, in conformità di tali viste, i soldati italiani avevano consegnato un malvivente ai pontifici.

Quanto alle dogane, osservò essere tema più arduo; nondimeno anche questo essere già allo studio per suo ordine, e che in attesa delle combinazioni possibili in tale materia, gli pareva che ad agevolarle si sarebbe potuto intanto dal Governo pontificio ridurre le tariffe doganali alle stesse misure di quelle italiane.

Non avendo io mandato su tali materie, mi limitai

ad incoraggiare gli accennati proponimenti, come quelli che erano diretti a rimuovere imbarazzi comuni, ed a procurare il miglior benessere delle popolazioni rispettive.

Il Governo giudicherà qual seguito possa darsi a siffatte entrature.

Nel porre termine a questa ormai prolissa relazione, che ho voluto estendere in modo da far conoscere al Governo le fasi tutte delle avvenute trattative, ho il pregio di rinnovare alla Signoria Sua onorevolissima i sensi del mio più distinto ossequio.

Roma, 21 dicembre 1866.

Devotissimo

Firmato — TONELLO.

Firenze, 25 dicembre 1866.

Onorevolissimo Signor Commendatore,

Il Governo del Re ha preso nella debita considerazione il graditissimo dispaccio della Signoria Vostra onorevolissima in data del 21 dello spirato dicembre, nel quale si diede premura di porgergli minuto ragguaglio dei colloqui da Lei tenuti col cardinale Antonelli il 18 e il 20 di questo stesso mese.

Le angustie del tempo non consentono di scendere in proposito ad alcun particolare. Però il Governo non vuole omettere d'esprimerle la sua piena soddisfazione per la sagacia e dottrina ch'Ella spiegò in tali colloqui, mentre non può rimanersi dall'accennare al rammarico onde fu compreso al vedere che costì si subordina pur sempre la questione religiosa alla politica, siccome ne danno prova le eccezioni promosse rispetto

alla provvista delle sedi vescovili poste in quelle provincie che già formavano parte dello Stato pontificio. Importa perciò più che mai ch'Ella si attenga strettamente allo spirito ed alla lettera delle istruzioni ricevute, e sarà opportuno ch'Ella non lasci mai sfuggire occasione di ricordare che le presenti trattative sono condotte col Capo della Chiesa cattolica, non già col Sovrano dello Stato pontificio, e risguardano interessi esclusivamente religiosi e indipendenti da qualsivoglia controversia politica, onde per alcun verso non possano patire detrimento quei principii da cui il Governo italiano ripete l'esistenza sua e la sua forza.

Riferendosi alle sue istruzioni, la Signoria Vostra potrà rimostrare al cardinale Antonelli che il Governo del Re intende anch'esso dal suo canto di *evitare ogni quistione di principii*, dappoichè ha per fermo che le dichiarazioni da lui fatte circa le norme a cui ha fisso d'attenersi riguardo alle comunità religiose sieno tali da rendere agevole quel *modus vivendi* a che la Santa Sede vorrebbe riescire.

E di vero, posto il fatto della distinzione dello Stato da ogni associazione religiosa, la quale nè può domandare alcun privilegio, nè può trovare impedimento alla sua libertà entro la cerchia della sua azione spirituale, risulta chiaro che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica possono vivere l'uno accanto all'altra senza scemamento dei reciproci diritti ed interessi, e senza avere bisogno di fastidiosi conflitti.

Ben è mestieri rendere persuasa la Santa Sede che, come noi accettiamo tutte le conseguenze logiche delle nostre dichiarazioni, così anch'essa deve fare palese d'entrare francamente e senza equivoci nella nuova via che noi le apriamo per provvedere alle condizioni ed ai bisogni della Chiesa cattolica nel regno d'Italia.

Posto ciò in sodo, la S. V. è autorizzata a dichiarare che il Governo del Re non dissente dall'accogliere come soggetto di studio e di esame gli espedienti proposti dal cardinale Antonelli per togliere di mezzo le difficoltà sollevatesi circa la presentazione dei vescovi e l'*exequatur*. A tanto s'induce non già solo per dar segno del suo proposito di condurre a buon termine le riaperte negoziazioni, ma ancora e principalmente per mostrarsi coerente a' suoi principii intorno alla libertà della Chiesa, onde è tratto ad ammettere qualsivoglia partito che, senza scapito delle ragioni e degli interessi dello Stato, affranchi la Chiesa cattolica da ogni vincolo che ne sembri inceppare la competenza spirituale.

La S. V. vorrà porre tutta la sua penetrazione e diligenza nello studio e nell'esame dei detti due espedienti, che anche il Governo dal suo lato prenderà nella debita ponderazione, mentre sin d'ora non esita a dichiarare che sostanzialmente gli paiono accettevoli anche per questo che verrebbero a stabilire nuovi procedimenti i quali si allontanerebbero dagli usitati fin qui, ed anche per questo titolo concorderebbero meglio con gl'intendimenti suoi circa la libertà delle comunità religiose. Nè già occorre dirle che Ella deve riservarsi la facoltà di riferirne innanzi di venire ad un accordo definitivo.

Accolga, signor commendatore, gli atti del più distinto ossequio.

Il ministro dei culti

BORGATTI.

28 dicembre 1866.

Onorevolissimo signor Ministro,

Come io aveva già prenunziato negli antecedenti miei dispacci, ieri sera 27 corrente ebbi, secondo l'appuntamento preso, una nuova conferenza col cardinale Antonelli.

Devo premettere che nel frattempo avendo io, per appianar sempre meglio le vie al buon esito della negoziazione, e per ragioni d'alta convenienza, fatto non poche visite a cardinali e prelati i più distinti, se ebbi la soddisfazione d'incontrarne il maggior numero, nel complesso, non alieno dagli amichevoli temperamenti, ed anzi alcuni al tutto favorevolmente disposti, . .

. . . .

. . . . altri che pur sapeva avere presso il pontefice ed in Corte non poco ascolto, mi aveva mostrato contegno recisamente contrario, di modo che non era senza qualche ansietà che io aspettava di rivedere il cardinale segretario di State per conoscere se qualche cattiva influenza avesse o no, come poteva supporre anche per altri indizi, operato sinistramente sull'andamento delle cose.

Entrato adunque dal cardinale, gli partecipai che il Governo, al quale io aveva riferito il risultato dell'ultimo nostro colloquio, consentiva a che, per giungere più agevolmente ad una conclusione, si accettassero a temi di studio e di discussione gli espedienti dall'Eminenza Sua proposti.

Egli accolse con molto piacere tale notizia, e si dimostrò in tutto il corso della conversazione animato sempre dalle più favorevoli disposizioni ad un sincero

accordo; attalchè ebbi a rassicurarmi interamente sui timori che aveva prima concepiti.

Si entrò quindi a discorrere in modo più preciso delle forme a darsi agli espedienti in questione.

A tale proposito si ritenne che fatto l'accordo intorno alla persona da nominarsi, si scrivesse dalla Santa Sede una lettera nella quale si esprimesse che, in seguito al concerto intervenuto, Sua Santità avrebbe nel prossimo Concistoro preconizzata la persona designata. In seguito al che si sperava dalla Santa Sede che il Governo del Re avrebbe date le opportune disposizioni, perchè l'eletto fosse accolto coi riguardi dovuti alla sua dignità, e potesse conseguire il possesso della mensa, ed in genere delle temporalità annesse e dipendenti dalla nomina. Questa sarebbe la sostanza, conforme a quanto sarebbesi già annunciato; ma avendo io desiderato che si concordasse per iscritto una formula precisa di tale nota, onde ben vederne e discuterne i termini, e perchè restasse a documento della presa intelligenza, si rimise ciò ad un nuovo colloquio da tenersi nel prossimo sabato 29 andante. Frattanto si avrebbe questo: « che la lettera si scriverebbe prima e non dopo la preconizzazione: » che per non moltiplicare atti senza necessità, colla stessa lettera, colla quale si annuncierebbe la prossima nomina del prescelto, si farebbe l'espressione del voto pel possesso delle temporalità.

Io manifestai il desiderio che fosse comunicata al Governo una copia della bolla di preconizzazione, onde questo non fosse obbligato a dare le sue disposizioni intorno alle temporalità sulla base di un documento da lui non veduto nè conosciuto. Quando si richiedeva l'*exequatur* si doveva presentare l'originale stesso; ora basterebbe una semplice copia comuni-

cata per forma di notizia e di schiarimento. Al cardinale non parve necessario il fare ed il comunicare ad ogni volta siffatte copie; credette potesse bastare il redigere d'accordo una formula di bolla sulle tracce di quelle usate finora, e rendendola semplice al possibile, la quale sarebbe costantemente adoperata; e nella lettera basterebbe il dire che la nomina sarebbe fatta secondo le forme consuete.

Mi parve che ciò potesse corrispondere sufficientemente allo scopo, quindi non feci insistenza.

In ordine ai già preconizzati dalla Santa Sede nulla si variò dalle intelligenze prese antecedentemente, e già espresse nel mio rapporto del 21 corrente. Si rimise però alla conferenza prossima il formulare il tenore preciso della lettera che la Santa Sede dovrebbe scrivere anche per essi circa il possesso delle temporalità. Resta ben inteso, che quando si parla di preconizzati, non s'intende compreso il Ballerini, eccezione questa da me fatta sin da principio, e non dissentita intieramente dalla Santa Sede, sebbene si desideri pure di dare al ridetto monsignore un qualche collocamento. A tal uopo, secondo alcuni cenni orali, che ebbi dal Ministero prima della mia partenza, io dissi che per la morte di monsignor Caccia, già vicario capitolare di Milano, essendosi reso vacante il posto di vescovo di Famagosta *in partibus* colla pensione annessa, e della quale godeva il Caccia, si sarebbe potuto dare l'uno e l'altra a monsignor Ballerini, senza per altro applicarlo all'amministrazione di alcuna diocesi. Tale proposta fu presa in considerazione ed il cardinale Antonelli si riservò, presi gli ordini di Sua Santità, di trattarne poi a tempo opportuno. Sarebbe bene intanto che mi si facesse conoscere quale fosse la pensione di cui godeva monsignor Caccia.

Fra le questioni di forma principalissima si presentava quella del modo col quale avrebbero avuto luogo le comunicazioni della Santa Sede col Governo. Il cardinale segretario di Stato in ciò non si esprimeva chiaramente, perchè, invece di nominare il Governo, preferiva ne' suoi discorsi di nominare la mia persona, dicendo: scriveremo a lei, parleremo con lei, concerteremo con lei, ecc. Era ben inteso che non poteva parlarsi di me come persona privata, e che quindi si contemplava in me la qualità d'inviato del Governo. Era tuttavia troppo importante che tale punto non rimanesse oscuro, nè potesse quindi dare luogo ad equivoci, o difficoltà posteriori. Io perciò volli chiarirmene col cardinale. Interpellato categoricamente sulla qualificazione che la Santa Sede avrebbe inteso di dare nelle sue comunicazioni a me, ed in genere all'incaricato qualunque fosse della trattazione delle nomine in discorso, Sua Eminenza disse, che questa era una grave difficoltà, e che non intendendo la Santa Sede colle presenti trattative, nè in conseguenza delle medesime, di fare atto di ricognizione del regno d'Italia, come sin da principio si era dichiarato ed inteso, il meglio era di dirigere personalmente le comunicazioni all'incaricato del Governo, senza accennare espressamente alla sua qualità, ma lasciandola sottintesa.

Io risposi che tal forma di comunicazione non mi pareva conveniente nè regolare; che una qualità bisognava esprimerla; e che non pretendendo neppure io che la Santa Sede, contro le primordiali intelligenze presesi, dovesse fare atto che necessariamente inchiudesse il riconoscimento del regno d'Italia, proponeva che la comunicazione all'inviato italiano si facesse designandolo come inviato od incaricato da S. M. il Re Vittorio Emanuele II, giusta la formola adottata dal

Sommo Pontefice nella lettera autografa che scrisse al Re, e dalla quale ebbero la prima mossa le presenti trattative.

Il cardinale disse che questa forma non credeva potesse dar luogo ad alcuna difficoltà; che tuttavia prima di rispondere formalmente si riservava di riferirne al Pontefice.

Esaurite, almeno per ora, tali materie, si passò a trattare dei posti a provvedersi, e si cominciò anche a deliberare qualche cosa sulle persone; inquantochè si riconobbe da una parte e dall'altra conveniente, che essendo oramai rimosse le principali difficoltà, che potevano ostare ad un accordo, si procurasse di dare cominciamento e vita al medesimo col predisporre senza troppo indugio per alcuno dei prossimi concistori qualche nomina.

Quanto ai posti, senza nulla fissare pel momento di definitivo sul numero e sulle località a provvedersi, essendovi non pochi arcivescovadi vacanti, io proposi che prima di pensare a nuove nomine, si esaminasse quali fra gli attuali vescovi potessero promuoversi ad una di tali sedi; e che fatta questa prima operazione su tutti i posti che sarebbero rimasti, o si fossero resi vacanti, si sarebbe poi fatta la scelta di quelli che meritassero provvedersi con nuova nomina. Proposi pure che i posti vacanti, ai quali non si destinasse apposito titolare, fossero, per quanto si potesse, dati in amministrazione ad alcuno dei titolari vicini, massime dove i vicari capitolari esistenti avessero lasciato qualche cosa a desiderare; col che si sarebbe insensibilmente avviata la riforma della circoscrizione, della quale, come troppo necessaria, non conveniva dismettere il pensiero, non sì tosto si fossero raccolti tutti gli elementi atti a prepararla.

Tali basi, come conformi anche alle intelligenze già precedentemente intercorse, vennero senza difficoltà accettate, e quindi venendo alle persone . . . .

. . . .

Passando da questi argomenti, sui quali ci era riuscito non disagevole l'intenderci, ad altri oggetti meno direttamente connessi con quello della missione, e non privi di speciale difficoltà, S. E. mi parlò, in modo però alquanto vago e confuso, delle lagnanze che gli pervengono, e delle difficoltà a cui dà luogo la presa di possesso dei beni episcopali, ed il reingresso dei prelati stati finora assenti.

A tal proposito debbo osservare che fin da quando ebbi udienza da S. S., questa mi fece sentire desiderarsi vivamente che nella presa di possesso fosse lasciata ai vescovi, insieme all'episcopio, anche una casa di campagna per poter in certe stagioni dell'anno cambiar aria. Nè mi pare difficile potersi ciò conciliare coll'osservanza della legge, giacchè la casa di campagna tenendosi non per uso di affitto, o per trarne lucro qualsiasi, ma bensì per abitazione del titolare in una parte dell'anno, sembrami potersi comprendere appunto fra gli appartamenti inservienti ad abitazione, che sono eccettuati dalla conversione.

Mi si è poi anche da taluno fatto osservare che molte mense erano gravate di prestazioni pel servizio delle cattedrali e di altre spese di culto per pensioni fisse, e simili; le quali prestazioni erano sempre state rispettate dall'Economato. Ora, se tali spese non si deducessero nel fare il calcolo della rendita netta sulla quale deve stabilirsi la quota di concorso, ne avverrebbe che alcuni titolari si troverebbero assorbita la massima parte, ed anche la totalità della somma loro assegnata dalla legge in sostituzione dei beni assog-

gettati alla conversione. Per esempio, l'arcivescovo di Capua ha 12,000 lire di pensioni fisse, 7 a 8000 lire per concorso nelle spese di culto della cattedrale, oltre 9 o 10,000 lire di altre obbligazioni da lui assunte precedentemente od ereditate dal suo predecessore.

Egual cosa press'a poco succede per Napoli, Salerno, ecc. Se si detraessero soltanto, come alcuni agenti del Governo intendono, per istabilire il reddito netto, di cui è cenno nel numero 3 dell'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, le spese di fondiaria e della ricchezza mobile, non pochi mitrati invece di avere quel trattamento che la legge ha creduto conveniente pel loro posto e dignità, si troverebbero forse in *deficit*.

Il cardinale Antonelli accennava anche a gravi impacci in cui si trovano non pochi dei vescovi rientrati. I loro episcopii o per effetto della guerra nel 1860, o per essere stati successivamente destinati ad alloggio di truppa, si trovano in uno stato inabitabile. Sono spariti i mobili delle case, ed in molti luoghi anche il bestiame e le altre scorte vive destinate ai fondi rustici, e ciò specialmente in alcune provincie dove il bestiame costituiva parte notevole o principale dell'entrata. Vi è di più la questione sui frutti arretrati delle mense cadute in sequestro, frutti che si credono dovuti, non costituendo il sequestro, se non una misura conservatoria la quale non toglie la proprietà a cui spetta.

Tutte queste cose costituiscono una massa di difficoltà, fonte di nuovi mali umori, e di attriti disgustosi sui quali la Santa Sede attende dal Governo, semprechè egli sia entrato davvero nella via della conciliazione, i provvedimenti i più larghi e soddisfacenti che siano possibili.

Io non devo dissimulare che, da quanto ho potuto raccogliere, quest'affare dei beni ecclesiastici costituisce qui la preoccupazione predominante, anche più delle altre questioni, che sono oggetto speciale del mio mandato; e che in ciò muovono specialmente le vive ostilità che si suscitano agli accordi, e l'avversione di molti anche di carattere nel resto temperato e conciliante. Se per ciò può il Governo nella sua azione diretta, e principalmente nelle istruzioni a darsi a'suoi subalterni, fare in modo che in ogni questione siano preferibilmente adottate le interpretazioni benigne, ed usati i modi meno rigidi, avrà tolto un grande ostacolo al riavvicinamento della Corte pontificia al regno italiano.

D'un ultimo argomento mi trattenne il cardinale Antonelli, ed è dell'abbazia di Montecassino. L'abate titolare era stato da lui, come era stato già anche da me, per perorare la causa dello stabilimento a cui presiede.

Osservava che l'abbazia, oltre ad essere collegio di religiosi ora soppressi, era abbazia *nullius diœcesis*, avente perciò giurisdizione episcopale, e che essa come tale non era punto caduta nella soppressione. I di lei beni perciò, se non possono sottrarsi alla conversione, ed il reddito alla quota di concorso, non devono, come gli altri beni delle corporazioni religiose, passare al fondo del culto.

Inoltre l'abbazia costituendo uno dei monumenti più cospicui della cristianità, era conveniente che anche nell'esecuzione della legge riguardante la soppressione delle corporazioni religiose non si usasse soverchia strettezza per ciò che riguardava l'assegno del personale destinato al servizio della medesima. Il numero che si era da principio assegnato era ben lungi dal ba-

stare alle più indispensabili esigenze del servizio in sì vasto ed interessante locale.

Anche in ciò io mi permetto di unire le mie preghiere alle istanze del cardinale Antonelli, perchè, oltre alla conveniente risoluzione in conformità del diritto sulla prima parte della questione concernente l'abbazia *nullius*, si proceda nella seconda con quei più larghi e dignitosi temperamenti, che sono vivamente reclamati non solo dal titolare, ma anche dall'importanza dello stabilimento.

L'ora essendo già tarda non si ebbe l'occasione di entrare in altri argomenti.

Intanto, mentre ho l'onore di rassegnarle i presenti ragguagli, la prego a voler gradire, ecc. ecc.

Roma, 28 dicembre 1866.

Firmato — TONELLO.

30 e 31 dicembre 1866.

Onorevolissimo signor Ministro,

Recatomi ieri sera al convegno datomi dal cardinale Antonelli nel precedente colloquio del 27 andante, come aveva già l'onore di annunziarle nell'ultima mia, egli mi rammostrò uno scritto, nel quale disse d'aver concretati gli accordi sinora presi tra le parti, ed espressi i termini nei quali si sarebbero dalla Santa Sede date le comunicazioni concertate circa le nomine episcopali, ed il possesso delle rendite della mensa.

Presi in esame il detto scritto, ed avendovi trovata qualche lacuna, ed espressioni che a mio concetto non rispondevano intieramente a quanto erasi prima oralmente inteso, proposi alcune aggiunte e varianti, le

quali essendo state accettate, rimase il documento redatto nella forma apparente dalla qui unita copia, che ho l'onore di rassegnarle.

A me pare che la redazione così concepita, e dalla quale ciascuno di noi ritenne un esemplare, stabilisca con sufficiente chiarezza i punti tutti della negoziazione, sui quali è intervenuto accordo. Vi si dice che il Governo non esigerà nè il giuramento, nè l'*exequatur*, ma ciò è fatto sotto forma di dichiarazione unilaterale e spontanea del Governo senza alcun vincolo contrattuale verso la Santa Sede. Inoltre colle parole *non esigerà*, che riguardano il puro fatto, mentre si lascia intatta la questione di diritto, anzi di questo in qualche modo si afferma l'esistenza, accennandosi soltanto che si prescinde dal volerne l'attuazione, non si stabilisce nemmeno una formale e perpetua rinuncia del diritto medesimo. Vi è pure senza possibile equivoco espresso che le nomine debbano farsi previo accordo delle parti, e che nella lettera di partecipazione della Santa Sede si debba far cenno esplicito di tale accordo.

Infine quanto al possesso delle temporalità la Santa Sede interviene direttamente a farne la implicita richiesta coll'esprimere la fiducia, che in seguito alla nomina fatta di concerto tale possesso sarà accordato.

Il cardinale dimostrò particolare premura sin dal precedente convegno, che s'inserisse la clausola relativa al conveniente e dignitoso ricevimento nella sede del nuovo eletto, quale disse, essersi pure testè usato verso i richiamati in diocesi: non essendovi in tal clausola nulla di preciso, e limitandosi alla espressione di un voto col lasciare al Governo tutta l'opportuna latitudine d'apprezzamenti nella determinazione dei modi a tale scopo convenienti, e ritenuto l'esempio stesso invocato, non mi parve che fosse il caso di oppormi.

Un difetto che si troverà nel documento in esame e che io stesso non mancai di far notare al cardinale segretario di Stato è il riferirsi che esso fa in modo troppo esclusivo alla mia persona, invece di avere una forma più generale. Il cardinale però, onde mantenere intatto il carattere dell'attuale negoziato che ha origine e fondamento in una lettera autografa di S. M. il re Vittorio Emanuele, affidata a me, non credette di fare variazione su tal parte, assicurandomi per altro, che in difetto mio, qualunque altro si fosse presentato alla Santa Sede con eguale carattere, sarebbe stato trattato in egual modo.

Il Governo esaminerà se il conchiuso contenuto nello scritto di cui si parla tanto per la sostanza quanto per la forma, possa essere, come pare al sottoscritto ed al suo collaboratore, approvato. In caso affermativo, sarebbe già corsa intelligenza tra me ed il cardinale Antonelli, sempreché così piaccia al Governo, che, esteso qual è in doppia copia, senz' altra maggior forma che ne cambi il carattere di semplice pro-memoria, ed aggiunta soltanto la data, venga in ciascuna copia da ciascuno di noi firmato, e resti così ad unico documento delle seguite intelligenze, le quali potrebbero, senza più, essere susseguite dall' esecuzione. Ove il Governo, per contro, creda di proporre altri emendamenti, io non mancherò di proseguire su tal punto la discussione secondo quelle istruzioni che egli vorrà compartirmi.

Il cardinale segretario di Stato, proseguendo nel discorso, mi disse che, quanto ai preconizzati, non occorreva formola speciale, potendosi benissimo adattare quella già esposta, variato solo il tempo futuro nel passato. Che perciò si sarebbe dalla Santa Sede scritto pure per essi, non sì tosto le fosse stato partecipato il

provvedimento del Governo al quale si era accennato nei precedenti nostri colloqui e di cui io tenni discorso nella mia relazione del 21 andante, sul che io non ebbi osservazioni in contrario. A questo proposito per altro devo avvertire che, siccome era sempre rimasto inteso che nel suddetto provvedimento non dovesse essere compreso monsignor Ballerini, e che il fare speciale eccezione per la sua persona in un provvedimento generale non sarebbe stato conveniente, così a superare la difficoltà, crederei, e tale pure sarebbe l'avviso del cardinale Antonelli, che il meglio sia fare nel ridetto provvedimento l'enumerazione di tutte le diocesi per le quali vi sono preconizzati i vescovi, lasciando fuori quella di Milano.

Tornando ai preconizzandi in avvenire feci notare al cardinale, che le comunicazioni all'incaricato del Governo dovendosi, secondo il concertato, fare prima del Concistoro in cui sarebbe poi avvenuta effettivamente la nomina, e così riguardando una nomina futura, il Governo, se non avesse avuto altro avviso, si sarebbe in definitiva trovato ignaro del giorno in cui la nomina stessa avrebbe avuto luogo; il che non era conveniente dovendo poi egli dare provvedimenti circa le temporalità in rapporto appunto alla detta nomina. Trovai quindi indispensabile che con qualche altra comunicazione ci si notificasse il giorno dell'avvenuta preconizzazione. Il cardinale trovò giusta l'osservazione, e disse che si sarebbe provveduto in tal senso.

Per la formula delle bolle d'instituzione da tenersi per norma, secondo l'accordo preso nella conferenza antecedente, il cardinale non avendo ancora in pronto il materiale si differì ad altro convegno.

Intanto per progredire, portando il discorso sulle sedi da provvedersi, io comunicai al cardinale un

elenco servendomi di quello che dal Governo era già stato dato in nota al commendatore Vegezzi al n° 11 delle ultime istruzioni impartitegli addì 22 maggio 1863; aggiunte le due resesi vacanti posteriormente, e che non sono al certo da omettere Cagliari e Siena.

Tale comunicazione per altro la feci nel senso soltanto, come espressamente dichiarai, d'indicare le sedi principali fra le quali si potrebbero trascegliere quelle a provvedersi sin d'ora; essendo concorde anche la Santa Sede, che non debbansi al presente fare molte nomine, ma soltanto le più indispensabili, stante la difficoltà di trovare il personale adattato alle giuste esigenze di amendue le parti.

Quanto alle persone, si disse pure d'accordo di accelerare da una parte e dall'altra le indagini, onde potere quanto prima comunicarsi le rispettive intenzioni, e concretare qualche cosa di positivo.

A questo punto mi cade in acconcio di osservare, che, se le trattative hanno potuto essere condotte quasi a maturità sui punti cardinali con felice successo, ciò devesi principalmente all'assoluto segreto in cui si tennero sempre da una parte e dall'altra. Ebbi io stesso occasione di accorgermi, e n'ebbi sentore eziandio dal cardinale Antonelli, che vivissimi sono i conati dei partiti avversi alla conciliazione nel senso sia ultra-clericale che avanzato per suscitare ostacoli alla riuscita dell'accordo, e pare che a ciò non si tenga neppure affatto estranea la diplomazia. Il cardinale Antonelli desidera come me, che tale segreto sia conservato gelosamente sinò ad opera compiuta, e credo perciò mio dovere di farne, in quanto occorra, speciale ricordo.

Non devo eziandio dimenticare che il cardinale mi

rammemorò di nuovo la causa dei vescovi rientrati, raccomandando caldamente che il Governo voglia provvedere acciò nessuno di essi abbia a trovarsi senza alloggio e senza assegno. Io lo assicurai averne già tenuto discorso nella precedente mia relazione, e gli promisi di farne nuovamente viva istanza.

Prima di chiudere la presente relazione farò un'ultima avvertenza. — Alla mia partenza da Firenze essendomi stato conferito oralmente il mandato di esplorare se fosse possibile di ottenere dalla Santa Sede, che in tutte le provincie del regno si facesse una riduzione delle feste eguale a quella già decretata per le antiche provincie, io non mancai fin dai primi colloqui che ebbi col cardinale segretario di Stato, di farne opportuna mozione. Il cardinale mi promise di parlarne al Santo Padre non senza farmi osservare che una tal pratica richiedeva un tempo alquanto lungo, perchè la Santa Sede usava in siffatto argomento non addivenire mai ad una determinazione senza consultare i vescovi dei luoghi. Soggiungeva inoltre che i provvedimenti generali in ciò erano difficili stante le tradizioni molto varie che intercedevano da paese a paese, e che in alcuni di questi una soppressione male avvisata avrebbe potuto produrre disturbo. Ad ogni modo promise, come ho detto, riferirne al Pontefice e prendere i suoi ordini. Io ricordai tale subbietto al prelato, ed avendomi risposto, che non aveva ancora potuto tenerne discorso a Sua Santità, io gli rinnovai le mie raccomandazioni riservandomi di riferirne al Governo appena ne abbia materia.

Il cardinale avendo fissato nuovo convegno per sabato 5 prossimo gennaio per concordare definitivamente sulle formule, e trattare anche delle persone per quanto si avranno già elementi in pronto, io prego la

Sua Signoria Onorevolissima a volermi far pervenire a tempo le pregiate sue comunicazioni.

Voglia intanto gradire i sensi di profondo ossequio, coi quali ho l'onore di essere.

Roma, 30 dicembre 1866.

Devotissimo
Firmato — TONELLO.

PS. Ritardai la spedizione già pronta della presente relazione, perchè dovendo ieri stesso 30 corrente avere l'onore di presentarmi da Sua Santità, volli aspettare l'esito della udienza per vedere se avessi qualche cosa di notevole da aggiungere. Io aveva espresso il desiderio al cardinale Antonelli di fare nelle presenti circostanze un doveroso atto di ossequio al Santo Padre. Riferitosene a lui mi venne tosto spedito l'avviso per l'udienza. Sua Santità mi ricevette colla usata sua cortesia, e mi trattenne seco per oltre un quarto d'ora. Siccome però si trattava di visita di semplice complimento non si entrò nelle particolarità degli affari pendenti; essendosi il pontefice limitato ad esprimere su di ciò la sua soddisfazione perchè le cose abbiano preso buona piega, e siano avviate a felice soluzione. Toccò tuttavia anch'egli di que'vescovi, che tornati in diocesi vi si trovavano senza casa e senza vitto, ed io mi feci premura di dargli le stesse assicurazioni che aveva già porte al cardinale Antonelli.

Roma, 31 dicembre 1866.

Devotissimo
Firmato — TONELLO.

Onorevolissimo Signor Commendatore

2 gennaio 1867.

Il Governo del Re accusando ricevuta alla S. V. onorevolissima del dispaccio, in data 28 scorso dicembre, in cui dà ragguaglio della conferenza tenuta la sera precedente col cardinale Antonelli, innanzi tutto si affretta a significarle di avervi raccolti nuovi argomenti per render merito allo zelo con cui ella attende a sdebitarsi dall'incarico che le fu commesso.

Ben contento il Governo che ad appianare le vie al buon esito della sua missione ella vada avvicinando costà i personaggi più autorevoli ed influenti, tiene per fermo che nei colloqui con essi saprà sempre far emergere la vera natura della medesima, e saprà eliminare qualunque erronea interpretazione che contraddica allo spirito delle istruzioni ricevute, che non si conformi allo scopo de'nostri intendimenti, che contrasti coi principii fondamentali del diritto pubblico nazionale.

Il Governo ha veduto con soddisfazione che ella non si è punto dipartita dalle istruzioni anzidette nelle intelligenze a che sarebbe venuta col cardinale Antonelli circa il modo di far constare dei concerti presi intorno alla provvista delle sedi vacanti, all'insediamento dei vescovi e alla loro immissione in possesso delle temporalità. Infatti, tali intelligenze includono il concetto che nell'attualità dei rapporti tra Chiesa e Stato il Governo italiano deve intervenire nella nomina de' vescovi e nella loro immissione al possesso delle temporalità inerenti alle rispettive sedi, non già in virtù di concordati e coi modi e nelle forme da questi introdotti, ma a garanzia dei diritti che secondo

le costituzioni e consuetudini ecclesiastiche spettavano in antico al laicato della comunione cattolica ed a tutela dell' ordine pubblico e degl' interessi generali della nazione.

Ma le difficoltà sollevate dal cardinale Antonelli circa la forma delle comunicazioni, con cui le anzidette intelligenze dovrebbero mandarsi ad effetto, hanno indotto il Governo del Re ad adottare un partito più naturale e più semplice di quello che sarebbe stato discusso fra lei e il cardinale prelodato in virtù del quale le allegate difficoltà sarebbero scansate senza che da parte nostra o da quella della Santa Sede si tocchi la questione politica, o si pregiudichino le reciproche convenienze. Consisterebbe un tal partito nel prescindere da qualsivoglia comunicazione per iscritto e nel restringere l'accordo a semplici concerti verbali, di cui ella avrebbe l'esclusivo incarico.

Ciò ammesso, non vi sarebbe che da avere preventiva cognizione della bolla, che tanto i vescovi nuovamente nominati, quanto i già preconizzati dovrebbero presentare affine di essere insediati ed immessi nel possesso della temporalità, ed ogni altra pratica seguirebbe per mezzo di lei: vale a dire ella s'intenderebbe colla Santa Sede circa i soggetti da nominarsi, e ragguaglierebbe il Governo delle nomine che sarebbero concertate. Di tal guisa i ripresi accordi sarebbero per la via più breve condotti a quel risultato, che era negli scambievoli intendimenti del Santo Padre e del Governo del Re, allorchè furono primamente intrapresi, per cui, senza toccare ad alcuna questione politica, e senza vincolare menomamente l'avvenire, provvederebbero a far cessare quell'anormale condizione in cui è la Chiesa cattolica nel regno d'Italia per la vacanza di tante sedi vescovili. A tale uopo i concerti non deb-

bono cadere che sulle sedi da coprirsi e sui soggetti da nominarsi; e il Governo del Re non dubita che su questi due capi verrà agevole alla prudenza di lei di ridurre la Santa Sede a partiti conciliativi e ragionevoli.

Fuor di dubbio si riconoscerà anche costì la convenienza di procedere alla provvista delle sedi vacanti in modo graduale e successivo incominciando dalle più importanti, da quelle vacanti da più lungo tempo, e da quelle ove la presenza di un titolare fosse richiesta da speciali circostanze.

Quanto ai soggetti ella prenderà norma dalla lista che le si compiega e che verrà poscia successivamente emessa ad altri nomi intorno ai quali il Ministero sta assumendo le opportune informazioni, e non vorrà omettere di dichiarare al cardinale Antonelli che, mentre si apprezzano le sue vedute circa la nomina a vescovi dei vicari capitolari e generali, non si potrebbe accogliere verun officio pei vicari capitolari di. . . . . . .

. . . .

Sui richiami riguardanti la presa di possesso dei beni episcopali, i vescovi rientrati e la Badia di Monte Cassino, ella riceverà fra breve positivi ragguagli, insieme a un cenno sulla pensione del vescovo di Famagosta. Frattanto ella può significare al cardinale Antonelli essere nei propositi del Governo, che in correlazione alla più ovvia interpretazione dei termini della relativa legge, le case di villeggiatura dei vescovi e de' seminari siano esenti dalla conversione; che si sta avvisando ai modi di venire in efficace sussidio ai vescovi rientrati nelle loro diocesi, che sebbene anche il Consiglio di Stato abbia opinato non poter la Badia di Monte Cassino essere sottratta alla soppressione, il Consiglio dei ministri torrà pur esso in esame la relativa quistione,

intanto che la soppressione non impedirà che sian prese colà tutte le opportune disposizioni pel mantenimento della giurisdizione spirituale, pel servizio del culto e per l'interesse della scienza.

Vorrà poi soggiungere in genere che il Governo del Re sperando che non si farà salire sino a lui la responsabilità di taluni atti inconsulti commessi da agenti inferiori, non ha mancato di attenersi e si atterrà scrupolosamente anche in appresso alle dichiarazioni emesse solennemente nel Parlamento circa la esecuzione della legge del 7 luglio, dichiarazioni che già includevano il biasimo degli atti sopra indicati ed assicuravano tutti gli interessati della moderazione con che quella legge sarebbe stata applicata e dell'accoglimento che si sarebbe fatto ad ogni legittimo loro richiamo.

Accolga, onorevole signor commendatore, i sensi della più distinta considerazione.

Li 2 gennaio 1867.

Il ministro dei culti
BORGATTI.

4 gennaio 1867.

Onorevolissimo signor Commendatore,

Colla presente nota, che conferma e sviluppa la precedente testè trasmessa, si accusa ricevuta del gradito di lei dispaccio in data del 30 e del 31 dicembre scorso nel quale ella riferisce del colloquio tenuto col cardinale Antonelli il 29 e dell'udienza a cui fu ammesso il 30 dal Santo Padre. La lettura di esso dispaccio e della nota che gli va unita ha confermato il Go-

verno del Re nel proposito sovra espresso di prescindere da qualsivoglia comunicazione per iscritto, essendosi persuaso dell'impossibilità di trovar formule che salvino tutte le convenienze e possano conciliarsi collo scopo della di Lei missione. Di ciò dà prova lo scritto trasmesso, il quale, per quanto sia abilmente redatto, non potrebbe, e per quello che dice e per quello che ommette di dire, essere accettato dal Governo del Re senza detrimento del proprio decoro. Ogni studio che si ponesse a riformarlo non farebbe che mettere in maggior evidenza l'impossibilità sovra accennata, ovvero condurrebbe a qualche ambiguo giro di parole del tutto ripugnante alla dignità del Governo italiano sulla quale non vi è transazione possibile. Perciò il Governo medesimo insiste nell'intendimento che l'accordo di che ella è incaricata, si conchiuda per via di semplici concerti verbali, de' quali si darà conto da lei medesima, senza che fra la Santa Sede e lei sia d'uopo d'alcun atto scritto avente forma e carattere di stipulazione. Un tal procedimento non può tornare sgradito alla Santa Sede, dappoichè meglio di ogni altro risponda agl'intendimenti aperti dal Santo Padre medesimo nella sua lettera a S. M. Vittorio Emanuele II, in data 6 marzo 1865, nella quale esprimeva il desiderio che una persona laica fosse inviata a Roma per avvisare ai modi di provvedere alle molte diocesi prive di vescovi.

A siffatto desiderio del Santo Padre fu allora soddisfatto coll'invio del commendatore Vegezzi; ed ora che venne nuovamente espresso vi si soddisfece coll'invio di lei, che, ricevuta dal Santo Padre, in seguito della lettera del Re in data del 6 dicembre 1866, è da considerarsi come rivestita della fiducia di ambo le parti. Avendo ella pertanto, a mente delle istru-

zioni ricevute, fatte le consapute dichiarazioni circa le massime che il Governo del Re professa di seguire rimpetto alla Chiesa cattolica, come di fronte a qualsivoglia altra associazione religiosa, e circa le conseguenze che ne derivano, e quindi messi fuori di disputa i punti precedentemente controversi intorno alla formale presentazione o nomina dei vescovi, al loro giuramento e all' *exequatur* delle loro bolle, ed essendo state siffatte dichiarazioni accolte dalla Santa Sede, non è il caso che vengano consegnate in alcuna formula scritta, dappoichè saranno immediatamente recate in atto e confermate dal fatto della conseguente provvista delle sedi vacanti e dell'insediamento de' vescovi preconizzati. Ad ottenere tale effetto non è mestieri di alcun atto e ne tien luogo la presenza di Lei costì, rappresentando ella per l' appunto quella persona laica desiderata ed accolta dal Santo Padre nel proposito di provvedere ai bisogni della Chiesa cattolica nel regno d' Italia. Perciò, come siasi acconsentito alla bolla d' instituzione, di cui si attende che ella trasmetta la minuta, vorranno senza più essere da lei presi i necessari concerti, nei termini che le si accennavano nella precedente nota, intorno ai soggetti da nominare per quelle sedi vacanti che si rimarrà d'accordo di coprire. Circa le sedi e le persone notate nella lista, che le si compiega, ella ha piena facoltà di accettare qualsivoglia osservazione e discussione, riservandosi di riferirne, ove le paia opportuno. Presi i concerti per la provvista delle sedi vacanti che si delibererà riempire, ella indirizzerà una nota al ministro di grazia e giustizia e dei culti nella quale accennerà che in seguito ai concerti con lei presi, il Santo Padre nel concistoro del giorno . . . . . preconizzerà N. N. alle sedi vacanti di . . . . . . e chie-

derà che i medesimi, sopra la presentazione delle loro bolle di nomina, siano immessi nel possesso delle temporalità delle loro mense. Non crede il Governo che debbasi fare alcun cenno del ricevimento del prelato nella sua diocesi non potendo nè volendo il Governo stesso mescolarsi di ciò che si attiene alle discipline liturgiche. Quanto ai vescovi preconizzati ella indirizzerà del pari una nota al ministro anzidetto nella quale accennerà che in seguito ai concerti da lei presi con la Santa Sede chiede che N. N. preconizzati nel concistoro di . . . . . alle sedi vacanti di . . . . . . sopra la presentazione delle loro bolle di nomina siano immessi nel possesso delle temporalità delle loro mense. Forse gioverà che la provvista di talune delle sedi vacanti preceda l'immissione in possesso dei vescovi già preconizzati; ma intorno a ciò, come intorno a qualsivoglia particolare risguardante le persone, il Governo piglierà indirizzo dai ragguagli che ella sarà per dargli.

In siffatta guisa, mentre ella, in conformità delle istruzioni ricevute eviterà di attribuire agli accordi, tra lei e il cardinale Antonelli stabiliti, il carattere di formale negoziazione vincolante l'avvenire potrà ad un tempo corrispondere al desiderio onde la Santa Sede si mostra giustamente sollecita di provvedere alle sedi vescovili vacanti, e conservare, per via di fatto ed in modo egualmente efficace, allo Stato l'esercizio di quelle ingerenze che nei rapporti attuali tra esso e la Chiesa deve mantenere sia a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi generali della nazione, sia a garanzia del diritto che, secondo gli ordini primitivi della Chiesa, era nella nomina dei vescovi attribuito al laicato dell'associazione cattolica. L'allontanarsi poi dalle formule usate finora, le quali traevano la loro

forza ed il loro fondamento unicamente da concordati, mentre non incontra ostacoli per parte della Santa Sede, risponde pienamente all'indole della di lei missione ed armonizza coi nuovi principii da noi proclamati, dei quali intendiamo essere osservatori fedeli; in una parola, l'accettazione de' vescovi da noi proposti e il nostro assenso a quelli dalla Santa Sede preconizzati e la preventiva cognizione per di lei parte delle bolle d'investitura onde negare l'assenso a quelle che per avventura contenessero formule o riserve contrarie all'esistenza nazionale d'Italia, quale potenza riconosciuta da tutta l'Europa, costituiscono tali fatti che, meglio di qualunque stipulazione, valgono nelle condizioni attuali a raggiungere lo scopo cui da ambe le parti s'intende, senzachè per questo ne venga la menoma offesa ai diritti dello Stato.

Quanto finalmente alla riduzione del numero delle feste sebbene non sia questo un argomento di competenza dello Stato, pure, siccome ha tanta attinenza con l'ordine pubblico e con gl'interessi economici della nazione, non deve rimanere da lui trascurato, ed anzi ella è pregata ove se le presenti l'opportunità a ritornare sulla convenienza di stabilire in questa materia la desiderata uniformità tanto necessaria non solo dal lato religioso ma anco da quello politico ed economico.

Accolga, onorevole signor Commendatore, i sensi della più distinta considerazione.

Li 4 gennaio 1867.

Il ministro dei Culti
BORGATTI.

Onorevolissimo signor Ministro,

Ieri sera, secondo i concerti antecedentemente presi, ebbi col cardinale Antonelli una nuova conferenza, nella quale giovandomi delle spiegazioni orali fornitemi dall'onorevole Berti, in occasione del suo passaggio per questa città, sulle intenzioni del Gabinetto, ed in seguito di correlativi accordi presi col medesimo, io proposi e con molta arrendevolezza ottenni dal cardinale varie modificazioni alle intelligenze dapprima intervenute.

Io aveva già preparata l'occorrente relazione, se non che avendo stamane ricevuto col corriere le nuove istruzioni scritte trasmessemi dal Governo, le quali variano sensibilmente lo stato delle cose, stimo superfluo dar corso alla suddetta relazione; e mi riservo perciò, procuratami al più tosto nuova udienza dal segretario di Stato, di proseguire le trattative sulle basi segnatemi dalle mentovate istruzioni, e di darne a suo tempo pronto ragguaglio alla Sua Signoria Onorevolissima.

Intanto mi pregio di trasmetterle un ricorso del procuratore generale dei Benedettini Cassinesi concernente il monastero e santuario di Farfa in Sabina, ricorso che, indirizzato al cardinale Antonelli, venne da lui rinviato col mezzo del petente a me, e del quale mi parlò anche nel colloquio, raccomandandomi che io volessi promuovere d'urgenza gli opportuni provvedimenti, trattandosi di atti che gli agenti demaniali del regno vogliono indilatamente mettere ad esecuzione.

Siccome il principio sul quale si fonda il ricorrente, è che nulla abbiasi ad innovare pendente lite, principio contro di cui non v'è ad oggettare, così mi pare

che le sue istanze meritino d'esser prese in considerazione, lasciando del resto al Ministero competente il dare i provvedimenti che, in seguito a compiuta cognizione dell'affare, reputerà di giustizia.

Porgendo alla Sua Signoria Onorevolissima questi brevi cenni, ho l'onore di ripetermi col più distinto ossequio.

Roma, 6 gennaio 1867.

Suo devotissimo
Firmato — TONELLO

Onorevolissimo signor Ministro,

Ricevute le nuove istruzioni contenute nelle due note del signor ministro guardasigilli del 2 e del 4 corrente, mi recai a premura di chiedere al cardinale Antonelli, segretario di Stato, una nuova conferenza, che fu stabilita pel successivo giorno 10.

Recatomi adunque ieri sera da lui, gli accennai le difficoltà alle quali dava luogo, per parte del Governo, l'accettazione dello scritto stato dianzi formulato, in quanto che, sebbene scarso di forme, potendo pur sempre in qualche modo presentare i caratteri di una più o meno regolare convenzione, uscisse dai limiti di quelle mere intelligenze provvisorie, di quegli espedienti momentanei e di fatto, ai quali, per non impegnare l'avvenire e salvare i diritti di tutte le parti, volevansi per ora giustamente restringere le trattative. Soggiunsi quindi che, per evitare anche le suscettività alle quali poteva sì da una parte che dall'altra dare luogo la redazione di uno scritto qualunque, nello stato in cui si trovavano i rapporti dei due Governi, il

meglio era attenersi a semplici concerti verbali; e, secondo le istruzioni ricevute, gliene spiegai il modo. Il tutto ridurrebbesi a concertare prima tra di noi le nomine a farsi, dopo del che il sommo pontefice avrebbe senz'altro potuto addivenire alla preconizzazione; e quindi, presentandosi a me la bolla d'istituzione, avrei scritto perchè s'immettesse l'eletto nel libero possesso delle temporalità.

Il cardinale Antonelli colla massima facilità accondiscese a tutto quanto io proposi, salvochè ad un punto, a quello della presentazione delle bolle. Dissi che accondiscese con facilità al resto, giacchè ciò non era altro che un tornare al primo suo programma, dal quale non senza stento si era allontanato, acconsentendo a dare atto scritto al Governo della sua partecipazione alle nomine ed a fare richiesta pel possesso delle temporalità a favore dei nominati in sostituzione dei diritti di presentazione ed *exequatur*, che pel momento il Governo del Re non avrebbe fatto valere.

Rimase adunque da lui accettato, che tutte le intelligenze fossero meramente verbali, e che lo scritto che si era prima compilato (però qual semplice promemoria, e del quale nell'ultimo colloquio avea anche acconsentito omettersi la sottoscrizione, e modificarsene i termini), si ritenesse come non avvenuto. Ma quanto alla presentazione delle bolle, egli oppose una resistenza che non mi fu possibile superare, benchè la discussione su di ciò fosse ben a lungo protratta.

Egli in sostanza diceva: « Noi siamo disposti a con-
« cordare con voi la forma nella quale dovranno es-
« sere redatte le bolle, ed in ciò saremo larghi quanto
« volete evitando ogni frase e parola che possa pre-
« sentare a vostro giudizio anche un'ombra di ambi-
« guità: noi impegneremo la fede della sede pontificia,

« che tutte le nomine saranno fatte secondo la formola « adottata d'accordo: si potrà anche vedere se si possa « darvi partecipazione, come già chiedeste, dopo la « nomina che questa realmente ebbe luogo secondo la « detta formola. Ma il volere che quando la bolla è « emanata e firmata, e l'atto di nomina per parte della « Santa Sede è compiuto, debba o la Santa Sede me« desima, o la persona eletta presentar ancora il detto « atto ad un'altra autorità è cosa che dal Sommo Pon« tefice per le provincie che gli hanno appartenuto « non può acconsentirsi. »

Tutta la difficoltà sta in queste provincie. La Santa Sede riconosce che noi non possiamo logicamente e convenientemente ammettere forme diverse per le diverse provincie; ma se una debbe essere la forma, essa dice che anche noi dobbiamo adattarci ad ammetterla tale, che da lei senza urtare i suoi principii possa riceversi eziandio quanto alle provincie ex-pontificie, nelle quali il pontefice è fermo in non voler far atto, dal quale possa desumersi ammettere egli altra autorità che la sua.

Io mi ingegnai ad opporgli argomenti. Dissi che le presenti trattative riguardavano il Pontefice come Pontefice, e che perciò ogni considerazione che si riferisse ad altre sue qualità o si fondasse sopra altri interessi che non fossero quelli di capo spirituale della Chiesa non doveva entrare in calcolo. Che la presentazione fatta a me, quale continuazione e complemento delle pratiche officiose, colle quali doveva condursi tutto l'accordo, non poteva aver nulla di allarmante; che a questa presentazione non doveva seguire, come si faceva nell'*exequatur*, alcun decreto od altro atto giuridico e formale qualsiasi, ecc. ecc. Queste distinzioni, che secondo le istruzioni ricevute non avevo già man-

cato di fare altre volte, e sin da quando si affacciarono le prime difficoltà riflettenti le mentovate provincie, qui non si credono ammessibili.

A fronte di quest'ostacolo che, poteva attraversarsi alla negoziazione, il cardinale Antonelli diceva sperare, che il Governo italiano non volesse mettere eccessiva importanza ad una tal presentazione. Per noi, egli diceva, ciò veste il carattere di una questione di principio; per voi non è che una questione di fatto, cioè un modo di cautelarvi, che le bolle nulla contengono di lesivo. Ora, a ciò si può sopperire in altri modi, cioè con quelli appunto suggeriti da principio, di concordare la formola delle bolle e dell'impegno della Santa Sede di non provvedere che con tale formola.

Il cardinale si mostrò disposto a discutere anche altri modi se vi fossero, e mostrando molto impegno per non lasciar naufragare la trattativa al momento di giungere in porto, fissò altro convegno per martedì 15 corrente, nel quale disse avrebbe portati i moduli delle bolle a concordarsi, come pure mi avrebbe mostrato gli originali delle bolle concesse ai preconizzati, perchè vedessi se in esse nulla vi fosse da appuntare.

Intanto tenendo ferma la speranza di un definitivo accordo sul detto punto, io comunicai al cardinale Antonelli la nota delle diocesi a provvedersi e delle persone proposte in conformità dell'esemplare a me trasmesso dal Ministero; e gli diedi anche oralmente le spiegazioni successivamente giuntemi sopra alcune delle traslocazioni ivi suggerite. Il cardinale si riservò di esaminare maturamente ogni cosa e di prendere sulle persone indicate le opportune informazioni.

. . . .

Non credetti opportuno per ora di parlare nuovamente della riduzione delle feste, perchè nell'ultimo

colloquio il cardinale Antonelli mi aveva detto che ne avrebbe, a tempo opportuno, discorso col Santo Padre, col quale però, mi soggiunse, esser bene discutere e terminare una cosa per volta.

Non ometterò di notare che, avuto da me l'annuncio dei provvedimenti che il Governo stava per prendere relativamente ai vescovi tornati in diocesi, e dell'interpretazione che si sarebbe data alla legge di conversione circa le case di campagna dei vescovadi e dei seminari, e per ultimo di quanto si stava maturando riguardo all'abbazia di Monte Cassino, il cardinale ne mostrò, a nome del Sommo Pontefice, somma soddisfazione.

Esaurite pel momento le discussioni in materia religiosa, io, in conformità delle istruzioni contenute nella Nota comunicatami dal ministro dei lavori pubblici del 3 corrente, introdussi col cardinale il discorso anche sulle materie ivi accennate.

Il primo desiderio che gli espressi, a nome del Governo, è stato quello che le persone munite di un recapito nazionale, che le autorizzasse a transitare colla ferrovia sugli Stati pontifici senza punto fermarsi, non avessero bisogno di altre formalità, tranne che dell'esibizione di detto recapito alle frontiere di entrata e di uscita.

Io aveva, fino dal precedente colloquio che ebbi col cardinale, trattato di questo argomento in forma anche più ampia. Gli avea fatto sentire come sia per motivi generali, sia più specialmente per la giacitura delle provincie pontificie tra quelle settentrionali e meridionali del regno italiano, che rendeva continuo e coartato il passaggio dei cittadini di questo sul territorio romano, l'abolizione dei passaporti fosse una necessità, alla quale non si potea più differire di prov-

vedere. Il cardinale avea convenuto nell'ammettere il grande imbarazzo che essi recano, non disdisse che l'abolizione fosse un provvedimento, al quale tosto o tardi dovesse pur venirsi, ma soggiunse che, siccome tal ramo di finanza recava un introito di 50 in 60 mila scudi annui, oltrechè provvede ad una parte del trattenimento dei consoli, le attuali circostanze del tesoro pontificio non gli permettevano, per ora, di rinunciarvi.

Ripreso ora il discorso nel tema più limitato di facilitare solamente i transiti senza fermata nel modo sopra proposto, il cardinale Antonelli disse non avere difficoltà di ordinare che pel transito bastasse l'esibizione d'un passaporto rilasciato dalle sole autorità del regno, senza il bisogno del *visto* per parte del console spagnuolo, come ora si usa.

La seconda domanda che feci fu: che le dogane pontificie accordassero il transito senza l'onere di una visita alle vetture contenenti le mercanzie, e sopra tutto il bagaglio dei viaggiatori, piombandoli al confine; pel qual transito il Governo pontificio potrebbe stabilire un diritto fisso in ragione del numero delle vetture, o del loro peso, od altrimenti su di una base semplice e facilmente applicabile.

Mi rispose: « che niun ostacolo si frappone oggi alla creazione dei transiti al confine per le merci e bagagli dei viaggiatori. La bollazione dei colli non ha luogo, ma bensì quella dei vagoni in cui sono i medesimi contenuti. La visita si eseguisce per disposizione di legge quando il viaggiatore ommette di dichiarare che intende spedire in transito il suo bagaglio; non ha luogo quando lo dichiara; e ciò intendesi per parte della finanza, giacchè talvolta succede a richiesta della polizia. Quanto alla tassa di transito è stato risoluto che

debba sopprimersi, e non manca che il parere della Consulta di Stato per le finanze. »

Il terzo argomento proposto in discussione fu quello delle lettere e delle poste. Feci rilevare la richiesta relativa all'ufficio postale ambulante nel modo e nelle condizioni e compensi indicati nella nota del ministro dei lavori pubblici. Aggiunsi anche, come ne aveva già fatto cenno in precedente colloquio, doversi provvedere a che si potessero da uno Stato all'altro affrancare le lettere.

Il cardinale disse non aver difficoltà di provvedere a che fosse libero da un territorio all'altro l'affrancamento, usandosi i francobolli in corso nel luogo d'impostazione. Dopo l'adesione dell'uno e dell'altro Governo al trattato postale francese la cosa non poteva presentare alcun ostacolo. Il difetto in ciò fino ad oggi aver avuto causa da che le due amministrazioni non essendo in contatto, non avevano potuto combinare il modo di tener conto del rispettivo dare ed avere. Ora ciò potrà farsi prendendo le amministrazioni medesime su tal punto gli opportuni concerti.

Quanto per altro al transito del vagone postale nel modo proposto, il cardinale non credette di poter aderire. Egli anzitutto non vedeva di ciò alcuna necessità, giacchè i pieghi transitanti si ricevono sigillati al confine, e tali si restituiscono al confine opposto, fattone solo il peso; quindi non vi è un vero bisogno del passaggio sul territorio pontificio di un ufficio postale italiano, comunque dissimulato. Trovava poi motivo ad opporsi anche nel tenore del trattato postale francese, giacchè tale concessione fatta al Governo italiano avrebbe portato la conseguenza di farla anche ad altri.

Ciò per quanto concerne la nota del ministro dei lavori pubblici.

E, poichè erasi entrato nel campo delle materie non religiose, io richiamai l'attenzione del cardinale sulla convenienza massima di ristabilire nell'interesse specialmente del commercio, che prendeva ogni giorno maggiore sviluppo, tra i due paesi le relazioni consolari.

Il cardinale rispose che la esistenza dei rispettivi consolati, la cui utilità anch'egli sommamente apprezzava, era cessata soltanto da due o tre anni, non per libera volontà della Santa Sede, ma per un fatto disgustoso che a ciò l'aveva costretta onde mantenere salvo il proprio decoro.

Il console pontificio in Napoli era stato arrestato, perquisito, e, benchè nulla si fosse trovato a suo carico, condotto alla frontiera, ed espulso. Ciò costituiva evidentemente un affronto pel Governo, da cui quel console teneva il mandato; e quindi rendeva impossisibile il pur desiderato ristabilimento delle relazioni finchè una qualche riparazione, fosse pur leggiera, e che il Governo italiano avrebbe potuto interporre anche col mezzo della Francia, fosse stata concessa.

Un altro argomento, del quale aveva già parlato col cardinale nell'ultimo colloquio, e che in seguito alla lettera della S. S. onorevolissima ora trattai di nuovo, è quello della repressione dei malfattori. Io presentai le indicatemi osservazioni che dimostrano la necessità ed urgenza di pronti concerti in proposito onde evitare il brutto ed immorale spettacolo, che, gravissimi reati commessi in uno dei due territori trovassero impunità nell'altro, con grave pericolo anche della sicurezza rispettiva. Dissi perciò che senza addivenire ad un trattato formale di estradizione, il che non poteva entrare nel genere delle relazioni esistenti tra i due Governi, poteva benissimo stabilirsi un'intelligenza, o, a dir

meglio, una prammatica per la rispettiva consegna di fatto dei malfattori, esclusi sempre quelli imputati di reato politico e i disertori.

Il cardinale incominciò a dirmi che di persone arrestate appartenenti ai territori del regno ne aveva il Governo pontificio attualmente un duecento circa. Che per evitare l'ingombro, il pericolo e la spesa di tenere cosiffatta gente più in custodia, egli aveva presi concerti colla Francia perchè costoro fossero a di lei cura trasportati o tenuti in Algeria; concerti dei quali doveva essere stato messo a parte anche il Governo italiano onde evitare la richiesta di estradizione.

Ed io ricordo infatti che prima della mia partenza da Firenze il barone Di Mallaret, che incontrai presso la Sua Signoria onorevolissima, mi fece in di Lei presenza qualche cenno in proposito. Seguitando, il cardinale soggiunse che di questi alcuni erano tenuti in qualità soltanto di *precauzionari*, altri avevano la sola qualità reazionaria politica, epperciò non potevano esser consegnati al Governo italiano.

Due di essi erano per verità aggravatissimi, giacchè erano stati capi-briganti, ed uno deve essere il Crocco od il Pilone; ma questi si erano direttamente consegnati al Governo pontificio sotto la di lui fede pubblica, e perciò anche per essi non era libera e possibile la consegna. Quanto agli altri, disse, che si dava a tutti la scelta se preferivano di esser consegnati al Governo italiano, anzichè esser trasportati in Algeria: e che rifiutando essi quest'ultimo partito, non avrà difficoltà ad ordinarne la consegna.

In ordine poi a quelli che occorresse di arrestare in avvenire, specialmente alle frontiere, mi ripetè, che fin dalla partenza dei Francesi egli avea prescritto che si continuassero dai pontificii le stesse intelligenze colle

truppe italiane che già si praticavano da quelli: che in coerenza di tali ordini gli risultava esservi già stata più volte con ottimo successo coopérazione delle rispettive forze armate, e consegna dall'una all'altra parte di malfattori arrestati: potersi tali provvedimenti continuare, ed in genere disse non aver difficoltà ad aderire in massima al principio della consegna reciproca in via di fatto dei delinquenti.

Mossi pur parola sul delicato soggetto dei condannati politici appartenenti ai territori, che ora fanno parte del regno. Il cardinale mi assicurò, che il solo condannato tuttora esistente per titolo meramente politico è un tal Petroni, che al Governo italiano non deve esser molto beneviso, essendo agente confesso e vicario di Mazzini. Gli altri, non molti, che vi sono con condanna politica, hanno tutti anche altra condanna per reati comuni. Non pareva perciò che allo stato delle cose fosse il caso di muovere questa grave questione, la quale implicava per la Santa Sede considerazioni di molto momento in ordine a' suoi principii.

Osserverò infine che il ministro commendatore Bert nei colloqui che tenne meco passando di qui, mi avea anche insinuato di tentare se potevasi venire a qualche accordo pel passaggio sulle ferrovie attraverso lo Stato pontificio delle truppe italiane, essendo gravissimo il disagio e la spesa di farle passare altrove. Io quindi non mancai di tenerne discorso col cardinale Antonelli, insistendo vivamente perchè tale grave difficoltà fosse opportunamente rimossa mediante, ove d'uopo, anche qualche cautela. Il cardinale non disconvenne del peso che avevano le considerazioni che gli feci; ma disse che pel momento quel passaggio di truppe italiane sul territorio pontificio, essi non potevano a meno di riguar-

darlo come pericoloso, e che perciò non potevano ammetterlo.

Del sistema monetario, del quale pure mi era stato fatto cenno per parte del Governo, non credetti di farne parola, perchè l'attuale, recentemente qui adottato, è già eguale al nostro, ed ho veduto che le nostre monete hanno, al pari delle pontificie, qui libero corso.

Nel porgerle questi ragguagli del colloquio avuto col cardinale Antonelli, ho l'onore di ripetermi con profondo ossequio.

Roma, 11 gennaio 1867.

Suo devotissimo
Firmato — TONELLO.

Onorevolissimo signor Ministro,

Martedì 15 corrente fui di nuovo, secondo l'intesa, dal cardinale Antonelli. Egli mi comunicò copia delle bolle d'instituzione adoperatesi per gli arcivescovi di Bologna e di Ravenna, e pel vescovo d'Orvieto, assicurandomi che quelle riguardanti gli altri prelati preconizzati, le quali egli non aveva tutte potute raccogliere, erano redatte sugli stessi moduli, e non contenevano per la sostanza più che in esse non fosse. Mi promise di mandarmi pel giorno successivo copia d'alcune delle bolle usate per le sedi fuori delle provincie ex-pontificie, e tale copia, che ricevetti oggi soltanto è quella della bolla dell'attuale arcivescovo di Genova monsignore Charvaz.

Quanto alle prime è da premettere questa essenziale considerazione, che esse costituiscono un fatto già da tempo compiuto, e che la Santa Sede, come più volte

mi fu detto, non potrebbe indursi a ritirarle e riformarle senza scapito del proprio decoro.

Ciò ritenuto era da vedersi, se, anche nel caso in cui se ne potesse desiderare una migliore redazione, vi fosse tuttavia in esse tanto da dovere assolutamente obbligare il Governo ad impedire ai prelati di cui si tratta la presa di possesso delle diocesi loro assegnate. Io le esaminai diligentemente, e non mi parve di trovarvi materia sufficiente, nelle date condizioni, ad opporre tale ostacolo.

Anzitutto era a temersi, che per trattarsi di territori già dipendenti dalla Santa Sede, ove chi emanava le bolle aveva riunite le due podestà, vi si fosse inserta qualche clausola relativa ad attribuzioni politiche od amministrative. Riconobbi invece che non si usciva in esse dal campo puramente ecclesiastico, conferendosi soltanto le facoltà ordinarie ai vescovi come negli altri territori, ed i diritti patrimoniali nascenti dalla nomina.

Senza dubbio le nomine sono fatte dal solo pontefice senza concorso d'altra autorità, e nella pienezza della sua podestà apostolica secondo lo stato di cose esistente in ciò prima dell'annessione; ma essendosi per ciò che riguardava il passato, e salvi per l'avvenire gl'intesi concerti ed altri temperamenti, abbandonata la questione relativa all'estensione, che si fosse dovuto operare di pieno diritto, alle provincie ex-pontificie, della prerogativa di regia presentazione, non pare che da ciò possa sorgere motivo ad opposizione. Io adunque, come già diceva, dal tenore delle bolle in discorso, le quali del resto rimangono nell'ordine dei provvedimenti puramente individuali, e non ricevono la menoma pubblicità, non potrei ritrarre sufficiente argomento ad impedire che abbia luogo l'insediamento dei prelati nelle medesime contemplati.

Quanto alla bolla concernente l'arcivescovo Charvaz, la quale viene più specialmente proposta, come modello di quelle che dovrebbero usarsi da oggi in poi, tolta ben inteso la parte in cui si parla della presentazione fatta dal Re, essendo di un contesto già conosciuto, e più volte passato all'esame del Consiglio di Stato, e del Governo nelle antiche provincie, semprechè presentavansi bolle di simili nomine al *visto* pel reale *exequatur*, io non avrei difficoltà ad accettarla.

Ciò per quanto riguarda la formola delle bolle.

Relativamente alla presentazione delle medesime da farsi a me, ho già fatto conoscere al Governo coll'ultimo mio scritto le ragioni per le quali la Santa Sede non credeva di potervi acconsentire, e l'offerta fatta dal cardinale Antonelli, come sola cosa ammissibile salvi i principii della Santa Sede medesima, di darmi partecipazione dopo la nomina, essere questa avvenuta secondo la formola consueta.

Non avendo io ricevuto dal Governo nulla in contrario a tali proposte, le quali mi furono dal cardinale nella ridetta nostra conferenza ripetute, senzachè mi fosse possibile ottenere cosa alcuna in meglio, sebbene ne rinnovassi il tentativo, io riterrò di essere autorizzato ad accettarle, e così di potere, finite oggimai le questioni preliminari, addivenire senza più ai concerti per le nomine delle persone.

La intiera forma adunque da seguirsi nella provvista delle sedi episcopali vacanti, giova qui il ripeterlo, sarebbe la seguente:

1° Io prenderei, secondo le istruzioni e gli ordini ricevuti e da riceversi dal Governo, gli opportuni concerti verbali colla Santa Sede sui posti a provvedersi, e sulle persone a nominarsi o traslocarsi;

2° Intervenuto l'accordo, io scriverei al Governo,

che in seguito ai concerti presi tra me e la Santa Sede, il Sommo Pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di N. N.;

3° Fatta la preconizzazione la Santa Sede darebbe avviso a me della medesima, e del rilascio che si farà al preconizzato delle bolle d'instituzione secondo la formola consueta;

4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottato per la nomina di monsignor Charvaz alla sede di Genova, ommessa la parte relativa alla presentazione fatta dal Re della persona nominanda;

5° Ricevuto l'avviso, io scriverei al Governo per l'emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa conseguire il possesso della mensa;

6° Eguale richiesta io farei pei preconizzati non sì tosto, presi i concerti colla Santa Sede, ne fosse venuto il momento opportuno.

Il cardinale, passando quindi alle altre materie, delle quali si era toccato precedentemente, mi notificò aver già dato l'ordine che pei passaporti di coloro che transitano solo per la ferrovia negli Stati pontifici, senza soffermarvisi, non si esigesse più il *visto* del console spagnuolo, e che tale provvedimento sarebbe subito messo in esecuzione.

Disse inoltre avere dato l'ordine alla direzione delle poste pontificie che si mettesse in relazione con quella del regno, per prendere tutti i concerti occorrenti a regolare i rispettivi interessi nella materia delle corrispondenze.

Si parlò in ultimo, in forma piuttosto accademica, della nuova legge concernente i beni ecclesiastici. Egli mi dimostrò di averne un concetto meno favorevole di quello che, compatibilmente coi loro principii sulla materia, assai diversi da quelli del Governo, mi ave-

vano manifestato altri prelati. A parte il difetto originale di essere, perchè fatta senza il consenso della Santa Sede, a suo credere, una spogliazione, mi disse che gli sembrava grave oltremodo il pretendere seicento milioni netti, lasciando al clero tutti i pesi; che il calcolo sul valore totale dell'asse ecclesiastico gli pareva esagerato, ecc., ecc. Per altro si riservò di entrare in discorso, occorrendo, altra volta, quando i particolari della legge fossero meglio conosciuti.

Non essendovi pel momento altro a trattare, si fissò nuovo convegno per martedì prossimo, 22 corrente; prego quindi il Governo, ove avesse altre disposizioni a darmi, a farmele pervenire in tempo.

Porgendo alla S. S. onorevolissima questi ragguagli, la prego a gradire gli atti del più distinto mio ossequio.

Roma, 17 gennaio 1867.

Suo devotissimo
Firmato — TONELLO.

Firenze, 29 gennaio 1867.

Onorevolissimo signor Commendatore,

Dai graditissimi rapporti della S. V. onorevolissima in data del 17 e del 25 dello spirante mese, il Governo del Re ha raccolto con piena soddisfazione l'ultimo risultato delle pratiche da lei condotte costì per la provvista delle sedi vescovili vacanti e per l'insediamento dei vescovi già preconizzati, e non può che rendere merito alla saviezza e prudenza da lei spiegata nell'attenersi alle ricevute istruzioni.

Rimane dunque inteso e stabilito che:

1° Ella prenderà gli opportuni concerti verbali con la Santa Sede sulle diocesi da provvedersi, e sulle persone da nominarsi o traslocarsi;

2° Intervenuto l'accordo, ella annunzierà al Governo che in seguito ai concerti presi tra lei e la Santa Sede il sommo pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di . . . .

3° Fatta la preconizzazione, la Santa Sede darebbe a lei avviso della medesima e del rilascio che si farà al preconizzato della bolla d'instituzione secondo la formola consueta;

4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottatosi per la nomina di monsignor Charvaz alla Sede di Genova, ommessa la formola relativa alla presentazione fatta dal Re della persona da nominarsi;

5° Ricevuto l'avviso, ella scriverà al Governo per la emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa consegnare il possesso delle temporalità;

6° Eguale richiesta ella farà pei preconizzati, non sì tosto, presi i concerti con la Santa Sede, crederemo che ne sia venuto il momento opportuno.

Entrando ora nel particolare delle nomine e traslazioni. . . . .

Accolga, signor commendatore, gli atti del più distinto ossequio.

Il ministro dei culti
BORGATTI.

vano manifestato altri prelati. A parte il difetto originale di essere, perchè fatta senza il consenso della Santa Sede, a suo credere, una spogliazione, mi disse che gli sembrava grave oltremodo il pretendere seicento milioni netti, lasciando al clero tutti i pesi; che il calcolo sul valore totale dell'asse ecclesiastico gli pareva esagerato, ecc., ecc. Per altro si riservò di entrare in discorso, occorrendo, altra volta, quando i particolari della legge fossero meglio conosciuti.

Non essendovi pel momento altro a trattare, si fissò nuovo convegno per martedì prossimo, 22 corrente; prego quindi il Governo, ove avesse altre disposizioni a darmi, a farmele pervenire in tempo.

Porgendo alla S. S. onorevolissima questi ragguagli, la prego a gradire gli atti del più distinto mio ossequio.

Roma, 17 gennaio 1867.

Suo devotissimo
Firmato — TONELLO.

Firenze, 29 gennaio 1867.

Onorevolissimo signor Commendatore,

Dai graditissimi rapporti della S. V. onorevolissima in data del 17 e del 25 dello spirante mese, il Governo del Re ha raccolto con piena soddisfazione l'ultimo risultato delle pratiche da lei condotte costì per la provvista delle sedi vescovili vacanti e per l'insediamento dei vescovi già preconizzati, e non può che rendere merito alla saviezza e prudenza da lei spiegata nell'attenersi alle ricevute istruzioni.

Rimane dunque inteso e stabilito che:

1° Ella prenderà gli opportuni concerti verbali con la Santa Sede sulle diocesi da provvedersi, e sulle persone da nominarsi o traslocarsi;

2° Intervenuto l'accordo, ella annunzierà al Governo che in seguito ai concerti presi tra lei e la Santa Sede il sommo pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di . . . .

3° Fatta la preconizzazione, la Santa Sede darebbe a lei avviso della medesima e del rilascio che si farà al preconizzato della bolla d'instituzione secondo la formola consueta;

4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottatosi per la nomina di monsignor Charvaz alla Sede di Genova, ommessa la formola relativa alla presentazione fatta dal Re della persona da nominarsi;

5° Ricevuto l'avviso, ella scriverà al Governo per la emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa consegnare il possesso delle temporalità;

6° Eguale richiesta ella farà pei preconizzati, non sì tosto, presi i concerti con la Santa Sede, crederemo che ne sia venuto il momento opportuno.

Entrando ora nel particolare delle nomine e traslazioni. . . . .

Accolga, signor commendatore, gli atti del più distinto ossequio.

Il ministro dei culti
BORGATTI.

Allegato **E** — *(pag. 115)*

Gli avversari del barone Ricasoli hanno spesso ripetuto, come un rimprovero o un biasimo, che le sue note proposte del 1861 non fossero neanche spedite a Roma. Ma quelle proposte non uscirono mai dallo stato di progetto, e non furono comunicate al Governo francese, se non come tali, ed in via confidenzialissima. Ciò è attestato anche nella nota di Thouvenel a Benedetti del 26 novembre 1861 (*Archives diplomatiques*, ann. 1862, t. I, pag. 192). Se ebbero pubblicità, la ebbero perchè così volle il barone Ricasoli stesso, e il barone Ricasoli così volle perchè, se gli sarebbe stato grato che quelle proposte servissero di base ad una trattativa onde uscisse una soluzione accettabile della questione romana, gli sembrava anche più opportuno in quel momento dare alla Francia e all'Europa cattolica una prova irrecusabile che il Governo e l'Italia, se intendevano compiere la unità nazionale, intendevano anche rispettare la indipendenza e la libertà della Chiesa e del suo Capo. Per queste ragioni il barone Ricasoli comunicò le sue proposte al Parlamento il 20 novembre

1861, e dichiarò il concetto che abbiamo esposto con queste testuali parole:

« Ora il Governo del Re sente il bisogno di manifestare alla Rappresentanza nazionale e al mondo intero quali fossero i suoi intendimenti nel compiere i doveri del suo ufficio, e i modi tenuti per corrispondere ai suoi obblighi verso di voi e verso l'Italia: crede utile si sappia che, se la nazione italiana vuol conseguire il compimento della sua indipendenza e della sua libertà, ciò non vuol fare con pregiudizio della religione, nè della Chiesa.

« Quando questi sentimenti siano ben conosciuti e bene apprezzati, egli spera che avrà cooperatori tutti gli onesti, e confida che siano i più, i quali sì fra noi che fuori, pure amando la libertà e l'indipendenza delle nazioni, temono ancora che questi grandi benefizi non possano conseguirsi senza disturbo della religione, senza ridurre la Chiesa a servitù.

« Questo consenso delle coscienze rassicurate aprirà, non ne dubitiamo, quelle vie che sinora si tennero chiuse, e persuaderanno col mondo cattolico il Santo Padre che le intenzioni di S. M. il Re d'Italia e del suo Governo, nonchè quelle della intera nazione, sono verso la Chiesa devote ed ossequiose, quanto dei diritti della Nazione gelosamente osservanti. »

L'onorevole Mancini, che fu nel 1861 tanto strenuo difensore della libertà della Chiesa e tanto largo lodatore dei procedimenti osservati dal barone Ricasoli in questo proposito, quanto nel 1867 fu violento censore di lui e tenace propugnatore delle regalie, in un discorso pronun-

ziato alla Camera dei deputati l'8 dicembre dell'anno citato, nella discussione sui documenti presentati dal barone Ricasoli, così dimostrava anch'egli il pregio di quei documenti e l'opportunità di averli fatti conoscere al pubblico:

« Ora, collocato il Governo in simili condizioni, a fronte di quel grande problema, non poteva altrimenti scioglierlo che esercitando una doppia azione: un'azione affatto *morale* sull'opinione del mondo cattolico ed in particolare della nazione francese, ed un'azione diplomatica, mercè avvedute negoziazioni col Governo imperiale di Francia e con altri Gabinetti d'Europa.

. . . .

« Io non voglio sapere se quegli articoli e l'indirizzo che li accompagnava veramente rimasero ignorati dal Pontéfice, nè punto trasmessi alla loro destinazione dal Governo francese: ovvero se piuttosto inviati a Roma, ed esplorate prima in via officiosa le disposizioni che solleverebbe la loro lettura, ed avuta la certezza di un perentorio rifiuto, si fosse preferito di risparmiare al Capo del cattolicismo davanti alla storia della Chiesa la terribile risponsabilità di quel rifiuto, e di non dar corso a quei documenti in via officiale. Questo io so che l'annunzio di quelle larghe proposte, di quelle generose concessioni, offerte dal Re d'Italia al papato, produsse una profonda impressione sopra i credenti di buona fede, ed esercitò una benefica influenza sull'indirizzo della opinione europea: ed a quest'ora, o signori, io credo che non si trovi più alcuno che lealmente ardisca sostenere che la quistione che si agita fra l'Italia e il papato sia veramente una questione religiosa, e che il Pontefice sia guidato da

doverosa difesa d'interessi soprannaturali e divini, e non già da gelosa avidità di dominazione terrena e politica. »

Gioverà qui porre sotto gli occhi del pubblico i dodici articoli del capitolato che il barone Ricasoli offriva al Sommo Pontefice.

Essi sono i seguenti:

« Art. 1. — Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le altre prerogative della sovranità ed inoltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri sovrani che sono stabilite dalle consuetudini.

« Art. 2. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia assume l'impegno di non frapporre ostacolo in veruna occasione agli atti che il Sommo Pontefice esercita per diritto divino, come Capo della Chiesa e per diritto canonico, come patriarca d'Occidente e primate d'Italia.

« Art. 3. — Lo stesso Governo riconosce nel Sommo Pontefice il diritto d'inviare i suoi nunzi all'estero, e s'impegna a proteggerli sinchè saranno sul territorio dello Stato.

« Art. 4. — Il Sommo Pontefice avrà libera comunicazione con tutti i vescovi e i fedeli e reciprocamente, senza ingerenza governativa. Potrà parimente convocare nei luoghi e nei modi che crederà opportuni i Concilii ed i sinodi ecclesiastici.

« Art. 5. — I vescovi nelle loro diocesi, i parrochi nelle loro parrocchie saranno indipendenti da ogni ingerenza governativa nell'esercizio del loro ministero.

« Art. 6. — Essi però rimangono soggetti al diritto comune quando si tratti di reati puniti dalle leggi del regno.

« Art. 7. — S. M. rinunzia ad ogni patronato sui beni ecclesiastici.

« Art. 8. — Il Governo italiano rinunzia a qualunque ingerenza nella nomina dei vescovi.

« Art. 9. — Il Governo medesimo si obbliga di fornire alla S. Sede una dotazione fissa ed intangibile in quella somma che sarà concertata.

« Art. 10. — Il Governo di S. M. il Re d'Italia, all'oggetto che tutte le potenze e tutti i popoli cattolici possano concorrere al mantenimento della S. Sede, aprirà colle potenze stesse i negoziati opportuni per determinare la quota per la quale ciascuna di esse concorre nella dotazione di cui è parola nell'articolo precedente.

« Art. 11. — Le trattative avranno altresì per oggetto di ottenere le guarentigie di quanto è stabilito negli articoli precedenti.

« Art. 12. — Mediante queste condizioni il Sommo Pontefice verrà col Governo del Re d'Italia ad un accordo per mezzo di commissari che saranno a tale effetto delegati. »

Ora chi crederebbe che siffatte *larghe proposte* e sì *generose concessioni* ottenessero la più esplicita approvazione nel 1861 dal medesimo onorevole Pasquale Stanislao Mancini del 1867? Egli nel 1861 non solo era partigiano della libertà della Chiesa, ma era pieno di fede che in un avvenire non lontano l'Italia spontaneamente avrebbe regolato le relazioni fra lo Stato e la Chiesa sul principio della libertà. Citiamo le pro-

mi fu detto, non potrebbe indursi a ritirarle e riformarle senza scapito del proprio decoro.

Ciò ritenuto era da vedersi, se, anche nel caso in cui se ne potesse desiderare una migliore redazione, vi fosse tuttavia in esse tanto da dovere assolutamente obbligare il Governo ad impedire ai prelati di cui si tratta la presa di possesso delle diocesi loro assegnate. Io le esaminai diligentemente, e non mi parve di trovarvi materia sufficiente, nelle date condizioni, ad opporre tale ostacolo.

Anzitutto era a temersi, che per trattarsi di territori già dipendenti dalla Santa Sede, ove chi emanava le bolle aveva riunite le due podestà, vi si fosse inserta qualche clausola relativa ad attribuzioni politiche od amministrative. Riconobbi invece che non si usciva in esse dal campo puramente ecclesiastico, conferendosi soltanto le facoltà ordinarie ai vescovi come negli altri territori, ed i diritti patrimoniali nascenti dalla nomina.

Senza dubbio le nomine sono fatte dal solo pontefice senza concorso d'altra autorità, e nella pienezza della sua podestà apostolica secondo lo stato di cose esistente in ciò prima dell'annessione; ma essendosi per ciò che riguardava il passato, e salvi per l'avvenire gl'intesi concerti ed altri temperamenti, abbandonata la questione relativa all'estensione, che si fosse dovuto operare di pieno diritto, alle provincie ex-pontificie, della prerogativa di regia presentazione, non pare che da ciò possa sorgere motivo ad opposizione. Io adunque, come già diceva, dal tenore delle bolle in discorso, le quali del resto rimangono nell'ordine dei provvedimenti puramente individuali, e non ricevono la menoma pubblicità, non potrei ritrarre sufficiente argomento ad impedire che abbia luogo l'insediamento dei prelati nelle medesime contemplati.

Quanto alla bolla concernente l'arcivescovo Charvaz, la quale viene più specialmente proposta, come modello di quelle che dovrebbero usarsi da oggi in poi, tolta ben inteso la parte in cui si parla della presentazione fatta dal Re, essendo di un contesto già conosciuto, e più volte passato all'esame del Consiglio di Stato, e del Governo nelle antiche provincie, semprechè presentavansi bolle di simili nomine al *visto* pel reale *exequatur*, io non avrei difficoltà ad accettarla.

Ciò per quanto riguarda la formola delle bolle.

Relativamente alla presentazione delle medesime da farsi a me, ho già fatto conoscere al Governo coll'ultimo mio scritto le ragioni per le quali la Santa Sede non credeva di potervi acconsentire, e l'offerta fatta dal cardinale Antonelli, come sola cosa ammissibile salvi i principii della Santa Sede medesima, di darmi partecipazione dopo la nomina, essere questa avvenuta secondo la formola consueta.

Non avendo io ricevuto dal Governo nulla in contrario a tali proposte, le quali mi furono dal cardinale nella ridetta nostra conferenza ripetute, senzachè mi fosse possibile ottenere cosa alcuna in meglio, sebbene ne rinnovassi il tentativo, io riterrò di essere autorizzato ad accettarle, e così di potere, finite oggimai le questioni preliminari, addivenire senza più ai concerti per le nomine delle persone.

La intiera forma adunque da seguirsi nella provvista delle sedi episcopali vacanti, giova qui il ripeterlo, sarebbe la seguente:

1° Io prenderei, secondo le istruzioni e gli ordini ricevuti e da riceversi dal Governo, gli opportuni concerti verbali colla Santa Sede sui posti a provvedersi, e sulle persone a nominarsi o traslocarsi;

2° Intervenuto l'accordo, io scriverei al Governo,

che in seguito ai concerti presi tra me e la Santa Sede, il Sommo Pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di N. N.;

3° Fatta la preconizzazione la Santa Sede darebbe avviso a me della medesima, e del rilascio che si farà al preconizzato delle bolle d'instituzione secondo la formola consueta;

4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottato per la nomina di monsignor Charvaz alla sede di Genova, ommessa la parte relativa alla presentazione fatta dal Re della persona nominanda;

5° Ricevuto l'avviso, io scriverei al Governo per l'emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa conseguire il possesso della mensa;

6° Eguale richiesta io farei pei preconizzati non sì tosto, presi i concerti colla Santa Sede, ne fosse venuto il momento opportuno.

Il cardinale, passando quindi alle altre materie, delle quali si era toccato precedentemente, mi notificò aver già dato l'ordine che pei passaporti di coloro che transitano solo per la ferrovia negli Stati pontifici, senza soffermarvisi, non si esigesse più il *visto* del console spagnuolo, e che tale provvedimento sarebbe subito messo in esecuzione.

Disse inoltre avere dato l'ordine alla direzione delle poste pontificie che si mettesse in relazione con quella del regno, per prendere tutti i concerti occorrenti a regolare i rispettivi interessi nella materia delle corrispondenze.

Si parlò in ultimo, in forma piuttosto accademica, della nuova legge concernente i beni ecclesiastici. Egli mi dimostrò di averne un concetto meno favorevole di quello che, compatibilmente coi loro principii sulla materia, assai diversi da quelli del Governo, mi ave-

vano manifestato altri prelati. A parte il difetto originale di essere, perchè fatta senza il consenso della Santa Sede, a suo credere, una spogliazione, mi disse che gli sembrava grave oltremodo il pretendere seicento milioni netti, lasciando al clero tutti i pesi; che il calcolo sul valore totale dell'asse ecclesiastico gli pareva esagerato, ecc., ecc. Per altro si riservò di entrare in discorso, occorrendo, altra volta, quando i particolari della legge fossero meglio conosciuti.

Non essendovi pel momento altro a trattare, si fissò nuovo convegno per martedì prossimo, 22 corrente; prego quindi il Governo, ove avesse altre disposizioni a darmi, a farmele pervenire in tempo.

Porgendo alla S. S. onorevolissima questi ragguagli, la prego a gradire gli atti del più distinto mio ossequio.

Roma, 17 gennaio 1867.

Suo devotissimo
Firmato — TONELLO.

Firenze, 29 gennaio 1867.

Onorevolissimo signor Commendatore,

Dai graditissimi rapporti della S. V. onorevolissima in data del 17 e del 25 dello spirante mese, il Governo del Re ha raccolto con piena soddisfazione l'ultimo risultato delle pratiche da lei condotte costì per la provvista delle sedi vescovili vacanti e per l'insediamento dei vescovi già preconizzati, e non può che rendere merito alla saviezza e prudenza da lei spiegata nell'attenersi alle ricevute istruzioni.

Rimane dunque inteso e stabilito che:

1° Ella prenderà gli opportuni concerti verbali con la Santa Sede sulle diocesi da provvedersi, e sulle persone da nominarsi o traslocarsi;

2° Intervenuto l'accordo, ella annunzierà al Governo che in seguito ai concerti presi tra lei e la Santa Sede il sommo pontefice preconizzerebbe N. N. alla diocesi di . . . .

3° Fatta la preconizzazione, la Santa Sede darebbe a lei avviso della medesima e del rilascio che si farà al preconizzato della bolla d'instituzione secondo la formola consueta;

4° Le bolle sarebbero rilasciate in conformità del modulo adottatosi per la nomina di monsignor Charvaz alla Sede di Genova, ommessa la formola relativa alla presentazione fatta dal Re della persona da nominarsi;

5° Ricevuto l'avviso, ella scriverà al Governo per la emanazione dei provvedimenti opportuni, affinchè il nominato possa consegnare il possesso delle temporalità;

6° Eguale richiesta ella farà pei preconizzati, non sì tosto, presi i concerti con la Santa Sede, crederemo che ne sia venuto il momento opportuno.

Entrando ora nel particolare delle nomine e traslazioni. . . . .

Accolga, signor commendatore, gli atti del più distinto ossequio.

Il ministro dei culti
BORGATTI.

Allegato **E** — *(pag. 115)*

Gli avversari del barone Ricasoli hanno spesso ripetuto, come un rimprovero o un biasimo, che le sue note proposte del 1861 non fossero neanche spedite a Roma. Ma quelle proposte non uscirono mai dallo stato di progetto, e non furono comunicate al Governo francese, se non come tali, ed in via confidenzialissima. Ciò è attestato anche nella nota di Thouvenel a Benedetti del 26 novembre 1861 (*Archives diplomatiques,* ann. 1862, t. I, pag. 192). Se ebbero pubblicità, la ebbero perchè così volle il barone Ricasoli stesso, e il barone Ricasoli così volle perchè, se gli sarebbe stato grato che quelle proposte servissero di base ad una trattativa onde uscisse una soluzione accettabile della questione romana, gli sembrava anche più opportuno in quel momento dare alla Francia e all'Europa cattolica una prova irrecusabile che il Governo e l'Italia, se intendevano compiere la unità nazionale, intendevano anche rispettare la indipendenza e la libertà della Chiesa e del suo Capo. Per queste ragioni il barone Ricasoli comunicò le sue proposte al Parlamento il 20 novembre



Prezzo L. 1 50.

INDICE

INDICE

INDICE

Prezzo L. 1 50.

